

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE LOMBARDIA

MILANO - MERCOLEDI, 4 MAGGIO 1983

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia si pubblica ogni mercoledì in Milano e contiene — integralmente o in estratto — tutti i provvedimenti e le comunicazioni degli organi regionali che possono interessare la generalità dei cittadini.

Le leggi e i regolamenti della Regione, le proposte di legge alle Camere d'iniziativa del Consiglio Regionale e i provvedimenti di maggiore interesse vengono pubblicati in appositi supplementi.

Direzione e redazione presso la **Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 20 - Milano - Telefono 62.62.1.**

Vendita e abbonamenti presso **La Tipografica Varese, via Tonale, 49 - Varese - Telefono 283.504 - 284.158**, a mezzo di assegno bancario o di versamento sul C.C.P. n. 12085213.

Abbonamento per anno solare L. 50.000 - la copia L. 500 - arretrato il doppio.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati con tempestività all'**Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia** presso la Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 20 - Milano.

Il testo degli annunci, in estratto, deve essere redatto in duplice copia, di cui una in carta legale e l'altra in carta uso bollo, fatte salve le esenzioni di legge (comuni e province).

Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul C.C.P. n. 12085213 intestato a **La Tipografica Varese (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)** dell'importo dell'inserzione (Mod. Ch. 8 quater a doppia ricevuta) secondo la seguente tariffa; indicando ragione sociale e partita IVA.

Titolo in grassetto L. 1.200 per riga; testo L. 500 per riga o spazio di riga dattiloscritto su carta uso bollo, aumentato del 18% di IVA.

Per bandi di concorso ed avvisi legali redatti secondo gli schemi pubblicati nell'allegato al n. 48 dell'1 dicembre 1982, a forfait L. 15.000 aumentato del 18% di IVA.

I FASCICOLI DEL BOLLETTINO SONO IN VENDITA PRESSO LE SEGUENTI LIBRERIE

Milano - Libreria Commerciale - C.so Vercelli 37

Milano - Libreria Pirola - Via Cavallotti 16

Milano - Libreria degli Uffici - Via Turati 26

Milano - Libreria Terminal - Via Don Sturzo 37

Milano - Libreria EPEM - Via Ugo Bassi 8

Monza - Libreria dell'Arengario - Via Mapelli 4

Bresso - Libreria Corridoni - Via Corridoni 11

Bergamo - Libreria I.C.A. - V.le Papa Giovanni XXIII 38

Brescia - Libreria Apollonio - Portici X Giornate 29

Como - Libreria Nani - Via Cairoli

Cremona - Galleria del Libro - Libreria Coop. - Galleria XXV Aprile 10

Mantova - Libreria Di Pellegrini - C.so Umberto I 32

Pavia - Libreria Ponzio - Via D. Sacchi 29

SOMMARIO

PARTE PRIMA

B) DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

PRESIDENTE

Autorizzazione alla Comunità Montana del Triangolo Lariano con sede in Canzo (Co) ad acquistare immobili dalla Mirefin Spa di Como - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 12 aprile 1983 - n. 26/Leg.) pag. 2549

Autorizzazione alla Croce Verde Pavese di Pavia ad accettare, con beneficio d'inventario l'eredità disposta dalla sig.ra Lina Barbieri - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 28 marzo 1983 - n. 31/Leg.) » 2549

Autorizzazione all'OP «La Piccola Casa del Rifugio» di Milano ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Bosio Claudia ved. Scattone - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 6 aprile 1983 - n. 32/Leg) » 2550

Ferrovia Iseo-Rovato. Manufatto di sottopasso alla progressiva km. 13+172 tra Rovato Città e Cazzago San Martino - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 15 marzo 1983 - n. 236/Pres) » 2550

Nomina del Rag. Mario Redondi a membro supplente della Sezione provinciale di Bergamo del Comitato Regionale di Controllo - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 15 marzo 1983 - n. 237/Pres)	pag. 2550
Autorizzazione al dr. Amaducci Sandro di Milano per la somministrazione dei preparati di metadone per delega e con la supervisione del presidio sanitario Ente Ospedaliero Ospedale « S. Carlo Borromeo » di Milano (deliberazione consiliare n. III/34 del 30 ottobre 1980) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 25 marzo 1983 - n. 241/Pres)	» 2550
Autorizzazione ai dottori Fabio Guzzini e Franco Paolorossi per la somministrazione dei preparati di metadone per delega e con la supervisione del presidio sanitario Ente Ospedaliero Osp. Niguarda di Milano (deliberazione consiliare n. III/34 del 30 ottobre 1980) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 25 marzo 1983 - n. 242/Pres)	» 2551
Erogazione a favore dell'Azienda Autoservizi Arsaghesi di Aguiari Alberto e C. Snc, dell'importo di L. 13.393.000 sul contributo assegnato a conguaglio per l'esercizio finanziario 1981 con deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 1982 n. 24022 esecutiva - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 25 marzo 1983 - n. 251/Pres)	» 2551
SpA Ferrovie Nord Milano, Ferrovia Novara-Seregno, Parallelismo con condotta convogliante gas metano nel tratto compreso tra la progr. km. 44+864 e la progr. km. 44+915 - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 21 marzo 1983 - n. 252/Pres)	» 2551
Modifica del decreto del presidente della Giunta Regionale del 30 aprile 1981, n. 408 avente per oggetto il trasferimento dei beni dell'Ente Ospedaliero di Vimercate e Ornago all'Ente Responsabile dell'USSL n. 60 - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 29 marzo 1983 - n. 261/Pres)	» 2552
Autorizzazione al dr. Bolardi Luciano di Milano per la somministrazione dei preparati di metadone per delega e con la supervisione del presidio sanitario Ente Ospedaliero Ospedale Fatebenefratelli-Oftalmico di Milano (deliberazione consiliare n. III/34 del 30 ottobre 1980) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 29 marzo 1983 - n. 262/Pres)	» 2552
Proroga per l'anno 1983 della convenzione stipulata fra la Regione Lombardia ed il Ministero dei Trasporti - Gestione Governativa Laghi per l'esercizio della navigazione di linea sul lago d'Iseo. Assegnazione acconto sui contributi di esercizio per l'anno 1983 - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 1 aprile 1983 - n. 265/Pres)	» 2553
Rideterminazione del contributo provvisoriamente assegnato per l'anno 1982 ed erogazione a favore dell'impresa Autoservizi Grugni di Grugni Carlo e C. Snc, dei contributi di esercizio per gli esercizi finanziari 1981 e 1982 - (Decreto del presidente della regione Lombardia dell'1 aprile 1983 - n. 266/Pres)	» 2553
Legge regionale approvata dal Consiglio il 30 aprile 1975 e riapprovata il 4 dicembre 1975. Sentenza della Corte Costituzionale sulla medesima in data 28 gennaio 1983 n. 37. Non promulgazione della legge stessa - (Decreto del presidente della regione Lombardia dell'1 aprile 1983 - n. 271/Pres)	» 2553

Provvedimenti per Seveso

Proroga per un semestre dell'incarico professionale già conferito ai sensi dell'art. 3 lett. f) della LR 17 giugno 1977 n. 27, al sig. Francesconi Giacomo, responsabile della protezione civile - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 17 gennaio 1983 - n. 1999)	» 2554
Attività di laboratorio per prove geotecniche ed analisi di materiali connessi alle opere di bonifica. Liquidazione di corrispettivi all'Istituto Sperimentale Stradale snc di Milano, affidatario dell'incarico - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 4 febbraio 1983 - n. 2018)	» 2554
Liquidazione a favore della Società Infodeco, Milano, della somma di L. 551.800 a titolo di corrispettivo, per la fornitura di pubblicazioni scientifiche sull'inquinamento, commissionata dall'Ufficio Speciale di Seveso - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 4 febbraio 1983 - n. 2019)	» 2555
Modifica all'art. 2 del decreto IS n. 1925 del 18 ottobre 1982, concernente il conferimento di un incarico professionale al dr. Vittorio Sikorski, geologo, e liquidazione di corrispettivi - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 4 febbraio 1983 - n. 2020)	» 2555

Rimborso alla Amministrazione Provinciale di Milano degli emolumenti stipendiali anticipati per personale già comandato all'Ufficio Speciale di Seveso - Rag. Guido Fasolini (1 gennaio 1980-9 novembre 1980) - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 4 febbraio 1983 - n. 2021)	pag. 2555
Rimborso all'Economo dell'Ufficio Speciale delle somme erogate nel periodo 1 gennaio 1983-31 gennaio 1983 pari a L. 10.706.880 - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 4 febbraio 1983 - n. 2022)	» 2556
Personale cessato: Dott. Luigi Bisanti, medico epidemiologo. Corresponsione della quota integrativa della indennità di anzianità, giusta al disposto dell'art. 16 della LR 7 luglio 1981 n. 38 - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 14 febbraio 1983 - n. 2023)	» 2556
Proroga sino al 30 giugno 1983 del comando all'Ufficio Speciale di Seveso del Dott. Francesco Beretta, Ufficiale Sanitario in servizio presso la USSL n. 62 - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 14 febbraio 1983 - n. 2024)	» 2556
Convenzione con l'Università degli Studi di Pavia per l'esecuzione di un progetto di ricerca statistica circa la distribuzione spaziale della TCDD sul territorio interessato dall'evento tossico ICMESA e dei suoi effetti primari e secondari (periodo 1 aprile 1982-31 marzo 1984) - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 14 febbraio 1983 - n. 2025)	» 2577
Erogazione, in favore della Università di Milano, della somma di L. 24.000.000 a titolo di anticipazione per lo svolgimento, a cura dell'Istituto di Clinica Medica II, di un programma di monitoraggio immunologico di cloraceni nell'ambito del progetto di sorveglianza medica ed epidemiologica post 30 giugno 1982 (periodo 1 luglio 1982-30 giugno 1983) - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 14 febbraio 1983 - n. 2026)	» 2561
Formale scarico al CSZ di Brianza-Seveso n. 1, ora USSL n. 62, di somme anticipate per la gestione delegata, ex LR 17 gennaio 1977 n. 2, degli interventi relativi al piano di monitoraggio, e contestuale, ulteriore accreditamento entro i limiti della rendicontazione già formata - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 14 febbraio 1983 - n. 2027)	» 2561
Rimborso al Comune di Desio delle somme anticipate quale canone di locazione, ai proprietari dei terreni adibiti a scarica di materiale inquinato, proveniente dalle zone B1 e B2 (periodo 1 maggio 1982-30 aprile 1983) - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 22 febbraio 1983 - n. 2028)	» 2562
Integrazione al disposto dell'art. 1, IV capoverso, del decreto IS n. 1852 del 30 giugno 1982, concernente: « Nomina del dottor Luigi Meazza a Coordinatore del progetto di sorveglianza sanitaria » - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 22 febbraio 1983 - n. 2029)	» 2562
Assicurazione contro gli infortuni per evento di morte e di invalidità permanente, a favore di n. 9 tecnici addetti alle operazioni di bonifica in corso in zona « A ». Proroga per un anno dal 9 febbraio 1983 - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 22 febbraio 1983 - n. 2030)	» 2562
Forniture eterogenee, necessarie per lo svolgimento delle operazioni di bonifica. Liquidazione di fatture per complessive L. 44.410.000 - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 25 febbraio 1983 - n. 2031)	» 2563
Formale scarico al CSZ di Brianza-Seveso n. 3, ora USSL n. 63, di somme anticipate per la gestione delegata, ex LR 17 gennaio 1977 n. 2, degli interventi relativi al piano di monitoraggio, e contestuale, ulteriore accreditamento entro i limiti della rendicontazione già formata - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 25 febbraio 1983 - n. 2032)	» 2563
Prestazioni e forniture eterogenee richieste dall'Ufficio Speciale di Seveso ad Enti e Ditte diversi Liquidazione fatture - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 3 marzo 1983 - n. 2033)	» 2563

AMBIENTE ED ECOLOGIA

LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria al sig. Salvini Flavio - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 3 marzo 1983 - n. 66/Ec) .	pag. 2564
LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria alla sig.ra Gaiti Maddalena - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 67/Ec) . . .	» 2564
LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria alla sig.ra Bernardini Elena - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 68/Ec)	» 2565
LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria al sig. Pezzoli Enox - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 69/Ec) .	» 2565
LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria al sig. Valenghi Ferdinando - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 70/Ec) .	» 2566
LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria al sig. Cocchetti Evangelista - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 71/Ec)	» 2566
LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria al sig. Bozzetti Oscar - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 72/Ec) .	» 2566
LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria alla sig.ra Bernardini Roberta - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 73/Ec)	» 2567
LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria al sig. Conti Diogene - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 74/Ec) .	» 2567
LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria al sig. Cretti Mario - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 75/Ec) .	» 2568
LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria al sig. Masserini Francesco - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 76/Ec) .	» 2568
LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria al sig. Bianchi Giuseppe - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 77/Ec) .	» 2569
LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria al sig. Cretti Luigi - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 78/Ec) .	» 2569
LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria al sig. Filosi Ivo - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 79/Ec) . .	» 2570
LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria al sig. Zanella Mario - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 80/Ec) .	» 2570
LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria al sig. Mai Luisito - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 81/Ec) . .	» 2570
LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria al sig. Lordi Giacomo - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 82/Ec) . .	» 2571
LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria al sig. Molinari Giovanni - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 83/Ec) .	» 2571

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Diniego dell'idoneità al funzionamento dell'asilo nido « Centro Psicopedagogico per l'infanzia », Largo dei Gelsomini 14, Milano - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 dicembre 1982 - n. 444/Ass).	pag. 2572
Riconoscimento idoneità al funzionamento dell'Asilo Nido « Baby Park » ubicato in Milano, via Ravizza n. 53-A - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 19 gennaio 1983 - n. 14/Ass)	» 2572
Riconoscimento idoneità al funzionamento dell'Asilo nido « Elsa e Vico Gosi » ubicato in Cremona via S. Francesco d'Assisi 1-A - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 16 marzo 1983 - n. 55/Ass)	» 2572
Riconoscimento idoneità al funzionamento dell'Asilo Nido « S. Andrea » sito in Milano, via Giulio Romano 16 - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 16 marzo 1983 - n. 56/Ass)	» 2573
Riconoscimento dell'idoneità al funzionamento dell'Asilo Nido aziendale « Farmitalia Carlo Erba SpA » ubicato in Milano, via Imbonati 24 - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 16 marzo 1983 - n. 57/Ass)	» 2573
Nomina in surrogazione di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Asilo infantile « Rosa Maglia Quaini » in Straconcolo di Stagno Lombardo (CR) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 25 marzo 1983 - n. 64/Ass)	» 2573
Nomina in surrogazione del Presidente del Consiglio di Amm.ne Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza di Orzinuovi (BS) (As. inf. Bignami - Ricovero di Mendicità; Casa di Ricovero Pastori) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 28 marzo 1983 - n. 65/Ass)	» 2574
Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione della « Casa dei Ragazzi Treves De Sanctis » in Milano - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 25 marzo 1983 - n. 66/Ass)	» 2574
Surrogazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AI « L. Griziotti » di Santa Gioletta (PV) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 25 marzo 1983 - n. 67/Ass)	» 2574
Estinzione ex art. 4, I comma, LR 28 dicembre 1981 n. 72 dell'IPAB Ente Sociale per la Assistenza all'anziano di Calolziocorte (BG) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 28 marzo 1983 - n. 69/Ass)	» 2574
Estinzione ex art. 4, I comma, LR 28 dicembre 1981 n. 72, dell'IPAB Asilo Infantile « Magri » di Casalmoro (MN) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 28 marzo 1983 - n. 70/Ass)	» 2575
Estinzione ex art. 4, LR 28 dicembre 1981 n. 72 dell'IPAB Orfanotrofio Maschile meglio noto come Istituto Maschile « Tosi Gentili » di Salò (BS) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 7 aprile 1983 - n. 75/Ass)	» 2575
Estinzione ex art. 4 LR 28 dic. 1981 n. 72 dell'IPAB. Orfanotrofio Femminile « della Misericordia » meglio noto come « Istituto Femminile » di Salò (BS) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 7 aprile 1983 - n. 76/Ass)	» 2576
Estinzione ex art. 4 LR 28 dicembre 1981 n. 72 dell'IPAB Orfanotrofio Femminile « Gandolfi Bianchi » di Dorno (PV) - (Decreto del presidente della regione Lombardia dell'8 aprile 1983 - n. 82/Ass)	» 2576

COMMERCIO E TURISMO, INDUSTRIA ALBERGHIERA, SPORT E TEMPO LIBERO

Costruzione di un hotel con annessa sala per conferenze in Cardano al Campo - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 3 marzo 1983 - n. 2992/Tur)	» 2576
Ristrutturazione del complesso alberghiero denominato « Hotel Ristorante Grotta » - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 2993/Tur.)	» 2577
Costruzione campo sportivo ed acquisto terreno. Approvazione progetto e concessione del contributo in conto capitale - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 15 marzo 1983 - n. 3004/Sport)	» 2577
Costruzione 2 campi tennis coperti e 2 campi tennis scoperti. Approvazione del progetto regionale in annualità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 15 marzo 1983 - n. 3005/Sport)	» 2577

Costruzione di fabbricato da adibire a « Meublè Garni » in Livigno - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 16 marzo 1983 - n. 3006/Tur)	pag. 2578
Realizzazione di esercizio ricettivo caratteristico - Lanzo d'Intelvi - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 16 marzo 1983 - n. 3007/Tur)	» 2578
Comunità Montana Valtellina. Liquidazione conguaglio - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 16 marzo 1983 - n. 3008/Tur)	» 2578
Comunità Montana Val Seriana. Liquidazione conguaglio - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 16 marzo 1983 - n. 3009/Tur)	» 2578
Comunità Montana Val di Scalve. Liquidazione conguaglio - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 16 marzo 1983 - n. 3010/Tur)	» 2579
Comunità Montana Val Brembana. Liquidazione conguaglio - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 16 marzo 1983 - n. 3011/Tur)	» 2579
Costruzione centro sportivo. Approvazione del progetto e concessione del contributo regionale in conto capitale - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 22 marzo 1983 - n. 3023/Sport)	» 2579

COORDINAMENTO PER IL TERRITORIO

Comune di Mafitova. Rilascio del preventivo nullaosta di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1955. Per l'ampliamento dell'albergo Bianchi - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 21 marzo 1983 - n. 1166/Urb)	» 2579
Sanzione amministrativa ex art. 15 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 per opere edilizie abusive eseguite dal signor De Paolis Guerino in località Rio Olio, al mapp. 322 in comune di Rivanazzano (PV) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 21 marzo 1983 - n. 1167/Urb)	» 2580
Autorizzazione per introdursi nella proprietà dell'Immobiliare «Gaeta» sita in località Acquaseria in comune di S. Abbondio (Como) per la redazione della perizia di cui all'art. 15 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 25 marzo 1983 - n. 1174/Urb)	» 2580

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Fonti Levissima SpA. Acqua Minerale «Levissima». Autorizzazione aggiornamento etichette - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 febbraio 1983 - n. 89/Ind)	» 2580
--	--------

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Legge regionale 19 gennaio 1981 n. 7, art. 8. Sostituzione di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'ISU, Istituto per il diritto allo studio universitario, dell'università degli Studi di Milano (decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 7446 del 18 marzo 1982) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 21 marzo 1983 - n. 8818/Istr)	» 2581
Legge regionale 19 gennaio 1981 n. 7, art. 38. Sostituzione di un componente della Commissione Regionale Consultiva per il diritto allo studio universitario - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 22 marzo 1983 - n. 8831/Istr)	» 2581
Nomina di quattro componenti del Consiglio di Amministrazione dell'asilo infantile di Gazzada Schianno (Va) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 24 marzo 1983 - n. 8847/Istr)	» 2581
Nomina di due componenti e del presidente del Consiglio di Amministrazione dell'asilo infantile A. e Maria Bongiasca di Ternate (VA) e conseguente presa d'atto della sua composizione - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 24 marzo 1983 - n. 8848/Istr)	» 2581
Nomina di due componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'asilo infantile Provvidenza di Miradolo Terme PV, e conseguente presa d'atto della sua composizione - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 24 marzo 1983 - n. 8849/Istr)	» 2582

LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA RESIDENZIALE

Comune di Desio (MI) - Acquisizione di immobili necessari per i lavori di sistemazione viabilità di Via S. Pietro incrocio Via Lombardia in Comune di Desio (MI) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 30 dicembre 1982 - n. 292/LL.PP./Espr.) . . .	pag. 2582
Comune di Nova Milanese (MI) - Acquisizione di immobili necessari per la realizzazione di campi gioco in via Colombo e via Costa in Comune di Nova Milanese (MI) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 30 dicembre 1982 - n. 294/LL.PP./Espr.) »	2583
Comune di Cogliate (MI) - Lavori di costruzione nuova strada di collegamento « Capoluogo-Cascina Nuova da Via De Amicis a Via Milano » - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 30 dicembre 1982 - n. 297/LL.PP./Espr.) »	2585
Comune di Pavia - Costruzione di un tratto stradale in prolungamento della Via Vivai - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 30 dicembre 1982 - n. 299/LL.PP./Espr.) »	2585
Comune di Basiano (MI) - Acquisizione di immobili necessari per la costruzione di un nuovo pozzo in fregio alla strada Basiano-Roncello in Comune di Basiano (MI) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 30 dicembre 1982 - n. 300/LL.PP./Espr.) »	2587
Comune di Limbiate (MI) - Acquisizione immobili necessari per i lavori di costruzione di un campo giochi in Via Toselli in Comune di Limbiate (MI) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 30 dicembre 1982 - n. 301/LL.PP./Espr.) »	2587
Comune di Desio (MI) - Acquisizione di immobili necessari per i lavori di sistemazione a parcheggio pubblico in Via Bramante in Comune di Desio (MI) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 30 dicembre 1982 - n. 308/LL.PP./Espr.) »	2588
Comune di Limbiate (MI) - Realizzazione del collegamento stradale tra le Vie M.te Bianco e M.te Rosa - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 30 dicembre 1982 - n. 311/LL.PP./Espr.) »	2589
Comune di Legnano (MI) - Realizzazione di una scuola elementare e relativa strada di accesso in Via dei Salici - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 30 dicembre 1982 - n. 319/LL.PP./Espr.) »	2590
Amministrazione Provinciale di Milano - Acquisizione di immobili necessari per lavori di allargamento tronco S.P. n. 196 « Meleti-Maccastorna » dal km. 2+050 al km. 3+800 in Comune di Maccastorna (MI) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 30 dicembre 1982 - n. 321/LL.PP./Espr.) »	2591
Comune di Pezzaze (BS) - Acquisizione di immobili necessari per la costruzione del I lotto del progetto di attrezzature sportive in località Lavone in Comune di Pezzaze (BS) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 30 dicembre 1982 - n. 322/LL.PP./Espr.) »	2593
Comune di Varese - Lavori necessari per la costruzione di una nuova scuola elementare a Calcinate del Pesce - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 30 dicembre 1982 - n. 324/LL.PP./Espr.) »	2594
Lavori pubblici/L.E.	
ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale della Lombardia Nord - Linea elettrica a 15 kV per collegare la cabina in muratura Trivio e quella a palo Trivio - Fuentes e S. Agata ad una esistente linea elettrica nei pressi della centrale elettrica di Monastero, nei Comuni di Dubino, Delebio, Piantedo, Colico e Gera Lario - Occupazione temporanea d'urgenza - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 499/LL.PP./L.E.) »	2595
ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale - Linee elettriche a 15 kV nei Comuni di Roverbella, Marmirolo e Porto Mantovano - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio - Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 500/LL.PP./L.E.) »	2596
ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale - Linee elettriche a 15 kV in cavo interrato nei Comuni di Castiglione delle Stiviere e Medole - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio - Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 501/LL.PP./L.E.) »	2597

ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale - Linee elettriche a 15 kV nei Comuni di Mantova, Castellucchio e Virgilio - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio - Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 502/LL.PP./L.E.)	pag. 2597
ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale - Linee elettriche a 15 kV in cavo interrato nei comuni di Bulciago, Caglio, Canzo, Carugo e Casago - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio - Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 503/LL.PP./L.E.)	» 2598
ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale della Lombardia Nord - Linea elettrica a 15 kV in Comune di Cuvio - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio - Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 504/LL.PP./L.E.)	» 2598
ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale di Milano - Zona di Melegnano - Linee elettriche a 15 kV ed a 220/380 V. in cavo interrato in vari Comuni - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio - Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 505/LL.PP./L.E.)	» 2599
ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale di Milano - Zona di Melegnano - Linee elettriche di classe «0» nei Comuni di Milano, Segrate, Pioltello, Cernusco sul Naviglio, Vimodrone, Cologno Monzese e Brugherio - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio - Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 506/LL.PP./L.E.)	» 2600
ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale - Linee elettriche a 15 kV in comune di Colere, Villongo, Chiuduno e Telgate - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio - Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 507/LL.PP./L.E.)	» 2600
ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale - Linee elettriche a 15 kV di raccordo tra la nuova cabina primaria di Cisano Bergamasco e Pontida - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio - Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 508/LL.PP./L.E.)	» 2601
ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale - Linee elettriche a 15 kV nei Comuni di Lurano, Treviglio e Arzago d'Adda - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio - Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 509/LL.PP./L.E.)	» 2601
ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale - Linee elettriche a 15 kV nei Comuni di Castellucchio e di Marcaria - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio - Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 510/LL.PP./L.E.)	» 2602
ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale di Milano - Zona di Cremona - Linea elettrica a 15 kV « dorsale Gussola » e derivazioni « Gardani » e « Benassi » in Comune di Gussola e « via Asinari » in Comune di Martignana Po - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio - Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 511/LL.PP./L.E.)	» 2603
ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale - Linee elettriche a 15 kV nel Comune di Mantova - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio - Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 512/LL.PP./L.E.)	» 2603
ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale della Lombardia Nord - Linea elettrica a 15 kV in cavo interrato nei Comuni di Bosisio Parini, Casatenovo, Caslino d'Erba, Cassago e Cesana Brianza - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio - Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 513/LL.PP./L.E.)	» 2604
ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale - Linee elettriche a 15 kV nei Comuni di Sermide, Poggio Rusco e Felonica - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio - Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 514/LL.PP./L.E.)	» 2604

SANITA E IGIENE**Medici provinciali****BERGAMO**

Farmacia sede unica del Comune di Gorlago (BG) - Trasferimento titolarità a favore della Dott.ssa Amaglio Caterina Maria - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 febbraio 1983 - n. 5/San./BG) pag. 2605

COMO

Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio della farmacia pertinente alla sede unica del Comune di Pescate - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 23 febbraio 1983 - n. 576/San./CO) » 2605

Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio della farmacia pertinente alla sede n. 12 del Comune di Lecco - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 25 febbraio 1983 - n. 577/San./CO) » 2606

CREMONA

Autorizzazione al Dr. De Maestri Marcello ad aprire e gestire nel Comune di Izano, via S. Biagio 4, una farmacia - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 1/San./CR) » 2606

MILANO

Farmacia sede n. 5 del Comune di Cernusco sul Naviglio - Autorizzazione a favore del Dott. Gianluigi Sartorio (cod. fisc. SRT GLG 34B26 C0381) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 30 marzo 1983 - n. 7/San./MI) » 2606

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Assegnazione dei contributi di cui alla L.R. 20-8-1981, n. 48 e L.R. 18-3-1982, n. 17 - (Deliberazione della giunta regionale del 16 dicembre 1982 - n. 3/23610) » 2607

Conguagli delle quote di contributi già maturati per l'esercizio 1981 a favore dei soggetti di cui all'art. 11, II comma, punto « c » della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 2 - (Deliberazione della Giunta Regionale del 22 dicembre 1982 - n. 3/24022) » 2620

Disciplina per l'applicazione dell'art. 8 della L.R. 30-11-1981, n. 66 « Tipi e periodicità degli accertamenti relativi alle attività sportive » e del D.M. 18 febbraio 1982 « Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica » - (Deliberazione della Giunta Regionale del 22 dicembre 1982 - n. 3/24108). » 2620

Dimissioni da responsabile dell'Ufficio « Diritto allo Studio per studenti universitari » del sig. Giangiuseppe Cardamone e nomina della dott.ssa Luisa Braglia ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 42 dell'1 agosto 1979 - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24475) » 2630

Nomina ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 1 agosto 1979, n. 42, dell'impiegato signor Aurelio Bertozzi a responsabile dell'ufficio « Rapporti istituzionali ed esterni » del Servizio Affari Generali del Settore Cultura e Informazione - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24476) » 2630

Legge regionale 3 luglio 1981, n. 33 - Intervento regionale per il riequilibrio territoriale del sistema industriale e per orientare le localizzazioni industriali ed artigiane - Piano biennale (1982-1983) degli interventi - Concessione del contributo regionale alla Comunità Montana Valle Seriana per il recupero della struttura inattiva « Festi Rasini » nel Comune di Villa d'Ogna - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24479) » 2631

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 disposte ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come modificato dalla legge regionale 31 marzo 1978, n. 35 - I provvedimento - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24560) » 2631

I.P.A.B. Istituto Geriatrico Intercomunale di Rodigo (MN) - Autorizzazione ex art. 2, I comma della L.R. n. 72/1981 all'ampliamento della pianta organica - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24579) » 2631

Concessione, a' sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1981, n. 26, di proroghe ai termini stabiliti dalla legge regionale 10 maggio 1980, n. 54 relativamente alla presentazione dei progetti esecutivi e alla stipulazione dei contratti di appalto per la realizzazione o la ristrutturazione di asili nido (quarto provvedimento) - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24580)	pag. 2632
Rettifica della deliberazione n. 19092 del 21 luglio 1982 concernente « Approvazione del programma degli interventi urgenti per opere edilizie, relativi a musei e ad altri complessi ed edifici monumentali ospitanti raccolte o insiemi di beni culturali, di interesse locale, non appartenenti ad enti territoriali - L.R. 5 settembre 1981, n. 58 » - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24583)	» 2632
Concessione regionale di acqua minerale ipertermale solfurea-salzo-bromo-jodica « La Bojola » in Comune di Sirmione (BS) - Estensione del titolo alle emergenze minerali ipertermali solfuree salzo-bromo-jodiche « Catullo » e « Virgilio » - Variazione scadenza del termine - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24585)	» 2638
Autorizzazione alla trasformazione di posti vacanti della pianta organica provvisoria dell'Ente Responsabile dei Servizi di Zona - U.S.S.L. n. 31 - Lovere, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 13 settembre 1982, n. 56 - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24602)	» 2638
Ente Responsabile dei servizi di Zona U.S.S.L. n. 51 - Cremona - Autorizzazione preventiva alla copertura di n. 1 posto di organico di direttore amministrativo (ex capo ripartizione tecnica) del presidio ospedaliero cremonese - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24605)	» 2638
Legge 11 marzo 1974, n. 74 - Nomina della Commissione per le prove finali del corso per la formazione di operatori pratici di fecondazione artificiale degli animali, organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Agricoltori di Brescia - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24606)	» 2639
Proroga per l'anno 1983 dell'autorizzazione rilasciata alla Soc. di navigazione fluviale di Negrini Nunzio e C. s.a.s. - Governolo, per l'esercizio del servizio pubblico di navigazione non di linea per il trasporto di persone in C.T. sulle acque interne e promiscue con la motonave « ANDES » - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24619)	» 2639
Linea 2 metropolitana: tratto interurbano C.na Gobba-Gorgonzola - Approvazione dell'attraversamento sotterraneo con gasdotto alla progressiva km. 8+336 in Comune di Cernusco sul Naviglio - Attraversamento L.A./M.2-I n. 3151 - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24620)	» 2639
Adeguamento dei minimi e massimi tariffari per i servizi non di linea per trasporto di persone in conto terzi sulle acque interne della Lombardia - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24624)	» 2640
Comune di Azzio (VA) - Approvazione Piano Regolatore Generale - Deliberazioni consiliari n. 5 del 12 gennaio 1978 e n. 28 del 30 maggio 1981 - Proposta di modifiche d'ufficio - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24628)	» 2640
Comune di Orino (VA) - Approvazione Piano Regolatore Generale - Deliberazione consiliare n. 22 del 28 marzo 1980 - Proposta di modifiche d'ufficio - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24629))	» 2642
Comune di Derovere (CR) - Approvazione piano regolatore generale - Proposta di modifiche d'ufficio - Deliberazione consiliare n. 26 del 18 maggio 1978 - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24630)	» 2643
Comune di Maccagno (VA) - Approvazione Piano Regolatore Generale - Deliberazione consiliare n. 69 del 25 settembre 1980 - Proposta di modifiche d'ufficio - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24631)	» 2644
Comune di Cittiglio (VA) - Approvazione Piano Regolatore Generale - Deliberazione consiliare n. 9 del 29 gennaio 1981 integrata con deliberazione consiliare n. 21 del 13 aprile 1981 - Proposta di modifiche d'ufficio - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24632)	» 2646
Comune di Castelli Calepio (BG) - Approvazione Piano Regolatore Generale - Proposta di modifiche d'ufficio - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24633)	» 2647

Comune di Monza (MI) - Lottizzazione terreno di proprietà Immobiliare «Ferrari 69» ed altri - Deliberazione consiliare di adozione n. 391 del 14 dicembre 1981 integrata con deliberazione di G.M. n. 424 dell'11 marzo 1982, deliberazione consiliare di approvazione n. 326 del 27 settembre 1982 - Approvazione definitiva del piano di lottizzazione, ai sensi del II comma dell'art. 15 della legge regionale 63/78 - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24640) pag. 2648

Comune di Monza (MI) - Lottizzazione terreno di proprietà Segen Montedison S.p.A. - Deliberazione consiliare di adozione n. 329 del 5 novembre 1981 integrata con deliberazione di G.M. n. 423 dell'11 marzo 1982; deliberazione consiliare di approvazione n. 325 del 7 settembre 1982 - Approvazione definitiva a' sensi del II comma dell'art. 15 della L.R. 63/78 - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24641) . . . » 2648

Comune di Monte Isola (BS) - Approvazione definitiva con stralci del piano di zona per l'edilizia economica e popolare - Deliberazioni consiliari n. 91 del 10 ottobre 1981 (adozione) e n. 19 del 13 marzo 1982 (approvazione) - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24643) » 2648

F) PROVVEDIMENTI DEI COMITATI PROVINCIALI DEI PREZZI

BRESCIA

Prezzi al consumo del cemento - (Deliberazione del 24 marzo 1983 - n. 11) » 2649

Prezzi dei concimi chimici organici misti e/o composti e complessi contenenti azoto organico di sintesi a cessione controllata - (Deliberazione del 24 marzo 1983 - n. 12) . . » 2649

Tariffe distribuzione gas di petrolio liquefatto nei comuni di Gavardo e Villanuova sul Clisi - SpA Estigas - (Deliberazione del 24 marzo 1983 - n. 13)

Tariffe servizio «Bar e Ristoro» del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Brescia - (Deliberazione del 24 marzo 1983 - n. 14) » 2649

Tariffe servizio «facchinaggio» mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Brescia - (Deliberazione del 24 marzo 1983 - n. 15) » 2650

Tariffe distribuzione acqua nel comune di Gargnano - (Deliberazione del 24 marzo 1983 - n. 16) » 2651

Tariffe distribuzione acqua nel Comune di Magasa - (Deliberazione del 24 marzo 1983 - n. 17) » 2651

Tariffe distribuzione acqua nel comune di Rezzato - (Deliberazione del 24 marzo 1983 - n. 18) » 2651

Tariffe distribuzione acqua nel comune di Rudiano - (Deliberazione del 24 marzo 1983 - n. 19) » 2651

Tariffe distribuzione acqua nel Comune di Valvestino - (Deliberazione del 24 marzo 1983 - n. 20) » 2652

PARTE SECONDA

CIRCOLARI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 18 gennaio 1983, n. 210/31.

Albo nazionale dei costruttori: attuazione delle leggi 13 settembre 1982, n. 646 e 23 dicembre 1982, n. 936, recanti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa » 2653

CIRCOLARE 9 marzo 1983, n. 477/U.L.

Attuazione in materia di appalti pubblici delle nuove disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa » 2656

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza n. 72 dell'8 marzo 1983 pag. 2666

LEGGI E DECRETI

Disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 » 2668

Elenco delle discipline equipollenti ed affini rispetto alle discipline oggetto degli esami di idoneità e dei concorsi presso le unità sanitarie locali valevoli per la formazione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli negli esami di idoneità e nei concorsi di assunzione dei medici, farmacisti e veterinari presso le unità sanitarie locali . . . » 2674

DECRETO 31 gennaio 1983

DECRETO 10 marzo 1983

IL SOMMARIO DELLA PARTE TERZA È IN FONDO ALLA STESSA

PARTE PRIMA

B) DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

PRESIDENTE

Autorizzazione alla Comunità Montana del Triangolo Lariano con sede in Canzo (Como) ad acquistare immobili dalla Mirefin Spa di Como - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 12 aprile 1983 - n. 26/Leg).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Che oggetto dell'atto di acquisto sono i seguenti immobili posti in Como, Via Conciliazione, di proprietà della S.p.A. Mirefin di Como, così distinti catastalmente:

— porzione di fabbricato di recente costruzione esistente sul mapp. 4540/a sem. art. IV, are 32,00 - RD 102,40 - RA 89,60 del N.C.T. di Como M.O. - appartamenti nn. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, nonché box nn. 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 17 e cantine nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, con un valore complessivo di stima determinato in L. 999.600.000;

Omissis

Decreta:

la Comunità Montana del Triangolo Lariano con sede in Canzo (Co) è autorizzata, in persona del suo Presidente, ad acquistare gli immobili meglio descritti in premessa, di proprietà della S.p.A. Mirefin di Como, al prezzo concordato tra le parti di L. 999.600.000

Milano, 12 aprile 1983

Il Presidente
Giuseppe Guzzetti

Autorizzazione alla Croce Verde Pavese di Pavia ad accettare, con beneficio d'inventario l'eredità disposta dalla sig.ra Lina Barbieri - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 28 marzo 1983 - n. 31/Leg).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Atteso:

che oggetto dell'eredità sono i seguenti beni immobili posti in Pavia, Via Robecchi n. 50 e Via Ambrogio da Fossano n. 26 così distinti nel N.C.E.U. del medesimo comune:

a) part. 200, ditta Barbieri Lina Maria Camilla: sez. B, fg. 11, n. 229-3, V. Brichetti, PT, S1, n. 22-3, ZC 1, Cat. A-4, cl. 3, v. 4, RC L. 1144; sez. B, fg. 11, n. 229-4, V. Brichetti, PT, n. 22-b, ZC 1, Cat. A-4, cl. 3, v. 3, RC L. 858; sez. B, fg. 11, n. 229-7, V. Brichetti, P1, S1, n. 22-b, ZC 1, Cat. A-4, cl. 3, v. 4, RC L. 1144; sez. B, fg. 11, n. 229-8, V. Brichetti, P1, n. 22-b, ZC 1, Cat. A-4, cl. 3, v. 3, RC L. 858; sez. B, fg. 11, n. 229-11, V. Brichetti, P2, S1, n. 22-b, ZC 1, Cat. A-4, cl. 3, v. 4, RC L. 1144; sez. B, fg. 11, n. 229-12, V. Brichetti, P2, n. 22-b, ZC 1, Cat.

A-4, cl. 3, v. 3, RC L. 858; sez. B, fg. 11, n. 229-15, V. Brichetti, PS, S1, n. 22-b, ZC 1, Cat. A-4, cl. 3, v. 4, RC L. 1144; sez. B, fg. 11, n. 229-16, V. Brichetti, P1, n. 22-b, ZC 1, Cat. A-4, cl. 3, v. 3, RC L. 858; sez. B, fg. 11, n. 229-19, V. Brichetti, S1, n. 22-b, ZC 1, Cat. A-5, cl. 3, v. 3, RC L. 672; sez. B, fg. 11, n. 229-20, V. Brichetti, S1, n. 22-b, ZC 1, Cat. A-5, cl. 3, v. 3, RC L. 672;

b) part. 205, ditta Barbieri Lina fu Gaetano: sez. B, fg. 11, n. 229-1, V. Brichetti, PT, S1, n. 22-a, ZC 1, Cat. A-3, cl. 3, v. 7,5, RC L. 3045; sez. B, fg. 11, n. 229-2, V. Brichetti, S1, n. 22-a, ZC 1, Cat. A-5, cl. 2, v. 2,5, RC L. 470; sez. B, fg. 11, n. 229-5, V. Brichetti, P1, S1, n. 22-b, ZC 1, Cat. A-4, cl. 3, v. 4, RC L. 1144; sez. B, fg. 11, n. 229-6, V. Brichetti, P1, n. 22-b, ZC 1, Cat. A-4, cl. 3, v. 4, RC L. 1144; sez. B, fg. 11, n. 229-9, V. Brichetti, P2, S1, n. 22-b, ZC 1, Cat. A-4, cl. 3, v. 4, RC L. 1144; sez. B, fg. 11, n. 229-10, V. Brichetti, P2, n. 22-b, ZC 1, Cat. A-4, cl. 3, v. 4, RC L. 1144; sez. B, fg. 11, n. 229-13, V. Brichetti, P3, S1, n. 22-b, ZC 1, Cat. A-4, cl. 3, v. 3, RC L. 858; sez. B, fg. 11, n. 229-14, V. Brichetti, P3, n. 22-b, ZC 1, Cat. A-4, cl. 3, v. 3, RC L. 858; sez. B, fg. 11, n. 229-17, V. Brichetti, S1, n. 22-b, ZC 1, Cat. A-5, cl. 2, v. 3, RC L. 564; sez. B, fg. 11, n. 229-18, V. Brichetti, S1, n. 22-b, ZC 1, Cat. A-5, cl. 2, v. 4, RC L. 752; sez. B, fg. 11, n. 281-4, V. da Fossano, P1, n. 10-c, ZC 1, Cat. A-5, cl. 2, v. 3, RC L. 564; sez. B, fg. 11, n. 281-5, V. da Fossano, PT, n. 10-c, ZC 1, Cat. A-5, cl. 2, v. 3, RC L. 470; sez. B, fg. 11, n. 281-6, V. da Fossano, P1, S1, n. 10-c, ZC 1, Cat. A-5, cl. 2, v. 3,5, RC L. 658; sez. B, fg. 11, n. 281-7, V. da Fossano, P1, n. 10-c, ZC 1, Cat. A-5, cl. 2, v. 2,5, RC L. 470; sez. B, fg. 11, n. 281-8, V. da Fossano, PT, n. 10-c, ZC 1, Cat. A-5, cl. 2, v. 3, RC L. 564; sez. B, fg. 11, n. 281-9, V. da Fossano, P1, n. 10-c, Cat. A-5, cl. 2, v. 2,5, RC L. 470; sez. B, fg. 11, n. 281-10, V. da Fossano, P2, S1, n. 10-c, ZC 1, Cat. A-5, cl. 2, v. 3,5, RC L. 658; sez. B, fg. 11, n. 281-11, V. da Fossano, P2, S1, n. 10-c, ZC 1, Cat. A-5, cl. 2, v. 2,5, RC L. 470; sez. B, fg. 11, n. 281-12, V. da Fossano, P2, S1, n. 10-c, ZC 1, Cat. A-5, cl. 2, v. 3, RC L. 564; sez. B, fg. 11, n. 281-13, V. da Fossano, P2, n. 10-c, ZC 1, Cat. A-5, cl. 2, v. 2,5, RC L. 470; sez. B, fg. 11, n. 281-14, V. da Fossano, P3, S1, n. 10-c, ZC 1, Cat. A-5, cl. 2, v. 3,5, RC L. 658; sez. B, fg. 11, n. 281-15, V. da Fossano, P3, n. 10-c, ZC 1, Cat. A-5, cl. 2, v. 2,5, RC L. 470; sez. B, fg. 11, n. 281-16, V. da Fossano, P3, n. 10-c, ZC 1, Cat. A-5, cl. 2, v. 3, RC L. 564; sez. B, fg. 11, n. 281-17, V. da Fossano, P2, n. 10-c, ZC 1, Cat. A-5, cl. 2, v. 2,5, RC L. 470; sez. B, fg. 11, n. 281-18, V. da Fossano, P1, S1, n. 10-c, ZC 1, Cat. A-5, cl. 2, v. 3,5, RC L. 658; sez. B, fg. 11, n. 281-19, V. da Fossano, P4, n. 10-c, ZC 1, Cat. A-5, cl. 2, v. 3,5, RC L. 658; sez. B, fg. 11, n. 281-1, V. da Fossano, P1, n. 26, ZC 1, Cat. A-4, cl. 2, v. 6,5 RC L. 1560; con un valore complessivo di stima determinato in L. 515.000.000;

Che l'eredità è gravata dal seguente onere che si riporta testualmente: « coll'obbligo della stessa di provvedere al pagamento della luce e della pulizia della mia tomba di famiglia a n. 6 posti con totale in campo I n. 26 di 1ª categoria e che la mia salma sia tumulata al centro accanto a quella di mio fratello Bruno. Col ricavato degli stabili desidero una lettiga moderna intestata a Barbieri Bruno e Lina »;

Omissis

Decreta:

la Croce Verde Pavese di Pavia è autorizzata, in persona del suo Presidente, ad accettare con beneficio d'inventario, l'eredità meglio descritta in premessa, disposta a favore dell'Ente dalla sig.ra Lina Barbieri.

Milano, 28 marzo 1983

Il Presidente
Giuseppe Guzzetti

Autorizzazione all'OP «La Piccola Casa del Rifugio» di Milano ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Bosio Claudia ved. Scattone - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 6 aprile 1983 - n. 32/Leg).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Atteso:

che oggetto del legato è una somma di denaro dell'importo di L. 5.000.000;

Omissis

Decreta:

L'O.P. «La Piccola Casa del Rifugio» di Milano è autorizzata, in persona del suo Patrono e Amministratore, ad accettare il legato in denaro meglio descritto in premessa, disposto a favore dell'Ente dalla sig.ra Bosio Claudia ved. Scattone.

Milano, 6 aprile 1983

Il Presidente
Giuseppe Guzzetti

Ferrovia Iseo-Rovato. Manufatto di sottopasso alla progressiva km 13+172 tra Rovato Città e Cazzago San Martino - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 15 marzo 1983 - n. 236/Pres).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4137/4351 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e dell'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, il progetto presentato dal Comune di Rovato tramite la S.N.F.T. di Iseo relativo alla costruzione del ponte ferroviario alla progressiva km. 13+172 della linea Iseo-Rovato in Comune di Rovato; progetto costituito dagli elaborati sopracitati allegati e che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Di prendere atto che i rapporti insorgenti per la concessione dell'opera suddetta sono regolati dallo schema di convenzione stipulato tra il Comune di Rovato e la S.N.F.T. di Iseo, allegato e facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Di autorizzare il Comune di Rovato a procedere all'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'opera richiesta in conformità agli accordi sottoscritti con l'esercente S.N.F.T. di Iseo.

Art. 4

Di disporre che la società S.N.F.T. di Iseo informi tempestivamente il Settore Trasporti e Mobilità - Servizio Trasporti e Navigazione Interna della Regione Lombardia dell'avvenuta ultimazione dei lavori per gli

adempimenti connessi con la prescritta visita di constatazione.

Milano, 15 marzo 1983

Il Presidente
Giuseppe Guzzetti

Nomina del rag. Mario Redondi a membro supplente della Sezione provinciale di Bergamo del Comitato Regionale di Controllo - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 15 marzo 1983 - n. 237/Pres).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 3956/4353 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Il Rag. Mario Redondi, Direttore dei Servizi Finanziari dell'Amministrazione Provinciale di Bergamo, è nominato membro supplente della Sezione provinciale di Bergamo del Comitato Regionale di Controllo, in sostituzione dell'Avv. Francesco Daminelli.

Il Presidente della Sezione provinciale di Bergamo del Comitato Regionale di Controllo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Milano, 15 marzo 1983

Il Presidente
Giuseppe Guzzetti

Autorizzazione al dr. Amaducci Sandro di Milano per la somministrazione dei preparati di metadone per delega e con la supervisione del presidio sanitario Ente Ospedaliero Ospedale «S. Carlo Borromeo» di Milano (deliberazione consiliare n. III/34 del 30 ottobre 1980) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 25 marzo 1983 - n. 241/Pres)

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4220/4471 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

Si autorizza il dr. Amaducci Sandro (v. Vitruvio, 2 - Milano) a somministrare preparati di metadone ad un soggetto tossicodipendente per delega e con la supervisione del presidio sanitario Ente Ospedaliero Ospedale «S. Carlo Borromeo» di Milano e secondo i criteri operativi di cui alla deliberazione consiliare n. III/34 del 30 ottobre 1980.

Art. 2

Il presidio sanitario Ente Ospedaliero Ospedale «S. Carlo Borromeo» di Milano è tenuto ad assicurare l'intervento psico-sociale al tossicodipendente affidato al dr. Amaducci Sandro di Milano per la somministrazione di preparati di metadone.

Art. 3

Si dichiara il presente decreto immediatamente eseguibile (art. 49 Legge 10 febbraio 1953, n. 62).

Milano, 25 marzo 1983

Il Presidente
Giuseppe Guzzetti

Autorizzazione ai dottori Fabio Guzzini e Franco Paolorossi per la somministrazione dei preparati di metadone per delega e con la supervisione del presidio sanitario Ente Ospedaliero Osp. Niguarda di Milano (deliberazione consiliare n. III/34 del 30 ottobre 1980) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 25 marzo 1983 - n. 242/Pres).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4219/4472 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Omissis

Decreta:

Art. 1

Si autorizzano i dottori Fabio Guzzini (v. Padre Luigi Monti, 22 - Milano) e Franco Paolorossi (v. V. Veneto, n. 2 - Sesto S. Giovanni) a somministrare preparati di metadone ad un soggetto tossicodipendente ciascuno per delega e con la supervisione del presidio sanitario Ente Ospedaliero Ospedale Niguarda di Milano e secondo i criteri operativi di cui alla deliberazione consiliare n. III/34 del 30 ottobre 1980.

Art. 2

Il presidio sanitario Ente Ospedaliero Ospedale Niguarda di Milano è tenuto ad assicurare l'intervento psico-sociale ai tossicodipendenti affidati ai dottori Fabio Guzzini di Milano e Franco Paolorossi di Sesto S. Giovanni per la somministrazione di preparati di metadone.

Art. 3

Si dichiara il presente decreto immediatamente eseguibile (art. 49 Legge 10 febbraio 1953, n. 62).

Milano, 25 marzo 1983

Il Presidente
Giuseppe Guzzetti

Erogazione a favore dell'Azienda Autoservizi Arsaghesi di Aguiari Alberto e C. Snc dell'importo di Lire 13.393.000 sul contributo assegnato a conguaglio per l'esercizio finanziario 1981 con deliberazione della giunta regionale 22 dicembre 1982 n. 24022 esecutiva - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 25 marzo 1983 - n. 251/Pres).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4225/4473 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Omissis

Decreta:

1) di erogare, con le motivazioni di cui in premessa, a favore dell'azienda Autoservizi Arsaghesi di Aguiari Alberto & C. S.n.c., condizionatamente all'esecutività

del provvedimento di autorizzazione, agli effetti concessionali, della variazione di ragione sociale, l'importo di L. 13.393.000 sul contributo assegnato, a titolo di conguaglio per l'esercizio finanziario 1981, con deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 1982, numero 24022, esecutiva;

2) di rinviare ad apposito successivo atto amministrativo l'accertamento della misura del contributo provvisoriamente assegnabile a favore dell'azienda Autoservizi Arsaghesi di Aguiari Alberto & C. S.n.c., per l'esercizio finanziario 1982, ai sensi e per gli effetti delle LL.RR. 2 gennaio 1982, n. 2 e 26 novembre 1982, n. 62, sulla base della documentazione in corso di produzione da parte dell'azienda medesima;

3) di autorizzare il Servizio ragioneria a liquidare l'importo di L. 13.393.000 sull'impegno n. 8321 assunto al cap. 1.4.2.5.1/1446 del bilancio regionale 1982;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

5) di dare atto che il presente provvedimento, adottato ai sensi del 2° comma dell'art. 6 della L.R. 2 gennaio 1972, n. 9, è soggetto a ratifica da parte della Giunta regionale nella seduta immediatamente successiva alla data di adozione.

Milano, 25 marzo 1983

Il Presidente
Giuseppe Guzzetti

SpA Ferrovie Nord Milano. Ferrovia Novara-Seregno Parallelismo con condotta convogliante gas metano nel tratto compreso tra la progr. km. 44+864 e la progr. km 44+915 - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 21 marzo 1983 - n. 252/Pres).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4147/4521 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Omissis

Decreta:

Art. 1

Di approvare ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 il progetto presentato dalla Tecnopolimeri S.p.A. tramite la S.p.A. Ferrovie Nord Milano relativo alla costruzione del parallelismo con condotta convogliante gas metano nel tratto compreso tra la progressiva km. 44+864 e la progressiva km. 44+915 della ferrovia Novara-Seregno; progetto, costituito dagli elaborati tecnici citati nelle premesse, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Di prendere atto che i rapporti insorgenti per la concessione del parallelismo suddetto sono regolati dalla convenzione n. 9324 in data 21 dicembre 1981 stipulata tra la Tecnopolimeri S.p.A. e la S.p.A. Ferrovie Nord Milano, allegata e facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Di autorizzare la Tecnopolimeri S.p.A. a procedere alla realizzazione del parallelismo di cui trattasi in conformità agli accordi sottoscritti con l'esercente S.p.A. Ferrovie Nord Milano; l'esecuzione dei lavori

dovrà essere eseguita in conformità al progetto sopra citato ed a perfetta regola d'arte.

Art. 4

Di disporre che la S.p.A. Ferrovie Nord Milano informi tempestivamente il Settore Trasporti e Mobilità di questa Regione dell'avvenuta ultimazione dei lavori per gli adempimenti connessi con la prescritta visita di constatazione.

Milano, 21 marzo 1983

Il Presidente
Giuseppe Guzzetti

Modifica del decreto del presidente della Giunta Regionale del 30 aprile 1981, n. 408 avente per oggetto il trasferimento dei beni dell'Ente Ospedaliero di Vimercate e Ornago all'Ente Responsabile dell'USSL n. 60 - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 29 marzo 1983 - n. 261/Pres).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4222/4650 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

A modifica del decreto del Presidente della Regione Lombardia del 30 aprile 1981, n. 408 ed ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 118 della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106, sono trasferiti all'Ente Responsabile dei Servizi di Zona con vincolo di destinazione all'Unità Socio Sanitaria Locale n. 60 gli automezzi di cui al Mod. 5 (progr. da n. 1 a n. 6) parte integrante e sostanziale del presente decreto, che annulla e sostituisce il Mod. 5 allegato al sopramenzionato D.P.G.R. n. 408.

Art. 2

Il presente decreto, che costituisce titolo unitamente al decreto n. 408 del 30 aprile 1981 per l'esatta volta degli automezzi di cui al precedente art. 1 interessanti l'USSL n. 60, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e trasmesso al Presidente del Comitato di Gestione dell'Unità Socio Sanitaria Locale n. 60.

Milano, 29 marzo 1983

Il Presidente
Giuseppe Guzzetti

Veicolo								
N. prog.	Marca	Modello	N. telaio	Targa sigla	numero	Data di 1 ^a immatricolazione	Uso cui il veicolo è destinato	Ipotecche SI NO
1	Fiat	238	0350959	MI	19083M	04-03-81	Ambulanza	NO
2	Fiat	238 B1	0175161	MI	Z39259	11-06-75	Ambulanza	NO
3	Alfa Romeo	F12 Diesel	AR0006158	MI	14333D	29-03-78	Promiscuo	NO
4	Piaggio	Ape P401	AE3T38058	MI	582207	23-11-78	Trasp. cose int.	NO
5	Fiat	127 903 Nor.	ZFA127A0002989699	MI	68589G	29-01-80	Autovettura	NO
6	Fiat	127 A1/F1	ZFA127A0003007856	MI	19644H	11-04-80	Trasp. cose	NO

Il Legale Rappresentante
Il Presidente
Vincenzo Carrese

Ente Ospedaliero di
Vimercate e Ornago

Il Responsabile Amministrativo
Il Segretario Generale
Dr. Giovanni Amatetti

Autorizzazione al dr. Boiardi Luciano di Milano per la somministrazione dei preparati di metadone per delega e con la supervisione del presidio sanitario Ente Ospedaliero Ospedale Fatebenefratelli-Oftalmico di Milano (deliberazione consiliare n. III/34 del 30 ottobre 1980) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 29 marzo 1983 - n. 262/Pres).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4221/4642 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

Si autorizza il dottor Boiardi Luciano (v. Ilirico, 8 - Milano) a somministrare preparati di metadone ad un

soggetto tossicodipendente per delega e con la supervisione del presidio sanitario Ente Ospedaliero Fatebenefratelli-Oftalmico di Milano e secondo i criteri operativi di cui alla deliberazione consiliare n. III/34 del 30 ottobre 1980.

Art. 2

Il presidio sanitario Ente Ospedaliero Ospedale Fatebenefratelli-Oftalmico di Milano è tenuto ad assicurare l'intervento psico-sociale al tossicodipendente affidato al dottor Boiardi Luciano di Milano per la somministrazione di preparati di metadone.

Art. 3

Si dichiara il presente decreto immediatamente eseguibile (art. 49 Legge 10 febbraio 1953, n. 62).

Milano, 29 marzo 1983

Il Presidente
Giuseppe Guzzetti

Proroga per l'anno 1983 della convenzione stipulata fra la Regione Lombardia ed il Ministero dei Trasporti - Gestione Governativa Laghi per l'esercizio della navigazione di linea sul lago d'Iseo. Assegnazione acconto sui contributi di esercizio per l'anno 1983 - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 1 aprile 1983 - n. 265/Pres).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4281/4747 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

1) di prorogare per l'anno 1983 la convenzione stipulata in data 21 dicembre 1977 con il Ministero dei Trasporti - Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, Como e di Garda - riguardante l'affidamento dei servizi di navigazione di linea per il trasporto di persone sul lago d'Iseo, secondo il programma di esercizio eseguito durante la passata stagione 1982;

2) di assegnare, ai sensi e per gli effetti della L.R. 2 gennaio 1982, n. 2, a favore del Ministero dei Trasporti - Gestione Governativa Laghi Maggiore, Como e di Garda per il Servizio di navigazione di linea per il trasporto persone sul lago d'Iseo - la somma di lire 361.400.000 a titolo di acconto sui contributi di esercizio per l'anno 1983;

3) di imputare la spesa al capitolo 1.4.2.5.1/1446 del bilancio regionale 1983, che presenta la necessaria disponibilità, come da allegato referto della ragioneria regionale;

4) di autorizzare il Servizio Ragioneria a liquidare la somma di lire 361.400.000 ripartita in rate mensili anticipate in conformità al disposto del 3° comma articolo 5 della L.R. 2 gennaio 1982, n. 2, mediante accredito sul c/c bancario n. 1827.1 della CARIPLO - filiale di Lovere - intestato alla « Gestione Navigazione Lago d'Iseo »;

5) di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 legge 10 febbraio 1953, n. 62;

6) di sottoporre alla Giunta regionale per la ratifica il presente atto nella seduta immediatamente successiva.

Milano, 1° aprile 1983

Il Presidente
Giuseppe Guzzetti

Rideterminazione del contributo provvisoriamente assegnato per l'anno 1982 ed erogazione a favore della impresa Autoservizi Grugni di Grugni Carlo e C. Snc dei contributi di esercizio per gli esercizi finanziari 1981 e 1982 - (Decreto del presidente della regione Lombardia dell'1 aprile 1983 - n. 266/Pres).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4280/4746 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

1) di determinare in lire 17.331.000 il contributo

provvisoriamente assegnabile a favore dell'impresa Autoservizi Grugni S.n.c. di Grugni Carlo & C., per l'esercizio finanziario 1982, ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali 2 gennaio 1982, n. 2 e 26 novembre 1982, n. 65, e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti in esecuzione della normativa vigente;

2) di erogare, per le motivazioni in premessa esplicitate, a favore dell'impresa Autoservizi Grugni S.n.c. di Grugni Carlo & C. l'importo di lire 7.314.000 a titolo di conguaglio provvisoriamente erogabile per l'esercizio finanziario 1982, dando mandato al Servizio Ragioneria di imputare l'importo medesimo al cap. 1.4.2.5.1/1446 del bilancio regionale che presenta la necessaria disponibilità, come da allegato referto;

3) di erogare, per le motivazioni in premessa esplicitate, a favore dell'impresa Autoservizi Grugni S.n.c. di Grugni Carlo & C. l'importo di lire 2.387.000 sul conguaglio dei contributi per l'esercizio finanziario 1981, assegnato con deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 1982, n. 24022, e gli ulteriori contributi le cui erogazioni sono state sospese per effetto del contributo provvisoriamente determinato con la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 1982, n. 23633;

4) di autorizzare il Servizio Ragioneria a liquidare l'importo di cui al precedente punto 3) sull'impegno n. 8321 assunto al capitolo 1.4.2.5.1/1446 del bilancio regionale 1982;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile (art. 49 legge 10 febbraio 1953, n. 62);

6) di dare atto che il presente provvedimento, adottato ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della L.R. 2 febbraio 1972, n. 9, è soggetto a ratifica da parte della Giunta regionale nella seduta immediatamente successiva alla data di adozione.

Milano, 1° aprile 1983

Il Presidente
Giuseppe Guzzetti

Legge regionale approvata dal Consiglio il 30 aprile 1975 e riapprovata il 4 dicembre 1975. Sentenza della Corte Costituzionale sulla medesima in data 28 gennaio 1983 n. 37. Non promulgazione della legge stessa - (Decreto del presidente della regione Lombardia dell'1 aprile 1983 - n. 271/Pres)

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4342/4778 del 13 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Premesso che:

— il Consiglio Regionale nella seduta del 30 aprile 1975 ha approvato la legge recante « Ammissione a scuole e corsi professionali dei lavoratori in servizio presso gli Enti Ospedalieri della Regione Lombardia » e, a seguito di rinvio da parte del Commissario del Governo, ha provveduto alla sua riapprovazione in data 4 dicembre 1975;

— la legge stessa è stata impugnata innanzi alla Corte Costituzionale per motivi di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione e all'art. 6, n. 21, del DPR 14 gennaio 1972 n. 4, con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1975, notificato il 24 dicembre 1975 e depositato in Cancelleria il 3 gennaio 1976;

Considerato che:

— con sentenza in data 28 gennaio 1983 n. 37, depositata in Cancelleria il 28 febbraio 1983, la Corte Costituzionale ha dichiarato « cessata la materia del contendere » in ordine alla questione di legittimità costituzionale proposta, in quanto la legge stessa aveva limitato la sua operatività fino al 1980;

Ritenuto:

— di non dar luogo alla promulgazione della sopracitata legge in quanto la stessa, essendo decorso il suo termine finale di efficacia ancor prima della pronuncia della Corte Costituzionale, sarebbe oggi inidonea a produrre qualsiasi effetto;

Decreta:

per i motivi suesposti di non procedere alla promulgazione dell'allegata legge, approvata dal Consiglio Regionale il 30 aprile 1975 e riapprovata il 4 dicembre 1975, recante « Ammissione a scuole e corsi professionali dei lavoratori in servizio presso gli enti ospedalieri della Regione Lombardia.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia,

Milano, 1 aprile 1983

Il Presidente
Giuseppe Guzzetti

Allegato

**AMMISSIONE A SCUOLE E CORSI PROFESSIONALI
DEI LAVORATORI IN SERVIZIO PRESSO GLI ENTI
OSPEDALIERI DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Art. 1

I lavoratori ospedalieri in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli Enti Ospedalieri della Regione Lombardia, che svolgono o abbiano svolto mansioni superiori a quelle relative alla propria qualifica possono essere ammessi, senza limiti di età, ai corsi e alle scuole abilitanti all'esercizio delle mansioni stesse, fino all'anno 1980

Il Consiglio regionale può stabilire con propria deliberazione particolari modalità per lo svolgimento dei corsi di cui al primo comma

Si attesta che la presente legge è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale della Lombardia, composto di un unico articolo in un unico foglio.

Milano, 5 dicembre 1975

Il Presidente del Consiglio regionale
Sergio Marvelli

Provvedimenti per Seveso

Proroga per un semestre dell'incarico professionale già conferito ai sensi dell'art. 3 lett. f) della LR 17 giugno 1977 n. 27, al sig. Francesconi Giacomo responsabile della protezione civile - (Decreto dell'incarico speciale per i provvedimenti di Seveso del 17 gennaio 1983 - n. 1999).

**UFFICIO SPECIALE PER I PROGRAMMI
DELLA LEGGE REGIONALE
17 GENNAIO 1977, N. 2**

L'INCARICATO SPECIALE

Omissis

Decreta:

Art. 1

È prorogato per un semestre, decorrente dal 9 gennaio 1983 l'incarico professionale già conferito - ai sensi dell'art. 3 lett. f) della L.R. 17 giugno 1977, n. 27 - al Sig. Francesconi Giacomo, responsabile della Protezione civile nell'ambito del 1° Programma Operativo - bonifica.

Art. 2

Il corrispettivo lordo mensile in godimento è incrementato di L. 100.000.

Art. 3

L'onere conseguente all'adozione del presente atto è imputato alla voce « Spese di personale addetto all'Ufficio Speciale » istituita con D.P.G.R. n. 637 del 21 novembre 1978 e farà carico al fondo speciale di cui all'art. 18 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2.

Art. 4

La Ragioneria dell'Ufficio Speciale di Seveso è incaricata dell'esecuzione del provvedimento.

Art. 5

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 8 ottobre 1976 n. 688 e del disposto dell'art. 15 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2 e sarà incluso nel rendiconto annuale da inviare al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 21 della medesima L.R.

Seveso, 17 febbraio 1983

Dott. Ing. Luigi Noè

Attività di laboratorio per prove geotecniche ed analisi di materiali connessi alle opere di bonifica. Liquidazione di corrispettivi all'Istituto Sperimentale Stradale snc di Milano, affidatario dell'incarico - (Decreto dell'incarico speciale per i provvedimenti di Seveso del 4 febbraio 1983 - n. 2018).

**UFFICIO SPECIALE PER I PROGRAMMI
DELLA LEGGE REGIONALE
17 GENNAIO 1977, N. 2**

L'INCARICATO SPECIALE

Omissis

Decreta:

Art. 1

In dipendenza di quanto disposto con precedente decreto I.S. n. 1948 del 15 novembre 1982, e successiva integrazione, si liquidano a favore dell'Istituto Sperimentale Stradale - s.n.c. - di Milano i seguenti corrispettivi:

— su fattura n. 10 del 3 gennaio 1983 - L. 3.833.300+ IVA al 15%;

— su fattura n. 11 del 3 gennaio 1983 - L. 5.160.000+ IVA al 15%.

Art. 2

La Ragioneria dell'Ufficio Speciale è incaricata dell'esecuzione del provvedimento.

Art. 3

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ai

sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 8 ottobre 1976 n. 688 e del disposto dell'art. 15 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2 e sarà incluso nel rendiconto annuale da inviare al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 21 della medesima L.R.

Seveso, 4 febbraio 1983

Dott. Ing. Luigi Noè

Liquidazione a favore della Società Infodeco, Milano, della somma di L. 551.800 a titolo di corrispettivo per la fornitura di pubblicazioni scientifiche sull'inquinamento, commissionata dall'Ufficio Speciale di Seveso - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 4 febbraio 1983 - n. 2019).

**UFFICIO SPECIALE PER I PROGRAMMI
DELLA LEGGE REGIONALE
17 GENNAIO 1977, N. 2**

L'INCARICATO SPECIALE

Omissis

Decreta:

Art. 1

È liquidata, a favore della Società Infodeco - Milano - la somma di L. 551.800 a titolo di corrispettivo per la fornitura di pubblicazioni scientifiche sull'inquinamento, commissionata dall'Ufficio Speciale di Seveso, nell'ambito delle previsioni di cui al punto 8.5. del 2° P.O.

Art. 2

I testi e le riviste compiutamente descritti nella lettera d'ordine prot. U.S. n. 642/82 del 18 marzo 1982, saranno presi in carico dal Servizio Documentazione Scientifica dell'Ufficio Speciale di Seveso.

Art. 3

L'onere conseguente fa carico al fondo speciale di cui all'art. 18 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2 ed è imputato al punto 8.7 del 2° P.O. « Servizio di documentazione scientifica », e deve intendersi ricompreso nelle previsioni di cui all'art. 5 punto 5.3 del contratto di transazione stipulato in data 19 dicembre 1980 tra Stato, Regione Lombardia e Società Givaudan e C.ie S.A.

Art. 4

La Ragioneria dell'Ufficio Speciale di Seveso è incaricata dell'esecuzione del provvedimento.

Art. 5

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 8 ottobre 1976 n. 688 e del disposto dell'art. 15 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2 e sarà incluso nel rendiconto annuale da inviare al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 21 della medesima L.R.

Seveso, 4 febbraio 1983

Dott. Ing. Luigi Noè

Modifica all'art. 2 del decreto IS n. 1925 del 18 ottobre 1982 concernente il conferimento di un incarico professionale al dr. Vittorio Sikorski, geologo e liquidazione di corrispettivi - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 4 febbraio 1983 - n. 2020).

**UFFICIO SPECIALE PER I PROGRAMMI
DELLA LEGGE REGIONALE
17 GENNAIO 1977, N. 2**

L'INCARICATO SPECIALE

Omissis

Decreta:

Art. 1

A parziale modifica dell'art. 2 del precedente decreto I.S. n. 1925 del 18 ottobre 1982, sono autorizzate n. 52 vacanze complessive in cantiere del geologo dr. V. Sikorski, in relazione all'ulteriore sondaggio eseguito ed alle maggiori difficoltà operative incontrate.

Art. 2

Il maggiore onere conseguente, stimato in lire 6.210.000+IVA, è imputato alle disponibilità create dall'art. 6 della transazione 19 dicembre 1980 intervenuta con la Givaudan S.A., e farà carico al capitolo di spesa denominato « Bonifica della zona A », istituito con precedente decreto I.S. 1708 del 22 dicembre 1981.

Art. 3

È disposta la liquidazione delle fatture n. 2/83 per L. 10.313.200 (IVA inclusa) e n. 3/83 per L. 3.799.600 (IVA inclusa) emesse dal collaboratore professionista.

Art. 4

La Ragioneria dell'Ufficio Speciale è incaricata dell'esecuzione del provvedimento.

Art. 5

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 8 ottobre 1976 n. 688 e del disposto dell'art. 15 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2 e sarà incluso nel rendiconto annuale da inviare al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 21 della medesima L.R.

Seveso, 4 febbraio 1983

Dott. Ing. Luigi Noè

Rimborso alla Amministrazione Provinciale di Milano degli emolumenti stipendiali anticipati per personale già comandato all'Ufficio Speciale di Seveso - rag. Guido Fasolini (1 gennaio 1980-9 novembre 1980) - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 4 febbraio 1983 - n. 2021).

**UFFICIO SPECIALE PER I PROGRAMMI
DELLA LEGGE REGIONALE
17 GENNAIO 1977, N. 2**

L'INCARICATO SPECIALE

Omissis

Decreta:

Art. 1

È rimborsata alla A.P.M. - Settore personale - la complessiva somma di L. 9.327.498 a fronte degli oneri anticipati e relativi al comando, disposto per il periodo 1° gennaio 1980-9 novembre 1980, del dipendente Rag. Guido Fasolini presso l'Ufficio Speciale di Seveso.

Art. 2

L'onere conseguente all'adozione del presente provvedimento farà carico al fondo speciale di cui all'articolo 18 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2, alla voce « Spese per il personale addetto all'Ufficio Speciale » istituita con D.P.G.R. n. 637 del 21 novembre 1978.

Art. 3

La Ragioneria dell'Ufficio Speciale è incaricata dell'esecuzione del provvedimento.

Art. 4

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 8 ottobre 1976 n. 688 e del disposto dell'art. 15 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2 e sarà incluso nel rendiconto annuale da inviare al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 21 della medesima L.R.

Seveso, 4 febbraio 1983

Dott. Ing. Luigi Noè

Rimborso all'Economo dell'Ufficio speciale delle somme erogate nel periodo 1 gennaio 1983-31 gennaio 1983 pari a L. 10.706.880 - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 4 febbraio 1983 - n. 2022).

UFFICIO SPECIALE PER I PROGRAMMI
DELLA LEGGE REGIONALE
17 GENNAIO 1977, N. 2

L'INCARICATO SPECIALE

Omissis

Decreta:

Art. 1

È accordato formale discarico all'Economo dell'Ufficio Speciale della somma di L. 10.706.880, giusta rendiconto presentato in data 4 febbraio 1983, relativo al periodo 1° gennaio 1983 - 31 gennaio 1983.

Art. 2

L'onere conseguente fa carico al fondo speciale di cui all'art. 18 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2 ed è imputato alla voce « Spese Generali per il funzionamento dell'Ufficio Speciale », istituita con D.P.G.R. n. 637 del 21 novembre 1978, ed opportunamente rifinanziata con D.P.G.R. n. 240 del 23 aprile 1981.

Art. 3

La Ragioneria dell'Ufficio Speciale di Seveso è incaricata dell'esecuzione del provvedimento.

Art. 4

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 8 ottobre 1976 n. 688 e del disposto dell'art. 15 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2 e sarà incluso nel rendiconto annuale da inviare al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 21 della medesima L.R.

Seveso, 4 febbraio 1983

Dott. Ing. Luigi Noè

Personale cessato: dott. Luigi Bisanti medico epidemiologo. Corresponsione della quota integrativa della indennità di anzianità, giusta al disposto dell'art. 16 della LR 7 luglio 1981 n. 38 - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 14 febbraio 1983 - n. 2023).

UFFICIO SPECIALE PER I PROGRAMMI
DELLA LEGGE REGIONALE
17 GENNAIO 1977, N. 2

L'INCARICATO SPECIALE

Omissis

Decreta:

Art. 1

È disposta la corresponsione al cessato dipendente Dott. Luigi Bisanti, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 7 luglio 1981, n. 38 e conformemente alla deliberazione Giunta Regionale n. II/21206 del 19 ottobre 1982, della somma di L. 818.737 lorde, a titolo di quota integrativa sulla indennità di anzianità.

Art. 2

L'onere conseguente all'adozione del presente provvedimento farà carico al fondo speciale di cui all'articolo 18 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2, alla voce « Spese per il personale addetto all'Ufficio Speciale » istituita con D.P.G.R. n. 637 del 21 novembre 1978.

Art. 3

La Ragioneria dell'Ufficio Speciale di Seveso è incaricata dell'esecuzione del provvedimento.

Art. 4

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 8 ottobre 1976 n. 688 e del disposto dell'art. 15 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2 e sarà incluso nel rendiconto annuale da inviare al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 21 della medesima L.R.

Seveso, 14 febbraio 1983

Dott. Ing. Luigi Noè

Proroga sino al 30 giugno 1983 del comando all'Ufficio speciale di Seveso del dott. Francesco Beretta, Ufficiale sanitario in servizio presso la USSL n. 62 - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 14 febbraio 1983 - n. 2024).

UFFICIO SPECIALE PER I PROGRAMMI
DELLA LEGGE REGIONALE
17 GENNAIO 1977, N. 2

L'INCARICATO SPECIALE

Omissis

Decreta:

Art. 1

È prorogato di 6 mesi, e così sino al 30 giugno 1983, il rapporto di collaborazione con l'Ufficio Speciale di Seveso del Dott. Francesco Beretta, Ufficiale Sanitario dipendente dalla U.S.S.L. n. 62, alle condizioni fissate da quel Comitato di gestione con deliberazione n. 757 del 22 dicembre 1982 ed in premessa specificate.

Art. 2

L'onere conseguente all'adozione del presente provvedimento farà carico al fondo speciale di cui all'articolo 18 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2, alla voce « Spese per il personale addetto all'Ufficio Speciale » istituita con D.P.G.R. n. 637 del 21 novembre 1978.

Art. 3

La Ragioneria dell'Ufficio Speciale è incaricata dell'esecuzione del provvedimento.

Art. 4

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 8 ottobre 1976 n. 688 e del disposto dell'art. 15 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2 e sarà incluso nel rendiconto annuale da inviare al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 21 della medesima L.R.

Seveso, 14 febbraio 1983

Dott. Ing. Luigi Noè

Convenzione con l'Università degli Studi di Pavia per l'esecuzione di un progetto di ricerca statistica circa la distribuzione spaziale della TCDD sul territorio interessato dall'evento tossico ICMESA e dei suoi effetti primari e secondari (periodo 1 aprile 1982-31 marzo 1984) - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 14 febbraio 1983 - n. 2025).

UFFICIO SPECIALE PER I PROGRAMMI
DELLA LEGGE REGIONALE
17 GENNAIO 1977, N. 2

L'INCARICATO SPECIALE

Omissis

Decreta:

Art. 1

È approvata la convenzione stipulata il 29 novembre 1982 fra Ufficio Speciale ed Università di Pavia - Istituto di Fisica Nucleare della facoltà di Scienze, per lo svolgimento di una ricerca statistica circa la distribuzione spaziale della TCDD sul territorio interessato dall'evento tossico ICMESA e dei suoi effetti primari e secondari, periodo 1° aprile 1982 - 31 marzo 1984, giusta D.P.G.R. n. 368 del 12 agosto 1982. La convenzione e progetto allegato costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2

L'onere conseguente alla stipulazione della convenzione indicata al precedente articolo ammonta complessivamente a L. 53.200.000 l'erogazione dei relativi ratei avverrà con successivi atti e secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 7 dei patti negoziali.

Art. 3

La spesa di L. 53.200.000 è imputata al capitolo di spesa « Ricerche sperimentali con parziale contribuzione CEE » istituito con decreto I.S. n. 1940 dell'8 novembre 1982.

Art. 4

La Ragioneria dell'Ufficio Speciale di Seveso è incaricata dell'esecuzione del provvedimento.

Art. 5

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 8 ottobre 1976 n. 688 e del disposto dell'art. 15 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2 e sarà incluso nel rendiconto annuale da inviare al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 21 della medesima L.R.

Seveso, 14 febbraio 1983

Dott. Ing. Luigi Noè

CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA

Ufficio Speciale - Università degli studi di Pavia - Istituto di Fisica Nucleare per un progetto di ricerca statistica della distribuzione spaziale della TCDD (periodo 1° aprile 1982 - 31 marzo 1984)

L'anno millenovecentoottantadue (1982), il giorno ventinove del mese di novembre, nell'Ufficio Speciale di Seveso istituito con D.P.G.R. n. 24/GAB del 2 agosto 1977, ai sensi dell'art. 1 lett. b) della L.R. 17 giugno 1977, n. 27, sito in via San Carlo n. 4

Tra

la Regione Lombardia - Ufficio Speciale di Seveso - nella persona dell'Incaricato Speciale Dott. Ing. Luigi Noè, nominato a tale carica con decreto P.G.R. n. 386 del 9 novembre 1979

E

l'Università degli Studi di Pavia, nella persona del Rettore Prof. Alberto Gigli Berzolari, domiciliato per la carica in C.so Strada Nuova n. 65, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 1982;

Premesso

— che, in data 5 dicembre 1979, tra le parti è stata stipulata una convenzione di durata annuale a decorrere dall'1 aprile 1979 con l'Università degli Studi di Pavia per l'esecuzione di una indagine finalizzata alla raccolta, analisi ed elaborazione statistica dei dati sull'inquinamento del territorio e, in particolare, alla misura delle coordinate spaziali dei punti in cui siano stati eseguiti prelievi di campioni di terreno contaminato da TCDD, al fine di fornire ed elaborare i dati sulla diffusione dell'agente contaminante, da parte dell'Istituto di Fisica Nucleare, secondo quanto stabilito dal 1° P.O. al punto 20 e secondo quanto auspicato dalla Commissione Regionale Tecnico-Consulativa Statistica nelle sedute del 15 novembre 1978 e del 14 marzo 1979;

— che, con provvedimento I.S. n. 1266 del 21 ottobre 1980 è stata formalmente ratificata per un'ulteriore annualità la proroga della convenzione di cui trattasi;

— che, con provvedimento I.S. n. 1693 del 15 dicembre 1981 è stata formalmente ratificata per un'ulteriore annualità e precisamente fino al 31 marzo 1982 la proroga della convenzione di cui trattasi;

— che, tra le parti sono state raggiunte intese per l'esecuzione - nel quadro di una nuova, autonoma ricerca - delle attività oggetto del presente atto, e per quanto riguarda la disponibilità da parte dell'Istituto di Fisica Nucleare di fornire la propria collaborazione ove l'Ufficio Speciale manifesti l'esigenza di allargare le medesime ad altre tematiche nell'ambito del P.O.1. e del P.O.2.;

— che, la Commissione delle Comunità Europee, Direzione Generale della Ricerca Affari Scientifici ed Istruzione, relativamente al programma di ricerca e di sviluppo nel settore Materie Prime Primarie, ha espresso parere favorevole alla presente proposta di lavoro riguardante il settore Comunitario di ricerca n. 4: « Gestione dell'informazione ambientale », presentata dall'Università di Pavia tramite l'Ufficio Speciale di Seveso;

— che, la Commissione Governativa istituita con decreto P.C.M. 4 agosto 1976 nella riunione n. 81 in data 25 maggio 1982, ha espresso parere favorevole, in materia;

— che il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 368 del 12 agosto 1982 ha autorizzato le opportune variazioni ai PP.OO. 1°-2° di cui a L.R. 17 gennaio 1977 n. 2, atte a consentire lo sviluppo delle ricerche in argomento;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

All'Università degli Studi di Pavia, tramite l'Istituto di Fisica Nucleare è affidato l'incarico - per il periodo 1° aprile 1982-31 marzo 1984 - dell'esecuzione di un progetto di Ricerca Statistica circa la distribuzione spaziale della TCDD sul territorio inquinato dall'evento tossico del 10 luglio 1976 e dei suoi effetti primari e secondari, secondo lo schema progettuale allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante.

Il presente incarico costituisce un autonomo, nuovo affidamento, ai sensi della L.R. 23 luglio 1979, n. 39; l'Istituto affidatario potrà però giovare, nello sviluppo delle indagini, dei risultati, delle acquisizioni, delle esperienze consolidati nel corso di esecuzione delle attività di cui a precedente convenzione 5 dicembre 1979, e successive proroghe.

Art. 2

Il Progetto di cui all'art. 1 della presente convenzione alimenta l'attività di ricerca scientifica che si svolge presso la Cattedra di Fisica Generale II (corso di Laurea in Matematica) dell'Istituto di Fisica Nucleare di Pavia e, rispondendo alle tematiche ed alle metodiche in uso presso tale Istituto, è da intendersi quale promozione e potenziamento della ricerca Universitaria senza alcun compenso personale e diretto a favore degli esecutori della medesima ove dipendenti dell'Università stessa. Pertanto, ai sensi dell'art. 1 terzo capoverso del Regolamento di Attuazione della Legge 11 luglio 1980, n. 382, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Pavia in data 30 aprile 1982, accertato il carattere scientifico e di pubblica utilità del Progetto di Ricerca, la presente convenzione non è soggetta al Regolamento di cui sopra.

Art. 3

Ai fini convenzionali l'Università degli Studi di Pavia - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - tramite il Coordinatore Universitario della ricerca, rappresenta anche l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Sezione di Pavia.

Art. 4

Le attività di cui al precedente articolo 1 si svolgono mediante l'impiego delle unità di personale e delle apparecchiature elencate in calce al progetto di ricerca allegato al presente atto.

Art. 5

All'Università di Pavia sarà corrisposta la somma annua di L. 6.000.000 per l'istituzione di una borsa di studio biennale per la frequenza della Scuola di Perfezionamento di Fisica; il borsista sarà impiegato nella ricerca convenzionata.

Art. 6

L'Ufficio Speciale di Seveso assume l'obbligo di corrispondere all'Università degli Studi di Pavia - Istituto di Fisica Nucleare - per effetto della presente convenzione, le seguenti somme complessive:

a) L. 22.000.000 quale contributo esaustivo degli oneri per la manutenzione biennale del calcolatore Digital impiegato per la ricerca;

b) L. 19.200.000 quale contributo sulle prestazioni d'opera professionale, per spese generali, materiali di consumo, collaborazioni varie;

c) L. 12.000.000 borsa di studio biennale di cui all'art. 5.

Art. 7

L'importo complessivo di L. 53.200.000 verrà così corrisposto: nella misura dell'80% all'atto in cui la presente convenzione diverrà operante; il restante 20% al termine del previsto biennio di attivazione previa presentazione di idonea documentazione scientifica, contabile ed amministrativa circa le spese sostenute, conforme alla normativa prevista dai vigenti regolamenti e dalle leggi in materia di contabilità per le amministrazioni dello Stato, alla pattuizione presente, ed in special modo dimostrativa del puntuale conseguimento dei risultati della ricerca, di cui all'articolo seguente.

Art. 8

L'Università di Pavia e per essa l'Istituto di Fisica nucleare, si impegna a trasmettere all'Ufficio Speciale di Seveso un rapporto a scadenza semestrale contenente dati, informazioni e relazioni, idonei a valutare i risultati ottenuti ed un rapporto finale, corredato di traduzione in lingua inglese.

Art. 9

L'attività di vigilanza relativa all'andamento ed al prodotto della ricerca è affidata all'Ing. G. Umberto Fortunati per conto dell'Ufficio Speciale. Per l'Università di Pavia, ai fini previsti dalla presente convenzione il Coordinamento scientifico e tecnico è assunto dal Prof. Sergio Ratti che, in caso di assenza, potrà delegare temporaneamente ad altra persona le sue funzioni.

Art. 10

L'Università di Pavia, e per essa la Cattedra di Fisica Generale II del corso di laurea in matematica della Facoltà di Scienze, si impegna a mettere a disposizione dell'Ufficio Speciale le risultanze emergenti dalle ricerche. Eventuali pubblicazioni delle stesse dovranno essere fatte pervenire preventivamente all'Incariato Speciale.

Art. 11

La presente convenzione ha validità di due anni a decorrere dal 1° aprile 1982 ed è rinnovabile.

Art. 12

La presente convenzione è redatta in tre esemplari, dei quali uno viene conservato presso la sede dell'Ufficio Speciale di Seveso per gli interventi nelle zone inquinate da sostanze tossiche, uno presso l'Università degli Studi di Pavia ed il terzo utile per la registrazione.

Tutte le spese relative, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, saranno a carico dell'Ufficio Speciale con imputazione al fondo creato dall'art. 18 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2.

L'Incaricato Speciale
Dott. Ing. Luigi Noè

Il Rettore dell'Università di Pavia
Prof. Alberto Gigli Berzolari

Postilla: l'art. 2 è così sostituito: Il Progetto di cui all'art. 1 della presente convenzione alimenta l'attività di ricerca scientifica che si svolge presso la Cattedra di Fisica Gen. II dell'Istituto di Fisica Nucl. di Pavia e risponde alle tematiche ed alle metodiche in uso presso tale Istituto. Per la ripartizione delle spese si applica il Regolamento di Attuazione della Legge 11 luglio 1980, n. 382 approvato in data 30 aprile 1982.

Il Rettore
Alberto Gigli Berzolari

ALLEGATO PROGETTO DI RICERCA

Qui di seguito è riportato il punto B.5 del progetto di ricerca inviato alla CEE.

1ª parte: Raccolta e organizzazione dei dati.

Le informazioni relative all'entità del fenomeno studiato (nel nostro caso il valore della contaminazione di TCDD nel terreno) vengono correlate alla precisa localizzazione di provenienza. A queste due informazioni vengono aggiunte altre (quali il tempo, la metodologia, etc.) che rendono l'informazione completa;

tutto ciò, opportunamente strutturato è registrato su un adeguato supporto magnetico (nastro, disco).

2ª parte: Valutazione di merito e di carattere statistico permettono di stabilire la significatività delle misure. È così possibile stabilire quali procedure di estrapolazione o interpolazione permettono di identificare i valori circostanti od intermedi della contaminazione più probabile. È inoltre possibile valutare il modo di minimizzare (senza perdere sensibilmente in significatività) il numero delle analisi da eseguire per il controllo della evoluzione temporale del problema in esame.

3ª parte: I risultati possono essere restituiti con evidenza cartografica al fine di facilitarne la lettura e l'analisi.

4ª parte: Le correlazioni tra fenomeni di natura diversa possono essere analizzati sia direttamente con tecniche numeriche sia sulla base delle informazioni cartografiche.

5ª parte: La disponibilità in una DATA-BASE di comodo e rapido accesso rende possibile anche la valutazione di modelli di propagazione del fenomeno in studio, atti a suggerire tecniche di controllo. L'efficacia di questa tecnica può essere successivamente verificata con metodi di simulazione.

Il progetto di ricerca, descritto nel contratto inviato alla CEE, rappresenta la naturale prosecuzione dell'analisi che ha caratterizzato i precedenti tre anni di attività nell'ambito della Convenzione con l'Ufficio Speciale.

Lo studio realizzato in questi tre anni e quello che potrà essere condotto nel prossimo futuro, data l'esperienza maturata, costituiscono una solida base di appoggio e di supporto matematico per molte indagini nel campo epidemiologici, in quello veterinario e in

quello vegetale soprattutto, quando possibile, nella costruzione di modelli matematici atti all'interpretazione statistica dei dati e nella elaborazione eventuale di metodi rapidi di indagine per valutare la distribuzione globale dei fenomeni di inquinamento in atto.

Qui di seguito illustro alcuni argomenti oggetto del nostro studio.

I) Abbiamo studiato l'assorbimento della TCDD nel terreno approssimando gli esiti analitici effettuati in trincee (nella zona A), con opportune curve analitiche e di questo fenomeno abbiamo tentato un modello di evoluzione temporale. È doveroso dire che lo studio è stato « tentato » in quanto i punti sull'asse dei tempi sono solo tre. Questa analisi propone due obiettivi:

1) indubbia l'importanza di un obiettivo che si prefigga l'espletamento di almeno altre due campagne di prelievi in profondità i cui risultati insieme a quelli degli anni precedenti potranno permettere l'analisi dell'andamento della TCDD nel sottosuolo; studio che, sul lungo periodo, è tra i più importanti e mette a frutto nel positivo l'informazione prodotta dall'incidente Icmesa;

2) i risultati di cui al punto 1) permetteranno di ricondurre tutte le analisi e tutta l'informazione a disposizione « come se » fosse stata ottenuta allo stesso istante: ogni campione di prelievo di terreno in un dato istante può essere ricondotto a valori ipoteticamente rilevati in istanti diversi arricchendo i campioni statistici.

II) Abbiamo studiato un modello in grado di descrivere la distribuzione del contaminante sul suolo della zona A mediante la costruzione analitica di una funzione. È un ottimo obiettivo: l'estensione di questa analisi alle zone esistenti: B e R a contaminazione media e bassa, estensione che richiede un raffinamento dei dettagli della procedura matematica al fine di mantenere la significatività dell'informazione anche in zone nelle quali il rapporto tra area totale e area analizzata è di 3.55×10^8 .

III) Abbiamo iniziato, su indicazione dell'Ufficio Speciale, una collaborazione con un gruppo di indagine epidemiologica in occasione del Convegno tenutosi al Leonardo da Vinci sul tema: « 5 anni di epidemiologia nell'area di Seveso ». Sarà nostro obiettivo:

— alimentare questi tipi di ricerca interdisciplinari che potranno permettere, se possibile, di estrarre il massimo dell'informazione sulle correlazioni, se esistono, tra popolazione e ambiente nel nostro caso tra effetti patologici e contaminazione territoriale etc.

IV) Obiettivo ovviamente prioritario è l'aggiornamento e il controllo del DATA-BASE.

Nell'arco di tempo previsto, alcuni di questi obiettivi possono certamente essere raggiunti.

Qualora tutti gli obiettivi di cui sopra venissero raggiunti con successo, anche la gran parte delle analisi fatte nei tre anni della precedente convenzione con la Regione Lombardia potrebbero essere rifatte con una significatività statistica elevata, riferite tutte allo stesso istante e quindi potrebbero fornire il massimo numero di parametri diversi e di indicatori statistici diversi.

Con questo potrebbe essere facilmente prevedibile che l'Ufficio Speciale entri in possesso di informazioni utili e soprattutto omogenee.

Il proseguimento degli obiettivi sopra citati, è il doveroso impegno scientifico del gruppo di ricerca di Pavia, al servizio della comunità che ha subito l'incidente e che ha diritto ad una informazione scientifica

in senso lato, libera da ogni pregiudizio e perseguita al massimo livello permesso dalle tecnologie esistenti.

E inoltre un doveroso contributo alla Comunità Europea, che deve trarre il massimo frutto da tutte le possibili informazioni estraibili dall'incidente Icmesa, fatto ormai storico, da mettere al servizio della popolazione.

ALLEGATO 1

1) Esame comparativo degli esiti analitici dei prelievi relativi al periodo 1976 e 1979. Relazione in occasione della Commissione Cimmino dell'agosto 1979.

2) Elaborazione della metodologia di campionamento della nuova mappatura delle zone A, B, R nell'ambito della Commissione Tecnico-Consultiva Statistica. Valutazione dei dati di tale campagna (1979).

3) Definizione del progetto di campagna di prelievo finalizzata allo studio del degrado della TCDD: « Degrado apprezzabile in funzione del numero di determinazioni di TCDD sul terreno ».

4) Impostazione dell'esperimento sui vegetali: « Prove di decadimento forzate in serra ».

5) Distribuzione della TCDD al suolo: « Curve di isoconcentrazione ».

6) Criteri metodologici per la rimappatura delle aree agricole della zona B (1980).

7) Determinazione doppia (reticolo regolare 1976-77, ottetti ragionati 1979) delle linee di regressione dei punti di massima concentrazione.

8) Indagine del fenomeno di penetrazione del contaminante nel terreno mediante diversi procedimenti.

9) Rappresentazione dell'inquinamento del territorio in forma globale. Congresso tenutosi a Roma il 22 ottobre 1980:

9.1) « Geometrical distribution of TCDD on the surface layer around Icmesa: an analytical description of the main features and the different approaches in the different mapping procedures ».

9.2) « Analysis of the TCDD distribution as a function of the underground depth for data taken in 1977 and 1979 in zone A ad Seveso (Italy) ».

10) Rapporto riguardante il livello di contaminazione residuo nelle zone sottoposte a scarificazione (Relazione del 18 marzo 1981).

11) Analisi dei dati delle sottozone R1, R2, R3, R4, R5, R6: « Una possibile analisi del comportamento della TCDD in zone a bassa contaminazione » (per la Commissione dei Garanti 1981).

12) Elaborazione dell'allegato alla relazione della Commissione Tossicologica « Esame dello stato della contaminazione da TCDD nel terreno e nei vegetali della zona R ».

13) Adattamento topografico e statistico dell'andamento del contaminante nel terreno alla problematica epidemiologica. « Geographical distribution of some indicators of TCDD pollution in Seveso Area ». Convegno: « 5 anni di epidemiologia nell'area di Seveso », novembre 1981.

14) Relazione dell'Incaricato Speciale « Valutazione della quantità di diossina depositata al suolo entro la zona A ».

15) « Modello matematico per la descrizione della

distribuzione di contaminante TCDD sul suolo nella zona A ».

Università degli Studi di Pavia
Cod. Fisc. 80007270186

Il Rettore
Alberto Gigli Berzolari

ALLEGATO UNITA DI PERSONALE

Prof. Sergio P. Ratti - Ordinario di Fisica Generale II - Via Bassi, 6 - 27100 Pavia - Tel 34341 - Telex 312139 INFNPV(I).

Dott. Silvia Cerlesi - Dipendente Regione Lombardia (c/o Istituto di Fisica Nucleare dell'Università di Pavia - Via Bassi, 6 - 27100 Pavia - Tel. 34341).

Dott. Elio Calligarich - Dipendente Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Sezione di Pavia - Via Bassi, 6.

Dott. Giacomo Bressi - Dipendente Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Sezione di Pavia - Via Bassi, 6.

Ing. Giuseppe Belli - Insegnante dell'Istituto Tecnico Industriale « G. Cardano » - Via Folle di Sotto - Pavia.

Oltre al personale tecnico e amministrativo dell'Università ed a eventuale borsista.

Ing. G. Umberto Fortunati - Consulente tecnico dell'Ufficio Speciale di Seveso, in qualità di responsabile del collegamento tra le parti in convenzione.

Università degli Studi di Pavia
Cod. Fisc. 80007270186

Il Rettore
Alberto Gigli Berzolari

ALLEGATO - ELENCO APPARECCHIATURE

1) Apparecchiature presso l'Istituto di Fisica Nucleare di Pavia.

PDP 11/34 - interfaccia a 4 vie (DL11-C) per collegamento terminali

— RL01 (1,2) supporti magnetici di massa

— Nast (TE-16) unità nastro magnetico

— LP1 stampante seriale a 132 colonne

— Microproc 8080A dedicato a collegamento coordinatometro di precisione

— Dracula: coordinatometro di precisione

PDP 11/45 - interfaccia a 4 vie (DL11-C)

— RL02 (1,2)

— Nast (1,2)

— LP2: stampante parallela a 132 colonne

PDP 11/44 - interfaccia a 4 vie (DL11-C)

— RL02 (1,2)

— Nast (1,2)

— LP3: stampante parallela a 132 colonne

— CR: lettore di schede

— Plotter: unità grafica ad inchiostro

— Graphic Terminal: unità grafica televisiva

— MODEM: modulo per collegamenti remoti

MUX (12): unità di commutazione multipla

2) Apparecchiature presso centro calcoli numerici di Pavia

TTY: insieme di terminali

VAX 780: calcolatore

DPS8: calcolatore

Tramite il MUX locale e il MODEM è possibile collegarsi con i due calcolatori del Centro Calcoli Numerici e con il calcolatore del CILEA.

Università degli Studi di Pavia
Cod. Fisc. 80007270186

Il Rettore
Alberto Gigli Berzolari

Erogazione in favore della Università di Milano della somma di L. 24.000.000 a titolo di anticipazione per lo svolgimento a cura dell'Istituto di Clinica Medica II, di un programma di monitoraggio immunologico di cloracneici nell'ambito del progetto di sorveglianza medica ed epidemiologica post 30 giugno 1982 (periodo 1 luglio 1982-30 giugno 1983) - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 14 febbraio 1983 - n. 2026).

**UFFICIO SPECIALE PER I PROGRAMMI
DELLA LEGGE REGIONALE
17 GENNAIO 1977, N. 2**

L'INCARICATO SPECIALE

Omissis

Decreta:

Art. 1

È erogata, in favore dell'Università di Milano - Istituto di Clinica Medica II - la somma di L. 24.000.000 a titolo di anticipazione per lo svolgimento di un programma di monitoraggio immunologico di cloracneici nell'ambito del progetto di sorveglianza medica ed epidemiologica post 30 giugno 1982 - giusta convenzione 24 gennaio 1983, periodo 1° luglio 1982-30 giugno 1983.

Art. 2

L'onere conseguente farà carico al fondo speciale di cui all'art. 18 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2, con imputazione all'impegno di spesa assunto con decreto I.S. n. 1971 del 9 dicembre 1982.

Art. 3

La Ragioneria dell'Ufficio Speciale è incaricata dell'esecuzione del provvedimento.

Art. 4

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 8 ottobre 1976, n. 688 e del disposto dell'art. 15 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2 e sarà incluso nel rendiconto annuale da inviare al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 21 della medesima L.R.

Seveso, 14 febbraio 1983

Dott. Ing. Luigi Noè

Formale scarico al CSZ di Brianza-Seveso n. 1 ora USSL n. 62, di somme anticipate per la gestione delegata ex LR 17 gennaio 1977 n. 2 degli interventi relativi al piano di monitoraggio e contestuale, ulteriore accreditamento entro i limiti della rendicontazione già formata - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 14 febbraio 1983 - n. 2027).

**UFFICIO SPECIALE PER I PROGRAMMI
DELLA LEGGE REGIONALE
17 GENNAIO 1977, N. 2**

L'INCARICATO SPECIALE

Omissis

Decreta:

Art. 1

È accordato formale scarico all'ex C.S.Z. n. 1 di Brianza-Seveso, ora U.S.S.L. n. 62, della complessiva somma di L. 437.197.000 corrispondente a quanto anticipato dagli organi regionali negli anni 1976-1977-1979 per la gestione degli interventi delegati ex L.R. 17 gennaio 1977, n. 2 nell'ambito di attuazione del monitoraggio sanitario sulla popolazione, nonché alle quote specifiche di L. 2.000.000 e di L. 18.197.000 rispettivamente allo stesso accreditate dal Comitato di Coordinamento dei C.S.Z. del territorio e dai C.S.Z. n. 2 e n. 3 per eguali periodo e causale (intervento: attività dermatologica).

Art. 2

Nelle more di accertamento e definizione delle procedure gestionali delegate di cui a nota U.S. prot. 84/96 del 17 gennaio 1983 rivolta alla U.S.S.L. n. 62, e conformemente ai pareri rispettivamente emessi dal Coordinatore 2° P.O. e dall'Ufficio riscontro contabile, è disposta a favore della U.S.S.L. n. 62 la liquidazione della ulteriore somma di L. 200.000.000, pari al 95% circa delle differenze contabili ancora a suo credito, giusta la rendicontazione all'uopo già formata e ritenuta riconducibile alle previsioni programmatiche del 2° P.O.

Art. 3

Il conseguente onere, farà carico al fondo speciale di cui all'art. 18 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2 con la seguente imputazione:

— quanto a L. 178.500.000 alle disponibilità previste al punto 4.4.3.6 del P.O.2 per l'anno 1978;

— quanto a L. 21.500.000 alle disponibilità previste al punto 4.4.3.6 del P.O.2 per l'anno 1980.

Art. 4

La Ragioneria dell'Ufficio Speciale è incaricata dell'esecuzione del provvedimento.

Art. 5

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 8 ottobre 1976, n. 688 e del disposto dell'art. 15 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2 e sarà incluso nel rendiconto annuale da inviare al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 21 della medesima L.R.

Seveso, 14 febbraio 1983

Dott. Ing. Luigi Noè

Rimborso al Comune di Desio delle somme anticipate quale canone di locazione ai proprietari dei terreni adibiti a discarica di materiale inquinato, proveniente dalle zone B1 e B2 (periodo 1 maggio 1982-30 aprile 1983) - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 22 febbraio 1983 - n. 2028).

**UFFICIO SPECIALE PER I PROGRAMMI
DELLA LEGGE REGIONALE
17 GENNAIO 1977, N. 2**

L'INCARICATO SPECIALE

Omissis

Decreta:

Art. 1

È disposto il rimborso, in favore del Comune di Desio, della somma di L. 2.043.000, anticipate, quale canone di locazione, ai proprietari dei terreni adibiti a discarica dei materiali inquinati provenienti dalle zone B1-B2 (periodo: 1° maggio 1982-30 aprile 1983).

Art. 2

L'onere conseguente fa carico al fondo speciale di cui all'art. 18 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2, con imputazione al capitolo di spesa « Residui interventi di bonifica nelle zone B-R » istituito con decreto I.S. numero 1820 del 14 maggio 1982 e deve intendersi compreso nelle previsioni dell'art. 5 punto 5.3 dell'atto di transazione stipulato in data 19 dicembre 1980 fra Stato, Regione Lombardia e Givaudan C.ie S.A.

Art. 3

La Ragioneria dell'Ufficio Speciale è incaricata dell'esecuzione del provvedimento.

Art. 4

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 8 ottobre 1976, n. 688 e del disposto dell'art. 15 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2 e sarà incluso nel rendiconto annuale da inviare al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 21 della medesima L.R.

Seveso, 22 febbraio 1983

Dott. Ing. Luigi Noè

Integrazione al disposto dell'art. 1, IV capoverso, del decreto IS n. 1852 del 30 giugno 1982, concernente: « Nomina del dottor Luigi Meazza a Coordinatore del progetto di sorveglianza sanitaria » - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 22 febbraio 1983 - n. 2029).

**UFFICIO SPECIALE PER I PROGRAMMI
DELLA LEGGE REGIONALE
17 GENNAIO 1977, N. 2**

L'INCARICATO SPECIALE

Omissis

Decreta:

Art. 1

Ad integrazione del disposto dell'art. 1 - IV capoverso - del precedente decreto I.S. n. 1852 del 30 giugno 1982 è accordato - con decorrenza 1° febbraio 1983 - un aumento di L. 200.000 mensili lorde, sul compenso

attualmente in fruizione, al Dottor Luigi Meazza, Coordinatore del Progetto di sorveglianza sanitaria - 2° P.O.

Art. 2

L'onere conseguente all'adozione del presente provvedimento farà carico al fondo speciale di cui all'articolo 18 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2, alla voce « Spese per il personale addetto all'Ufficio Speciale » istituita con D.P.G.R. n. 637 del 21 novembre 1978.

Art. 3

La Ragioneria dell'Ufficio Speciale è incaricata dell'esecuzione del provvedimento.

Art. 4

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 8 ottobre 1976, n. 688 e del disposto dell'art. 15 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2 e sarà incluso nel rendiconto annuale da inviare al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 21 della medesima L.R.

Seveso, 22 febbraio 1983

Dott. Ing. Luigi Noè

Assicurazione contro gli infortuni per evento di morte e di invalidità permanente a favore di n. 9 tecnici addetti alle operazioni di bonifica in corso in zona « A ». Proroga per un anno dal 9 febbraio 1983 - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 22 febbraio 1983 - n. 2030).

**UFFICIO SPECIALE PER I PROGRAMMI
DELLA LEGGE REGIONALE
17 GENNAIO 1977, N. 2**

L'INCARICATO SPECIALE

Omissis

Decreta:

Art. 1

È autorizzata la proroga di un anno, decorrente dal 9 febbraio 1983, del contratto di assicurazione contro gli infortuni, per l'evento di morte e di invalidità permanente, a favore di n. 9 tecnici del 1° P.O. addetti alle operazioni di bonifica in corso in zona « A », identificati in premessa, stipulato con la S.p.A. Generali Assicurazioni.

Art. 2

Il conseguente onere, pari a L. 3.457.500, è imputato alla disponibilità di cui all'art. 6 della transazione 19 dicembre 1980 e farà carico al capitolo di spesa « bonifica della zona A » istituito con decreto I.S. n. 1708 del 22 dicembre 1981.

Art. 3

La Ragioneria dell'Ufficio Speciale ed il 1° P.O. sono incaricati dell'esecuzione.

Art. 4

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 8 ottobre 1976, n. 688 e del disposto dell'art. 15 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2 e sarà incluso nel rendiconto annuale da inviare al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 21 della medesima L.R.

Seveso, 22 febbraio 1983

Dott. Ing. Luigi Noè

Forniture eterogenee, necessarie per lo svolgimento delle operazioni di bonifica. Liquidazione di fatture per complessive L. 44.410.000 - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 25 febbraio 1983 - n. 2031).

**UFFICIO SPECIALE PER I PROGRAMMI
DELLA LEGGE REGIONALE
17 GENNAIO 1977, N. 2**

L'INCARICATO SPECIALE

Omissis

Decreta:

Art. 1

Sono liquidati a favore delle Ditte sottoelencate gli importi a fianco delle stesse segnati a corrispettivo di forniture eterogenee regolarmente eseguite e fatturate nell'ambito dei lavori di bonifica attualmente in fase di esecuzione, giusta decreto I.S. n. 1471 del 5 maggio 1981:

Apollo S.p.A. - Gussago (Bs)	L. 4.320.000
La Lombarda Antinfortunistica S.p.A. - Pero (Mi)	L. 29.936.000
A Sutter S.p.A. - Borghetto Borbera (Al)	L. 218.000
Famos S.n.c. - Milano	L. 9.936.000

Art. 2

L'onere conseguente per un ammontare di lire 44.410.000 fa carico al fondo speciale di cui all'art. 18 della L.R. 17 gennaio 1977 con imputazione al capitolo di spesa « Bonifica della zona A », istituito con decreto n. 1708 del 22 dicembre 1981 e deve intendersi ricompreso nelle previsioni di cui all'art. 6 dell'atto di transazione.

Art. 3

La Ragioneria dell'Ufficio Speciale è incaricata dell'esecuzione del provvedimento.

Art. 4

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 8 ottobre 1976, n. 688 e del disposto dell'art. 15 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2 e sarà incluso nel rendiconto annuale da inviare al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 21 della medesima L.R.

Seveso, 25 febbraio 1983

Dott. Ing. Luigi Noè

Formale scarico al CSZ di Brianza-Seveso n. 3 ora USSL n. 63 di somme anticipate per la gestione delegata ex L.R. art. 17 gennaio 1977 n. 2 degli interventi relativi al piano di monitoraggio e contestuale ulteriore accreditamento entro i limiti della rendicontazione già formata - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 25 febbraio 1983 - n. 2032).

**UFFICIO SPECIALE PER I PROGRAMMI
DELLA LEGGE REGIONALE
17 GENNAIO 1977, N. 2**

L'INCARICATO SPECIALE

Omissis

Decreta:

Art. 1

È accordato formale scarico all'ex C.S.Z. n. 3 di Brianza-Seveso, ora U.S.S.L. n. 63, della complessiva somma di L. 616.500.000 corrispondente a quanto anticipato dagli organi regionali negli anni 1976-1977-1979-1980 e 1981 per la gestione degli interventi delegati ex L.R. 17 gennaio 1977, n. 2 nell'ambito di attuazione del monitoraggio sanitario sulla popolazione.

Art. 2

Nelle more di accertamento e definizione delle procedure gestionali delegate di cui a nota U.S. prot. 86/96 del 17 gennaio 1983 rivolta alla U.S.S.L. n. 63, e conformemente ai pareri rispettivamente emessi dal Coordinatore 2° P.O. e dall'Ufficio riscontro contabile, è disposta a favore della U.S.S.L. n. 63 la liquidazione della ulteriore somma di L. 29.000.000, pari al 95% circa delle differenze contabili ancora a suo credito, giusta la rendicontazione all'uopo già formata e ritenuta riconducibile alle previsioni programmatiche del 2° P.O.

Art. 3

Il conseguente onere, farà carico al fondo speciale di cui all'art. 18 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2 ed è imputato alle disponibilità previste al punto 4.4.3.6 del P.O.2 per l'anno 1978.

Art. 4

La Ragioneria dell'Ufficio Speciale è incaricata dell'esecuzione del provvedimento.

Art. 5

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 8 ottobre 1976, n. 688 e del disposto dell'art. 15 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2 e sarà incluso nel rendiconto annuale da inviare al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 21 della medesima L.R.

Seveso, 25 febbraio 1983

Dott. Ing. Luigi Noè

Prestazioni e forniture eterogenee richieste dall'Ufficio speciale di Seveso ad enti e ditte diversi liquidazione fatture - (Decreto dell'incaricato speciale per i provvedimenti di Seveso del 3 marzo 1983 - n. 2033).

**UFFICIO SPECIALE PER I PROGRAMMI
DELLA LEGGE REGIONALE
17 GENNAIO 1977, N. 2**

L'INCARICATO SPECIALE

Omissis

Decreta:

Art. 1

Sono liquidati in favore degli Enti e delle Ditte sottoelencate gli importi a fianco degli stessi segnati a corrispettivo di prestazioni e forniture eseguite per conto e nell'interesse dell'Ufficio Speciale di Seveso:

Ditta G3 S.r.l. - Sesto S. Giovanni	L. 479.000
Ditta M.P.M. Commerciale - Sesto S. Giovanni	L. 6.140.000

Società Radiostampa - Roma	L. 601.400
Foto Volpi - Baruccana di Seveso	L. 1.684.000
Ditta SAME S.p.A. - Milano	L. 1.897.900
Agenzia Viaggi Dell'Orto - Seregno	L. 652.000
Ditta Radice Emilio - Lentate s/s	L. 1.062.000
Ditta Mariani automobili - Cesano M.	L. 270.000

Art. 2

L'onere conseguente per un ammontare complessivo di L. 12.786.300 IVA inclusa, fa carico al fondo speciale di cui all'art. 18 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2 ed è imputato alla voce « Spese generali per il funzionamento dell'Ufficio Speciale » istituita con D.P.G.R. n. 637 del 21 novembre 1978 ed opportunamente rifinanziata con D.P.G.R. n. 240 del 23 aprile 1981 e D.P.G.R. numero 337 del 20 luglio 1982.

Art. 3

La Ragioneria dell'Ufficio Speciale è incaricata dell'esecuzione del provvedimento.

Art. 4

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 8 ottobre 1976, n. 688 e del disposto dell'art. 15 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 2 e sarà incluso nel rendiconto annuale da inviare al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 21 della medesima L.R.

Seveso, 3 marzo 1983

Dott. Ing. Luigi Noè

- L.R. 17 dicembre 1973, n. 58;
- L.R. 15 aprile 1975, n. 51 limitatamente agli articoli 39 e 42;
- L.R. 5 aprile 1976, n. 8 limitatamente al titolo VI;
- L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;
- L.R. 27 luglio 1977, n. 33;
- L.R. 7 giugno 1980, n. 94 limitatamente all'articolo 29, punto 3.

L'incarico si intende esteso alle successive modifiche ed integrazioni delle suddette norme regionali.

3) La Guardia Ecologica Volontaria sig. Salvini Flavio opera nell'ambito territoriale della Comunità Montana Alto Sebino.

4) In caso di revoca dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, il sig. Salvini Flavio dovrà consegnare alla Comunità Montana Alto Sebino, entro il termine di 3 gg., il distintivo, il tesserino personale ed ogni altro materiale affidatogli riguardante il Servizio.

5) Il presente decreto ha validità di anni due dalla data di approvazione.

6) Il presente decreto è valido solo ai fini dell'esercizio del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria di cui alla L.R. 105/80.

Milano, 9 marzo 1983

p. il Presidente

L'Assessore all'Ambiente ed Ecologia
(con D.P.G.R. n. 948 del 20 novembre 1981)
Vittorio Rivolta

AMBIENTE ED ECOLOGIA

LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica, Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria al sig. Salvini Flavio - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 3 marzo 1983 - n. 66/Ec).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 3979/4237 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

1) Al sig. Salvini Flavio nato a Darfo il 27 luglio 1948 e residente a Rogno in via Roma, 26 è attribuito l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, ai sensi della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105, recante « Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica ».

2) La Guardia Ecologica Volontaria sig. Salvini Flavio è incaricata di accertare, mediante processo verbale, le violazioni delle norme contenute nelle Leggi Regionali sottoindicate, che prevedono la irrogazione di sanzioni amministrative:

LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica, Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria alla sig.ra Gaiti Maddalena - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 67/Ec).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 3978/4238 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

1) Alla sig.ra Gaiti Maddalena nata a Ardesio il 9 dicembre 1938 e residente a Ardesio in via A. Moro 11 è attribuito l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, ai sensi della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105, recante « Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica ».

2) La Guardia Ecologica Volontaria sig.ra Gaiti Maddalena è incaricata di accertare, mediante processo verbale, le violazioni delle norme contenute nelle Leggi Regionali sottoindicate, che prevedono la irrogazione di sanzioni amministrative:

- L.R. 17 dicembre 1973, n. 58;
- L.R. 15 aprile 1975, n. 51 limitatamente agli articoli 39 e 42;
- L.R. 5 aprile 1976, n. 8 limitatamente al titolo VI;
- L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;
- L.R. 27 luglio 1977, n. 33;

— L.R. 7 giugno 1980, n. 94 limitatamente all'articolo 29, punto 3.

L'incarico si intende esteso alle successive modifiche ed integrazioni delle suddette norme regionali.

3) La Guardia Ecologica Volontaria sig.ra Gaiti Maddalena opera nell'ambito territoriale della Comunità Montana Alto Sebino.

4) In caso di revoca dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria la sig.ra Gaiti Maddalena dovrà consegnare alla Comunità Montana Alto Sebino, entro il termine di 3 gg., il distintivo, il tesserino personale ed ogni altro materiale affidatole riguardante il Servizio.

5) Il presente decreto ha validità di anni due dalla data di approvazione.

6) Il presente decreto è valido solo ai fini dell'esercizio del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria di cui alla L.R. 105/80.

Milano, 9 marzo 1983

p. il Presidente
L'Assessore all'Ambiente ed Ecologia
(con D.P.G.R. n. 948 del 20 novembre 1981)
Vittorio Rivolta

LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica, Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria alla sig.ra Bernardini Elena - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 68/Ec.).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 3977/4239 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

1) Alla sig.ra Bernardini Elena nata a Costa Volpino il 27 ottobre 1957 e residente a Costa Volpino è attribuito l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, ai sensi della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105, recante « Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica ».

2) La Guardia Ecologica Volontaria sig.ra Bernardini Elena è incaricata di accertare, mediante processo verbale, le violazioni delle norme contenute nelle Leggi Regionali sottoindicate, che prevedono la irrogazione di sanzioni amministrative:

- L.R. 17 dicembre 1973, n. 58;
- L.R. 15 aprile 1975, n. 51 limitatamente agli articoli 39 e 42;
- L.R. 5 aprile 1976, n. 8 limitatamente al titolo VI;
- L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;
- L.R. 27 luglio 1977, n. 33;
- L.R. 7 giugno 1980, n. 94 limitatamente all'articolo 29, punto 3.

L'incarico si intende esteso alle successive modifiche ed integrazioni delle suddette norme regionali.

3) La Guardia Ecologica Volontaria sig.ra Bernardini Elena opera nell'ambito territoriale della Comunità Montana Alto Sebino.

4) In caso di revoca dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, la sig.ra Bernardini Elena dovrà consegnare alla Comunità Montana Alto Sebino, entro il termine di 3 gg., il distintivo, il tesserino personale ed ogni altro materiale affidatole riguardante il Servizio.

5) Il presente decreto ha validità di anni due dalla data di approvazione.

6) Il presente decreto è valido solo ai fini dell'esercizio del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria di cui alla L.R. 105/80.

Milano, 9 marzo 1983

p. il Presidente
L'Assessore all'Ambiente ed Ecologia
(con D.P.G.R. n. 948 del 20 novembre 1981)
Vittorio Rivolta

LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica, Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria al sig. Pezzoli Enox - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 69/Ec.).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 3976/4240 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

1) Al sig. Pezzoli Enox nato a Ardesio il 10 luglio 1949 e residente a Pianico in via Verdi è attribuito l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, ai sensi della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105, recante « Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica ».

2) La Guardia Ecologica Volontaria sig. Pezzoli Enox è incaricata di accertare, mediante processo verbale, le violazioni delle norme contenute nelle Leggi Regionali sottoindicate, che prevedono la irrogazione di sanzioni amministrative:

- L.R. 17 dicembre 1973, n. 58;
- L.R. 15 aprile 1975, n. 51 limitatamente agli articoli 39 e 42;
- L.R. 5 aprile 1976, n. 8 limitatamente al titolo VI;
- L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;
- L.R. 27 luglio 1977, n. 33;
- L.R. 7 giugno 1980, n. 94 limitatamente all'articolo 29, punto 3.

L'incarico si intende esteso alle successive modifiche ed integrazioni delle suddette norme regionali.

3) La Guardia Ecologica Volontaria sig. Pezzoli Enox opera nell'ambito territoriale della Comunità Montana Alto Sebino.

4) In caso di revoca dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, il sig. Pezzoli Enox dovrà consegnare alla Comunità Montana Alto Sebino, entro il termine di 3 gg., il distintivo, il tesserino personale ed ogni altro materiale affidatogli riguardante il Servizio.

5) Il presente decreto ha validità di anni due dalla data di approvazione.

6) Il presente decreto è valido solo ai fini dell'esercizio del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria di cui alla L.R. 105/80.

Milano, 9 marzo 1983

p. il Presidente
L'Assessore all'Ambiente ed Ecologia
(con D.P.G.R. n. 948 del 20 novembre 1981)
Vittorio Rivolta

LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica, Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria al sig. Valenghi Ferdinando - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 70/Ec).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 3975/4241 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

1) Al sig. Valenghi Ferdinando nato a Sovere il 3 febbraio 1955 e residente a Sovere in via Silvestri, 16 è attribuito l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, ai sensi della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105, recante « Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica ».

2) La Guardia Ecologica Volontaria sig. Valenghi Ferdinando è incaricata di accertare, mediante processo verbale, le violazioni delle norme contenute nelle Leggi Regionali sottoindicate, che prevedono la irrogazione di sanzioni amministrative:

- L.R. 17 dicembre 1973, n. 58;
- L.R. 15 aprile 1975, n. 51 limitatamente agli articoli 39 e 42;
- L.R. 5 aprile 1976, n. 8 limitatamente al titolo VI;
- L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;
- L.R. 27 luglio 1977, n. 33;
- L.R. 7 giugno 1980, n. 94 limitatamente all'articolo 29, punto 3.

L'incarico si intende esteso alle successive modifiche ed integrazioni delle suddette norme regionali.

3) La Guardia Ecologica Volontaria sig. Valenghi Ferdinando opera nell'ambito territoriale della Comunità Montana Alto Sebino.

4) In caso di revoca dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, il sig. Valenghi Ferdinando dovrà consegnare alla Comunità Montana Alto Sebino, entro il termine di 3 gg., il distintivo, il tesserino personale ed ogni altro materiale affidatogli riguardante il Servizio.

5) Il presente decreto ha validità di anni due dalla data di approvazione.

6) Il presente decreto è valido solo ai fini dell'esercizio del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria di cui alla L.R. 105/80.

Milano, 9 marzo 1983

p. il Presidente
L'Assessore all'Ambiente ed Ecologia
(con D.P.G.R. n. 948 del 20 novembre 1981)
Vittorio Rivolta

LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica, Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria al sig. Cocchetti Evangelista - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 71/Ec).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 3974/4242 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

1) Al sig. Cocchetti Evangelista nato a Bossico il 26 febbraio 1947 e residente a Sovere in via Lombardia, 2 è attribuito l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, ai sensi della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105, recante « Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica ».

2) La Guardia Ecologica Volontaria sig. Cocchetti Evangelista è incaricata di accertare, mediante processo verbale, le violazioni delle norme contenute nelle Leggi Regionali sottoindicate, che prevedono la irrogazione di sanzioni amministrative:

- L.R. 17 dicembre 1973, n. 58;
- L.R. 15 aprile 1975, n. 51 limitatamente agli articoli 39 e 42;
- L.R. 5 aprile 1976, n. 8 limitatamente al titolo VI;
- L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;
- L.R. 27 luglio 1977, n. 33;
- L.R. 7 giugno 1980, n. 94 limitatamente all'articolo 29, punto 3.

L'incarico si intende esteso alle successive modifiche ed integrazioni delle suddette norme regionali.

3) La Guardia Ecologica Volontaria sig. Cocchetti Evangelista opera nell'ambito territoriale della Comunità Montana Alto Sebino.

4) In caso di revoca dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, il sig. Cocchetti Evangelista dovrà consegnare alla Comunità Montana Alto Sebino, entro il termine di 3 gg., il distintivo, il tesserino personale ed ogni altro materiale affidatogli riguardante il Servizio.

5) Il presente decreto ha validità di anni due dalla data di approvazione.

6) Il presente decreto è valido solo ai fini dell'esercizio del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria di cui alla L.R. 105/80.

Milano, 9 marzo 1983

p. il Presidente
L'Assessore all'Ambiente ed Ecologia
(con D.P.G.R. n. 948 del 20 novembre 1981)
Vittorio Rivolta

LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica, Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria al sig. Bozzetti Oscar - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 72/Ec).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 3973/4243 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

1) Al sig. Bozzetti Oscar nato a Castro il 15 dicembre 1952 e residente a Castro in Piazza San Giacomo, 6 è attribuito l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, ai sensi della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105, recante « Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica ».

2) La Guardia Ecologica Volontaria sig. Bozzetti Oscar è incaricata di accertare, mediante processo verbale, le violazioni delle norme contenute nelle Leggi Regionali sottoindicate, che prevedono la irrogazione di sanzioni amministrative:

- L.R. 17 dicembre 1973, n. 58;
- L.R. 15 aprile 1975, n. 51 limitatamente agli articoli 39 e 42;
- L.R. 5 aprile 1976, n. 8 limitatamente al titolo VI;
- L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;
- L.R. 27 luglio 1977, n. 33;
- L.R. 7 giugno 1980, n. 94 limitatamente all'articolo 29, punto 3.

L'incarico si intende esteso alle successive modifiche ed integrazioni delle suddette norme regionali.

3) La Guardia Ecologica Volontaria sig. Bozzetti Oscar opera nell'ambito territoriale della Comunità Montana Alto Sebino.

4) In caso di revoca dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, il sig. Bozzetti Oscar dovrà consegnare alla Comunità Montana Alto Sebino, entro il termine di 3 gg., il distintivo, il tesserino personale ed ogni altro materiale affidatogli riguardante il Servizio.

5) Il presente decreto ha validità di anni due dalla data di approvazione.

6) Il presente decreto è valido solo ai fini dell'esercizio del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria di cui alla L.R. 105/80.

Milano, 9 marzo 1983

p. il Presidente
L'Assessore all'Ambiente ed Ecologia
(con D.P.G.R. n. 948 del 20 novembre 1981)
Vittorio Rivolta

LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria alla sig.ra Bernardini Roberta - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 73/Ec).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 3972/4244 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

1) Alla sig.ra Bernardini Roberta nata a Costa Volpino il 14 giugno 1963 e residente a Costa Volpino in via Zocchi, 14 è attribuito l'incarico di Guardia Ecolo-

gica Volontaria, ai sensi della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105, recante « Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica ».

2) La Guardia Ecologica Volontaria sig.ra Bernardini Roberta è incaricata di accertare, mediante processo verbale, le violazioni delle norme contenute nelle Leggi Regionali sottoindicate, che prevedono la irrogazione di sanzioni amministrative:

- L.R. 17 dicembre 1973, n. 58;
- L.R. 15 aprile 1975, n. 51 limitatamente agli articoli 39 e 42;
- L.R. 5 aprile 1976, n. 8 limitatamente al titolo VI;
- L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;
- L.R. 27 luglio 1977, n. 33;
- L.R. 7 giugno 1980, n. 94 limitatamente all'articolo 29, punto 3.

L'incarico si intende esteso alle successive modifiche ed integrazioni delle suddette norme regionali.

3) La Guardia Ecologica Volontaria sig.ra Bernardini Roberta opera nell'ambito territoriale della Comunità Montana Alto Sebino.

4) In caso di revoca dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, la sig.ra Bernardini Roberta dovrà consegnare alla Comunità Montana Alto Sebino, entro il termine di 3 gg., il distintivo, il tesserino personale ed ogni altro materiale affidatogli riguardante il Servizio.

5) Il presente decreto ha validità di anni due dalla data di approvazione.

6) Il presente decreto è valido solo ai fini dell'esercizio del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria di cui alla L.R. 105/80.

Milano, 9 marzo 1983

p. il Presidente
L'Assessore all'Ambiente ed Ecologia
(con D.P.G.R. n. 948 del 20 novembre 1981)
Vittorio Rivolta

LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria al sig. Conti Diogene - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 74/Ec).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 3971/4245 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

1) Al sig. Conti Diogene nato a Lovere il 22 aprile 1934 e residente a Lovere in via Oprandi, 7 è attribuito l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, ai sensi della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105, recante « Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica ».

2) La Guardia Ecologica Volontaria sig. Conti Diogene è incaricata di accertare, mediante processo verbale, le violazioni delle norme contenute nelle Leggi Regionali sottoindicate, che prevedono la irrogazione di sanzioni amministrative:

- L.R. 17 dicembre 1973, n. 58;

- L.R. 15 aprile 1975, n. 51 limitatamente agli articoli 39 e 42;
- L.R. 5 aprile 1976, n. 8 limitatamente al titolo VI;
- L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;
- L.R. 27 luglio 1977, n. 33;
- L.R. 7 giugno 1980, n. 94 limitatamente all'articolo 29, punto 3.

L'incarico si intende esteso alle successive modifiche ed integrazioni delle suddette norme regionali.

3) La Guardia Ecologica Volontaria sig. Conti Diogene opera nell'ambito territoriale della Comunità Montana Alto Sebino.

4) In caso di revoca dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, il sig. Conti Diogene dovrà consegnare alla Comunità Montana Alto Sebino, entro il termine di 3 gg., il distintivo, il tesserino personale ed ogni altro materiale affidatogli riguardante il Servizio.

5) Il presente decreto ha validità di anni due dalla data di approvazione.

6) Il presente decreto è valido solo ai fini dell'esercizio del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria di cui alla L.R. 105/80.

Milano, 9 marzo 1983

p. il Presidente
L'Assessore all'Ambiente ed Ecologia
(con D.P.G.R. n. 948 del 20 novembre 1981)
Vittorio Rivolta

L.R. 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria al sig. Cretti Mario - (Decreto del presidente LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica, Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Vo-
te della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n.75/
Ec).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 3970/4246 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

1) Al sig. Cretti Mario nato a Costa Volpino il 15 novembre 1953 e residente a Costa Volpino in Piazza San Rocco, 1 è attribuito l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, ai sensi della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105, recante « Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica ».

2) La Guardia Ecologica Volontaria sig. Cretti Mario è incaricata di accertare, mediante processo verbale, le violazioni delle norme contenute nelle Leggi Regionali sottoindicate, che prevedono la irrogazione di sanzioni amministrative:

- L.R. 17 dicembre 1973, n. 58;
- L.R. 15 aprile 1975, n. 51 limitatamente agli articoli 39 e 42;
- L.R. 5 aprile 1976, n. 8 limitatamente al titolo VI;
- L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;
- L.R. 27 luglio 1977, n. 33;

— L.R. 7 giugno 1980, n. 94 limitatamente all'articolo 29 punto 3.

L'incarico si intende esteso alle successive modifiche ed integrazioni delle suddette norme regionali.

3) La Guardia Ecologica Volontaria sig. Cretti Mario opera nell'ambito territoriale della Comunità Montana Alto Sebino.

4) In caso di revoca dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, il sig. Cretti Mario dovrà consegnare alla Comunità Montana Alto Sebino, entro il termine di 3 gg., il distintivo, il tesserino personale ed ogni altro materiale affidatogli riguardante il Servizio.

5) Il presente decreto ha validità di anni due dalla data di approvazione.

6) Il presente decreto è valido solo ai fini dell'esercizio del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria di cui alla L.R. 105/80.

Milano, 9 marzo 1983

p. il Presidente
L'Assessore all'Ambiente ed Ecologia
(con D.P.G.R. n. 948 del 20 novembre 1981)
Vittorio Rivolta

LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria al Sig. Masserini Francesco - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 76/Ec).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 3969/4247 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

1) Al sig. Masserini Francesco nato a Vertova il 20 luglio 1946 e residente a Lovero in via S. Pietro, 11 è attribuito l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, ai sensi della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105, recante « Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica ».

2) La Guardia Ecologica Volontaria sig. Masserini Francesco è incaricata di accertare, mediante processo verbale, le violazioni delle norme contenute nelle Leggi Regionali sottoindicate, che prevedono la irrogazione di sanzioni amministrative:

- L.R. 17 dicembre 1973, n. 58;
- L.R. 15 aprile 1975, n. 51 limitatamente agli articoli 39 e 42;
- L.R. 5 aprile 1976, n. 8 limitatamente al titolo VI;
- L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;
- L.R. 27 luglio 1977, n. 33;
- L.R. 7 giugno 1980, n. 94 limitatamente all'articolo 29 punto 3.

L'incarico si intende esteso alle successive modifiche ed integrazioni delle suddette norme regionali.

3) La Guardia Ecologica Volontaria sig. Masserini Francesco opera nell'ambito territoriale della Comunità Montana Alto Sebino.

4) In caso di revoca dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, il sig. Masserini Francesco dovrà consegnare alla Comunità Montana Alto Sebino, entro il termine di 3 gg., il distintivo, il tesserino personale ed ogni altro materiale affidatogli riguardante il Servizio.

5) Il presente decreto ha validità di anni due dalla data di approvazione.

6) Il presente decreto è valido solo ai fini dell'esercizio del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria di cui alla L.R. 105/80.

Milano, 9 marzo 1983

p. il Presidente
L'Assessore all'Ambiente ed Ecologia
(con D.P.G.R. n. 948 del 20 novembre 1981)
Vittorio Rivolta

LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica, Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria al sig. Bianchi Giuseppe - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 77/Ec).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 3968/4248 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

1) Al sig. Bianchi Giuseppe nato a Lovere il 21 giugno 1952 e residente a Lovere in via Giovanni XXIII è attribuito l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, ai sensi della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105, recante « Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica ».

2) La Guardia Ecologica Volontaria sig. Bianchi Giuseppe è incaricata di accertare, mediante processo verbale, le violazioni delle norme contenute nelle Leggi Regionali sottoindicate, che prevedono la irrogazione di sanzioni amministrative:

- L.R. 17 dicembre 1973, n. 58;
- L.R. 15 aprile 1975, n. 51 limitatamente agli articoli 39 e 42;
- L.R. 5 aprile 1976, n. 8 limitatamente al titolo VI;
- L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;
- L.R. 27 luglio 1977, n. 33;
- L.R. 7 giugno 1980, n. 94 limitatamente all'articolo 29 punto 3.

L'incarico si intende esteso alle successive modifiche ed integrazioni delle suddette norme regionali.

3) La Guardia Ecologica Volontaria sig. Bianchi Giuseppe opera nell'ambito territoriale della Comunità Montana Alto Sebino.

4) In caso di revoca dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, il sig. Bianchi Giuseppe dovrà consegnare alla Comunità Montana Alto Sebino, entro il termine di 3 gg., il distintivo, il tesserino personale ed ogni altro materiale affidatogli riguardante il Servizio.

5) Il presente decreto ha validità di anni due dalla data di approvazione.

6) Il presente decreto è valido solo ai fini dell'esercizio del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria di cui alla L.R. 105/80.

Milano, 9 marzo 1983

p. il Presidente
L'Assessore all'Ambiente ed Ecologia
(con D.P.G.R. n. 948 del 20 novembre 1981)
Vittorio Rivolta

LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica, Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria al sig. Cretti Luigi - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 78/Ec).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 3967/4249 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

1) Al sig. Cretti Luigi nato a Costa Volpino il 20 giugno 1948 e residente a Costa Volpino in piazza S. Rocco è attribuito l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, ai sensi della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105, recante « Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica ».

2) La Guardia Ecologica Volontaria sig. Cretti Luigi è incaricata di accertare, mediante processo verbale, le violazioni delle norme contenute nelle Leggi Regionali sottoindicate, che prevedono la irrogazione di sanzioni amministrative:

- L.R. 17 dicembre 1973, n. 58;
- L.R. 15 aprile 1975, n. 51 limitatamente agli articoli 39 e 42;
- L.R. 5 aprile 1976, n. 8 limitatamente al titolo VI;
- L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;
- L.R. 27 luglio 1977, n. 33;
- L.R. 7 giugno 1980, n. 94 limitatamente all'articolo 29 punto 3.

L'incarico si intende esteso alle successive modifiche ed integrazioni delle suddette norme regionali.

3) La Guardia Ecologica Volontaria sig. Cretti Luigi opera nell'ambito territoriale della Comunità Montana Alto Sebino.

4) In caso di revoca dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, il sig. Cretti Luigi dovrà consegnare alla Comunità Montana Alto Sebino, entro il termine di 3 gg., il distintivo, il tesserino personale ed ogni altro materiale affidatogli riguardante il Servizio.

5) Il presente decreto ha validità di anni due dalla data di approvazione.

6) Il presente decreto è valido solo ai fini dell'esercizio del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria di cui alla L.R. 105/80.

Milano, 9 marzo 1983

p. il Presidente
L'Assessore all'Ambiente ed Ecologia
(con D.P.G.R. n. 948 del 20 novembre 1981)
Vittorio Rivolta

LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria al sig. Filosi Ivo - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 79/Ec).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 3966/4250 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

1) Al sig. Filosi Ivo nato a Costa Volpino il 6 giugno 1953 e residente a Lovere in piazza 13 Martiri, 4 è attribuito l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, ai sensi della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105, recante « Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica ».

2) La Guardia Ecologica Volontaria sig. Filosi Ivo è incaricata di accertare, mediante processo verbale, le violazioni delle norme contenute nelle Leggi Regionali sottoindicate, che prevedono la irrogazione di sanzioni amministrative:

- L.R. 17 dicembre 1973, n. 58;
- L.R. 15 aprile 1975, n. 51 limitatamente agli articoli 39 e 42;
- L.R. 5 aprile 1976, n. 8 limitatamente al titolo VI;
- L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;
- L.R. 27 luglio 1977, n. 33;
- L.R. 7 giugno 1980, n. 94 limitatamente all'articolo 29 punto 3.

L'incarico si intende esteso alle successive modifiche ed integrazioni delle suddette norme regionali.

3) La Guardia Ecologica Volontaria sig. Filosi Ivo opera nell'ambito territoriale della Comunità Montana Alto Sebino.

4) In caso di revoca dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, il sig. Filosi Ivo dovrà consegnare alla Comunità Montana Alto Sebino, entro il termine di 3 gg., il distintivo, il tesserino personale ed ogni altro materiale affidatogli riguardante il Servizio.

5) Il presente decreto ha validità di anni due dalla data di approvazione.

6) Il presente decreto è valido solo ai fini dell'esercizio del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria di cui alla L.R. 105/80.

Milano, 9 marzo 1983

p. il Presidente
L'Assessore all'Ambiente ed Ecologia
(con D.P.G.R. n. 948 del 20 novembre 1981)
Vittorio Rivolta

LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria al sig. Zanella Mario - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 80/Ec).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 3965/4251 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

1) Al sig. Zanella Mario nato a Lovere il 29 settembre 1938 e residente a Lovere in via Cornasola, 16 è attribuito l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, ai sensi della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105, recante « Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica ».

2) La Guardia Ecologica Volontaria sig. Zanella Mario è incaricata di accertare, mediante processo verbale, le violazioni delle norme contenute nelle Leggi Regionali sottoindicate, che prevedono la irrogazione di sanzioni amministrative:

- L.R. 17 dicembre 1973, n. 58;
- L.R. 15 aprile 1975, n. 51 limitatamente agli articoli 39 e 42;
- L.R. 5 aprile 1976, n. 8 limitatamente al titolo VI;
- L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;
- L.R. 27 luglio 1977, n. 33;
- L.R. 7 giugno 1980, n. 94 limitatamente all'articolo 29 punto 3.

L'incarico si intende esteso alle successive modifiche ed integrazioni delle suddette norme regionali.

3) La Guardia Ecologica Volontaria sig. Zanella Mario opera nell'ambito territoriale della Comunità Montana Alto Sebino.

4) In caso di revoca dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, il sig. Zanella Mario dovrà consegnare alla Comunità Montana Alto Sebino, entro il termine di 3 gg., il distintivo, il tesserino personale ed ogni altro materiale affidatogli riguardante il Servizio.

5) Il presente decreto ha validità di anni due dalla data di approvazione.

6) Il presente decreto è valido solo ai fini dell'esercizio del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria di cui alla L.R. 105/80.

Milano, 9 marzo 1983

p. il Presidente
L'Assessore all'Ambiente ed Ecologia
(con D.P.G.R. n. 948 del 20 novembre 1981)
Vittorio Rivolta

LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria al sig. Mai Luisito - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 81/Ec).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 3964/4252 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

1) Al sig. Mai Luisito nato a Lovere il 9 maggio 1941 e residente a Lovere in via 1° Maggio, 6 è attribuito l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, ai sensi della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105, recante « Di-

disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica ».

2) La Guardia Ecologica Volontaria sig. Mai Luisito è incaricata di accertare, mediante processo verbale, le violazioni delle norme contenute nelle Leggi Regionali sottoindicate, che prevedono la irrogazione di sanzioni amministrative:

- L.R. 17 dicembre 1973, n. 58;
- L.R. 15 aprile 1975, n. 51 limitatamente agli articoli 39 e 42;
- L.R. 5 aprile 1976, n. 8 limitatamente al titolo VI;
- L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;
- L.R. 27 luglio 1977, n. 33;
- L.R. 7 giugno 1980, n. 94 limitatamente all'articolo 29 punto 3.

L'incarico si intende esteso alle successive modifiche ed integrazioni delle suddette norme regionali.

3) La Guardia Ecologica Volontaria sig. Mai Luisito opera nell'ambito territoriale della Comunità Montana Alto Sebino.

4) In caso di revoca dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, il sig. Mai Luisito dovrà consegnare alla Comunità Montana Alto Sebino, entro il termine di 3 gg., il distintivo, il tesserino personale ed ogni altro materiale affidatogli riguardante il Servizio.

5) Il presente decreto ha validità di anni due dalla data di approvazione.

6) Il presente decreto è valido solo ai fini dell'esercizio del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria di cui alla L.R. 105/80.

Milano, 9 marzo 1983

p. il Presidente
L'Assessore all'Ambiente ed Ecologia
(con D.P.G.R. n. 948 del 20 novembre 1981)
Vittorio Rivolta

LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria al sig. Lordi Giacomo - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 82/Ec).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 3963/4253 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

1) Al sig. Lordi Giacomo nato a Lovere il 27 ottobre 1949 e residente a Costa Volpino in via Fontanelle, 1 è attribuito l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, ai sensi della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105, recante « Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica ».

2) La Guardia Ecologica Volontaria sig. Lordi Giacomo è incaricata di accertare, mediante processo verbale, le violazioni delle norme contenute nelle Leggi Regionali sottoindicate, che prevedono la irrogazione di sanzioni amministrative:

- L.R. 17 dicembre 1973, n. 58;
- L.R. 15 aprile 1975, n. 51 limitatamente agli articoli 39 e 42;
- L.R. 5 aprile 1976, n. 8 limitatamente al titolo VI;
- L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;
- L.R. 27 luglio 1977, n. 33;
- L.R. 7 giugno 1980, n. 94 limitatamente all'articolo 29 punto 3.

L'incarico si intende esteso alle successive modifiche ed integrazioni delle suddette norme regionali.

3) La Guardia Ecologica Volontaria sig. Lordi Giacomo opera nell'ambito territoriale della Comunità Montana Alto Sebino.

4) In caso di revoca dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, il sig. Lordi Giacomo dovrà consegnare alla Comunità Montana Alto Sebino, entro il termine di 3 gg., il distintivo, il tesserino personale ed ogni altro materiale affidatogli riguardante il Servizio.

5) Il presente decreto ha validità di anni due dalla data di approvazione.

6) Il presente decreto è valido solo ai fini dell'esercizio del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria di cui alla L.R. 105/80.

Milano, 9 marzo 1983

p. il Presidente
L'Assessore all'Ambiente ed Ecologia
(con D.P.G.R. n. 948 del 20 novembre 1981)
Vittorio Rivolta

LR 105/80. Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. Comunità Montana Alto Sebino. Conferimento dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria al sig. Molinari Giovanni - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 83/Ec).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 3962/4254 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

1) Al sig. Molinari Giovanni nato a Darfo l'8 gennaio 1950 e residente a Rogno in piazza Alpini è attribuito l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, ai sensi della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105, recante « Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica ».

2) La Guardia Ecologica Volontaria sig. Molinari Giovanni è incaricata di accertare, mediante processo verbale, le violazioni delle norme contenute nelle Leggi Regionali sottoindicate, che prevedono la irrogazione di sanzioni amministrative.

- L.R. 17 dicembre 1973, n. 58;
- L.R. 15 aprile 1975, n. 51 limitatamente agli articoli 39 e 42;
- L.R. 5 aprile 1976, n. 8 limitatamente al titolo VI;
- L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;
- L.R. 27 luglio 1977, n. 33;
- L.R. 7 giugno 1980, n. 94 limitatamente all'articolo 29 punto 3.

L'incarico si intende esteso alle successive modifiche ed integrazioni delle suddette norme regionali.

3) La Guardia Ecologica Volontaria sig. Molinari Giovanni opera nell'ambito territoriale della Comunità Montana Alto Sebino.

4) In caso di revoca dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria, il sig. Molinari Giovanni dovrà consegnare alla Comunità Montana Alto Sebino, entro il termine di 3 gg., il distintivo, il tesserino personale ed ogni altro materiale affidatogli riguardante il Servizio.

5) Il presente decreto ha validità di anni due dalla data di approvazione.

6) Il presente decreto è valido solo ai fini dell'esercizio del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria di cui alla L.R. 105/80.

Milano, 9 marzo 1983

p. il Presidente
L'Assessore all'Ambiente ed Ecologia
(con D.P.G.R. n. 948 del 20 novembre 1981)
Vittorio Rivolta

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Diniego dell'idoneità al funzionamento dell'asilo nido « Centro Psicopedagogico per l'infanzia », Largo dei Gelsomini, 14, Milano - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 dicembre 1982 - n. 444/Ass.).

(decreto non soggetto al controllo di cui all'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

di negare ai sensi dell'art. 50 del D.R. 15 aprile 1926, n. 718 ed in conformità a quanto previsto dalle succitate L.R. 17 maggio 1980, n. 57 e deliberazione del Consiglio Regionale del 28 maggio 1981, n. 289 per le motivazioni esposte in premessa, l'idoneità al funzionamento dell'asilo nido denominato « Centro Psicopedagogico per l'Infanzia » ubicato in Milano, Largo dei Gelsomini n. 14, rappresentato per come risulta dalla apposita documentazione prodotta dalla Presidente pro-tempore della Cooperativa « Centro Psicopedagogico per l'Infanzia », Signora Gemma Rasio, nata a Milano il 13 maggio 1925 ed ivi residente;

di disporre la chiusura dello stesso asilo nido « Centro Psicopedagogico per l'Infanzia » ubicato in Milano in Largo dei Gelsomini n. 14;

di incaricare il Sindaco di Milano della notifica ed esecuzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 152 p.t. 3 del T.U.L.C.P. del 4 febbraio 1915, numero 148.

Milano, 10 dicembre 1982

p. il Presidente
L'Assessore all'Assistenza e Sicurezza Sociale
Maria Paola Colombo Svevo

Riconoscimento idoneità al funzionamento dell'asilo nido « Baby Park » ubicato in Milano, via Ravizza n. 53-A - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 19 gennaio 1983 - n. 14/Ass.).

(decreto non soggetto al controllo di cui all'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

di riconoscere, a' sensi dell'art. 50 del R.D. 15 aprile 1926, n. 718 ed in conformità a quanto previsto dalle succitate L.R. 17 maggio 1980, n. 57 e deliberazione del Consiglio Regionale 28 maggio 1981, n. III/289, l'idoneità al funzionamento dell'asilo nido denominato « Baby Park » sito in Milano, Via Ravizza 53/A, per una capienza massima di n. 24 minori da 1 a tre anni di età, rappresentato per come risulta dall'apposita documentazione prodotta, dalla Signora Maria Luè Di Fazio nata il 24 giugno 1929 a Milano ed ivi residente.

Il riconoscimento de quo:

— ha valore strettamente amministrativo e non incide su responsabilità penali o civili eventualmente a carico dell'interessata;

— è valido esclusivamente per la persona fisica o giuridica richiedente e per la struttura per la quale è rilasciato e non può essere trasferito a qualsiasi titolo;

— è passibile di revoca, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, sia in esecuzione delle apposite disposizioni di legge, sia nei casi di accertato venir meno dei requisiti strutturali, igienico-sanitari ed organizzativi previsti.

Il presente decreto di autorizzazione, unitamente al regolamento interno ed alla tabella dietetica, deve essere esposto in luogo visibile ai visitatori.

Milano, 19 gennaio 1983

p. il Presidente
L'Assessore all'Assistenza e Sicurezza Sociale
Maria Paola Colombo Svevo

Riconoscimento idoneità al funzionamento dell'asilo nido « Elsa e Vico Gosi » ubicato in Cremona via S. Francesco d'Assisi 1-A - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 16 marzo 1983 - n. 55/Ass.).

(decreto non soggetto al controllo di cui all'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

di riconoscere, a' sensi dell'art. 50 del R.D. 15 aprile 1926, n. 718 ed in conformità a quanto previsto dalle succitate L.R. 17 maggio 1980, n. 57 e deliberazione del Consiglio Regionale 28 maggio 1981, n. III/289, l'idoneità al funzionamento dell'asilo nido denominato « Elsa e Vico Gosi » sito in Cremona Via S. Francesco d'Assisi, 1/A per una capienza massima di n. 14 minori da 1 ai 3 anni di età, rappresentato per come risulta dall'apposita documentazione prodotta, da Giuseppina Benfatta nata a Gangi (Pa), il 22 no-

vembre 1939 e residente a Cremona in Via S. Francesco d'Assisi, 1/A.

Il riconoscimento de quo:

— ha valore strettamente amministrativo e non incide su responsabilità penali o civili eventualmente a carico della richiedente;

— è valido esclusivamente per la persona fisica o giuridica richiedente e per la struttura per la quale è rilasciato e non può essere trasferito a qualsiasi titolo;

— è passibile di revoca, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, sia in esecuzione delle apposite disposizioni di legge, sia nei casi di accertato venir meno dei requisiti strutturali, igienico-sanitari ed organizzativi previsti.

Il presente decreto di autorizzazione, unitamente al regolamento interno ed alla tabella dietetica, deve essere esposto in luogo visibile ai visitatori.

Milano, 16 marzo 1983

p. il Presidente
L'Assessore all'Assistenza e Sicurezza Sociale
Maria Paola Colombo Svevo

Riconoscimento idoneità al funzionamento dell'asilo nido « S. Andrea » sito in Milano, via Giulio Romano 16 - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 16 marzo 1983 - n. 56/Ass).

(decreto non soggetto al controllo di cui all'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

di riconoscere, a' sensi dell'art. 50 del R.D. 15 aprile 1926, n. 718 ed in conformità a quanto previsto dalle succitate L.R. 17 maggio 1980, n. 57 e deliberazione del Consiglio Regionale 28 maggio 1981, n. III/289, l'idoneità al funzionamento dell'asilo nido denominato « S. Andrea » sito in Milano, Via Giulio Romano, 16, per una capienza massima di n. 60 minori da 1 ai 3 anni di età, rappresentato per come risulta dall'apposita documentazione prodotta, da Donzelli Don Franco, nato il 13 maggio 1921 a Caronno Pertusella (Va) e residente a Milano in Via Crema n. 26.

Il riconoscimento de quo:

— ha valore strettamente amministrativo e non incide su responsabilità penali o civili eventualmente a carico del richiedente;

— è valido esclusivamente per la persona fisica o giuridica richiedente e per la struttura per la quale è rilasciato e non può essere trasferito a qualsiasi titolo;

— è passibile di revoca, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, sia in esecuzione delle apposite disposizioni di legge, sia nei casi di accertato venir meno dei requisiti strutturali, igienico-sanitari ed organizzativi previsti.

Il presente decreto di autorizzazione, unitamente al regolamento interno ed alla tabella dietetica, deve essere esposto in luogo visibile ai visitatori.

Milano, 16 marzo 1983

p. il Presidente
L'Assessore all'Assistenza e Sicurezza Sociale
Maria Paola Colombo Svevo

Riconoscimento dell'idoneità al funzionamento dell'asilo nido aziendale « Farmitalia Carlo Erba SpA » ubicato in Milano, via Imbonati 24 - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 16 marzo 1983 - n. 57/Ass).

(decreto non soggetto al controllo di cui all'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

di riconoscere, a' sensi dell'art. 50 del R.D. 15 aprile 1926, n. 718 ed in conformità a quanto previsto dalle succitate L.R. 17 maggio 1980, n. 57 e deliberazione del Consiglio Regionale 28 maggio 1981, n. III/289, l'idoneità al funzionamento dell'asilo nido aziendale « Farmitalia Carlo Erba S.p.A. », sito in Milano, Via Imbonati, 24 per una capienza massima di n. 60 minori da 0 ai 3 anni di età, rappresentato per come risulta dall'apposita documentazione prodotta, dal legale rappresentante pro-tempore dell'asilo nido aziendale « Farmitalia Carlo Erba S.p.A. », nella persona del Dott. Bruno Angelo Castoldi, nato a Pavia il 19 febbraio 1940 e residente in C.so Cairoli, 18 - Pavia.

Il riconoscimento de quo:

— ha valore strettamente amministrativo e non incide su responsabilità penali o civili eventualmente a carico del richiedente;

— è valido esclusivamente per la persona fisica o giuridica richiedente e per la struttura per la quale è rilasciato e non può essere trasferito a qualsiasi titolo;

— è passibile di revoca, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, sia in esecuzione delle apposite disposizioni di legge, sia nei casi di accertato venir meno dei requisiti strutturali, igienico-sanitari ed organizzativi previsti.

Il presente decreto di autorizzazione, unitamente al regolamento interno ed alla tabella dietetica, deve essere esposto in luogo visibile ai visitatori.

Milano, 16 marzo 1983

p. il Presidente
L'Assessore all'Assistenza e Sicurezza Sociale
Maria Paola Colombo Svevo

Nomina in surrogazione di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'asilo infantile « Rosa Maglia Quaini » in Straconcolo di Stagno Lombardo (CR) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 25 marzo 1983 - n. 64/Ass).

(decreto non soggetto al controllo di cui all'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

È nominato Componente del Consiglio dell'Asilo Infantile « Rosa Maglia Quaini » in Straconcolo di Stagno Lombardo (Cr), il signor:

— Vaia Carlo - residente in Stagno Lombardo - Via Pagliari n. 15;

in surrogazione della signora Dragoni Maria Teresa, dimissionaria.

Tale nomina intervenuta in surrogazione di Componente dimissionario, ha la durata prevista dall'ultimo comma dell'art. 15 del R.D. 5 febbraio 1981, n. 99.

Il presente decreto, di mera esecuzione dell'atto richiamato in premessa e, pertanto, non soggetto al controllo previsto dall'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è firmato per delega dall'Assessore all'Assistenza e Sicurezza Sociale a sensi del decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 318 del 5 luglio 1982.

Milano, 25 marzo 1983

p. il Presidente
L'Assessore
Maria Paola Colombo Svevo

Nomina in surrogazione del Presidente del consiglio di amministrazione Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di Orzinuovi (BS) (As. inf. Bignami - Ricovero di Mendicizia; - Casa di Ricovero Pastori) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 28 marzo 1983 - n. 65/Ass).

(decreto non soggetto al controllo di cui all'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

È nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione delle « Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza di Orzinuovi (Bs) Asilo Infantile Mignani-Bignami; Ricovero di Mendicizia; Casa di Ricovero Pastori; il signor Moroni rag. Coriolano - nato a Orzinuovi il 19 aprile 1939, in surrogazione del signor Spinelli Dr. Pietro, dimissionario.

Il mandato della persona nominata si esaurirà alla data di scadenza del mandato della persona surrogata.

Il presente decreto, di mera esecuzione dell'atto richiamato in premessa e, pertanto, non soggetto al controllo previsto dall'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è firmato per delega dall'Assessore all'Assistenza e Sicurezza Sociale a sensi del decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 318 del 5 luglio 1982.

Milano, 28 marzo 1983

p. il Presidente
L'Assessore
Maria Paola Colombo Svevo

Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della « Casa dei Ragazzi Treves de Sanctis » in Milano - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 25 marzo 1983 - n. 66/Ass).

(decreto non soggetto al controllo di cui all'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

È nominato Componente del Consiglio di Amministrazione della « Casa dei Ragazzi Treves De Sanctis » in Milano il signor:

— S.E. Ferraroni Mons. Teresio.

La durata della carica, prevista in anni quattro, decorre dalla data di insediamento del Consiglio; copia del verbale di detta seduta sarà inviata all'Assessorato Assistenza e Sicurezza Sociale della Regione Lombardia.

Il presente decreto, di mera esecuzione dell'atto richiamato in premessa e, pertanto, non soggetto al controllo previsto dall'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è firmato per delega dall'Assessore all'Assistenza e Sicurezza Sociale a sensi del decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 318 del 5 luglio 1982.

Milano, 25 marzo 1983

p. il Presidente
L'Assessore
Maria Paola Colombo Svevo

Surrogazione del presidente del consiglio di amministrazione dell'AI « L. Griziotti » di Santa Giuletta (PV) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 25 marzo 1983 - n. 67/Ass).

(decreto non soggetto al controllo di cui all'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

È nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Asilo Infantile « L. Griziotti » di S. Giuletta (Pv) il signor:

— Moroni Luigi - nato a Santa Giuletta il 13 aprile 1933, ivi residente in via Emilia n. 106;

in surrogazione del Signor De Filippi Giuseppe, dimissionario.

Tale nomina intervenuta in surrogazione di Componente dimissionario, ha la durata prevista dall'ultimo comma dell'art. 15 del R.D. 5 febbraio 1981, n. 99.

Il presente decreto, di mera esecuzione dell'atto richiamato in premessa e, pertanto, non soggetto al controllo previsto dall'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è firmato per delega dall'Assessore all'Assistenza e Sicurezza Sociale a sensi del decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 318 del 5 luglio 1982.

Milano, 25 marzo 1983

p. il Presidente
L'Assessore
Maria Paola Colombo Svevo

Estinzione ex art. 4, I comma LR 28 dicembre 1981 n. 72 dell'IPAB Ente sociale per la assistenza all'anziano di Calolziocorte (BG) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 28 marzo 1983 - n. 69/Ass).

(decreto non soggetto al controllo di cui all'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

1) L'I.P.A.B. Ente Sociale per l'Assistenza all'Anziano con sede in Calolziocorte (Bg) è estinta, ex art. 4 legge regionale 28 dicembre 1981, n. 72.

2) Il patrimonio di pertinenza dell'I.P.A.B. in parola, e di cui alla deliberazione ricognitiva dell'Ente n. 9 del 22 marzo 1982, è attribuito, con vincolo di destinazione a servizi sociali, a favore del Comune di Calolziocorte, con subentro altresì del medesimo nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti giuridici pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni e alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti facenti già capo all'Ente estinto, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato e gli altri rapporti di prestazione d'opera in corso.

3) Il personale di ruolo e non di ruolo, assunto con contratto a tempo indeterminato, e di cui alla sopra citata delibera di ricognizione dell'I.P.A.B. è assegnato al Comune di Calolziocorte, il quale, entro 90 gg. dalla data di assegnazione, dovrà provvedere all'inquadramento del medesimo nei propri ruoli organici, secondo le disposizioni vigenti.

4) Il sig. Tentori Augusto, è nominato Commissario liquidatore dell'I.P.A.B. in premessa con il compito di procedere, entro 30 gg. dall'avvenuta notifica del presente decreto, al compimento delle operazioni di consegna del patrimonio e di messa a disposizione del personale, mediante appositi verbali, da redigersi con l'intervento in contraddittorio del legale rappresentante dell'Ente destinatario che dovranno indi formare oggetto di formale delibera di recepimento da parte di quest'ultimo.

Il presente decreto, di mera esecuzione dell'atto richiamato in premessa, e pertanto, non soggetto al controllo previsto dall'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è firmato per delega dall'Assessore all'Assistenza e Sicurezza Sociale a sensi del decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 318 del 5 luglio 1982.

Milano, 28 marzo 1983

p. il Presidente
L'Assessore

Maria Paola Colombo Svevo

Estinzione ex art. 4, I comma LR 28 dicembre 1981 n. 72 dell'IPAB Asilo Infantile « Magri » di Casalmoro (MI) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 28 marzo 1983 - n. 70/Ass) .

(decreto non soggetto al controllo di cui all'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

1) L'I.P.A.B. Asilo Infantile « Magri » con sede in Casalmoro (Mn), è estinta ex art. 4 legge regionale 28 dicembre 1981, n. 72.

2) Il patrimonio di pertinenza dell'I.P.A.B. in parola, e di cui alla deliberazione ricognitiva dell'Ente n. 2 dell'11 marzo 1982 come integrata e modificata con successiva deliberazione n. 4 del 28 maggio 1982,

è attribuito, con vincolo di destinazione a servizi sociali, a favore del Comune di Casalmoro (Mn), con subentro altresì del medesimo nelle situazioni patrimoniali, attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti facenti già capo all'Ente estinto.

3) Il Sig Volonghi Giovanni è nominato Commissario Liquidatore dell'I.P.A.B. in premessa con il compito di procedere, entro 30 gg. dall'avvenuta notifica del presente decreto, al compimento delle operazioni di consegna del patrimonio mediante verbali, da redigersi con l'intervento in contraddittorio del legale rappresentante dell'Ente destinatario, che dovranno indi formare oggetto di formale delibera di recepimento da parte di quest'ultimo.

Il presente decreto, di mera esecuzione dell'atto richiamato in premessa, e pertanto, non soggetto al controllo previsto dall'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è firmato per delega dall'Assessore all'Assistenza e Sicurezza Sociale a sensi del decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 318 del 5 luglio 1982.

Milano, 28 marzo 1983

p. il Presidente
L'Assessore
Maria Paola Colombo Svevo

Estinzione ex art. 4 LR 28 dicembre 1981 n. 72 dell'IPAB Orfanotrofio Maschile meglio noto come Istituto Maschile « Tosi Gentili » di Salò (BS) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 7 aprile 1983 - n. 75/Ass).

(decreto non soggetto al controllo di cui all'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

1) L'I.P.A.B. Orfanotrofio Maschile, meglio noto come Istituto Maschile « Tosi e Gentili » con sede in Salò (Bs) è estinta a' sensi dell'art. 4 della L.R. 28 dicembre 1981, n. 72.

2) Il patrimonio di pertinenza dell'I.P.A.B. in parola, e di cui alla deliberazione ricognitiva dell'Ente n. 3 dell'11 giugno 1982 è attribuito con vincolo di destinazione a servizi sociali al Comune di Salò (Bs), con subentro altresì del medesimo nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti facenti già capo all'Ente estinto.

3) Il Sig. Cav. Michele Contarelli è nominato Commissario liquidatore dell'I.P.A.B. in premessa con il compito di procedere, entro 30 gg. dall'avvenuta notifica del decreto di nomina, al compimento delle operazioni di consegna del patrimonio mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento in contraddittorio del legale rappresentante dell'Ente destinatario, che dovranno indi formare oggetto di formale delibera di recepimento da parte di quest'ultimo.

Il presente decreto, di mera esecuzione dell'atto richiamato in premessa, e pertanto, non soggetto al controllo previsto dall'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è firmato per delega dall'Assessore all'As-

sistenza e Sicurezza Sociale a sensi del decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 318 del 5 luglio 1982.

Milano, 7 aprile 1983

p. il Presidente
L'Assessore
Maria Paola Colombo Svevo

Estinzione ex art. 4 LR 28 dicembre 1981 n. 72 dell'IPAB Orfanotrofio Femminile della Misericordia meglio noto come Istituto Femminile di Salò (BS) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 7 aprile 1983 - n. 76/Ass).

(decreto non soggetto al controllo di cui all'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

1) L'I.P.A.B. Orfanotrofio Femminile « della Misericordia » noto come « Istituto Femminile » con sede in Salò (Bs) è estinta a' sensi dell'art. 4 della L.R. 28 dicembre 1981, n. 72.

2) Il patrimonio di pertinenza dell'I.P.A.B. in parola, e di cui alla deliberazione ricognitiva dell'Ente n. 3 del 21 maggio 1982 è attribuito con vincolo di destinazione a servizi sociali al Comune di Salò (Bs) con subentro altresì del medesimo nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni e alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti facenti già capo all'Ente estinto.

3) Il personale di ruolo o non di ruolo, assunto con contratto a tempo indeterminato e di cui alla sopra citata delibera di ricognizione dell'I.P.A.B. è assegnato al Comune di Salò (Bs), con subentro altresì del medesimo nella titolarità dei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione di opera in corso.

4) Il Sig. Cav. Michele Contarelli è nominato Commissario liquidatore dell'I.P.A.B. in premessa con il compito di procedere, entro 30 gg. dall'avvenuta notifica del decreto di nomina, al compimento delle operazioni di consegna del patrimonio e di messa a disposizione del personale, mediante appositi verbali, da redigersi con l'intervento in contraddittorio del legale rappresentante dell'Ente destinatario, che dovranno indi formare oggetto di formale delibera di recepimento da parte di quest'ultimo.

5) Il Comune di Salò (Bs) entro 90 gg. dalla data di assegnazione del personale già alle dipendenze con rapporto a tempo indeterminato dell'I.P.A.B. estinta, provvederà all'inquadramento del medesimo nei propri ruoli organici, secondo le disposizioni vigenti.

Il presente decreto, di mera esecuzione dell'atto richiamato in premessa, e pertanto, non soggetto al controllo previsto dall'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è firmato per delega dall'Assessore all'Assistenza e Sicurezza Sociale a sensi del decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 318 del 5 luglio 1982.

Milano, 7 aprile 1983

p. il Presidente
L'Assessore
Maria Paola Colombo Svevo

Estinzione ex art. 4 LR 28 dicembre 1981 n. 72 dell'IPAB Orfanotrofio femminile « Gandolfi Bianchi » di Dorno (PV) - (Decreto del presidente della regione Lombardia dell'8 aprile 1983 - n. 82/Ass).

(decreto non soggetto al controllo di cui all'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

1) L'Orfanotrofio Femminile « Gandolfi-Bianchi » con sede in Dorno (Pv) è estinto a' sensi dell'art. 4 della L.R. 28 dicembre 1981, n. 72.

2) Il patrimonio di pertinenza dell'I.P.A.B. in parola, e di cui alla deliberazione ricognitiva dell'Ente n. 4 del 25 novembre 1976 è attribuito con vincolo di destinazione a servizi sociali come segue:

— a favore dell'I.P.A.B. « Casa di Riposo S. Giuseppe » di Dorno (Pv) l'immobile, con annesso sedime, iscritto al N.C.E.U. di Dorno alla partita 498 fg. XIX mapp. 672-718/2-719, sito in Via Marconi n. 2 e 1° p.;

— a favore del Comune di Dorno, subentrato al soppresso E.C.A., il fondo liquido di cassa, il libretto al portatore ed i titoli del debito pubblico.

3) Il Sig. Forti Don Giancarlo è nominato Commissario liquidatore dell'I.P.A.B. in premessa con il compito di procedere, entro 30 gg. dall'avvenuta notifica del decreto di nomina, al compimento delle operazioni di consegna del patrimonio mediante appositi verbali, da redigersi con l'intervento in contraddittorio dei legali rappresentanti degli Enti destinatari che dovranno indi formare oggetto di formale delibera di recepimento da parte di questi ultimi.

Il presente decreto, di mera esecuzione dell'atto richiamato in premessa, e pertanto, non soggetto al controllo previsto dall'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è firmato per delega dall'Assessore all'Assistenza e Sicurezza Sociale a sensi del decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 318 del 5 luglio 1982.

Milano, 8 aprile 1983

p. il Presidente
L'Assessore
Maria Paola Colombo Svevo

COMMERCIO E TURISMO, INDUSTRIA ALBERGHIERA, SPORT E TEMPO LIBERO

Costruzione di un hotel con annessa sala per conferenze in Cardano al Campo - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 2992/Tur).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 3882/4347 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

— a favore del Cardano hotel - Via al Campo, 10 Cardano al Campo (Va) la concessione del contributo annuale di L. 80.000.000 (ottantamiloni) per una durata non superiore a venticinque anni, determinato nella misura dell'8% della spesa riconosciuta di L. 1 miliardo per la realizzazione delle opere descritte in epigrafe;

— il perfezionamento del sub-impegno n. 1983-7834-088 assunto sul cap. 2.3.7.2.2/1552 R.P. 1982 — competenza anno 1983 per L. 80.000.000 (ottantamiloni);

— L'opera deve essere iniziata entro sei mesi dalla concessione del mutuo o entro nove mesi dall'ammissione al contributo regionale. Nel caso di opzione per l'erogazione diretta del contributo ai sensi della L.R. 3 maggio 1976, n. 12, l'opera deve essere iniziata entro sei mesi dalla data di ricevimento del presente decreto.

La liquidazione del contributo sarà disposta con successivo decreto ed è subordinata alle condizioni previste dagli artt. 7 e 8 della legge 40/73 e successive modificazioni ed integrazioni, ultimata l'acquisizione dei prescritti atti e documenti.

— Codice territoriale 11437/5.

p. il Presidente
(Giuseppe Guzzetti)

L'Assessore al Commercio e Turismo
Industria Alberghiera, Sport e Tempo libero - delegato
Dr. Orazio Picciotto Crisafulli

Ristrutturazione del complesso alberghiero denominato « Hotel Ristorante Grotta » - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 2993/Tur).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 3881/4348 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

— A favore della Immobiliare Grotta srl via dei Mandorli - Castiglione delle Stiviere (MN), la concessione del contributo annuale di L. 32.000.000 per una durata non superiore a venticinque anni, determinato nella misura dell'8% della spesa riconosciuta di L. 400.000.000 per la realizzazione delle opere descritte in epigrafe;

— Il perfezionamento del sub-impegno n. 1983-7834-045 assunto sul cap. 2.3.7.2.2/1552 RP 1982, competenza anno 1983, per L. 32.000.000 (trentaduemiloni).

— L'opera deve essere iniziata entro sei mesi dalla concessione del mutuo o entro nove mesi dall'ammissione al contributo regionale. Nel caso di opzione per l'erogazione diretta del contributo ai sensi della L.R. 3 maggio 1976, n. 12, l'opera deve essere iniziata entro sei mesi dalla data di ricevimento del presente decreto.

La liquidazione del contributo sarà disposta con successivo decreto ed è subordinata alle condizioni previste dagli artt. 7 e 8 della legge 40-73 e successive modificazioni ed integrazioni, ultimata l'acquisizione dei prescritti atti e documenti.

— Codice territoriale 10835/3

p. il Presidente
(Giuseppe Guzzetti)

L'Assessore al Commercio e Turismo
Industria Alberghiera, Sport e Tempo libero - delegato
Dr. Orazio Picciotto Crisafulli

Costruzione campo sportivo ed acquisto terreno. Approvazione progetto e concessione del contributo in conto capitale - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 15 marzo 1983 - n. 3004/Sport).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4162/4528 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

È approvato il progetto esecutivo Costruzione campo sportivo ed acquisto terreno, per un importo di L. 259.693.252.

I lavori devono essere iniziati entro sei mesi dalla concessione del mutuo o dall'approvazione del presente decreto.

Art. 2

È concesso il contributo in conto capitale di Lire 20.000.000 a favore del comune di Orio al Serio (BG).

Art. 3

La spesa relativa graverà sul capitolo 2.2.7.1.2/578/RP 1982 impegno n. 7597 sub. n. 008. Codice territoriale n. 10154/0.

Il contributo verrà liquidato con ulteriore decreto, secondo le modalità previste.

p. il Presidente
(Giuseppe Guzzetti)

L'Assessore al Commercio e Turismo
Industria Alberghiera, Sport e Tempo libero - delegato
Dr. Orazio Picciotto Crisafulli

Costruzione 2 campi tennis coperti e 2 campi tennis scoperti. Approvazione del progetto e concessione del contributo regionale in annualità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 15 marzo 1983 - n. 3005/Sport).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4161/4527 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

È approvato il progetto esecutivo Costruzione 2 campi tennis coperti, 2 campi tennis scoperti per un importo di L. 621.500.000.

I lavori devono essere iniziati entro sei mesi dalla concessione del mutuo o dall'approvazione del presente decreto.

Art. 2

E concesso il contributo in annualità di L. 32.000.000 annue, per una durata massima di anni venti, determinato nella misura dell'8% sull'importo ammesso di L. 400.000.000.

Art. 3

Impegno n. 7598 sub. n. 035 capitolo n. 2.2.7.1.2/1543 per L. 32.000.000 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Codice territoriale n. 11096/7.

Il contributo verrà liquidato con ulteriore decreto, secondo le modalità previste.

p. il Presidente
(Giuseppe Guzzetti)

L'Assessore al Commercio e Turismo
Industria Alberghiera, Sport e Tempo libero - delegato
Dr. Orazio Picciotto Crisafulli

Costruzione di fabbricato da adibire a « Meublè Garini » in Livigno - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 16 marzo 1983 - n. 3006/Tur) .

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4160/4529 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

— A favore della srl G.I.BI.ESSSE Via P. Superiore, 38, Livigno (SO), la concessione del contributo annuale di L. 56.000.000 per una durata non superiore a venticinque anni, determinato nella misura dell'8% della spesa riconosciuta di L. 700.000.000 per la realizzazione delle opere descritte in epigrafe;

— Il perfezionamento del sub-impegno n. 1983-7834-082 assunto sul cap. 2.3.7.2./1552, competenza anno 1983 per L. 56.000.000 (cinquantaseimilioni);

— L'opera deve essere iniziata entro sei mesi dalla concessione del mutuo o entro nove mesi dall'ammissione al contributo regionale. Nel caso di opzione per l'erogazione diretta del contributo ai sensi della L.R. 3 maggio 1976, n. 12, l'opera deve essere iniziata entro sei mesi dalla data di ricevimento del presente decreto.

La liquidazione del contributo sarà disposta con successivo decreto ed è subordinata alle condizioni previste dagli artt. 7 e 8 della legge 40/73 e successive modificazioni ed integrazioni, ultimata l'acquisizione dei prescritti atti e documenti.

— Codice territoriale 11364/2.

p. il Presidente
(Giuseppe Guzzetti)

L'Assessore al Commercio e Turismo
Industria Alberghiera, Sport e Tempo libero - delegato
Dr. Orazio Picciotto Crisafulli

Realizzazione di esercizio recettivo caratteristico - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 16 marzo 1983 - n. 3007/Tur).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4216/4594 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

— A favore di Pesenti Rosalinda in Dominioni, p.zza Garibaldi, Lanzo d'Intelvi (Co), la concessione del contributo annuale di L. 4.800.000 (quattromilioniotto-centomila) per una durata non superiore a venticinque anni, determinato nella misura dell'8% della spesa riconosciuta di L. 60.000.000 per la realizzazione delle opere descritte in epigrafe;

— Il perfezionamento del sub-impegno n. 1983-7834-029 assunto sul cap. 2.3.7.2.2/1552, competenza anno 1983, per L. 4.800.000 (quattromilioniotto-centomila);

— L'opera deve essere iniziata entro sei mesi dalla concessione del mutuo o entro nove mesi dall'ammissione al contributo regionale. Nel caso di opzione per l'erogazione diretta del contributo ai sensi della L.R. 3 maggio 1976, n. 12, l'opera deve essere iniziata entro sei mesi dalla data di ricevimento del presente decreto.

La liquidazione del contributo sarà disposta con successivo decreto ed è subordinata alle condizioni previste dagli artt. 7 e 8 della legge 40-73 e successive modificazioni ed integrazioni, ultimata l'acquisizione dei prescritti atti e documenti.

— Codice territoriale 10578/6.

p. il Presidente
(Giuseppe Guzzetti)

L'Assessore al Commercio e Turismo
Industria Alberghiera, Sport e Tempo libero - delegato
Dr. Orazio Picciotto Crisafulli

Comunità Montana Valtellina - Liquidazione - Conguaglio - (Decreto del presidente della Regione Lombardia del 16 marzo 1983 - n. 3008/Tur).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4169/4595 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

Di liquidare, a conguaglio, alla Comunità Montana Valtellina la somma di L. 557.300 giusta deliberazione del 23 novembre 1982 n. 22515 esecutiva;

Art. 2

Il pagamento della spesa di L. 557.300 graverà sul cap. 1.3.7.4.2/1193 del Bilancio della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1983 residui passivi 1982 (Impegno di spesa n. 82/7605).

p. il Presidente
(Giuseppe Guzzetti)

L'Assessore al Commercio e Turismo
Industria Alberghiera, Sport e Tempo libero - delegato
Dr. Orazio Picciotto Crisafulli

Comunità Montana Val Seriana. Liquidazione conguaglio - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 16 marzo 1983 - n. 3009/Tur).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4168/4596 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

Di liquidare alla Comunità Montana Val Seriana Superiore la somma di L. 480.000 giusta deliberazione del 23 novembre 1982 n. 22515 esecutiva.

Art. 2

Il pagamento della spesa di L. 480.000 graverà sul cap. 1.3.7.4.2/1193 del Bilancio della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1983 residui passivi 1982 (impegno di spesa n. 82/7605).

p. il Presidente
(Giuseppe Guzzetti)

L'Assessore al Commercio e Turismo
Industria Alberghiera, Sport e Tempo libero - delegato
Dr. Orazio Picciotto Crisafulli

Comunità Montana Val di Scalve. Liquidazione conguaglio - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 16 marzo 1983 - n. 3010/Tur).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4167/4597 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

Di liquidare alla Comunità Montana Val di Scalve la somma di L. 501.520 giusta deliberazione del 23 novembre 1982, n. 22515 esecutiva.

Art. 2

Il pagamento della spesa di L. 501.520 graverà sul cap. 1.3.7.4.2/1193 del Bilancio della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1983 residui passivi 1982 (impegno di spesa n. 82/7605).

p. il Presidente
(Giuseppe Guzzetti)

L'Assessore al Commercio e Turismo
Industria Alberghiera, Sport e Tempo libero - delegato
Dr. Orazio Picciotto Crisafulli

Comunità Montana Val Brembana. Liquidazione conguaglio - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 16 marzo 1983 - n. 3011/Tur).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4166/4598 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

Di liquidare alla Comunità Montana Val Brembana la somma di L. 2.395.200 giusta deliberazione del 23 novembre 1982 n. 22515 esecutiva.

Art. 2

Il pagamento della spesa di L. 2.395.200 graverà sul cap. 1.3.7.4.2/1193 del Bilancio della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1983 residui passivi 1982 (impegno di spesa n. 82/7605).

p. il Presidente
(Giuseppe Guzzetti)

L'Assessore al Commercio e Turismo
Industria Alberghiera, Sport e Tempo libero - delegato
Dr. Orazio Picciotto Crisafulli

Costruzione centro sportivo. Approvazione del progetto e concessione del contributo regionale in conto capitale - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 22 marzo 1983 - n. 3023/Sport).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4159/4530 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

E approvato il progetto esecutivo Costruzione centro sportivo per un importo di L. 136.495.162.

I lavori devono essere iniziati entro sei mesi dalla concessione del mutuo o dall'approvazione del presente decreto.

Art. 2

E concesso il contributo in conto capitale di Lire 15.000.000 a favore della Polisportiva « Alleanza » via S. Giacomo 2, fraz. Gerola di Casei Gerola (PV).

Art. 3

Impegno n. 1875 sub n. 048 capitolo 2.2.7.1.2.578 codice territoriale n. 11170/1.

Il contributo verrà liquidato con ulteriore decreto, secondo le modalità previste dagli artt. 2 e 7 della LR 9/75 e successive modificazioni.

Risultando perente ai sensi della LR 31 agosto 1978, n. 34, art. 71, la Ragioneria Regionale provvederà al momento della liquidazione, alla procedura di pagamento come disposto dalla nota n. 476/AP del 2 febbraio 1979.

p. Il Presidente
(Giuseppe Guzzetti)

L'Assessore al Commercio e Turismo - Delegato
Dott. Orazio Picciotto Crisafulli

COORDINAMENTO PER IL TERRITORIO

Comune di Mantova. Rilascio del preventivo nulla-osta di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1955. Per l'ampliamento dell'albergo Bianchi - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 21 marzo 1983 - n. 1166/Urb).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4163/4525 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

Di concedere per le motivazioni in premessa esposte, il preventivo nulla-osta di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1955 n. 1357, per il rilascio della Concessione edilizia in deroga alla disciplina urbanistica vigente del comune di Mantova, per l'ampliamento dell'edificio adibito ad albergo di proprietà della Soc. Albergo Bianchi, Stazione, sito in p.zza Don Leoni, n. 24, secondo gli elaborati di progetto che formano parte integrante del presente provvedimento;

Art. 2

Di dare atto che il presente provvedimento ha altresì valore di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 con le prescrizioni in premessa indicate.

Milano, 21 marzo 1983

p. Il Presidente
L'Assessore al coordinamento per il territorio
Luigi Vertemati

Sanzione amministrativa ex art. 15 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 per opere edilizie abusive eseguite dal signor De Paolis Guerino in località Rio Olio, al mapp 322 in comune di Rivanazzano (PV) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 21 marzo 1983 - n. 1167/Urb).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4264/4524 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

Il signor De Paolis Guerino, residente in via San Francesco n. 30 nel comune di Rivanazzano (Pv), è tenuto a pagare entro novanta (90) giorni dalla notifica del presente decreto, da farsi a mezzo del messo comunale, la somma di L. 1.000.000 (un milione), quale indennità per il danno causato all'ambiente alla realizzazione del manufatto abusivo sopradescritto.

Art. 2

La somma dovrà essere versata a mezzo di conto corrente postale n. 481275, intestato alla Tesoreria della Regione Lombardia, gestita dalla CARIPLO, Milano, riportando nella causale di versamento la dicitura « pagamento sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 15 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, art. 82 DPR 24 luglio 1977 n. 616 ».

Art. 3

Qualora il pagamento non venisse effettuato nel termine prefissato, la Regione provvederà alla riscossione coattiva della somma ai sensi del RD 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Milano, 21 marzo 1983

L'Assessore al coordinamento per il territorio
Luigi Vertemati

Autorizzazione per introdursi nella proprietà dell'Immobiliare « Gaeta » sita in località Acquaseria in comune di S. Abbondio (Como) per la redazione della perizia di cui all'art. 15 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 25 marzo 1983 - n. 1174/Urb).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4213/4593 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 15 della legge 1497/1939 e per le ragioni espresse in premessa, è disposta l'applicazione della sanzione pecuniaria per le opere realizzate abusivamente ovvero in difformità rispetto alla prescritta autorizzazione.

Art. 2

Il geom. Pietroni Eugenio ed il geom. Tuvo Tullio funzionari del Servizio Provinciale del Genio Civile di Como, sono autorizzati ad introdursi nella proprietà dell'Immobiliare « Gaeta » al fine di eseguire gli accertamenti per la redazione della perizia di cui in premessa.

Art. 3

Il presente decreto sarà notificato al proprietario a cura del Servizio Provinciale del Genio Civile di Como, nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, almeno otto giorni prima dell'accesso.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Milano, 25 marzo 1983

p. il Presidente
L'Assessore al coordinamento per il territorio
Luigi Vertemati

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Fonti Levissima SpA. Acqua minerale « Levissima ». Autorizzazione aggiornamento etichette - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 febbraio 1983 - n. 89/Ind).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4051/4352 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

La società « Fonti Levissima SpA » con sede in Cepina-Valdisotto (SO) cod. fisc. n. 00050500149 è autorizzata ad aggiornare i risultati delle analisi chimica e batteriologica riportati sulle etichette che

contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale « Levissima » di cui ai decreti nelle premesse citati;

I recipienti di detta acqua minerale nei tipi naturale, lievemente addizionata e addizionata non potranno essere contrassegnati con altri stampati oltre a quelli allegati al presente decreto.

Resta invariato quanto altro disposto con i decreti sopracitati, in particolare per quanto riguarda la capacità dei recipienti e le dimensioni delle etichette e dei bollini di spalla.

Per quanto concerne le confezioni in pvc o il cartone politenato valgono le limitazioni condizioni e prescrizioni previste dal DM 2086 del 28 ottobre 1980.

Del presente decreto sarà dato annuncio sul BU della Regione Lombardia e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e inviato al Ministero della Sanità.

Il Sindaco di Valdisotto notificherà il presente decreto alla Società « Fonti Levissima SpA » presso lo stabilimento di produzione.

Milano, 9 febbraio 1983

p. Il Presidente
L'Assessore all'Industria e Artigianato
Giovanni Ruffini

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Legge regionale 19 gennaio 1981 n. 7, art. 8. Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'ISU, Istituto per il diritto allo studio universitario, dell'Università degli Studi di Milano (decreto del presidente della regione Lombardia n. 7446 del 18 marzo 1982) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 21 marzo 1983 - n. 8818/Istr).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 3953/4511 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

di nominare componente del Consiglio di Amministrazione dell'ISU dell'Università degli Studi di Milano, in sostituzione del prof. Dario Del Corno, il prof. Bruno Berra, nato a Milano il 14 giugno 1937 e residente a Milano, via Venezian 8, con effetto immediato.

p. Il Presidente
L'Assessore all'istruzione
Prof. Filippo Hazon

Legge regionale 19 gennaio 1981 n. 7, art. 38. Sostituzione di un componente della commissione regionale consultiva per il diritto allo studio universitario - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 22 marzo 1983 - n. 8831/Istr).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 3954/4512 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

— in attuazione del II comma dell'art. 38, LR 7/81:

di nominare componente la Commissione regionale Consultiva per il diritto allo studio universitario il Prof. Giangusto Malvezzi, quale Presidente dell'ISU del Politecnico di Milano, in sostituzione del dott. Erasmo Peracchi dimissionario.

p. Il Presidente
L'Assessore all'istruzione
Prof. Filippo Hazon

Nomina di quattro componenti del consiglio di Amministrazione dell'asilo infantile di Gazzada Schianno (Va) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 24 marzo 1983 - n. 8847/Istr).

(decreto non soggetto al controllo di cui all'art. 45 della L. 10 febbraio 1953 n. 62).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio di Amministrazione dell'asilo infantile di Gazzada Schianno i signori:

Zanzi Fausto: componente effettivo, nato a Gazzada Schianno il 5 aprile 1950;

Talamona Fabio: componente effettivo, nato a Gazzada Schianno il 16 novembre 1951;

Magnani Carlo: componente effettivo, nato a Gazzada Schianno il 20 agosto 1934;

Martignoni Luigina in Bossi, componente supplente, res. a Gazzada Schianno via Adua 26.

La durata della carica, prevista in anni quattro, decorre dalla data di insediamento del Consiglio; copia del verbale di detta seduta sarà inviata al Settore istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia.

Il presente decreto, di mera esecuzione dell'atto richiamato in premessa e pertanto non soggetto al controllo previsto dall'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è firmato per delega dall'Assessore all'istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto del presidente della Regione Lombardia n. 944 del 20 novembre 1981.

p. Il Presidente
L'Assessore all'istruzione
Prof. Filippo Hazon

Nomina di due componenti e del presidente del consiglio di amministrazione dell'asilo infantile A. e Maria Bongiasca di Ternate (Va) e conseguente presa d'atto della sua composizione - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 24 marzo 1983 - n. 8848/Istr).

(decreto non soggetto al controllo di cui all'art. 45 della L. 10 febbraio 1953 n. 62).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio di Amministrazione dell'asilo infantile «A. e Maria Bongiasca» di Ternate (Va) i signori:

Dr. Sergio Casola, res. via Mazzini Ternate Va;

Rag. Vito Tripaldi, res. Via Varese 7, Ternate Va.

È nominato Presidente del suddetto Consiglio di Amministrazione il signor: Parroco locale - pro tempore.

Prende atto

che a seguito di tali nomine, il Consiglio di Amministrazione dell'asilo infantile di «A. e Maria Bongiasca» di Ternate (Va) risulta così composto:

Parroco pro tempore: Presidente, componente membro di diritto;

Dr. Sergio Casola: componente di nomina regionale;

Rag. Vito Tripaldi: componente di nomina regionale;

Luigi Ambrogio Tamborini: componente di nomina Ass. Soci;

Bonadeo Ornella: componente di nomina comunale.

La durata della carica, prevista in anni quattro, decorre dalla data di insediamento del Consiglio, copia del verbale di detta seduta sarà inviata al Settore istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia.

Il presente decreto, di mera esecuzione dell'atto richiamato in premessa e pertanto non soggetto al controllo previsto dall'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è firmato per delega dall'Assessore all'istruzione e formazione professionale ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 944 del 20 novembre 1981.

p. Il Presidente
L'Assessore all'istruzione
Prof. Filippo Hazon

Nomina di due componenti e del presidente del consiglio di amministrazione dell'asilo infantile Provvidenza di Miradolo Terme (Pv) e conseguente presa d'atto della sua composizione - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 24 marzo 1983 - n. 8849/Istr).

(decreto non soggetto al controllo di cui all'art. 45 della L. 10 febbraio 1953, n. 62).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio di Amministrazione dell'asilo infantile «Provvidenza» di Miradolo Terme (Pv) le signore:

Chini Romana in Peroni: res. a Miradolo Terme via Marconi;

Rancati Rosa: res. a Miradolo Terme via Matteotti.

È nominato Presidente del suddetto Consiglio di Amministrazione il signor: Don Giovanni Endini: Parroco pro-tempore di Miradolo Terme;

Prende atto

che a seguito di tali nomine, il Consiglio di Amministrazione dell'asilo infantile «Provvidenza» di Miradolo Terme (Pv) risulta così composto:

Don Giovanni Endini: Presidente, componente di diritto;

Chini Romana in Peroni: componente di nomina regionale;

Rancati Rosa: componente di nomina regionale;

Dondi Bignamini Maria Luisa: componente di nomina Ass. Soci;

Fonte Codecà Graziella: componente di nomina Ass. Soci.

La durata della carica, prevista in anni quattro, decorre dalla data di insediamento del Consiglio; copia del verbale di detta seduta sarà inviata al Settore istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia.

Il presente decreto, di mera esecuzione dell'atto richiamato in premessa e pertanto non soggetto al controllo previsto dall'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è firmato per delega dall'Assessore all'istruzione e formazione professionale ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 944 del 20 novembre 1981.

p. Il Presidente
L'Assessore
Prof. Filippo Hazon

**LAVORI PUBBLICI
ED EDILIZIA RESIDENZIALE**

Lavori Pubblici/Espr.

Comune di Desio (MI) - Acquisizione di immobili necessari per i lavori di sistemazione viabilità di Via S. Pietro incrocio Via Lombardia in Comune di Desio (MI) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 30 dicembre 1982 - n. 292/LL.PP./Espr.).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4236/4503 del 6 aprile 1983. Con lo stesso provvedimento annullato l'art. 6 del dispositivo).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

L'indennità da corrispondere, a titolo di acconto e soggetta a conguaglio, agli aventi diritto per l'espro-

prio dei beni immobili in comune di Desio (MI) occorrenti per la sistemazione viabilistica di Via S. Pie-

tro incrocio Via Lombardia è indicata come di seguito:

N.	Ditta	Identificazione catastale			Superficie reale di esproprio mq	Coltura in atto	Posiz. terr. (1)	Indenn. provvis. di esproprio		Indennità coltivazione (art. 17) al mq (2) Lire	
		Part.	Fg.	Mapp.				Superficie ha a ca o consist.	al mq Lire		totale Lire
1	Soc. anonima Egidio e Pio Gavazzi con sede in Milano. Poi di: Arienti Maddalena; Arosio Modesto; Brenna Augusto; Broggi Anna; Bussoli Walter; Castellani Gian-Franco; Cecconi Giovanni; Corbetta Luigi; D'Aniello Elio; De Carlini Carlo; Del Signore avv. Gigi; Fontana Giovan-Battista; Galli Attilia; Galli Riccardo; Gargiulio Vittorio; Meda rag. Paolo; Morrone avv. Angelo; Pogliani rag. Anselmo; Pogliani Bruno; Rampi avv. Pietruccio; Rinaldi Francesco; Spina prof. Giorgio; Tarlisio Gerardo; Vergani Ferruccio; Villa Brunone; Villa Paolo; Meda Federica; Vimercati Giovanna ved. Oltolini										
		957	25	145	0.17.20	57	area sed.	I.	5.550	316.350	—
		Indennità aggiuntiva opere di urbanizzazione							1.344.436		

(1) E. = esterno al centro edificato; I. = interno al centro edificato.

(2) La somma da corrispondere sarà commisurata all'effettiva area coltivata.

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche dovrà essere corrisposta, in quanto spetti:

- al proprietario coltivatore diretto unitamente all'indennità di esproprio;
- al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante, all'abbandono dell'area espropriata.

Art. 2

L'indennità determinata a norma dell'art. 1 è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati fino alla data della espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione.

Art. 3

L'indennità sopra determinata sarà soggetta a conguaglio secondo quanto stabilito dalla legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 5/1980.

Il Sindaco del Comune di Desio (MI) è incaricato della notifica del presente decreto agli espropriandi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, dandone comunicazione alla Regione.

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto di convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per un prezzo maggiorato di un importo non superiore al 50% dell'indennità provvisoria come determinata dall'art. 1.

Nello stesso termine di cui sopra i proprietari devono comunicare all'espropriante ed al Presidente della Giunta Regionale se intendono accettare l'indennità con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.

Nel caso di cessione volontaria, la maggiorazione del 50% troverà applicazione anche sull'indennità da determinarsi a titolo definitivo.

Sulla differenza, eventualmente da corrispondere, tra l'indennità definitiva e quella concordata a ti-

tolo provvisorio, all'espropriato devono essere corrisposti gli interessi legali per il periodo intercorrente tra la corresponsione dell'acconto e quello dell'indennità rideterminata in modo definitivo.

Art. 4

Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data della relativa ordinanza, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso ufficiale di sconto.

Art. 6

.....

Art. 7

Il presente decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, deve essere inserito per estratto, a cura e spese dell'Ente espropriante, nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia.

Milano, 30 dicembre 1982

p. Il Presidente

Il Vice Presidente

L'Assessore ai Lavori Pubblici delegato
(D.P.G.R. n. 937 del 20 novembre 1981)
Lodigiani

Comune di Nova Milanese (MI) - Acquisizione di immobili necessari per la realizzazione di campi gioco in via Colombo e via Costa in Comune di Nova Milanese (MI) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 30 dicembre 1982 - n. 294/LL.PP./Espr.).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4232/4501 del 6 aprile 1983. Con lo stesso provvedimento annullato l'art. 7 del dispositivo).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

Le osservazioni di cui alle premesse del presente decreto, per le motivazioni ivi addotte, sono respinte.

Art. 2

La indennità da corrispondere, a titolo di acconto e soggetta a conguaglio, agli aventi diritto per l'espro-

prio dei beni immobili in Comune di Nova Milanese occorrenti per i lavori di costruzione di campi gioco in Via Colombo e Via Costa è indicata come di seguito:

N.	Ditta	Identificazione catastale			Superficie reale di esproprio mq	atto Coltura in	(1) Posiz. terr.	Indenn. provvis. di esproprio		Indennità coltivazione (art. 17) al mq (2) Lire
		Part.	Fg.	Mapp.	Superficie ha a ca o consist.			al mq Lire	totale Lire	
1	Molteni Carlo	2061	12	258	0.43.20	4.320	seminat. I.	7.400	31.968.000	incolto
					Indennità aggiuntiva essenze arboree				3.927.000	
2	Ba Carlo	5042	11	426	0.06.80	680	seminat. E.	1.850	1.258.000	incolto
3	Cacciuttolo Agostino	2901	11	505	0.05.80	580	seminat. E.	1.850	1.073.000	incolto
			11	506	0.07.30	730	seminat. E.	1.850	1.350.500	incolto
4	Iaconisi Antonio; Granata Giuseppe	3753	11	507	0.06.80	680	seminat. E.	1.850	1.258.000	incolto

(1) E. = esterno al centro edificato; I. = interno al centro edificato.

(2) La somma da corrispondere sarà commisurata all'effettiva area coltivata.

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche dovrà essere corrisposta, in quanto spettanti:

- al proprietario coltivatore diretto unitamente all'indennità di esproprio;
- al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante, all'abbandono dell'area espropriata.

Art. 3

L'indennità determinata a norma dell'art. 2 è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati fino alla data della espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione.

Art. 4

L'indennità sopra determinata sarà soggetta a conguaglio secondo quanto stabilito dalla legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 5/1980.

Art. 5

Il Sindaco del Comune di Nova Milanese (MI) è incaricato della notifica del presente decreto agli espropriandi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, dandone comunicazione alla Regione.

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto di convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per un prezzo non superiore al 50% dell'indennità provvisoria come determinata all'art. 2.

Nello stesso termine di cui sopra i proprietari devono comunicare all'espropriante ed al Presidente della Giunta Regionale se intendono accettare l'indennità con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.

Nel caso di cessione volontaria, la maggiorazione del 50% troverà applicazione anche sull'indennità da determinarsi a titolo definitivo.

Sulla differenza, eventualmente da corrispondere, tra l'indennità definitiva e quella concordata a titolo provvisorio, all'espropriato devono essere corrisposti gli interessi legali per il periodo intercorrente tra la corresponsione dell'acconto e quello dell'indennità rideterminata in modo definitivo.

Art. 6

Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data della relativa ordinanza, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso ufficiale di sconto.

Art. 7

.....

Art. 8

Il presente decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, deve essere inserito per estratto, a cura e spese dell'Ente espropriante, nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia.

Milano, 30 dicembre 1982

p. Il Presidente
Il Vice Presidente

L'Assessore ai Lavori Pubblici delegato
(D.P.G.R. n. 937 del 20 novembre 1981)
Lodigiani

Comune di Cogliate (MI) - Lavori di costruzione nuova strada di collegamento « Capoluogo-Cascina Nuova da Via De Amicis a Via Milano - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 30 dicembre 1982 - n. 297/LL.PP./Espr.).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4234/4505 del 6 aprile 1983. Con lo stesso provvedimento annullato l'art. 6 del dispositivo).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

L'indennità da corrispondere a titolo di acconto e soggetta a conguaglio, agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili in comune di Cogliate (MI) occorrenti per la costruzione della nuova strada di collegamento Capoluogo-Cascina Nuova da Via De Amicis a Via Milano è indicata come di seguito:

N.	Ditta	Identificazione catastale				Superficie reale di esproprio mq	Coltura in atto	Posiz. terr. (1)	Indenn. provvis. di esproprio		Indennità coltivazione (art. 17) al mq (2)
		Part.	Fg.	Mapp.	Superficie ha a ca o consist.				al mq Lire	totale Lire	
1	Cioli Mario	1880	9	72 parte	1.25.90	340	incolto	E.	530	180.200	—

(1) E. = esterno al centro edificato; I. = interno al centro edificato.

(2) La somma da corrispondere sarà commisurata all'effettiva area coltivata.

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche dovrà essere corrisposta, in quanto spetti:

- al proprietario coltivatore diretto unitamente all'indennità di esproprio;
- al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante, all'abbandono dell'area espropriata.

Art. 2

L'indennità determinata a norma dell'art. 1 è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati fino alla data della espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione.

Art. 3

L'indennità sopra determinata sarà soggetta a conguaglio secondo quanto stabilito dalla legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 5/1980.

Art. 4

Il Sindaco del Comune di Cogliate (MI) è incaricato della notifica del presente decreto agli espropriandi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, dandone comunicazione alla Regione.

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto di convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per un prezzo maggiorato di un importo non superiore al 50% dell'indennità provvisoria come determinata dall'art. 1.

Nello stesso termine di cui sopra i proprietari devono comunicare all'espropriante ed al Presidente della Giunta Regionale se intendono accettare l'indennità con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.

Nel caso di cessione volontaria, la maggiorazione del 50% troverà applicazione anche sull'indennità da determinarsi a titolo definitivo.

Sulla differenza, eventualmente da corrispondere, tra l'indennità definitiva e quella concordata a titolo provvisorio, all'espropriato devono essere corrisposti gli interessi legali per il periodo intercorrente tra la corresponsione dell'acconto e quello dell'indennità rideterminata in modo definitivo.

Art. 5

Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data della relativa ordinanza, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso ufficiale di sconto.

Art. 6

.....

Art. 7

Il presente decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, deve essere inserito per estratto, a cura e spese dell'Ente espropriante, nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia.

Milano, 30 dicembre 1982

p. Il Presidente

Il Vice Presidente

L'Assessore ai Lavori Pubblici delegato
(D.P.G.R. n. 937 del 20 novembre 1981)
Lodigiani

Comune di Pavia - Costruzione di un tratto stradale in prolungamento della Via Viva - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 30 dicembre 1982 - n. 299/LL.PP./Espr.).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4231/4498 del 6 aprile 1983. Con lo stesso provvedimento annullato l'art. 6 del dispositivo).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

L'indennità da corrispondere, a titolo di acconto e

soggetta a conguaglio, agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili in comune di Pavia occorrenti per la costruzione di un tratto stradale in prolungamento della Via Vivai è indicata come di seguito:

N.	Ditta	Identificazione catastale				Superficie reale di esproprio mq	Coltura in atto	Posiz. terr. (1)	Indenn. provvis. di esproprio		Indennità coltivazione (art. 17) al mq (2)
		Part.	Fg.	Mapp.	Superficie ha a ca o consist.				al mq Lire	totale Lire	
1	Soc. Delfino Riviera S.p.A. eredi: Castellini Giorgio; Cerri Gianpiera in Ballaritano; Scuri Luigi; Ricotti Giovanna in Zetti; Tomaselli Ruggero; Pagani Augusto; Pozzi Angelo, Maria Grazia; Chiaudani Gabriella	5563	6	513	0.05.40	18	sed.str.	E.	2.240	40.320	—
			6	514	0.14.40	49	pr.irr.	E.	2.240	109.760	2.240
2	Piacentini Carlo	2004	6	21	0.45.55	175	pr.arb.irr.	E.	2.240	392.000	2.240
										875.000	
										1.300.000	
3	Cattaneo Francesco e Carlo fu Giacomo. Ora di: Cattaneo Francesco (defunto) e per esso la moglie Taf-fetti Ada; Cattaneo Irma Ernesta Maria; Cattaneo Giacomo; Cattaneo Bice Angela Augusta cgt. Bussolera; Cattaneo Carlo (defunto) e per esso la moglie Madama Anna Cattanea Rosa Maria	2270	6	515	0.04.03	20	sed.str.	E.	2.240	44.800	—

(1) E. = esterno al centro edificato; I. = interno al centro edificato.

(2) La somma da corrispondere sarà commisurata all'effettiva area coltivata.

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche dovrà essere corrisposta, in quanto spetti:

- al proprietario coltivatore diretto unitamente all'indennità di esproprio;
- al fittavolo, al mezzadro, al colono o al partecipante, all'abbandono dell'area espropriata.

Art. 2

L'indennità determinata a norma dell'art. 1 è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati fino alla data della espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione.

Art. 3

L'indennità sopra determinata sarà soggetta a conguaglio secondo quanto stabilito dalla legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 5/1980.

Art. 4

Il Sindaco del Comune di Pavia è incaricato della notifica del presente decreto agli espropriandi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, dandone comunicazione alla Regione.

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto di convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per un prezzo maggiorato di un importo non superiore al 50% dell'indennità provvisoria come determinata dall'art. 1.

Nello stesso termine di cui sopra i proprietari de-

vono comunicare all'espropriante ed al Presidente della Giunta Regionale se intendono accettare l'indennità con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.

Nel caso di cessione volontaria, la maggiorazione del 50% troverà applicazione anche sull'indennità da determinarsi a titolo definitivo.

Sulla differenza, eventualmente da corrispondere, tra l'indennità definitiva e quella concordata a titolo provvisorio, all'espropriato devono essere corrisposti gli interessi legali per il periodo intercorrente tra la corresponsione dell'acconto e quello dell'indennità rideterminata in modo definitivo.

Art. 5

Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data della relativa ordinanza, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso ufficiale di sconto.

Art. 6

.....

Art. 7

Il presente decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, deve essere inserito per estratto, a cura e spese dell'Ente espropriante, nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia.

Milano, 30 dicembre 1982

p. Il Presidente
Il Vice Presidente
L'Assessore ai Lavori Pubblici delegato
(D.P.G.R. n. 937 del 20 novembre 1981)
Lodigiani

Comune di Basiano (MI) - Acquisizione di immobili necessari per la costruzione di un nuovo pozzo in fregio alla strada Basiano-Roncello in Comune di Basiano (MI) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 30 dicembre 1982 - n. 300/LL.PP./Espr.).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4235/4506 del 6 aprile 1983. Con lo stesso provvedimento annullato l'art. 6 del dispositivo).

Omissis

Decreta:

Art. 1

L'indennità da corrispondere, a titolo di acconto e soggetta a conguaglio, agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili in comune di Basiano (MI) occorrenti per la costruzione di un nuovo pozzo in fregio alla strada Basiano-Roncello è indicata come di seguito:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

N.	Ditta	Identificazione catastale			Superficie reale di esproprio mq	Coltura in atto	Posiz. terr. (1)	Indenn. provvis. di esproprio		Indennità coltivazione (art. 17) al mq (2) Lire	
		Part.	Fg.	Mapp.				Superficie ha a ca o consist.	al mq Lire		totale Lire
1	I.B.M. S.p.A., via Pirelli 18a, Milano		3	315	0.04.20	420	sem.arb.	E.	1.530	642.600	—

(1) E. = esterno al centro edificato; I. = interno al centro edificato.

(2) La somma da corrispondere sarà commisurata all'effettiva area coltivata.

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche dovrà essere corrisposta, in quanto spetti:

- al proprietario coltivatore diretto unitamente all'indennità di esproprio;
- al fittavolo, al mezzadro, al colono o al partecipante, all'abbandono dell'area espropriata.

Art. 2

L'indennità determinata a norma dell'art. 1 è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati fino alla data della espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione.

Art. 3

L'indennità sopra determinata sarà soggetta a conguaglio secondo quanto stabilito dalla legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 5/1980.

Art. 4

Il Sindaco del Comune di Basiano (MI) è incaricato della notifica del presente decreto agli espropriandi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, dandone comunicazione alla Regione.

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto di convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per un prezzo non superiore al 50% dell'indennità provvisoria come determinata all'art. 1.

Nello stesso termine di cui sopra i proprietari devono comunicare all'espropriante ed al Presidente della Giunta Regionale se intendono accettare l'indennità con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.

Nel caso di cessione volontaria, la maggiorazione del 50% troverà applicazione anche sull'indennità da determinarsi a titolo definitivo.

Sulla differenza, eventualmente da corrispondere, tra l'indennità definitiva e quella concordata a titolo provvisorio, all'espropriato devono essere corrisposti gli interessi legali per il periodo intercorrente tra la corresponsione dell'acconto e quello dell'indennità rideterminata in modo definitivo.

Art. 5

Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data della relativa ordinanza, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso ufficiale di sconto.

Art. 6

.....

Art. 7

Il presente decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, deve essere inserito per estratto, a cura e spese dell'Ente espropriante, nel Foglio degli annunci legali della Provincia.

Milano, 30 dicembre 1982

p. Il Presidente
Il Vice Presidente

L'Assessore ai Lavori Pubblici delegato
(D.P.G.R. n. 937 del 20 novembre 1981)
Lodigiani

Comune di Limbate (MI) - Acquisizione immobili necessari per i lavori di costruzione di un campo giochi in Via Toselli in Comune di Limbate (MI) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 30 dicembre 1982 - n. 301/LL.PP./Espr.).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4238/4499 del 6 aprile 1983. Con lo stesso provvedimento annullato l'art. 6 del dispositivo).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

Art. 1

L'indennità da corrispondere, a titolo di acconto

e soggetta a conguaglio, agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili in comune di Limbiate (MI) occorrenti per i lavori di costruzione di un campo giochi in Via Toselli è indicata come di seguito:

N.	Ditta	Identificazione catastale				Superficie reale di esproprio mq	Coltura in atto	Posiz. terr. (1)	Indenn. provvis. di esproprio		Indennità coltivazione (art. 17) al mq (2) Lire
		Part.	Fg.	Mapp.	Superficie ha a ca o consist.				al mq Lire	totale Lire	
1	Crippa Peppino, Elzio	4550	8	70	0.65.40	1.894,33	sedime	I.	4.625	8.761.280	—

(1) E. = esterno al centro edificato; I. = interno al centro edificato.

(2) La somma da corrispondere sarà commisurata all'effettiva area coltivata.

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche dovrà essere corrisposta, in quanto spetti:

— al proprietario coltivatore diretto unitamente all'indennità di esproprio;

— al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante, all'abbandono dell'area espropriata.

Art. 2

L'indennità determinata a norma dell'art. 1 è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati fino alla data della espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione.

Art. 3

L'indennità sopra determinata sarà soggetta a conguaglio secondo quanto stabilito dalla legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 5/1980.

Art. 4

Il Sindaco del Comune di Limbiate (MI) è incaricato della notifica del presente decreto agli espropriandi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, dandone comunicazione alla Regione.

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto di convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per un prezzo maggiorato di un importo non superiore al 50% dell'indennità provvisoria come determinata dall'art. 1.

Nello stesso termine di cui sopra i proprietari devono comunicare all'espropriante ed al Presidente della Giunta Regionale se intendono accettare l'indennità con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.

Nel caso di cessione volontaria, la maggiorazione del 50% troverà applicazione anche sull'indennità da determinarsi a titolo definitivo.

Sulla differenza, eventualmente da corrispondere, tra l'indennità definitiva e quella concordata a titolo

provvisorio, all'espropriato devono essere corrisposti gli interessi legali per il periodo intercorrente tra la corresponsione dell'acconto e quello dell'indennità rideterminata in modo definitivo.

Art. 5

Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data della relativa ordinanza, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso ufficiale di sconto.

Art. 6

.....

Art. 7

Il presente decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, deve essere inserito per estratto, a cura e spese dell'Ente espropriante, nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia.

Milano, 30 dicembre 1982

p. Il Presidente
Il Vice Presidente

L'Assessore ai Lavori Pubblici delegato
(D.P.G.R. n. 937 del 20 novembre 1981)
Lodigiani

Comune di Desio - Acquisizione di immobili necessari per i lavori di sistemazione a parcheggio pubblico in Via Bramante in Comune di Desio - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 30 dicembre 1982 - n. 308/LL.PP./Espr.).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4237/4504 del 6 aprile 1983. Con lo stesso provvedimento annullato l'art. 6 del dispositivo).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

L'indennità da corrispondere, a titolo di acconto e soggetta a conguaglio, agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili in comune di Desio occorrenti per i lavori di costruzione a parcheggio pubblico in Via Bramante è indicata come di seguito:

N.	Ditta	Identificazione catastale			Superficie reale di esproprio mq	Coltura in atto	Posiz. terr. (1)	Indenn. provvis. di esproprio		Indennità coltivazione (art. 17) al mq (2) Lire	
		Part.	Fg.	Mapp.				Superficie ha a ca o consist.	al mq Lire		totale Lire
1	Soc. Coop. Resp. Lim. Edilizia Florens con sede in Milano	7324	42	3	2.19.40	1.317	seminat.	E.	1.410	1.856.970	1.410
					Indennità aggiuntiva opere di urbanizzazione					440.000	
2	S.p.A. Rosa Lariana con sede in Milano. Poi di: Ergon S.r.l.	3381	42	76	0.13.35	624	seminat.	E.	1.410	879.840	1.410
					Indennità aggiuntiva opere di urbanizzazione					1.380.000	
										1.965.000	

(1) E. = esterno al centro edificato; I. = interno al centro edificato.

(2) La somma da corrispondere sarà commisurata all'effettiva area coltivata.

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche dovrà essere corrisposta, in quanto spetti:

- al proprietario coltivatore diretto unitamente all'indennità di esproprio;
- al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante, all'abbandono dell'area espropriata.

Art. 2

L'indennità determinata a norma dell'art. 1 è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati fino alla data della espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione.

Art. 3

L'indennità sopra determinata sarà soggetta a conguaglio secondo quanto stabilito dalla legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 5/1980.

Art. 4

Il Sindaco del Comune di Desio è incaricato della notifica del presente decreto agli espropriandi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, dandone comunicazione alla Regione.

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto di convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per un prezzo maggiorato di un importo non superiore al 50% dell'indennità provvisoria come determinata dall'art. 1.

Nello stesso termine di cui sopra i proprietari devono comunicare all'espropriante ed al Presidente della Giunta Regionale se intendono accettare l'indennità con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.

Nel caso di cessione volontaria, la maggiorazione del 50% troverà applicazione anche sull'indennità da determinarsi a titolo definitivo.

Sulla differenza, eventualmente da corrispondere, tra l'indennità definitiva e quella concordata a titolo provvisorio, all'espropriato devono essere corrisposti

gli interessi legali per il periodo intercorrente tra la corresponsione dell'acconto e quello dell'indennità rideterminata in modo definitivo.

Art. 5

Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data della relativa ordinanza, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso ufficiale di sconto.

Art. 6

.....

Art. 7

Il presente decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, deve essere inserito per estratto, a cura e spese dell'Ente espropriante, nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia.

Milano, 30 dicembre 1982

p. Il Presidente

Il Vice Presidente

L'Assessore ai Lavori Pubblici delegato
(D.P.G.R. n. 937 del 20 novembre 1981)
Lodigiani

Comune di Limbiate (MI) - Realizzazione del collegamento stradale tra le Vie M.te Bianco e M.te Rosa - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 30 dicembre 1982 - n. 311/LL.PP./Espr.).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 2518/2104 del 6 aprile 1983. Con lo stesso provvedimento annullato l'art. 6 del dispositivo).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

L'indennità da corrispondere, a titolo di acconto e soggetta a conguaglio, agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili in comune di Limbiate (MI) occorrenti per la realizzazione del collegamento stradale tra le Vie M.te Bianco e M.te Rosa è indicata come di seguito:

N.	Ditta	Identificazione catastale			Superficie reale di esproprio mq	Coltura in atto	Posiz. terr. (1)	Indenn. provvis. di esproprio		Indennità coltivazione (art. 17) al mq (2) Lire
		Part.	Fg.	Mapp. Superficie ha a ca o consist.				al mq Lire	totale Lire	
1	Pogliani Pietro e Luigia ved. Piolanti	3479	4	34	2.16.80	315,65	seminat.	E.	1.410	445.066 incolto
2	Giussani Piera mar. Pozzo. Ora di: Cattaneo Carla (propr.); Boroni Rosa ved. Cattaneo (usufr. parz.)	2009	4	90	0.14.20	210,01	prato	E.	1.250	262.512 incolto
3	Gardella Angelo e Pizzi Maria Bambina	5010	4	91	0.19.20	176,25	prato	E.	1.250	220.312 incolto
4	Cattaneo Carla (propr.); Boroni Rosa ved. Cattaneo (usufr. parz.)	5009	4	92	0.01.00	19,32	bosco ced.	E.	530	10.329 incolto
			4	93	0.03.50	75,06	prato	E.	1.250	93.825 incolto
5	Pogliani Pietro, Luigia ved. Piolanti. Ora di Parrocchia S. Antonio, beneficiario Frigerio don Sandro	3479	4	147	0.53.20	235,75	seminat.	E.	1.410	332.407 incolto

(1) E. = esterno al centro edificato; I. = interno al centro edificato.

(2) La somma da corrispondere sarà commisurata all'effettiva area coltivata.

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche dovrà essere corrisposta, in quanto spetti:

- al proprietario coltivatore diretto unitamente all'indennità di esproprio;
- al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante, all'abbandono dell'area espropriata.

Art. 2

L'indennità determinata a norma dell'art. 1 è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati fino alla data della espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione.

Art. 3

L'indennità sopra determinata sarà soggetta a conguaglio secondo quanto stabilito dalla legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 5/1980.

Art. 4

Il Sindaco del Comune di Limbiate (MI) è incaricato della notifica del presente decreto agli espropriandi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, dandone comunicazione alla Regione.

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto di convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per un prezzo maggiorato di un importo non superiore al 50% dell'indennità provvisoria come determinata dall'art. 1.

Nello stesso termine di cui sopra i proprietari devono comunicare all'espropriante ed al Presidente della Giunta Regionale se intendono accettare l'indennità con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.

Nel caso di cessione volontaria, la maggiorazione del 50% troverà applicazione anche sull'indennità da determinarsi a titolo definitivo.

Sulla differenza, eventualmente da corrispondere, tra l'indennità definitiva e quella concordata a titolo provvisorio, all'espropriato devono essere corrisposti gli interessi legali per il periodo intercorrente tra la corresponsione dell'acconto e quello dell'indennità rideterminata in modo definitivo.

Art. 5

Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data della relativa ordinanza, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso ufficiale di sconto.

Art. 6

.....

Art. 7

Il presente decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, deve essere inserito per estratto, a cura e spese dell'Ente espropriante, nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia.

Milano, 30 dicembre 1982

p. Il Presidente
Il Vice Presidente

L'Assessore ai Lavori Pubblici delegato
(D.P.G.R. n. 937 del 20 novembre 1981)
Lodigiani

Comune di Legnano (MI) - Realizzazione di una scuola elementare e relativa strada di accesso in Via dei Salici - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 30 dicembre 1982 - n. 319/LL.PP./Espr.).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4233/4502 del 6 aprile 1983. Con lo stesso provvedimento annullato l'art. 6 del dispositivo).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

L'indennità da corrispondere, a titolo di acconto e soggetta a conguaglio, agli aventi diritto per l'espro-

prio dei beni immobili in comune di Legnano (MI) occorrenti per la realizzazione di una scuola elementare e relativa strada di accesso in Via Salici è indicata come di seguito:

N.	Ditta	Identificazione catastale				Superficie reale di esproprio mq	Coltura in atto	Posiz. terr. (1)	Indenn. provvis. di esproprio		Indennità coltivazione (art. 17) al mq (2) Lire
		Part.	Fg.	Mapp.	Superficie ha a ca o consist.				al mq Lire	totale Lire	
1	Riboldi Giuliana (propr.); Borromeo Adriana ved. Riboldi (usufr. 1/2)	10161	19	71	3.72.90	7.053	semin.	E.	1.410	9.944.730	1.410

(1) E. = esterno al centro edificato; I. = interno al centro edificato.

(2) La somma da corrispondere sarà commisurata all'effettiva area coltivata.

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche dovrà essere corrisposta, in quanto spetti:

- al proprietario coltivatore diretto unitamente all'indennità di esproprio;
- al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante, all'abbandono dell'area espropriata.

Art. 2

L'indennità determinata a norma dell'art. 1 è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati fino alla data della espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione.

Art. 3

L'indennità sopra determinata sarà soggetta a conguaglio secondo quanto stabilito dalla legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 5/1980.

Art. 4

Il Sindaco del Comune di Legnano (MI) è incaricato della notifica del presente decreto agli espropriandi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, dandone comunicazione alla Regione.

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto di convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per un prezzo maggiorato di un importo non superiore al 50% dell'indennità provvisoria come determinata dall'art. 1.

Nello stesso termine di cui sopra i proprietari devono comunicare all'espropriante ed al Presidente della Giunta Regionale se intendono accettare l'indennità con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.

Nel caso di cessione volontaria, la maggiorazione del 50% troverà applicazione anche sull'indennità da determinarsi a titolo definitivo.

Sulla differenza, eventualmente da corrispondere, tra l'indennità definitiva e quella concordata a titolo provvisorio, all'espropriato devono essere corrisposti gli interessi legali per il periodo intercorrente tra la

corresponsione dell'acconto e quello dell'indennità rideterminata in modo definitivo.

Art. 5

Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data della relativa ordinanza, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso ufficiale di sconto.

Art. 6

.....

Art. 7

Il presente decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, deve essere inserito per estratto, a cura e spese dell'Ente espropriante, nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia.

Milano, 30 dicembre 1982

p. Il Presidente
Il Vice Presidente
L'Assessore ai Lavori Pubblici delegato
(D.P.G.R. n. 937 del 20 novembre 1981)
Lodigiani

Amministrazione Provinciale di Milano - Acquisizione di immobili necessari per lavori di allargamento tronco S.P. n. 196 « Meleti-Maccastorna » dal km. 2+050 al km. 3+800 in Comune di Maccastorna (MI) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 30 dicembre 1982 - n. 321/LL.PP./Espr.).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4228/4507 del 6 aprile 1983. Con lo stesso provvedimento annullato l'art. 6 del dispositivo).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

L'indennità da corrispondere, a titolo di acconto e soggetta a conguaglio, agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili in comune di Maccastorna (MI) occorrenti per lavori di allargamento tronco S.P. n. 196 « Meleti-Maccastorna » dal km. 2+050 al km. 3+800 è indicata come di seguito:

N.	Ditta	Identificazione catastale			Superficie reale di esproprio mq	Coltura in atto	Posiz. terr. (1)	Indenn. provvis. di esproprio		Indennità coltivazione (art. 17) al mq (2) Lire
		Part.	Fg.	Mapp. Superficie ha a ca o consist.				al mq Lire	totale Lire	
1	Biancardi Carletto (per 3/15); Biancardi Paolo (per 4/15); Biancardi Antonio (per 4/15); Biancardi Pietro (per 4/15). Poi di: Biancardi Paolo (per 8/30) nato a Lodi il 9-10-1943, via Palestro 32 Milano; Biancardi Antonio (per 11/30) nato a Milano il 18-3-1949, viale Risorgimento 19 Codogno (MI); Biancardi Pietro (o Piero) (per 11/30) nato a Milano il 25-3-1952, viale Risorgimento 19 Codogno (MI)	7	11	0.01.60	166	prato	E.	1.250	207.500	1.250
		7	8	4.46.90	3.543	sem.irr.	E.	1.950	6.908.850	1.950
		7	29	0.05.60	578	prato	E.	1.250	722.500	1.250
		7	5	1.05.70	943	sem.irr.	E.	1.950	1.838.850	1.950
		7	3	0.25.50	103	sem.irr.	E.	1.950	200.850	1.950
		7	21	3.51.40	3.345	sem.irr.	E.	1.950	6.522.750	1.950
2	Biancardi Carletto (per 3/15); Biancardi Paolo (per 4/15); Biancardi Antonio (per 4/15); Biancardi Pietro (per 4/15). Poi di: Soc. Immobiliare Maccastorna s.r.l. con sede in Milano via N. Pagano 67 - Amm.re unico Biancardi Pietro nato a Milano il 25-3-1952, viale Risorgimento 19 Codogno (MI)	6	9	0.39.10	271	sem.irr.	E.	1.950	528.450	1.950
		6	35	3.68.40	18	sem.irr.	E.	1.950	35.100	1.950
		6	44	0.90.00	382	sem.irr.	E.	1.950	744.900	1.950
		6	31	3.06.40	3.358	sem.irr.	E.	1.950	6.548.100	1.950
3	Rancati Beniamino nato a Caselle Landi il 24-10-1911; Rancati Mariano nato a Maccastorna il 14-10-1937. Poi di: S.r.l. Tovo con sede in Milano c/o Amm.re unico Frigerio Lorenzo, via Sacchi 7, Milano	5	13	0.59.70	90	orto	E.	2.320	208.800	2.320
4	Biancardi Laura (compr.) nata a Codogno il 5-11-1945 mar. Banzatti, via Rovere 9 Milano; Biancardi Carla (compr.) nata a Codogno il 27-5-1947, viale Risorgimento 19 Codogno (MI)	5	11	2.14.50	1.108	sem.irr.	E.	1.950	2.160.600	1.950
		5	36	0.16.80	496	sem.irr.	E.	1.950	967.200	1.950
		5	37	1.49.70	349	sem.irr.	E.	1.950	680.550	1.950
		1	8	0.03.90	78	orto	E.	2.320	180.960	2.320
		1	7	0.14.90	2	pert.fabbr.	E.	1.950	3.900	—
5	S.r.l. Immobiliare Podere Dossi con sede in Milano, via N. Pagano 67, Amm.re unico Biancardi Pietro, viale Risorgimento 19 Codogno (MI)	5	9	7.88.50	1.905	sem.irr.	E.	1.950	3.714.750	1.950
		5	23	3.09.00	2.197	sem.irr.	E.	1.950	4.284.150	1.950
		5	6	5.70.20	2.007	sem.irr.	E.	1.950	3.913.650	1.950
6	Biancardi Silverio nato a Codogno il 5-1-1907; Biancardi Carletto nato a Codogno il 22-6-1915. Per successione poi di: Biancardi Antonio (per 1/2) nato a Milano il 18-2-1949, viale Risorgimento 19 Codogno (MI); Biancardi Pietro (o Piero) (per 1/2) nato a Milano il 23-3-1952, viale Risorgimento 19 Codogno (MI)	1	64	0.12.10	559	pioppeto	E.	1.280	715.520	1.280
		Indennità aggiuntiva (pioppi)							96.730	—
7	S.r.l. Immobiliare Maccastorna con sede in Milano via N. Pagano 67, Amm.re unico Biancardi Pietro, viale Risorgimento 19 Codogno (MI)	3	4	0.00.24	25	orto	E.	2.320	58.000	2.320
		3	5	0.02.70	23	orto	E.	2.320	53.360	2.320
		3	6	0.08.00	24	pert.fabbr.	E.	1.950	46.800	—
		3	58	0.42.80	165	sem.irr.	E.	1.950	321.750	1.950
		3	60	3.85.90	1.253	sem.irr.	E.	1.950	2.443.350	1.950
		Indennità aggiuntiva (essenze arboree)							586.800	—
8	Biancardi Silverio (per 5/10); Biancardi Carletto (per 2/10); Biancardi Paolo (per 1/10); Biancardi Antonio (per 1/10); Biancardi Pietro (per 1/10). Poi di: Biancardi Paolo (per 1/10) nato a Lodi il 9-10-1943, via Palestro 22 Milano; Biancardi Antonio (per 2/10) nato a Milano il 18-2-1949, viale Risorgimento 19 Codogno; Biancardi Pietro (per 2/10) nato a Milano il 25-3-1952, viale Risorgimento 19 Codogno (MI); Biancardi Silverio (per 5/10) nato a Codogno il 5-1-1907, viale Martiri 17 Codogno (deceduto, eredi per successione: Biancardi Paolo, per 2/20; Biancardi Antonio, per 9/20; Biancardi Pietro, per 9/20)	6	45	0.04.30	129	sem.irr.	E.	1.950	251.550	1.950
		1	60	0.08.70	471	pioppeto	E.	1.280	602.880	1.280
		Indennità aggiuntiva (essenze arboree e pioppi)							759.445	—
9	Mussida Ernestina ved. Brunelli nata a Maccastorna il 6-2-1897; Brunelli Achille fu Ettore nato a Maccastorna il 10-3-1923. Brunelli Teresa fu Ettore nata a Maccastorna il 10-3-1923. Poi di: Cofferati Giuseppe nato a Maccastorna il 2-2-1928, C.na Cavo 13 Maccastorna; Mariotti Maddalena nata a Castelnuovo B.A. il 12-11-1929, C.na Cavo 13 Maccastorna	1	61	0.35.80	1.088	sem.irr.	E.	1.950	2.121.600	—
10	Cigolini Lorenza in Caiola nata a Maccastorna il 26-9-1936, via Udine 2 Monza	1	14	1.54.80	2.149	sem.	E.	1.410	3.030.090	1.410

(1) E. = esterno al centro edificato; I. = interno al centro edificato.

(2) La somma da corrispondere sarà commisurata all'effettiva area coltivata.

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche dovrà essere corrisposta, in quanto spetti:

- al proprietario coltivatore diretto unitamente all'indennità di esproprio;
- al fittavolo, al mezzadro, al colono o al partecipante, all'abbandono dell'area espropriata.

Art. 2

L'indennità determinata a norma dell'art. 1 è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati fino alla data della espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione.

Art. 3

L'indennità sopra determinata sarà soggetta a conguaglio secondo quanto stabilito dalla legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 5/1980.

Art. 4

Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Milano è incaricato della notifica del presente decreto agli espropriandi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, dandone comunicazione alla Regione.

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto di convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per un prezzo non superiore al 50% dell'indennità provvisoria come determinata all'art. 1.

Nello stesso termine di cui sopra i proprietari devono comunicare all'espropriante ed al Presidente della Giunta Regionale se intendono accettare l'indennità con l'avvertenza, che in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.

Nel caso di cessione volontaria, la maggiorazione del 50% troverà applicazione anche sull'indennità da determinarsi a titolo definitivo.

Sulla differenza, eventualmente da corrispondere, tra l'indennità definitiva e quella concordata a titolo provvisorio, all'espropriato devono essere corrisposti gli interessi legali per il periodo intercorrente tra la

corresponsione dell'acconto e quello dell'indennità rideterminata in modo definitivo.

Art. 5

Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data della relativa ordinanza, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso ufficiale di sconto.

Art. 6

.....

Art. 7

Il presente decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, deve essere inserito per estratto, a cura e spese dell'Ente espropriante, nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia.

Milano, 30 dicembre 1982

p. Il Presidente

Il Vice Presidente

L'Assessore ai Lavori Pubblici delegato
(D.P.G.R. n. 937 del 20 novembre 1981)

Lodigiani

Comune di Pezzaze (BS) - Acquisizione di immobili necessari per la costruzione del I lotto del progetto di attrezzature sportive in località Lavone in Comune di Pezzaze (BS) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 30 dicembre 1982 - n. 322/LL. PP./Espr.).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4230/4497 del 6 aprile 1983. Con lo stesso provvedimento annullato l'art. 6 del dispositivo).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

L'indennità da corrispondere, a titolo di acconto e soggetta a conguaglio, agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili in comune di Pezzaze (BS) occorrenti per la costruzione del 1° lotto del progetto di attrezzature sportive in Località Lavone è indicata come di seguito:

N.	Ditta	Identificazione catastale				Superficie reale di esproprio mq	Coltura in atto	Posiz. terr. (1)	Indenn. provvis. di esproprio		Indennità coltivazione (art. 17) al mq (2) Lire
		Part.	Fg.	Mapp.	Superficie ha a ca o consist.				al mq Lire	totale Lire	
1	Parrocchia di Lavone.	Ora di:	Beneficio Parrocchiale di S. Maria Maddalena di Lavone di Pezzaze (BS)								
		671	24	58	1.05.60	350	prato	E.	1.040	364.000	1.040
						800	prato	I.	2.080	1.664.000	2.080

(1) E. = esterno al centro edificato; I. = interno al centro edificato.

(2) La somma da corrispondere sarà commisurata all'effettiva area coltivata.

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche dovrà essere corrisposta, in quanto spetti:

- al proprietario coltivatore diretto unitamente all'indennità di esproprio;

- al fittavolo, al mezzadro, al colono o al partecipante, all'abbandono dell'area espropriata.

Art. 2

L'indennità determinata a norma dell'art. 1 è au-

mentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati fino alla data della espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione.

Art. 3

L'indennità sopra determinata sarà soggetta a conguaglio secondo quanto stabilito dalla legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 5/1980.

Art. 4

Il Sindaco del Comune di Pezzaze (BS) è incaricato della notifica del presente decreto agli espropriandi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, dandone comunicazione alla Regione.

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto di convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per un prezzo non superiore al 50% dell'indennità provvisoria come determinata all'art. 1.

Nello stesso termine di cui sopra i proprietari devono comunicare all'espropriante ed al Presidente della Giunta Regionale se intendono accettare l'indennità con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.

Nel caso di cessione volontaria, la maggiorazione del 50% troverà applicazione anche sull'indennità da determinarsi a titolo definitivo.

Sulla differenza, eventualmente da corrispondere, tra l'indennità definitiva e quella concordata a titolo provvisorio, all'espropriato devono essere corrisposti gli interessi legali per il periodo intercorrente tra la corresponsione dell'acconto e quello dell'indennità rideterminata in modo definitivo.

Art. 5

Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data della relativa ordinanza,

dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso ufficiale di sconto.

Art. 6

.....

Art. 7

Il presente decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, deve essere inserito per estratto, a cura e spese dell'Ente espropriante, nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia.

Milano, 30 dicembre 1982

p. Il Presidente
Il Vice Presidente
L'Assessore ai Lavori Pubblici delegato
(D.P.G.R. n. 937 del 20 novembre 1981)
Lodigiani

Comune di Varese - Lavori necessari per la costruzione di una nuova scuola elementare a Calcinato del Pesce - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 30 dicembre 1982 - n. 324/LL.PP./Espr.).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4229/4496 del 6 aprile 1983. Con lo stesso provvedimento annullato l'art. 6 del dispositivo).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

L'indennità da corrispondere, a titolo di acconto e soggetta a conguaglio, agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili in comune di Varese occorrenti per la costruzione di una nuova scuola elementare a Calcinato del Pesce è indicata/come di seguito:

N.	Ditta	Identificazione catastale			Superficie reale da occupare mq	Coltura in atto	Posiz. terr. (1)	Indennità art. 1 L. 385/80 Lire al mq	Indennità di occupaz. (annua)	
		Part.	Fg.	Mapp. Superficie ha a ca o consist.					Lire al mq	Lire totale (2)

COMUNE CENSUARIO DI MOROSOLO

1 Stella - S.a.s. di Franco Mazzucchelli e C. Ora di: Gudo s.r.l. - Milano

4	1657	0.01.10	110	prato	E.	1.250	137.500	1.250
4	1962	0.03.10	310	prato	E.	1.250	387.500	1.250
4	831	0.11.20	1.120	prato	E.	1.250	1.400.000	1.250
4	2681	0.15.30	1.530	prato	E.	1.250	1.912.500	1.250
(già 826b)								

2 Zamberletti Renato detto « Ettore »

293	4	826	0.27.50	2.750	prato	E.	1.250	3.437.500	1.250
(già 826a)									

(1) E. = esterno al centro edificato; I. = interno al centro edificato.

(2) La somma da corrispondere sarà commisurata all'effettiva area coltivata.

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche dovrà essere corrisposta, in quanto spetti:

- al proprietario coltivatore diretto unitamente all'indennità di esproprio;
- al fittavolo, al mezzadro, al colono o al partecipante, all'abbandono dell'area espropriata.

Art. 2

L'indennità determinata a norma dell'art. 1 è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati fino alla data della espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione.

Art. 3

L'indennità sopra determinata sarà soggetta a conguaglio secondo quanto stabilito dalla legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 5/1980.

Art. 4

Il Sindaco del Comune di Varese è incaricato della notifica del presente decreto agli espropriandi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, dandone comunicazione alla Regione.

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto di convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per un prezzo non superiore al 50% dell'indennità provvisoria come determinata all'art. 1.

Nello stesso termine di cui sopra i proprietari devono comunicare all'espropriante ed al Presidente della Giunta Regionale se intendono accettare l'indennità con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.

Nel caso di cessione volontaria, la maggiorazione del 50% troverà applicazione anche sull'indennità da determinarsi a titolo definitivo.

Sulla differenza, eventualmente da corrispondere, tra l'indennità definitiva e quella concordata a titolo provvisorio, all'espropriato devono essere corrisposti gli interessi legali per il periodo intercorrente tra la corresponsione dell'acconto e quello dell'indennità rideterminata in modo definitivo.

Art. 5

Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data della relativa ordinanza, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso ufficiale di sconto.

Art. 6

.....

Art. 7

Il presente decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, deve essere inserito per estratto, a cura e spese dell'Ente espropriante, nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia.

Milano, 30 dicembre 1982

p. Il Presidente
Il Vice Presidente

L'Assessore ai Lavori Pubblici delegato
(D.P.G.R. n. 937 del 20 novembre 1981)
Lodigiani

Lavori Pubblici/L.E.

ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale della Lombardia Nord - Linea elettrica a 15 kV per collegare la cabina in muratura Trivio e quelle a palo Trivio - Fuentes e S. Agata ad una esistente linea elettrica nei pressi della centrale elettrica di Monastero, nei Comuni di Dubino, Delebio, Piantedo, Colico e Gera Lario - Occupazione temporanea d'urgenza - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 499/LL.PP./LE).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4129/4306 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

È disposta a favore dell'ENEL - Compartimento di Milano — Esercizio Distrettuale della Lombardia Nord — l'occupazione temporanea d'urgenza preordinata all'asservimento degli immobili siti nei comuni amministrativi di Dubino, Piantedo e Gera Lario e censuari di Dubino, Piantedo e S. Agata con le caratteristiche specificate nell'elenco A riprodotto in n. 1 fogli, per un totale di n. 4 ditte, costituente parte integrante del presente atto, e relativi alla deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. III/16807 in data 11 maggio 1982 di autorizzazione alla costruzione della linea elettrica a 15 kV per collegare la cabina in muratura Trivio e quelle a palo Trivio-Fuentes e S. Agata ad una esistente linea elettrica nei pressi della centrale elettrica di Monastero, nei comuni di Dubino, Delebio, Piantedo, Colico e Gera Lario.

Art. 2

L'occupazione d'urgenza relativa ai lavori di cui sopra dovrà avere termine entro l'11 maggio 1985 e l'immissione nel fondo dovrà avvenire entro tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili dovrà essere redatto a cura del competente servizio provinciale del genio civile il relativo stato di consistenza la cui sottoscrizione da parte dell'Ente asservente equivale a presa di possesso della servitù.

Detti verbali dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'ente asservente; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono, od il partecipante. I relativi avvisi, contenenti l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, dovranno essere notificati, unitamente al presente decreto, almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo, ed affissi per lo stesso periodo all'albo del comune in cui sono siti gli immobili.

Copia dei verbali di stato di consistenza dovrà essere inviata all'Assessorato ai LL.PP. della Regione e consegnata ai proprietari interessati.

Art. 4

L'indennità di occupazione sarà determinata dall'au-

torità competente ai sensi di legge sulla base dell'indennità di asservimento ed in relazione al periodo di occupazione compresa tra la data della presa di possesso e quella di asservimento definitivo dell'immobile.

Art. 5

Il decreto medesimo sarà pubblicato, per estratto,

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Milano, 10 marzo 1983

p. Il Presidente
Il Vice Presidente

L'Assessore ai Lavori Pubblici delegato
(D.P.G.R. n. 373 in data 3 settembre 1982)
Lodigiani

		Identificazione catastale				Consistenza servitù larghezza fascia ml 6,5+6,5			
N.	Ditta	Partita	Foglio	Mapp.	Natura	Superficie ha a ca o consist.	percorrenza linea ml	area da asservire mq	numero sostegni
COMUNE DI DUBINO									
1	Della Mina Rosa	3635	26	20	prato	0.12.70	20	260	—
2	Della Bianca Giovanni	128	26	21	prato	0.19.50	18	247	1/2
COMUNE DI PIANTEDO									
3	Colli Plinio, Mario, Agnese, Irma, Gemma e Carmen - per la sola quota parte di Colli Irma	679	3	280	prato	0.10.80	8	130	1
COMUNE DI S. AGATA									
4	Quadrio Curzio Maria Angiola	2529	11	1417	prato	0.58.68	160	1.605	1

ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale - Linee elettriche a 15 kV nei Comuni di Roverbella, Marmirolo e Porto Mantovano - Autorizzazione alla costruzione di esercizio - Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 500/LL.PP./LE).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4128/4307 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

L'ENEL - Compartimento di Milano — Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale — è autorizzato a costruire ed esercire le linee elettriche di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità.

Gli asservimenti le eventuali espropriazioni ed i lavori dovranno essere iniziati entro 6 mesi dalla data del presente decreto ed ultimati entro 12 mesi dalla stessa data.

Entro l'anzidetto primo termine l'ENEL dovrà presentare al servizio provinciale del genio civile competente per territorio i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali

è necessario procedere agli asservimenti coattivi ed agli eventuali espropri.

Art. 3

Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di cui alle premesse e dovranno essere collaudate a termini di legge.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole amministrazioni interessate, ai sensi della richiamata legge n. 52 del 16 agosto 1982.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi in questione, sollevando la Regione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 5

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell'ENEL. Il servizio provinciale del ge-

nio civile di Mantova è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Milano, 10 marzo 1983

p. Il Presidente
Il Vice Presidente
L'Assessore ai Lavori Pubblici delegato
(D.P.G.R. n. 373 in data 3 settembre 1982)
Lodigiani

ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale - Linee elettriche a 15 kV in cavo interrato nei Comuni di Castiglione delle Stiviere e Medole - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio - Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 501/LL.PP./L.E.).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4127/4308 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

L'ENEL - Compartimento di Milano — Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale — è autorizzato a costruire ed esercire le linee elettriche di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità.

Gli asservimenti le eventuali espropriazioni ed i lavori dovranno essere iniziati entro 6 mesi dalla data del presente decreto ed ultimati entro 12 mesi dalla stessa data.

Entro l'anzidetto primo termine l'ENEL dovrà presentare al servizio provinciale del genio civile competente per territorio i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere agli asservimenti coattivi ed agli eventuali espropri.

Art. 3

Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di cui alle premesse e dovranno essere collaudate a termini di legge.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole amministrazioni interessate, ai sensi della richiamata legge n. 52 del 16 agosto 1982.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi in questione, sollevando la Regione da qualsiasi pre-

tesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 5

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell'ENEL. Il servizio provinciale del genio civile di Mantova è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Milano, 10 marzo 1983

p. Il Presidente
Il Vice Presidente
L'Assessore ai Lavori Pubblici delegato
(D.P.G.R. n. 373 in data 3 settembre 1982)
Lodigiani

ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale - Linee elettriche a 15 kV nei Comuni di Mantova, Castellucchio e Virgilio - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio - Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità. - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 502/LL.PP./L.E.).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4114/4309 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

L'ENEL - Compartimento di Milano — Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale — è autorizzato a costruire ed esercire le linee elettriche di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità.

Gli asservimenti le eventuali espropriazioni ed i lavori dovranno essere iniziati entro 6 mesi dalla data del presente decreto ed ultimati entro 12 mesi dalla stessa data.

Entro l'anzidetto primo termine l'ENEL dovrà presentare al servizio provinciale del genio civile competente per territorio i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere agli asservimenti coattivi ed agli eventuali espropri.

Art. 3

Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di cui alle premesse e dovranno essere collaudate a termini di legge.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole amministrazioni interessate, ai sensi della richiamata legge n. 52 del 16 agosto 1982.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi in questione, sollevando la Regione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 5

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell'ENEL. Il servizio provinciale del genio civile di Mantova è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Milano, 10 marzo 1983

p. Il Presidente
Il Vice Presidente
L'Assessore ai Lavori Pubblici delegato
(D.P.G.R. n. 373 in data 3 settembre 1982)
Lodigiani

ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale della Lombardia Nord - Linee elettriche a 15 kV in cavo interrato nei Comuni di Bulciago, Caglio, Canzo, Carugo e Cassago - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio - Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 503/LL.PP./L.E.).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4116/4310 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

L'ENEL - Compartimento di Milano — Esercizio Distrettuale della Lombardia Nord — è autorizzato a costruire ed esercire le linee elettriche di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità.

Gli asservimenti le eventuali espropriazioni ed i lavori dovranno essere iniziati entro 6 mesi dalla data del presente decreto ed ultimati entro 12 mesi dalla stessa data.

Entro l'anzidetto primo termine l'ENEL dovrà presentare al servizio provinciale del genio civile competente per territorio i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere agli asservimenti coattivi ed agli eventuali espropri.

Art. 3

Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di cui alle premesse e dovranno essere collaudate a termini di legge.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole amministrazioni interessate, ai sensi della richiamata legge n. 52 del 16 agosto 1982.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi in questione, sollevando la Regione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 5

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell'ENEL. Il servizio provinciale del genio civile di Como è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Milano, 10 marzo 1983

p. Il Presidente
Il Vice Presidente
L'Assessore ai Lavori Pubblici delegato
(D.P.G.R. n. 373 in data 3 settembre 1982)
Lodigiani

ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale della Lombardia Nord - Linea elettrica a 15 kV in Comune di Cuvio - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio - Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 504/LL.PP./L.E.).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4115/4311 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

È respinta l'opposizione del Sig. Luciano Roncari per le ragioni sopra considerate.

Art. 2

L'ENEL - Compartimento di Milano — Esercizio Distrettuale della Lombardia Nord — è autorizzato a costruire ed esercire le opere elettriche di cui alle premesse.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

Art. 4

Gli asservimenti, le eventuali espropriazioni ed i lavori, dovranno essere iniziati entro 18 mesi dalla data del presente decreto e dovranno essere ultimati entro 36 mesi dalla stessa data.

Art. 5

Entro l'anzidetto primo termine l'ENEL dovrà presentare al servizio provinciale del genio civile competente per territorio, i piani particolareggiati di esecuzione descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere agli asservimenti coattivi ed alle eventuali espropriazioni.

Art. 6

Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di cui alle premesse e dovranno essere collaudate a termini di legge.

Art. 7

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole amministrazioni interessate, ai sensi della richiamata legge n. 52 in data 16 agosto 1982.

Art. 8

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere in questione, sollevando la Regione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 9

L'ENEL resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 10

Tutte le spese inerenti al presente decreto sono a carico dell'ENEL. Il servizio provinciale del genio civile di Varese è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Milano, 10 marzo 1983

p. Il Presidente
Il Vice Presidente

L'Assessore ai Lavori Pubblici delegato
(D.P.G.R. n. 373 in data 3 settembre 1982)
Lodigiani

ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale di Milano - Zona di Melegnano - Linee elettriche a 15 kv ed a 220/380 V in cavo interrato in vari Comuni - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio - Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 505/LL.PP./L.E.).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4117/4312 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

L'ENEL - Compartimento di Milano — Esercizio Distrettuale di Milano, Zona di Melegnano — è autorizzato a costruire ed esercire le linee elettriche di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità.

Gli asservimenti le eventuali espropriazioni ed i lavori dovranno essere iniziati entro 6 mesi dalla data del presente decreto ed ultimati entro 12 mesi dalla stessa data.

Entro l'anzidetto primo termine l'ENEL dovrà presentare al servizio provinciale del genio civile competente per territorio i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere agli asservimenti coattivi ed agli eventuali espropri.

Art. 3

Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di cui alle premesse e dovranno essere collaudate a termini di legge.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole amministrazioni interessate, ai sensi della richiamata legge n. 52 del 16 agosto 1982.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi in questione, sollevando la Regione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 5

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell'ENEL. Il servizio provinciale del

genio civile di Milano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Milano, 10 marzo 1983

p. Il Presidente
Il Vice Presidente
L'Assessore ai Lavori Pubblici delegato
(D.P.G.R. n. 373 in data 3 settembre 1982)
Lodigiani

ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale di Milano - Zona di Melegnano - Linee elettriche di classe « 0 » nei Comuni di Milano, Segrate, Pioltello, Cernusco sul Naviglio, Vimodrone, Cologno Monzese e Brugherio - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio - Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 506/LL.PP./L.E.).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4118/4313 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

L'ENEL - Compartimento di Milano — Esercizio Distrettuale di Milano, Zona di Melegnano — è autorizzato a costruire ed esercire le linee elettriche di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità.

Gli asservimenti le eventuali espropriazioni ed i lavori dovranno essere iniziati entro 6 mesi dalla data del presente decreto ed ultimati entro 12 mesi dalla stessa data.

Entro l'anzidetto primo termine l'ENEL dovrà presentare al servizio provinciale del genio civile competente per territorio i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere agli asservimenti coattivi ed agli eventuali espropri.

Art. 3

Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di cui alle premesse e dovranno essere collaudate a termini di legge.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole amministrazioni interessate, ai sensi della richiamata legge n. 52 del 16 agosto 1982.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi in questione, sollevando la Regione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 5

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell'ENEL. Il servizio provinciale del genio civile di Milano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Milano, 10 marzo 1983

p. Il Presidente
Il Vice Presidente
L'Assessore ai Lavori Pubblici delegato
(D.P.G.R. n. 373 in data 3 settembre 1982)
Lodigiani

ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale - Linee elettriche a 15 kV in Comune di Colere, Villongo, Chiuduno e Telgate - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio - Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 507/LL.PP./L.E.).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4119/4314 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

L'ENEL - Compartimento di Milano — Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale — è autorizzato a costruire ed esercire le linee elettriche di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità.

Gli asservimenti le eventuali espropriazioni ed i lavori dovranno essere iniziati entro 5 mesi dalla data del presente decreto ed ultimati entro 12 mesi dalla stessa data.

Entro l'anzidetto primo termine l'ENEL dovrà presentare al servizio provinciale del genio civile competente per territorio i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere agli asservimenti coattivi ed agli eventuali espropri.

Art. 3

Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di cui alle premesse e dovranno essere collaudate a termini di legge.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza

dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole amministrazioni interessate, ai sensi della richiamata legge n. 52 del 16 agosto 1982.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi in questione, sollevando la Regione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 5

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell'ENEL. Il servizio provinciale del genio civile di Bergamo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Milano, 10 marzo 1983

p. Il Presidente
Il Vice Presidente
L'Assessore ai Lavori Pubblici delegato
(D.P.G.R. n. 373 in data 3 settembre 1982)
Lodigiani

ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale - Linee elettriche a 15 kV di raccordo tra la nuova cabina primaria di Cisano Bergamasco e Pontida - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio - Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 508/LL.PP./L.E.).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4120/4315 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

L'ENEL - Compartimento di Milano — Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale — è autorizzato a costruire ed esercire le opere elettriche di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

Art. 3

Gli asservimenti, le eventuali espropriazioni ed i lavori, dovranno essere iniziati entro 18 mesi dalla data del presente decreto e dovranno essere ultimati entro 36 mesi dalla stessa data.

Art. 4

Entro l'anzidetto primo termine l'ENEL dovrà presentare al servizio provinciale del genio civile competente per territorio, i piani particolareggiati di esecuzione descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere agli asservimenti coattivi ed alle eventuali espropriazioni.

Art. 5

Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di cui alle premesse e dovranno essere collaudate a termini di legge.

Art. 6

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole amministrazioni interessate, ai sensi della richiamata legge n. 52 in data 16 agosto 1982.

Art. 7

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere in questione, sollevando la Regione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 8

L'ENEL resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 9

Tutte le spese inerenti al presente decreto sono a carico dell'ENEL. Il servizio provinciale del genio civile di Bergamo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Milano, 10 marzo 1983

p. Il Presidente
Il Vice Presidente
L'Assessore ai Lavori Pubblici delegato
(D.P.G.R. n. 373 in data 3 settembre 1982)
Lodigiani

ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale - Linee elettriche a 15 kV nei Comuni di Lurano, Treviglio e Arzago d'Adda - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio - Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 509/LL.PP./L.E.).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4121/4316 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

L'ENEL - Compartimento di Milano — Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale — è autorizzato a costruire ed esercire le linee elettriche di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità.

Gli asservimenti le eventuali espropriazioni ed i lavori dovranno essere iniziati entro 6 mesi dalla data del presente decreto ed ultimati entro 12 mesi dalla stessa data.

Entro l'anzidetto primo termine l'ENEL dovrà presentare al servizio provinciale del genio civile competente per territorio i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere agli asservimenti coattivi ed agli eventuali espropri.

Art. 3

Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di cui alle premesse e dovranno essere collaudate a termini di legge.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole amministrazioni interessate, ai sensi della richiamata legge n. 52 del 16 agosto 1982.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi in questione, sollevando la Regione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 5

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell'ENEL. Il servizio provinciale del genio civile di Bergamo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Milano, 10 marzo 1983

p. Il Presidente

Il Vice Presidente

L'Assessore ai Lavori Pubblici delegato
(D.P.G.R. n. 373 in data 3 settembre 1982)
Lodigiani

ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale - Linee elettriche a 15 kV nei Comuni di Castellucchio e di Marcaria - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio - Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 510/LL.PP./L.E.).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4122/4317 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Art. 1

L'ENEL - Compartimento di Milano — Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale — è autorizzato a costruire ed esercire le linee elettriche di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità.

Gli asservimenti le eventuali espropriazioni ed i lavori dovranno essere iniziati entro 6 mesi dalla data del presente decreto ed ultimati entro 12 mesi dalla stessa data.

Entro l'anzidetto primo termine l'ENEL dovrà presentare al servizio provinciale del genio civile competente per territorio i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere agli asservimenti coattivi ed agli eventuali espropri.

Art. 3

Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di cui alle premesse e dovranno essere collaudate a termini di legge.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole amministrazioni interessate, ai sensi della richiamata legge n. 52 del 16 agosto 1982.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi in questione, sollevando la Regione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 5

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell'ENEL. Il servizio provinciale del

genio civile di Mantova è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Milano, 10 marzo 1983

p. Il Presidente
Il Vice Presidente
L'Assessore ai Lavori Pubblici delegato
(D.P.G.R. n. 373 in data 3 settembre 1982)
Lodigiani

ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale di Milano - Zona di Cremona - Linea elettrica a 15 kV « dorsale Gussola » e derivazioni « Gardani » e « Benassi » in Comune di Gussola e « via Asinari » in Comune di Martignana Po - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio - Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 511/LL.PP./L.E.).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4123/4318 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Decreta:

Art. 1

L'ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale di Milano - Zona di Cremona è autorizzato a costituire ed esercire le opere elettriche di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

Art. 3

Gli asservimenti, le eventuali espropriazioni ed i lavori, dovranno essere iniziati entro 18 mesi dalla data del presente decreto e dovranno essere ultimati entro 36 dalla stessa data.

Art. 4

Entro l'anzidetto primo termine l'ENEL dovrà presentare al servizio provinciale del genio civile competente per territorio, i piani particolareggiati di esecuzione descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere agli asservimenti coattivi ed alle eventuali espropriazioni.

Art. 5

Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di cui alle premesse e dovranno essere collaudate a termini di legge.

Art. 6

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole amministrazioni interessate, ai sensi della richiamata legge n. 52 in data 16 agosto 1982.

Art. 7

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere in questione, sollevando la Regione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 8

L'ENEL resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 9

Tutte le spese inerenti al presente decreto sono a carico dell'ENEL. Il Servizio provinciale del genio civile di Cremona è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Milano, 10 marzo 1983

p. Il Presidente
Il Vice Presidente
Assessore ai Lavori Pubblici delegato
(D.P.G.R. n. 373 in data 3 settembre 1982)
Lodigiani

ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale - Linee elettriche a 15 kV nel Comune di Mantova - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio - Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 512/LL.PP./L.E.).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4124/4319 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Decreta:

Art. 1

L'ENEL Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale è autorizzato a costruire ed esercire le linee elettriche di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità.

Gli asservimenti, le eventuali espropriazioni ed i lavori dovranno essere iniziati entro 6 mesi dalla data del presente decreto ed ultimati entro 12 mesi dalla stessa data.

Entro l'anzidetto primo termine l'ENEL dovrà presentare al servizio provinciale del genio civile competente per territorio i piani particolareggiati di esecuzione descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere agli asservimenti coattivi ed agli eventuali espropri.

Art. 3

Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di cui alle premesse e dovranno essere collaudate a termini di legge.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole amministrazioni interessate, ai sensi della richiamata legge n. 52 del 16 agosto 1982.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi in questione, sollevando la Regione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 5

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell'ENEL. Il servizio provinciale del genio civile di Mantova è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Milano, 10 marzo 1983

p. Il Presidente
Il Vice Presidente
Assessore ai Lavori Pubblici delegato
(D.P.G.R. n. 373 in data 3 settembre 1982)
Lodigiani

ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale della Lombardia Nord - Linee elettriche a 15 kV in cavo interrato nei Comuni di Bosisio Parini, Casatenovo, Caslino d'Erba, Cassago e Cesana Brianza - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio - Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 513/LL.PP./L.E.).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4125/4320 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Decreta:

Art. 1

L'ENEL Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale della Lombardia Nord è autorizzato a costruire ed esercire le linee elettriche di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità.

Gli asservimenti, le eventuali espropriazioni ed i lavori dovranno essere iniziati entro 6 mesi dalla data del presente decreto ed ultimati entro 12 mesi dalla stessa data.

Entro l'anzidetto primo termine l'ENEL dovrà presentare al servizio provinciale del genio civile competente per territorio i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere agli asservimenti coattivi ed agli eventuali espropri.

Art. 3

Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di cui alle premesse e dovranno essere collaudate a termini di legge.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole amministrazioni interessate, ai sensi della richiamata legge n. 52 del 16 agosto 1982.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi in questione, sollevando la Regione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 5

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti di tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell'ENEL. Il servizio provinciale del genio civile di Como è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Milano, 10 marzo 1983

p. Il Presidente
Il Vice Presidente
Assessore ai Lavori Pubblici delegato
(D.P.G.R. n. 373 in data 3 settembre 1982)
Lodigiani

ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale - Linee elettriche a 15 kV nei Comuni di Sermide, Poggio Rusco e Felonica - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio - Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 marzo 1983 - n. 514/LL.PP./L.E.).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4126/4321 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Decreta:

Art. 1

L'ENEL Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale è autorizzato a costruire ed esercire le linee elettriche di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità.

Gli asservimenti, le eventuali espropriazioni ed i lavori dovranno essere iniziati entro 6 mesi dalla data del presente decreto ed ultimati entro 12 mesi dalla stessa data.

Entro l'anzidetto primo termine l'ENEL dovrà presentare al servizio provinciale del genio civile competente per territorio i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere agli asservimenti coattivi ed agli eventuali espropri.

Art. 3

Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di cui alle premesse e dovranno essere collaudate a termini di legge.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole amministrazioni interessate, ai sensi della richiamata legge n. 52 del 16 agosto 1982.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi in questione, sollevando la Regione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 5

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell'ENEL. Il servizio provinciale del genio civile di Mantova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Milano, 10 marzo 1983

p. Il Presidente
Il Vice Presidente
Assessore ai Lavori Pubblici delegato
(D.P.G.R. n. 373 in data 3 settembre 1982)
Lodigiani

SANITA' E IGIENE

Medici provinciali

BERGAMO

Farmacia sede unica del Comune di Gorlago (BG) - Trasferimento titolarità a favore della Dott.ssa Amaglio Caterina Maria - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 10 febbraio 1983 - n. 5/San./BG).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4066/4526 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

La Dot.tssa Amaglio Caterina Maria (cod. fisc. MGL CRN 51A54 B947T) nata a Casazza (BG) il 14 gennaio 1951, laureata in farmacia presso l'Università di Pavia il 7 luglio 1977, abilitata all'esercizio della professione con esame di Stato sostenuto presso l'Università di Pavia - sessione seconda - novembre 1977, iscritta all'Albo Professionale dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bergamo al n. 1146, è riconosciuta titolare della farmacia pertinente alla sede unica del Comune di Gorlago (BG) attualmente ubicata in Via Gregis, 7.

La predetta è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia, ed ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme e gli orari in vigore.

Ogni ampliamento o trasferimento della farmacia è soggetto a preventiva autorizzazione.

Il presente provvedimento, o copia autentica dello stesso, deve essere tenuto in farmacia.

Bergamo, 10 febbraio 1983

p. Il Presidente
Il Dirigente del Serv. Prov. di Coordinam.
Tecnico per l'Igiene e la Sanità Pubblica
Meloni

COMO

Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio della farmacia pertinente alla sede unica del Comune di Pescate (CO) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 23 febbraio 1983 - n. 576/San./CO).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4064/4346 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Decreta:

Il Dott. Vittorio Brambilla (c.f. BRM VTR 29D27 G161J) nato ad Osnago il 27 aprile 1929, laureato in farmacia presso l'Università di Parma l'11 luglio 1969, abilitato all'esercizio professionale ed iscritto all'Albo dei Farmacisti della Provincia di Como al n. 1095, è au-

torizzato ad aprire e gestire nei locali di via Roma n. 96 la farmacia pertinente alla sede unica del Comune di Pescate sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Il predetto è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia ed ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente secondo le norme e gli orari in vigore.

Ogni modificazione dei locali o trasferimento della farmacia sono soggetti a preventiva autorizzazione.

Il presente provvedimento o copia autentica dello stesso dovrà essere tenuto in farmacia.

Como, 23 febbraio 1983

p. Il Presidente
Il Dirigente del Servizio
Semeraro

Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio della farmacia pertinente alla sede n. 12 del Comune di Lecco - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 25 febbraio 1983 - n. 577/San./CO).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4063/4345 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Decreta:

la Dott.ssa Marina Pontiggia (c.f. PNT MRN 45D57 D416E), nata a Erba il 17 aprile 1945, laureata in farmacia presso l'Università di Pavia il 30 ottobre 1968, abilitata all'esercizio professionale ed iscritta all'Albo dei Farmacisti della Provincia di Como al n. 1075, è autorizzata ad aprire e gestire nei locali di Viale Dante n. 52 la farmacia pertinente alla sede n. 12 del Comune di Lecco sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

La predetta è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia ed ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente secondo le norme e gli orari in vigore.

Ogni modificazione dei locali o trasferimento della farmacia sono soggetti a preventiva autorizzazione.

Il presente provvedimento o copia autentica dello stesso dovrà essere tenuto in farmacia.

Como, 25 febbraio 1983

p. Il Presidente
Il Dirigente del Servizio
Semeraro

CREMONA

Autorizzazione al Dr. De Maestri Marcello ad aprire e gestire nel Comune di Izano, via S. Biagio 4, una farmacia - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 9 marzo 1983 - n. 1/San./CR).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4065/4509 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta:

Il Dr. De Maestri Marcello, nato a Pieranica il 14 ottobre 1950 (cod. fisc. DMS MCL 50R14 G6030), laureato in farmacia presso l'Università di Milano l'11 marzo 1975, abilitato all'esercizio professionale con esame di stato sostenuto presso l'Università di Modena nel 1975 ed iscritto all'Albo dei Farmacisti della Provincia di Bergamo dal 4 gennaio 1978 al n. 1152, è autorizzato ad aprire e gestire la farmacia pertinente al Comune di Izano sita nel capoluogo in via S. Biagio n. 4, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Ogni modificazione ai locali o trasferimento della farmacia sono soggetti a preventiva autorizzazione.

Il presente provvedimento o copia autenticata dello stesso deve essere tenuto in farmacia.

Cremona, 9 marzo 1983

p. Il Presidente
Il Dirigente del Servizio
Manfredi

MILANO

Farmacia sede n. 5 del Comune di Cernusco sul Naviglio - Autorizzazione a favore del Dott. Gianluigi Sartorio (cod. fisc. SRT GLG 34B26 C038I) - (Decreto del presidente della regione Lombardia del 30 marzo 1983 - n. 7/San./MI).

(esecutivo con provvedimento della C.C.A.R. n. 4279/4748 del 6 aprile 1983).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Decreta:

Il Dott. Gianluigi Sartorio (cod. fisc. SRT GLG 34B26 C038I) nato a Cassolnovato il 26 febbraio 1934, laureato in farmacia presso l'Università di Pavia il 1° settembre 1960 e abilitato all'esercizio professionale presso la stessa Università, iscritto all'Albo dei Farmacisti di Milano al n. 4947, è autorizzato ad aprire e gestire quale titolare nell'ambito della sede di pertinenza la farmacia sede n. 5 del Comune di Cernusco sul Naviglio nei locali di Via Corridoni, 34 (centro commerciale).

Ogni ampliamento o trasferimento della farmacia secondo la pianta planimetrica in atti sono soggetti a preventiva autorizzazione.

Il presente decreto o copia autentica di esso va conservato nei locali della farmacia.

Milano, 30 marzo 1983

p. Il Presidente
Il Dirigente del Servizio
Eboli

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Assegnazione dei contributi di cui alla L.R. 20-8-1981, n. 48 e L.R. 18-3-1982, n. 17 (Deliberazione della giunta regionale del 16 dicembre 1982 - n. 3/23610).

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. 76/15025 del 5 gennaio 1983).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di modificare per l'Ente Responsabile dei Servizi di Zona U.S.S.L. n. 60, la tabella C) allegata alla deliberazione n. 17675 dell'8-6-1982, nei termini indicati in premessa, dando atto che l'allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, viene modificato così come indicato nel corrispondente quadro « B »;

2) di assumere gli impegni di spesa a carico dell'esercizio finanziario 1982 indicati nella colonna 6) dei quadri « A » e « B » dell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di assegnare a favore degli Enti interessati i contributi di cui alla colonna 1) del quadro « C » dell'allegato per gli interventi ivi indicati;

4) di assumere per gli Enti e gli interventi, di cui al precedente punto 3), gli impegni di spesa per l'esercizio 1982 indicati nella colonna 6) del quadro C) dell'allegato;

5) di impegnare la somma complessiva di Lire 30.744.550.000 di cui alla colonna 6) dei quadri « A », « B » e « C » dell'allegato, al capitolo 2.2.4.2.3-1325 del bilancio di previsione 1982;

6) di dare atto che per effetto di quanto disposto al precedente punto 2), il punto 6) della deliberazione n. 17675 dell'8-6-1982 risulta così modificato:

— « di autorizzare la Ragioneria Regionale ad assumere, per un importo di L. 6.404.000.000, i singoli impegni di spesa di cui alla colonna 7) dei quadri « A » e « B » dell'allegato a carico del capitolo 2.2.4.2.3-1325 dell'esercizio 1983, in seguito all'entrata in vigore

della Legge di bilancio per il predetto esercizio, stan- te la previsione di spesa di L. 42.256 milioni per l'anno 1983 di cui al bilancio pluriennale 1982-1984 »;

7) di riservarsi di trasferire con successivi provvedimenti a carico dell'esercizio 1982 per ciascun Ente, e nell'ambito delle somme indicate al precedente punto 6), le ulteriori quote di impegno che dovessero rendersi necessarie, tenuto conto dello stato di avanzamento delle opere ed avuto riguardo alle modalità di erogazione per successive anticipazioni di cui all'art. 4 della L.R. 48/81, modificato dall'art. 2 della L.R. 17/82;

8) di autorizzare gli Enti ad assumere, nei limiti delle somme assegnate, gli impegni pluriennali di importo corrispondente, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 31-12-1980, n. 106;

9) di dare atto che all'erogazione delle somme di cui:

— al punto 2) del dispositivo della deliberazione 13093/81;

— ai punti 2) e 4) della deliberazione 17675/82;

— ai punti 2) e 4) della presente, si provvederà con decreti del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore competente, se delegato, con le modalità previste dall'art. 4 della L.R. 48/81 così come modificato dall'art. 2 della L.R. 18-3-1982, n. 17;

10) di stabilire che l'erogazione delle somme di cui al precedente punto 9) è subordinata all'approvazione degli atti progettuali e delle perizie da parte del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore competente, se delegato;

11) di autorizzare gli Enti assegnatari dei contributi di cui al quadro C) dell'allegato, ad esperire — ove necessario e nei limiti dell'assegnazione complessiva di cui al precedente punto 3) incrementata dagli eventuali mezzi propri di bilancio provenienti da alienazioni autorizzate per la medesima opera — le procedure amministrative per l'appalto degli interventi ivi contemplati, prevedendo nei relativi atti l'espressa condizione che l'aggiudicazione dell'opera è comunque subordinata all'acquisizione da parte dell'Ente, del decreto di approvazione di cui al precedente punto 10).

Il Presidente
Guzzetti

TABELLA RIASSUNTIVA

Opere ed interventi autorizzati		Importi assegnati	Quote di impegno						Residua quota a carico dell'Eserc. 1983
			Eserc. 1981	Esercizio 1982					
Quadro A Assegnazioni di cui alla D.G.R. 13093 del 23-12-1981			D.G.R. 13093/81	Delibera	Giunta Regionale	17675/82	Presente delibera		
Quadro B Assegnazioni di cui alla D.G.R. 17675 dell'8-6-1982			Capitolo 2.2.4.2.3-1325/81	Capitolo 2.2.4.2.3-1325/RP81	Capitolo 2.2.8.1.1-1353/RP81	Capitolo 2.2.4.2.3-1325/82	Capitolo 2.2.4.2.3-1325/82		
Quadro C Assegnazioni di cui alla presente delibera			Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
A	Sub Totale	96.768,45	29.636,90	363,10	49.196,45	—	13.267,00	4.305,00	
B	Sub Totale	18.980,00	—	—	5.136,55	5.297,45	6.447,00	2.099,00	
C	Sub Totale	9.497,55	—	—	—	—	11.030,55	—	
Capitoli di impegno									
	Sub Totale	—	29.636,90	363,10	54.333,00	5.297,45	30.744,55	—	
Totale generale		125.246,00	29.636,90		59.993,55		30.744,55	6.404,00	

Opere ed interventi autorizzati		Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 1 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI LUINO								
A — Ristrutturazione padiglione « Villa Maria » per lungodegenza riabilitativa	300	—	—	180	—	120	—	
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 2 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTIGLIO								
A — Completamento finanziamento interventi autorizzati compresa revisione prezzi ed attrezzature di primo impianto	181	—	—	—	—	—	—	
— Impianto di depurazione	150	—	—	—	—	—	—	
— Forno di incenerimento	50	—	—	—	—	—	—	
Totale	381	181	—	100	—	100	—	
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 3 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI VARESE-DEL PONTE								
B — Completamento finanziamento sistemazione centro operatorio e degenze chirurgiche compreso revisione prezzi ed interessi passivi	550	—	—	165	—	385	—	
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 4 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI CUASSO AL MONTE								
A — Collegamento coperto fra edifici ospedalieri	700	—	—	—	—	—	—	
— Ristrutturazione servizio di lavanderia e disinfezione compreso apparecchiature di impianto	130	—	—	—	—	—	—	
Totale	830	249	—	249	—	332	—	
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 5 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI ANGERA								
A — Ristrutturazione sede ospedaliera per accentramento degenze ostetrico pediatriche	400	—	—	240	—	—	160	
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 6 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI GALLARATE								
B — Completamento finanziamento opere in corso per recupero e rieducazione funzionale e lungodegenze riabilitative	165	—	—	165	—	—	—	
C — Completamento finanziamento opere in corso per:								
- servizio trasfusionale compreso arredi ed attrezzature	90	—	—	—	—	—	—	
- rianimazione, U.C.C., recupero neurologico compreso arredi ed attrezzature di primo impianto	200	—	—	—	—	—	—	
Totale	290	—	—	—	—	290	—	
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 7 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI TRADATE								
B — Ristrutturazione Padiglione Galli per istituzione lungodegenza riabilitativa, nuova sistemazione O.R.L., adeguamento posti tecnici servizio di dialisi ed istituzione servizio trasfusionale	400	—	—	120	—	—	280	
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 8 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI BUSTO ARSIZIO								
B — Adeguamento per istituzione reparto di chirurgia vascolare	303	—	—	—	—	—	—	
— Adeguamento reparto malattie infettive	350	—	—	—	—	—	—	
— Ristrutturazione reparto di medicina nucleare, impianto di depurazione acque e liquami radioattivi	300	—	—	—	—	—	—	
Totale	953	—	—	286	—	667	—	
C — Attrezzature ed arredi per istituzione reparto di chirurgia vascolare	347	—	—	—	—	347	—	

Opere ed interventi autorizzati	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 9 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI SARONNO							
A — Completamento ristrutturazione padiglione « Borella »	150	—	—	90	—	60	—
B — Maggiori oneri e revisione prezzi lavori relativi a ristrutturazione sale operatorie	45	—	—	45	—	—	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 11 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI COMO							
A — Ristrutturazione divisione di radioterapia e medicina nucleare - Costruzione bunker	1.450	435	—	—	—	—	1.015
C — Ristrutturazione ed adeguamento padiglione malattie infettive	1.023	—	—	—	—	1.023	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 12 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI CANTU'							
B — Ristrutturazione per adeguamento pediatria e C.A.L. dialisi compreso arredi ed attrezzature	245	—	—	—	—	—	—
— Perizia suppletiva per chirurgia generale	50	—	—	—	—	—	—
— Completamento ristrutturazioni autorizzate	185	—	—	—	—	—	—
Totale	480	—	—	179	—	—	301
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 13 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI GIUSSANO							
A — Completamento opere di ristrutturazione sede di Giussano per cucina di appoggio e sistemazione viabilità interna, compresa illuminazione e segnaletica, sistemazione fognaria	150	45	—	45	—	60	—
B — Completamento finanziamento sopralzo e collegamento pedonale coperto	400	—	—	120	—	—	280
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 13 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI MARIANO COMENSE							
A — Completamento poliambulatorio, sistemazione radiologia, rampe gas, gruppo elettrogeno, montalettighe	130	—	—	78	—	52	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 14 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI MERATE							
A — Completamento finanziamento sopralzo padiglione « G. Villa » e ristrutturazione divisione chirurgica, compresa revisione prezzi ed arredi ed attrezzature	300	150	—	150	—	—	—
B — Adeguamento magazzini	600	—	—	180	—	420	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 16 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI LECCO							
A — Perizia suppletiva e revisione prezzi ampliamento laboratorio, servizio trasfusionale ed anatomia patologica	130	—	—	—	—	—	—
— Ristrutturazione degenza O.R.L.	183	—	—	—	—	—	—
— Opere di ristrutturazione per adeguamento impianti, servizi di radiodiagnostica	51,75	—	—	—	—	—	—
— Opere di ristrutturazione per adeguamento impianti servizi di dialisi	83,25	—	—	—	—	—	—
— Ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici	140	—	—	—	—	—	—
— Costruzione scala di sicurezza (prescrizione VV.FF.)	120,75	—	—	—	—	—	—
Totale	708,75	328,6	—	149,15	—	231	—
B — Ristrutturazione degenza P.	47	—	—	—	—	—	—
— Ristrutturazione degenza M.	79,25	—	—	—	—	—	—
Totale	126,25	—	—	126,25	—	—	—

Opere ed interventi autorizzati		Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 17 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI BELLANO								
B — Ristrutturazione sede ospedaliera per adeguamento poliambulatori e pediatria	100	—	—	30	—	70	—	—
C — Allestimento C.A.L. dialisi compreso attrezzature ed arredi	100	—	—	—	—	100	—	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 18 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI MENAGGIO								
A — Completamento finanziario nuovo Ospedale	3.930	—	—	—	—	—	—	—
— Contributi per completamento opere di urbanizzazione	70	—	—	—	—	—	—	—
Totale	4.000	1.473	—	2.134	—	393	—	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 20 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIAVENNA								
A — Adeguamento strutturale ed impiantistico servizio cucina e mensa	150	—	—	—	—	—	—	—
— Completamento finanziario padiglione in ampliamento compresa revisione prezzi ed interessi passivi	125	—	—	—	—	—	—	—
Totale	275	170	—	45	—	60	—	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 21 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI MORBEGNO								
A — Ristrutturazione sede ospedaliera per reparti di medicina e lungodegenza	500	150	—	150	—	200	—	—
B — Ristrutturazione sede ospedaliera per edificio servizi mortuari, laboratorio analisi e sezione trasfusionale, deposito ossigeno	100	—	—	30	—	70	—	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 22 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDRIO								
A — Opere edili impianti per nuovo reparto malattie infettive	930	—	—	—	—	—	—	—
— Ristrutturazione sede ospedaliera per reparto operatorio della divisione di ortopedia-traumatologia	400	—	—	—	—	—	—	—
— Interventi urgenti di adeguamento impianti idro-igienico-sanitari ed elettrici	370	—	—	—	—	—	—	—
Totale	1.700	510	—	510	—	680	—	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 23 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI TIRANO								
A — Ristrutturazione sede ospedaliera per Pronto Soccorso, impianto incenerimento rifiuti e manutenzione straordinaria corpi di degenza	200	—	—	120	—	80	—	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 25 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI CLUSONE								
A — Completamento opere di ristrutturazione in corso presso la sede di Clusone per blocco operatorio	200	60	—	140	—	—	—	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 26 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI ALZANO LOMBARDO								
A — Adeguamento centrale termica, impianti tecnologici e completamento finanziamento lotto B e C	500	150	—	150	—	200	—	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 26 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI GAZZANIGA								
A — Adeguamento centrale termica e centralina gas medicali	130	39	—	39	—	52	—	—

Opere ed interventi autorizzati	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 27 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI BIANCO							
A — Nuove sale operatorie di chirurgia, ortotraumia e gruppo parto, poliambulatori, terapia fisica e magazzini	1.000	300	—	300	—	400	—
B — Prima fase ristrutturazione degenze e risanamento igienico	300	—	—	90	—	210	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 30 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI SERIATE							
A — Completamento sale operatorie compreso arredi ed attrezzature	735	—	—	—	—	—	—
— Ristrutturazione sede ospedaliera, attrezzature, arredi per ostetricia e ginecologia	378	—	—	—	—	—	—
Totale	1.113	334	—	334	—	445	—
B — Ristrutturazione capannone per depositi compreso arredi tecnici	59,5	—	—	18,5	—	41	—
C — Attrezzature ed arredi di impianto per completamento sale operatorie	38,5	—	—	—	—	38,5	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 30 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI TRESSCORE BALNEARIO							
A — Completamento opere autorizzate, centrale e servizi tecnologici	447,1	—	—	269,1	—	—	178
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 31 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI LOVERE							
A — Completamento ristrutturazione cucina	100	—	—	—	—	—	—
— Maggiori oneri impianto di depurazione compresa revisione prezzi	11	—	—	—	—	—	—
Totale	111	33	—	38	—	40	—
C — Completamento laboratorio analisi per sezione trasfusionale compreso attrezzature ed arredi e completamento lavanderia e disinfezione	106	—	—	—	—	106	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 32 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREVIGLIO							
A — Realizzazione nuova costruzione e adattamento locali esistenti per unità coronarica con annessa sezione di degenza	570,5	—	—	342,5	—	—	228
C — Attrezzature ed arredi per unità coronarica con annessa sezione di degenza	49,5	—	—	—	—	49,5	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 33 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI ROMANO DI LOMBARDIA							
B — Ristrutturazione poliambulatori sede di Romano di Lombardia	200	—	—	60	—	140	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 34 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIARI E ROVATO							
B — Ristrutturazioni in corso, compreso arredi ed attrezzature per:							
- adeguamento divisione di medicina, presidio di Rovato	160	—	—	—	—	—	—
- adeguamento sale operatorie a Chiari e Rovato	170	—	—	—	—	—	—
- adeguamento radiodiagnostica, presidio di Rovato, previo trasferimento servizio mortuario	90	—	—	—	—	—	—
- accentrimento poliambulatori, sede di Rovato	105	—	—	—	—	—	—
Totale	525	—	—	525	—	—	—

Opere ed interventi autorizzati		Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 35 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI PALAZZOLO SULL'OGGIO								
A — Completamento finanziamento interventi autorizzati con deliberazione del Consiglio Regionale 2-8-1976, n. II/251		138	127,25	—	10,75	—	—	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 36 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI ISEO								
A — Adeguamento servizi generali e centrale termica		50	—	—	—	—	—	—
— Adeguamento accessi e collegamento fra Pronto Soccorso e divisione di chirurgia, ed adeguamento centrale di sterilizzazione		100	—	—	—	—	—	—
Totale		150	45	—	45	—	60	—
B — Ristrutturazione ed adeguamento pediatria compreso arredi ed attrezzature		180	—	—	54	—	126	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 37 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI EDOLO								
A — Ristrutturazione e complemento pediatria e ortopedia compreso revisione prezzi		100	—	—	—	—	—	—
— Ristrutturazione e completamento poliambulatorio		400	—	—	—	—	—	—
Totale		500	150	—	150	—	200	—
C — Allestimento C.A.L. dialisi compreso arredi ed attrezzature di I impianto		120	—	—	—	—	120	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 37 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI BRENO E DARFO								
A — Completamento finanziamento I° lotto nuovo Ospedale compresa revisione prezzi		5.000	1.500	—	1.960	—	1.540	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 38 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI GARDONE VAL TROMPIA								
A — Maggiori oneri per revisione prezzi: conteggi revisionali e reintegro fondi di contratto		1.580	—	—	—	—	—	—
— Completamento finanziamento I° agibilità sede ospedaliera		4.420	—	—	—	—	—	—
Totale		6.000	2.416	—	1.536	—	2.048	—
C — Attrezzature ed arredi di impianto per attuazione servizi di diagnostica policardiografica, sezione trasfusionale, dialisi, farmacie nella nuova sede		470	—	—	—	—	470	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 47 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA								
A — Completamento cunicolo di collegamento fra centrale e padiglioni		55	—	—	—	—	—	—
— Completamento centrale termica		710	—	—	—	—	—	—
— Sistemazione officine in altro fabbricato		535	—	—	—	—	—	—
— Risoluzione vertenza terzo lotto padiglione poli-chirurgico		180	—	—	—	—	—	—
— Completamento finanziario III° lotto padiglione polichirurgico		700	—	—	—	—	—	—
Totale		2.180	780	—	600	—	800	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 49 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI SUZZARA								
A — Opere di completamento I° lotto Ospedale		1.000	—	—	—	—	—	—
— Maggiori oneri per revisione prezzi, interessi passivi spese tecniche, risoluzione vertenza		600	—	—	—	—	—	—
Totale		1.600	900	—	300	—	400	—

Opere ed interventi autorizzati	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 50 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI BOZZOLO							
B — Completamento opere già autorizzate II° lotto degenze e centrale termica	500	—	—	150	—	—	350
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 50 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI VIADANA							
A — Ristrutturazione sede ospedaliera compreso adeguamento lavanderia	486	—	—	292	—	—	194
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 51 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI CREMONA							
A — Ristrutturazione ed ampliamento sede ospedaliera per istituzione ed adeguamento degenze e servizi (opere edili) nuovo padiglione per odontostomatologia, medicina del lavoro e neuropsichiatria infantile	1.100	330	—	330	—	440	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 52 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASALMAGGIORE							
A — Realizzazione I° lotto funzionale nuovo Ospedale, compresa revisione prezzi	4.000	—	—	—	—	—	—
— Ristrutturazione centrale termica sede di Casalmaggiore	175	—	—	—	—	—	—
Totale	4.175	1.252,5	—	1.252,5	—	—	1.670
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 53 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI CREMA							
A — Ristrutturazione locali per sistemazione servizio anatomico-patologico	35	—	—	35	—	—	—
B — Completamento finanziamento costruzione nuovo padiglione ospedaliero compreso adattamenti per dialisi e attrezzature ed arredi relativi	222	—	—	—	—	—	—
— Sopraelevazione corpo di fabbrica Pronto Soccorso per servizio di cardiologia e U.C.C.	370	—	—	—	—	—	—
— Adeguamento impianti elettrici a norme CEI, compreso gruppo elettrogeno	230	—	—	—	—	—	—
Totale	822	—	—	247	—	247	328
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 53 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI RIVOLTA D'ADDA							
A — Completamento ristrutturazione sede ospedaliera per sala operatoria, sterilizzazione centrale e spogliatoi	350	—	—	—	—	—	—
— Ristrutturazione sede ospedaliera	400	—	—	—	—	—	—
Totale	750	—	—	450	—	300	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 54 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASALPUSTERLENCO							
A — Maggiori oneri per revisioni prezzi e interessi passivi	288	288	—	—	—	—	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 56 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI LODI							
B — Ristrutturazione sede ospedaliera, compreso arredi ed attrezzature, per:							
- poliambulatori, servizio di recupero e ri- educazione funzionale, degenza pediatrica, malattie infettive, utilizzo ex laboratorio	700	—	—	210	—	210	280

Opere ed interventi autorizzati	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 57 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI MELEGNANO							
A — Completamento finanziamento ampliamento sede ospedaliera sino all'agibilità, compreso revisione prezzi	1.000	300	—	300	—	400	—
B — Completamento poliambulatori	500	—	—	150	—	350	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 58 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI GORGONZOLA							
A — Completamento finanziamento IV° lotto ristrutturazione:							
- adeguamento impianti elettrici	100	—	—	—	—	—	—
- adeguamento forno di incenerimento rifiuti	40	—	—	—	—	—	—
Totale	140	42	—	42	—	56	—
B — Completamento finanziamento per servizio di medicina nucleare, apparecchiature per dialisi	192	—	—	192	—	—	—
C — Allestimento reparto di lungodegenza riabilitativa compreso attrezzature ed arredi	218	—	—	—	—	218	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 58 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI CERNUSCO S/N.							
A — Maggiori oneri per interessi passivi opere già finanziate - Maggiori oneri per revisione prezzi ristrutturazione uffici amministrativi	60,7	—	—	—	—	—	—
— Perizie suppletive lavori di ristrutturazione ex Palazzo comunale	200	—	—	—	—	—	—
— Sopralzo blocco chirurgia e seconda fase ristrutturazione reparti degenze	1.100	—	—	—	—	—	—
Totale	1.360,7	572,5	—	348,2	—	440	—
C — Ristrutturazione reparto medicina per U.C.C. ed ala ovest blocco chirurgico per anestesia e rianimazione compreso attrezzature ed arredi	91	—	—	—	—	91	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 58 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI MELZO							
A — Completamento finanziamento ristrutturazione ospedaliera per reparto medicina donne, poliambulatori, laboratori analisi, servizio trasfusionale	780	234	—	234	—	312	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 60 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI VIMERCATE							
A — Completamento finanziamento nuova cucina centrale e mensa	170	51	—	51	—	68	—
B — Ristrutturazione per istituzione servizio di U.C.C.	340	—	—	—	—	—	—
— Arredi ed attrezzature di impianto per istituzione cardiologia	310	—	—	—	—	—	—
Totale	650	—	—	195	—	455	—
C — Attrezzature ed arredi di impianto per istituzione U.C.C.	350	—	—	—	—	350	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 61 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI CARATE							
B — Opere di completamento nuovo padiglione per dipartimento ostetrico pediatrico	1.600	—	—	480	—	1.120	—

Opere ed interventi autorizzati		Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 61 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI BESANA								
— Completamento finanziamento per nuova centrale termica	131	—	—	—	—	—	—	—
— Adeguamento edificio ospedaliero a prescrizioni VV.FF.	135	—	—	—	—	—	—	—
Totale	266	—	—	172	—	94	—	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 62 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI SEREGNO								
B — Adeguamento centrale ed impianto termico	350	—	—	—	—	—	—	—
— Opere di ristrutturazione servizio radiologico	50	—	—	—	—	—	—	—
Totale	400	—	—	120	—	—	280	—
C — Attivazione C.A.L. dialisi compreso arredi ed attrezzature	100	—	—	—	—	100	—	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 65 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI SESTO SAN GIOVANNI								
B — Completamento finanziamento ampliamento Ospedale per:								
- opere autorizzate, appaltate ed eseguite	132	—	—	—	—	—	—	—
- opere di adeguamento e ristrutturazione per radiodiagnostica, padiglione medicina II, padiglione anatomico patologico, servizio di lavanderia e disinfezione	1.281,5	—	—	—	—	—	—	—
- oneri per revisione prezzi e spese tecniche	486,5	—	—	—	—	—	—	—
Totale	1.900	—	—	1.003	—	897	—	—
C — Arredi ed attrezzature di impianto per ampliamento Ospedale	1.100	—	—	—	—	1.100	—	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 66 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI CINISELLO								
B — Maggior costo area da espropriare	105	—	—	23,8	81,2	—	—	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 67 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI BOLLATE								
A — Completamento finanziamento per:								
- adeguamento impianti elettrici norme CEI	181,7	—	—	—	—	—	—	—
- anatomia patologica	18,3	—	—	—	—	—	—	—
— Adeguamento impianti:								
- termici	64	—	—	—	—	—	—	—
- di condizionamento	174	—	—	—	—	—	—	—
— Sistemazione strutturale ed impiantistica servizio di medicina nucleare	62	—	—	—	—	—	—	—
Totale	500	150	—	150	—	200	—	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 68 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI RHO								
A — Sopralzo per blocco operatorio	900	270	—	270	—	—	360	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 70 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI LEGNANO								
A — Completamento nuovo blocco ospedaliero maggiori oneri per opere e revisione prezzi	1.575	472,5	—	1.102,5	—	—	—	—
C — Arredi ed attrezzature di impianto nuovo blocco ospedaliero	125	—	—	—	—	125	—	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 71 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI CUGGIONO								
B — Completamento ristrutturazione « padiglione 29 » per ortopedia, « padiglione 67 » per sala travaglio e parto, archivio radiologico ed accettazione, compreso arredi ed attrezzature	127	—	—	—	38	89	—	—

Opere ed interventi autorizzati		Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 72 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI MAGENTA								
A — Ristrutturazione padiglione degenze: reparto patologia neonatale	300	—	—	—	—	—	—	—
— Completamento sino alla agibilità corpo F compresa revisione prezzi ed arredi ed attrezzature di I° impianto	500	—	—	—	—	—	—	—
Totale	800	376	—	180	—	244	—	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 73 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI ABBIATEGRASSO								
B — Ristrutturazione sede ospedaliera: risanamento strutturale corpo di collegamento	156	—	—	—	—	—	—	—
— Opere murarie ed impiantistiche per collocazione definitiva centro dialisi	114	—	—	—	—	—	—	—
Totale	270	—	—	—	270	—	—	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 77 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASORATE PRIMO								
B — Completamento finanziamento I° fase ristrutturazione sede ospedaliera compresa revisione prezzi	330	—	—	—	330	—	—	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 78 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI MEDE LOMELLINA								
A — Ristrutturazione reparti di degenza, come da deliberazione n. 392 dell'8-3-1982 del Comitato di Gestione dell'E.R. U.S.S.L. n. 78	200	—	—	120	—	80	—	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 79 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI VARZI								
A — Maggiori oneri per revisione prezzi e completamento edificio ospedaliero e poliambulatorio	500	—	—	460	—	40	—	—
B — Completamento edificio ospedaliero ad uso poliambulatorio, gruppo terapie intensive e diagnosi compreso adeguamenti impiantistici	250	—	—	—	150	100	—	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 79 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI VOGHERA								
A — Forno inceneritore rifiuti	85	—	—	51	—	34	—	—
B — Completamento ampliamento per lungodegenza riabilitativa compreso arredi ed attrezzature	80	—	—	—	24	56	—	—
C — Arredi ed attrezzature per adeguamento servizi sanitari speciali	451	—	—	—	—	451	—	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 79 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI STRADELLA								
A — Maggiori oneri per revisione prezzi per completamento sale operatorie	32,55	—	—	—	—	—	—	—
— Ristrutturazione ed adeguamento struttura ospedaliera per Pronto Soccorso	125	—	—	—	—	—	—	—
— Sostituzione serramenti adeguamento impianti elettrici e di riscaldamento	100	—	—	—	—	—	—	—
— Costruzione edificio ad uso servizi mortuari	124	—	—	—	—	—	—	—
Totale	381,55	32,55	—	210	—	139	—	—

Opere ed interventi autorizzati	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 79 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI BRONI							
A — Ristrutturazione ed adeguamento struttura ospedaliera per:							
- poliambulatorio	70,3	—	—	—	—	—	—
- mensa del personale	35,5	—	—	—	—	—	—
- installazione ascensore	37,65	—	—	—	—	—	—
Totale	143,45	—	—	86,45	—	57	—
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 79 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI BRONI E STRADELLA							
C — Attrezzature ed arredi per adeguamento sedi ospedaliere	107,55	—	—	—	—	107,55	—
ENTE OSPEDALIERO « MACCHI » DI VARESE — PRESIDIO OSPEDALIERO DI VARESE							
A — Adeguamento degenze radioterapia, adeguamento farmacia	1.070	—	—	—	—	—	—
— Depuratore acque luride (impianto di disinfezione)	70	—	—	—	—	—	—
— Magazzini materiale	730	—	—	—	—	—	—
Totale	1.870	561	—	1.309	—	—	—
C — Arredi ed attrezzature di impianto per potenziamento cardiocirurgia	200	—	—	—	—	200	—
ENTE OSPEDALIERO « OSPEDALI RIUNITI » DI BERGAMO — PRESIDIO OSPEDALIERO DI BERGAMO							
A — Ristrutturazione ed adeguamento impianti termici ed elettrici: allacciamento dei gruppi elettrogeni e alimentazione tensione delle 4 cabine principali	450	135	—	315	—	—	—
B — Completamento dipartimento ostetrico pediatrico	700	—	—	—	—	700	—
C — Ristrutturazione reparto di radioterapia compreso attrezzature	150	—	—	—	—	150	—
ENTE OSPEDALIERO « SPEDALI CIVILI » DI BRESCIA — PRESIDIO OSP. DI BRESCIA-FASANO							
B — Completamento centro operatorio della divisione di cardiocirurgia	29,75	—	—	—	—	—	—
— Completamento centro operatorio della divisione di cardiocirurgia	69,00	—	—	—	—	—	—
— Rianimazione cardiocirurgica	58,65	—	—	—	—	—	—
— Adeguamento II radiologia	459,00	—	—	—	—	—	—
— Riforma centrale di sterilizzazione	183,60	—	—	—	—	—	—
— Ristrutturazione sede ospedaliera	100,00	—	—	—	—	—	—
Totale	900,00	—	—	—	900	—	—
ENTE OSPEDALIERO CITTA' DI MONZA — PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONZA							
A — Completamento sede ospedaliera:							
- sistemazione pediatria (n. 46 p.l.)							
- servizio di radioterapia							
- installazione acceleratore lineare proveniente da una donazione (n. 50 p.l.)							
- chirurgie programmate (n. 140 p.l.)							
- degenze e primo lotto blocco chirurgico							
- maggiori oneri per revisione prezzi opere già finanziate: oneri revisionali, reintegro fondi di contratto	12.378	4.468	—	7.910	—	—	—
C — Arredi e attrezzature di impianto per attivazione nuova sede ospedaliera compreso allestimento cucine di reparto	604,5	—	—	—	—	604,5	—

Opere ed interventi autorizzati	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
ENTE OSPEDALIERO S. MATTEO DI PAVIA — PRESIDIO OSPEDALIERO DI PAVIA							
A — Ristrutturazione sede ospedaliera per:							
- adeguamento cliniche mediche chirurgiche sale operatorie	2.770	—	—	—	—	—	—
- adeguamento clinica ostetrica, sale parto compreso attrezzature ed arredi di primo impianto	880	—	—	—	—	—	—
- Adeguamento impianti elettrici alle norme CEI	827	—	—	—	—	—	—
Totale	4.477	1.343	—	3.134	—	—	—
B — Ristrutturazione sede ospedaliera per camera mortuaria	515	—	—	—	—	—	—
— Ristrutturazione sede ospedaliera per reparto di malattie infettive	335	—	—	—	—	—	—
Totale	850	—	—	—	850	—	—
C — Arredi ed attrezzature di I° impianto ristrutturazione sede ospedaliera	453	—	—	—	—	453	—

ENTE OSPEDALIERO I.C.P. DI MILANO — PRESIDIO OSPEDALIERO DI MILANO

C — Arredi ed attrezzature di I° impianto	1.000	—	—	—	—	1.000	—
---	-------	---	---	---	---	-------	---

ENTE OSPEDALIERO I.O.P.M. DI MILANO — PRESIDIO OSPEDALIERO DI MILANO

B — Completamento finanziamento interventi autorizzati per ostetricia e pronto soccorso, servizio di radiologia, compreso attrezzature ed arredi	416	—	—	—	—	—	—
— Messa a terra impianti elettrici cucina	16	—	—	—	—	—	—
— Opere autorizzate appaltate e parzialmente eseguite per:							
- completamento camere operatorie e realizzazione servizio di Pronto Soccorso	1.000	—	—	—	—	—	—
- opere di ristrutturazione	500	—	—	—	—	—	—
Totale	1.932	—	—	—	1.932	—	—
C — Adeguamento strumentale laboratorio analisi	68	—	—	—	—	68	—

ENTE OSPEDALIERO REGINA ELENA DI MILANO — PRESIDIO OSPEDALIERO DI MILANO

A — Completamento finanziamento per sale travaglio e parto-sale operatorie e deg.ze pediatriche	118,5	—	—	118,5	—	—	—
C — Attrezzature di impianto per sala travaglio e parto - sale operatorie e degenze pediatriche	81,5	—	—	—	—	81,5	—

ENTE OSP. RONZONI E PRINCIPESSA JOLANDA DI MILANO —PRES. OSP. S. PAOLO ALLA BARONA

A — Completamento sede ospedaliera compreso attrezzature ed arredi di I° impianto	8.720	—	—	—	—	—	—
— Interessi passivi e riserve ditte opere eseguite	1.708	—	—	—	—	—	—
— Completamento blocco chirurgico compreso arredi ed attrezzature di I° impianto	350	—	—	—	—	—	—
Totale	10.778	2.616	—	8.162	—	—	—
C — Arredi ed attrezzature per parziale attivazione sede ospedaliera	1.980	—	—	—	—	—	—
— Interessi passivi e riserve ditte opere eseguite	592	—	—	—	—	—	—
Totale	2.572	—	—	—	—	2.572	—

ENTE OSPEDALIERO L. SACCO DI MILANO — PRESIDIO OSPEDALIERO DI MILANO

A — Ristrutturazione sede ospedaliera per:							
- rete fognaria e I° lotto centrale elettrica	500	—	—	—	—	—	—

Opere ed interventi autorizzati	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
— Completamento funzionamento opere già approvate ed appaltate per:							
- dispensa ed aula magna	428	—	—	—	—	—	—
- seminterrato terzo padiglione	1.200	—	—	—	—	—	—
— Prima fase ristrutturazione sede ospedaliera per:							
- sostituzione e rifacimento centrale termica	914	—	—	—	—	—	—
- centrale elettrica ed impianto di illuminazione (II° lotto)	445	—	—	—	—	—	—
- mensa del personale	665	—	—	—	—	—	—
Totale	4.152	1.245,6	—	2.906,4	—	—	—
B — Rifacimento facciata « I° Padiglione »	109,25	—	—	—	—	—	—
— Opere edili ed impiantistiche per servizio dialisi	613,00	—	—	—	—	—	—
Totale	722,25	—	—	—	722,25	—	—

ENTE OSPEDALIERO G. PINI DI MILANO — PRESIDIO OSPEDALIERO DI MILANO

A — Completamento ristrutturazione sale operatorie, comprese attrezzature di I° impianto	2.000	—	—	—	—	—	—
— Completamento finanziamento per adeguamento impianti elettrici alle norme CEI compreso gruppo di continuità	290	—	—	—	—	—	—
Totale	2.290	677	—	1.613	—	—	—
C — Completamento finanziamento per adeguamento impianti elettrici alle norme CEI	10	—	—	—	—	10	—

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALE « NIGUARDA - CA' GRANDA » — PRESIDIO OSPEDALIERO DI MILANO

A — I° lotto dipartimento di emergenza	1.100	—	—	—	—	—	—
— Completamento cardio-chirurgia e terapia intensiva post-operatoria (opere murarie)	1.200	—	—	—	—	—	—
— Adeguamento centrale termica	1.500	—	—	—	—	—	—
— Adeguamento centro trapianti d'organo	1.500	—	—	—	—	—	—
— Adeguamento impianti elettrici compresa alimentazione di sicurezza e di emergenza	1.700	—	—	—	—	—	—
Totale	7.000	1.650	363,1	4.986,9	—	—	—

ENTE OSPEDALIERO FATEBENEFRAELLI E OFTALMICO — PRESIDIO OSPEDALIERO DI MILANO

A — Adeguamento impianti elettrici, a norme CEI compresa alimentazione di sicurezza e di emergenza del « Padiglione specialità »	400	—	—	400	—	—	—
C — Opere edili ed impianti per adeguamento poliambulatori ex oftalmico	292,6	—	—	—	—	—	—
— Arredi ed attrezzature di impianto per adeguamento poliambulatori ex oftalmico	207,4	—	—	—	—	—	—
Totale	500	—	—	—	—	500	—

ENTE OSPEDALE VITTORE BUZZI DI MILANO — PRESIDIO OSPEDALIERO DI MILANO

A — Ristrutturazione edile per attivazione reparto di medicina generale, compreso arredi ed attrezzature	170	51	—	119	—	—	—
--	-----	----	---	-----	---	---	---

ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 40 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI LONATO

C — Ristrutturazione per adeguamento e istituzione specialità di neurologia e dermosifilopatia compreso arredi ed attrezzature	305	—	—	—	—	305	—
--	-----	---	---	---	---	-----	---

Opere ed interventi autorizzati		Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 40 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI SALO'								
A — Maggiori oneri spostamento linea ENEL	8,4	—	—	—	—	—	—	—
— Ristrutturazione presidio di Salò compreso Pronto Soccorso e accettazione	1.250	—	—	—	—	—	—	—
Totale	1.258,4	383,4	—	375	—	—	—	500

ENTE RESPONSABILE U.S.S.L. N. 44 — PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONTICHIARI								
A — Completamento finanziamento prima agibilità sede ospedaliera compresa revisione prezzi per opere complete	4.942,50	1.610	—	1.428,5	—	1.904	—	—

Conguagli delle quote di contributi già maturati per l'esercizio 1981 a favore dei soggetti di cui all'art. 11, II comma, punto «c» della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 2 - (Deliberazione della Giunta Regionale del 22 dicembre 1982 - n. 3/24022).

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. 919/926 del 26 gennaio 1983).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera:

1) di approvare, con le motivazioni di cui in premessa, il piano di riparto allegato sotto la lettera A) facente parte integrante della presente deliberazione omessa, afferente i conguagli delle quote di contributi già maturati per l'esercizio 1981 a favore dei soggetti di cui all'art. 11, comma 2, punto «C» della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 2, per una spesa complessiva di L. 8.964.183.000;

2) di autorizzare il servizio ragioneria ad imputare la somma di L. 8.964.183.000 (ottomiliardinovecentosessantaquattromilionicentoottantatremila) come segue:

— per L. 1.564.000.000 (unmiliardocinquecentosessantaquattromilioni) sul capitolo 1.4.2.2.1/1510;

— per L. 7.400.183.000 (settemiliardiquattrocentomilionicentoottantatremila) sul capitolo 1.4.2.5.1/1446; del bilancio regionale 1982, che presentano la necessaria disponibilità, come da allegato referto;

Omissis

3) di erogare a favore dei singoli beneficiari gli importi determinati a conguaglio e risultanti dal piano di riparto di cui al precedente punto 1 mediante decreti dell'Assessore ai Trasporti e Mobilità, appositamente delegato, nel rispetto del disposto di cui all'art. 9 della legge 889/1971;

4) di ripetere sulle assegnazioni le somme già erogate e non spettanti a singoli beneficiari per effetto dei conguagli determinati e risultanti dal piano di riparto di cui al precedente punto 1.

Il Presidente
Guzzetti

Disciplina per l'applicazione dell'art. 8 della L.R. 30-11-1981, n. 66 « Tipi e periodicità degli accertamenti relativi alle attività sportive » e del D.M. 18 febbraio 1982 « Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica » (Deliberazione della Giunta Regionale del 22 dicembre 1982 - n. 3/24108).

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. 892/867 del 26 gennaio 1983).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di approvare la — Disciplina per l'applicazione dell'art. 8 della L.R. 30-11-1981, n. 66 « Tipi e periodicità degli accertamenti relativi alle attività sportive » e del Decreto Ministeriale 18-2-1982 « Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica » — contenuta nell'allegato n. 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

2) di adottare, in attuazione di quanto stabilito dagli articoli 4, 5 e 6 del D.M. 18 febbraio 1982, le schede di valutazione medico-sportiva e i certificati di cui agli allegati n. 2, 3, 4 e 5 alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante. L'utilizzo di tale modulistica è vincolante per tutto il territorio regionale;

3) di ritenere che nel caso in cui l'U.S.S.L. gestore delle strutture con funzioni multizonali non sia in grado di fornire direttamente il servizio di certificazione alla pratica di attività sportive agonistiche la Regione vi può provvedere mediante convenzioni con strutture pubbliche e private esistenti sul territorio regionale in possesso dell'idoneità rilasciata dalla Giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, previo espletamento della procedura di cui al punto 9) del disciplinare allegato come parte integrante alla presente deliberazione;

4) di approvare per la stipula delle convenzioni di cui al precedente punto 3) lo schema allegato n. 7 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante. L'onere di dette convenzioni verrà riconosciuto alle strutture convenzionate in sede di finanziamento delle spese correnti che la Giunta regionale riconoscerà annualmente sulla base delle tariffe previste dall'accordo ENTI-FNOOMM 1973 e successivi aggiornamenti per l'esecuzione degli accertamenti sanitari previsti dalle tabelle A e B del D.M. 18-2-1982;

5) di imputare l'onere complessivo per la stampa della prima fornitura alle U.S.S.L. sedi dei capoluoghi di provincia della modulistica di cui al precedente punto 2) calcolato in L. 35.000.000 al capitolo 1.2.8.1.1/825 dell'esercizio in corso « Quota del F.S.R. destinata alle spese dirette della Regione in materia sanitaria ed ospedaliera » che presenta la necessaria disponibilità come da allegato referto della Regioneria regionale. (*Omissis*).

Il Presidente
Guzzetti

ALLEGATO N. 1

Disciplina per l'applicazione dell'art. 8 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 66 « Tipi e periodicità degli accertamenti relativi alle attività sportive » e del decreto ministeriale 18 febbraio 1982 « Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica ».

1) Controlli sanitari e loro periodicità

Ai fini del riconoscimento dell'idoneità specifica alla pratica di attività sportive agonistiche « i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle A e B allegate al D.M. 18-2-1982 « Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica ». La periodicità di tali accertamenti è indicata nelle stesse tabelle.

2) Effettuazione degli accertamenti sanitari e rilascio dei certificati

Gli accertamenti sanitari previsti dalle tabelle di cui sopra vengono di norma effettuati presso i Centri di Medicina Sportiva di secondo livello (rif. art. 6 della L.R. n. 66/81) utilizzando le strumentazioni e le attrezzature sanitarie a disposizione dei centri stessi. L'invio degli utenti presso altre strutture pubbliche o private convenzionate è previsto solo per l'esecuzione dell'E.E.G. e per particolari approfondimenti diagnostici richiesti ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del D.M. 18-2-1982 « il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico ». Nel primo caso, quando cioè gli accertamenti sanitari di cui alle già citate tabelle ministeriali richiedano l'esecuzione dell'E.E.G., tale necessità deve essere indicata nella richiesta di cui al successivo punto 6) e ciò al fine di consentire all'U.S.S.L. l'invio alle strutture competenti senza ulteriori formalità.

Nel secondo caso, quando cioè il medico visitatore riscontri la necessità di ulteriori esami specialistici e strumentali, la richiesta, corredata dalla diagnosi di sospetto che l'ha motivata, deve essere indirizzata al medico di fiducia dell'utente, il quale provvederà alla loro prescrizione secondo la normativa in atto. Scopo di questa prassi, nel creare un diretto collegamento tra medico di fiducia e centro di medicina sportiva, è di consentire un reciproco e proficuo scambio di informazioni. Infatti il medico curante viene messo al corrente dei sospetti clinici relativi ai propri assistiti e può a sua volta fornire i dati e le informazioni in suo possesso basati sulla diretta conoscenza degli assistiti stessi.

Nei centri pubblici le certificazioni di idoneità specifica all'attività sportiva agonistica possono essere rilasciate solo dai medici di cui al penultimo comma dell'art. 6 della L.R. n. 66/81. Tali certificati possono essere rilasciati anche dai medici specialisti in medicina dello sport operanti presso strutture private

in possesso dell'idoneità rilasciata dalla Regione secondo le modalità indicate al successivo punto 9).

3) Schede di valutazione medico-sportiva e modelli di certificazione

In occasione degli accertamenti sanitari di cui al precedente punto 1) si procede alla compilazione della « Scheda di valutazione medico-sportiva » di tipo A o B rispettivamente per gli sports di cui alle tabelle A e B del D.M. 18-2-1982.

Dette schede — allegati n. 2 e n. 3 — vengono conservate presso l'archivio dei centri di medicina sportiva pubblici o delle strutture private per la durata di cinque anni e possono essere richieste in visione dalla Commissione regionale d'appello per l'idoneità sportiva in caso di ricorso avverso il giudizio di non-idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica.

Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il certificato di idoneità — allegato n. 4 — di validità pari alla periodicità dei controlli sanitari previsti dalle più volte citate tabelle ministeriali. Ai sensi dell'art. 5, secondo e terzo comma, del D.M. 18-2-1982 il certificato di idoneità deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza e deve essere presentato da parte dell'interessato quale requisito indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche.

In caso di non-idoneità definitiva alla pratica agonistica di un determinato sport il medico visitatore rilascia il certificato di non-idoneità — allegato n. 5 — nel quale deve essere indicata la diagnosi posta a base del giudizio negativo. Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della L.R. n. 66/81 tale certificato deve essere inviato « con raccomandata R.R., entro 5 giorni, all'interessato, alla Federazione sportiva nazionale o all'ente sportivo riconosciuto a cui il soggetto è iscritto e alla Commissione regionale d'appello ». La parte inviata alla società sportiva di appartenenza deve contenere il solo esito negativo senza indicazione della diagnosi.

4) Procedura dei ricorsi alla Commissione regionale d'appello per l'idoneità sportiva

Il ricorso alla Commissione regionale d'appello per l'idoneità sportiva, disciplinato dall'art. 9 della L.R. n. 66/81 e dall'art. 6 del D.M. 18-2-1982, deve essere presentato dall'interessato mediante raccomandata. La sede della commissione è presso l'Assessorato regionale alla Sanità, Via Pontaccio 10, Milano. Il termine perentorio entro il quale il ricorso deve essere proposto è di trenta giorni dal ricevimento del certificato di non-idoneità definitiva. Il ricorrente può allegare all'istanza certificati e accertamenti di parte e richiedere di essere assistito, nel corso del procedimento, da un medico di sua fiducia.

La Commissione provvede attraverso il proprio Segretario alla istruttoria dei ricorsi richiedendo con raccomandata al ricorrente e agli organi che lo hanno giudicato in prima istanza elementi di informazione e documentazione ritenuti necessari.

Espletata l'istruttoria la Commissione, ove lo ritenga necessario, dispone che il ricorrente sia sottoposto ad accertamenti diagnostici da effettuarsi da uno specialista operante presso una delle seguenti strutture pubbliche:

- centri di cui all'art. 7 della L.R. n. 66/81;
- struttura ospedaliera pubblica;
- clinica o istituto universitario di ricovero e cura;

— istituto pubblico di ricovero e cura a carattere scientifico.

Dette strutture possono essere espressamente individuate dalla Commissione.

Tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire alla segreteria della commissione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata con cui la stessa viene richiesta.

In casi specifici la Commissione può inoltre decidere di sottoporre l'atleta ad una superiore visita di controllo effettuata da uno dei suoi componenti o dagli specialisti di cui all'art. 10 della L.R. n. 66/81 e all'art. 6 del D.M. 18-2-1982 alla presenza di almeno un altro componente la Commissione, fermo restando che le decisioni devono essere assunte dalla Commissione al completo di tutti i suoi membri.

La Commissione si riunisce ogni due mesi. Il Presidente comunica con preavviso di almeno dieci giorni al medico di fiducia, dal quale l'interessato abbia richiesto in sede di istanza di essere assistito, la data di riunione della Commissione stessa.

La decisione della Commissione Regionale d'appello è definitiva e « deve essere inviata con raccomandata R.R. all'interessato e ai soggetti di cui al primo comma » dell'art. 9 della L.R. n. 66/81 a cura della segreteria della Commissione. Copia della decisione viene inviata per opportuna conoscenza al centro che ha rilasciato il certificato di non-idoneità e all'U.S.S.L. gestore del centro o con la quale il centro è convenzionato per i provvedimenti di competenza.

La motivazione è coperta dal segreto di ufficio e può essere comunicata solo all'interessato che ne faccia espressa richiesta scritta.

5) Controllo antidoping

In attesa della individuazione da parte del Piano sanitario regionale degli Istituti o laboratori di cui al punto b) dell'art. 11 della L.R. n. 66/81 le funzioni in materia di controllo antidoping continuano ad essere svolte dalla F.M.S.I. secondo la normativa attualmente in vigore presso le Federazioni sportive nazionali del CONI.

6) Richieste di certificazione per atleti agonisti

Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del D.M. 18-2-1982 « la qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle federazioni sportive nazionali o agli altri enti sportivi riconosciuti ». I centri pubblici o convenzionati rilasciano quindi i certificati di idoneità all'attività agonistica esclusivamente su richiesta nominativa della società sportiva di appartenenza inoltrata per l'autorizzazione all'U.S.S.L. competente in base alla residenza anagrafica dell'atleta, indipendentemente dalla sede della società sportiva. In tale richiesta di cui si allega fac-simile a titolo esemplificativo — allegato n. 6 — devono essere indicati chiaramente gli estremi dell'affiliazione della società stessa alla competente federazione sportiva nazionale del CONI o ad una organizzazione sportiva riconosciuta dal CONI stesso.

7) Atleti professionisti

Ai sensi dell'art. 7, sesto comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91 « Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti » le federazioni sportive nazionali del CONI possono, per quanto concerne gli atleti professionisti, « stipulare apposite convenzioni con le regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'ag-

giornamento della scheda (sanitaria) ». A tal fine le federazioni possono rivolgersi ai presidi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 66/81.

Gli schemi-tipo e gli oneri relativi a dette convenzioni saranno fissati con deliberazione regionale entro novanta giorni dalla data di emanazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 7, primo e terzo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91.

8) Stampa e fornitura delle schede di valutazione medico-sportiva e dei certificati

Alla stampa della prima fornitura delle schede e dei certificati di cui agli allegati n. 2, 3, 4, 5 provvede la Regione, la quale li distribuirà alle U.S.S.L. sedi dei capoluoghi di provincia nei quantitativi sottoelencati calcolati sull'utenza teorica dei servizi di secondo livello in rapporto alla popolazione:

Province	Utenza teorica (atl agon)	Schede di valutazione		Certificati idoneità	Certificati non-idoneità
		Mod A	Mod B		
Bergamo	25.000	12.500	12.500	25.000	2.500
Brescia	29.000	14.500	14.500	29.000	2.900
Como	22.000	11.000	11.000	22.000	2.200
Cremona	10.000	5.000	5.000	10.000	1.000
Mantova	11.000	5.500	5.500	11.000	1.100
Milano	116.000	58.000	58.000	116.000	11.600
Pavia	15.000	7.500	7.500	15.000	1.500
Sondrio	5.000	2.500	2.500	5.000	500
Varese	23.000	11.500	11.500	23.000	2.300

Alle successive ristampe di dette schede e certificati, il cui utilizzo e le cui caratteristiche (stampa, formato e colore) sono vincolanti per tutto il territorio regionale, provvedono le U.S.S.L. sedi dei capoluoghi di provincia, le quali ne curano anche la distribuzione ai centri pubblici ubicati nel territorio provinciale e ai privati in possesso dell'idoneità di cui al successivo punto 9).

9) Convenzionamento con strutture pubbliche e private - Idoneità regionale

Qualora l'U.S.S.L. gestore dei centri di medicina sportiva di 2° livello con funzioni multizonali non sia in grado di fornire direttamente le prestazioni previste dal presente disciplinare per l'accertamento dell'idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche, la Regione vi può provvedere mediante convenzioni con strutture pubbliche e private esistenti nella regione in possesso dell'idoneità regionale stipulate in conformità allo schema-tipo allegato — Allegato n. 7.

Tale idoneità viene rilasciata dalla Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, previo espletamento della seguente procedura:

a) acquisizione del parere dell'U.S.S.L. gestore del servizio di 2° livello in cui la struttura richiedente svolge la propria attività;

b) acquisizione del parere della Commissione tecnica regionale già istituita presso l'Assessorato regionale alla Sanità;

c) verifica dei seguenti requisiti:

— che il centro/istituto richiedente sia diretto da un medico specialista in medicina dello sport;

- che possegga l'autorizzazione del Sindaco per l'apertura di ambulatorio medico di cui all'art. 193, primo comma, del T.U.L.L.S.S. e dell'art. 23 del D.P.R. 10-6-1955, n. 854;
- che vengano assicurate le prestazioni previste dall'art. 8 della L.R. n. 66/81 per l'accertamento dell'idoneità alle attività sportive agonistiche e dalle deliberazioni regionali in attuazione dello stesso art. 8;
- che venga dichiarato in possesso, oltre che della normale attrezzatura di un ambulatorio medico, della seguente attrezzatura:
 - elettrocardiografo
 - strumentario per esame ORL
 - tavola ottotipica luminosa
 - audiometro
 - impedenziometro
 - tavola di Hishihara
 - spirografo
 - gradino cm. 70 × 50 × 50
 - apparecchiatura per esame urine
 - metronomo;

d) acquisizione della seguente documentazione:

- planimetria della struttura;
- elenco nominativo dei medici che effettuano le visite di idoneità e per i quali è necessaria la specializzazione in medicina dello sport;
- elenco nominativo dei medici specialisti in neurologia, oculistica e otorinolaringoiatria che prestano la propria attività presso il centro per l'esecuzione degli esami specialistici integrativi di cui alle tabelle A e B del D.M. 18-2-1982.
- Agli elenchi dei suddetti operatori deve essere al-

legata copia autenticata dei diplomi di specializzazione e dichiarazione di ciascun operatore circa l'accettazione dell'incarico e l'impegno a comunicare alla Giunta regionale l'eventuale successiva rinuncia.

Il possesso dell'idoneità — oltre che condizione indispensabile per la stipula delle convenzioni — costituisce diritto al rilascio dei certificati di idoneità specifica alle attività sportive previsto dalla normativa vigente.

La domanda per la concessione dell'idoneità, di cui si allega fac-simile a titolo esemplificativo (allegato n. 8), deve indicare chiaramente i giorni e le ore di apertura al pubblico e deve essere presentata all'Assessorato regionale alla Sanità per l'anno in corso entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui il presente disciplinare costituisce parte integrante, per gli anni successivi entro il 30 giugno di ciascun anno.

L'idoneità è revocata dalla Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, nel caso in cui vengano meno una o più delle condizioni di cui sopra, nonché in caso in cui, siano, accertate violazioni alla normativa in atto.

10) Relazione tecnico-sanitaria

L'U.S.S.L. gestore dei centri di medicina sportiva di secondo livello provvede ad inviare all'Assessorato regionale alla Sanità entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno una dettagliata relazione sull'attività svolta comprensiva dei dati statistici relativi agli atleti agonisti visitati presso il centro stesso o inviati presso le strutture convenzionate suddivisi per specialità sportiva e per U.S.S.L. di appartenenza e alla tipologia degli interventi effettuati sulla base di quanto previsto dall'art. 6 della L.R. n. 66/81.

Allegato N. 2

Modello A

Regione Lombardia

U.S.S.L. _____

SCHEDA DI VALUTAZIONE MEDICO-SPORTIVA PER I PRATICANTI GLI SPORT DI CUI ALLA TABELLA « A »

Cognome _____

Nome _____

Nato a _____

il _____

Residenza e/o domicilio _____

Documento d'identità _____

Sport per cui è stata richiesta la visita _____

Prima visita _____

Visita successiva _____

Eventuali altri sport praticati _____

Anamnesi

A. familiare: _____

A. fisiologica: _____

(menarca		data ultima mestruazione	)
fumo		alcool	
A. patologia: malattie sofferte			
Interventi chirurgici:			
Infortuni:			

Dichiarazione

Io sottoscritto dichiaro di aver informato esattamente il medico delle mie attuali condizioni psico-fisiche e delle affezioni precedenti e di non essere mai stato dichiarato non idoneo in precedenti visite medico-sportive di legge. Inoltre mi impegno a non fare uso di droghe riconosciute illegali e dò atto di essere stato informato dei pericoli derivanti dal fumo di tabacco e dall'uso di alcool.

Firma del dichiarante

Esame obiettivo

Trofismo		Peso Kg.		Statura cm.	
Apparato locomotore					
.....					
Torace e apparato respiratorio					
.....					
Apparato cardiocircolatorio					
.....					
.....		P.A. a riposo			
Addome e organi genitali					
.....					
Arti					
.....					
Acuità visiva:	naturale OD	/10	OS	/10	
	corretta OD	/10	OS	/10	
Senso cromatico:					
Udito:					
Conclusione esame obiettivo:					
.....					
Firma del medico visitatore					

Elettrocardiogramma a riposo:	Freq. media		PQ:		QT:	
Reperto:						
					I.R.I.:	
Elettrocardiogramma dopo sforzo:						
Firma del cardiologo						

Esame urine:	Aspetto		Colore	
	Densità		Reazione	
	Reperto			
				
				

Spirografia:

Capacità Vitale	CV	1	(norm.)
Capacità Vitale forzata	CVF	1	(norm.)
Volume Espir. Max Sec.	VEMS	1	(norm.)
Indice Tiffeneau	VEMS/CV	%	(norm.)
Max Ventil. Volont.	MVV	1/min	(norm.)

Conclusioni:

Esami specialistici integrativi

Elettroencefalogramma:

Esame neurologico:

Esame otorinolaringoiatrico:

Audiometria:

Esame oculistico:

Giudizio conclusivo di idoneità

L'atleta, all'atto della visita, non presenta controindicazioni cliniche pregresse o in atto alla pratica agonistica dello sport

per il periodo

L'atleta ha l'obbligo di lenti correttive: [no] [si] (barrare la voce che interessa)

Gruppo sanguigno (A-B-0) : Fattore Rh (per gli sport in cui è richiesto)

Data:

Timbro
del Centro

(timbro e firma del medico)

Giudizio conclusivo di NON idoneità

L'atleta viene dichiarato non idoneo alla pratica agonistica dello sport

per

Data:

Timbro
del Centro

(timbro e firma del medico)

Allegato N. 3

Modello B

Regione Lombardia

U.S.S.L. ...

**SCHEDA DI VALUTAZIONE MEDICO-SPORTIVA
PER I PRATICANTI GLI SPORT DI CUI ALLA TABELLA « B »**

Cognome

Nome

Nato a

il

Residenza e/o domicilio

Documento d'identità

Sport per cui è stata richiesta la visita

Prima visita

Visita successiva

Eventuali altri sport praticati

Anamnesi

A. familiare:

A. fisiologica:

(menarca

data ultima mestruazione

fumo

alcool

A. patologia: malattie sofferte

Interventi chirurgici:

Infortuni:

Dichiarazione

Io sottoscritto dichiaro di aver informato esattamente il medico delle mie attuali condizioni psico-fisiche e delle affezioni precedenti e di non essere stato dichiarato non idoneo in precedenti visite medico-sportive di legge. Inoltre mi impegno a non fare uso di droghe riconosciute illegali e dò atto di essere stato informato dei pericoli derivanti dal fumo di tabacco e dall'uso di alcool

Firma del dichiarante

Altri esami:

.....

.....

.....

.....

.....

Giudizio conclusivo di idoneità

L'atleta, all'atto della visita, non presenta controindicazioni cliniche pregresse o in atto alla pratica agonistica dello sport

per il periodo

L'atleta ha l'obbligo di lenti correttive: [no] [si] (barrare la voce che interessa)

Gruppo sanguigno (A-B-0) Fattore Rh, (per gli sport cui è richiesto)

Data:

Timbro
del Centro

(timbro e firma del medico)

Giudizio conclusivo di NON idoneità

L'atleta viene dichiarato non idoneo alla pratica agonistica dello sport

per

Data:

(timbro e firma del medico)

Timbro
del Centro

Allegato N. 4

Regione Lombardia

U.S.S.L.

CERTIFICATO DI IDONEITA' ALL'ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA (Art. 5 - D.M. 18-12-1982)

Cognome

Nome

Nato a

il

Residenza e/o domicilio

Documento d'identità:

Sport per cui è stata richiesta la visita

L'atleta di cui sopra sulla base della visita medica e dei relativi accertamenti non presenta controindicazioni in atto alla pratica agonistica dello sport

Il presente certificato ha validità di
 e scadrà il
 L'atleta ha l'obbligo di lenti correttive: [no] [si]
 (barrare la voce che interessa)
 Gruppo sanguigno (A-B-0) Fattore Rh (per gli sport in cui è richiesto)
 Data:

Il Medico

(timbro e firma)

Timbro e indirizzo
 del Centro
 che rilascia
 il certificato

COPIA PER L'ATLETA

Copia per l'atleta

Allegato N. 5

Regione Lombardia

U.S.S.L.

**CERTIFICATO DI NON IDONEITA'
 ALL'ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA
 (Art. 6 - D.M. 16-2-1982)**

Cognome
 Nome
 Nato a
 il
 Residenza e/o domicilio
 Documento d'identità:
 Sport per cui è stata richiesta la visita

L'atleta di cui sopra viene dichiarato non idoneo all'attività sportiva per

Data:

Il Medico

(timbro e firma leggibile del medico e timbro del Centro)

Allegato N. 6

Fac-simile di

Alla U.S.S.L. N.

**RICHIESTA DI VISITA MEDICO-SPORTIVA
 PER L'IDONEITA' ALLA PRATICA AGONISTICA
 (D.M. Sanità 18-2-1982)**

Data

La Società sportiva

Federazione Sportiva Nazionale

affiliata al

Ente sportivo riconosciuto

con numero di codice , chiede per il proprio atleta

nato a il

residente a Via n.

una visita medico-sportiva per l'idoneità alla pratica agonistica dello sport

[] prima affiliazione obbligo Elettroencefalogramma [si] [no]
[] rinnovo (barrare la voce che interessa)

SPAZIO RISERVATO ALLA
AUTORIZZAZIONE DELLA U.S.S.L.

Firma del Presidente e
Timbro della Società

(compilare a macchina o in stampatello)

(tagliando da staccare)

SPAZIO RISERVATO ALLA U.S.S.L.

(cognome e nome) Tessera N. / (Ente)

residente a Via

U.S.S.L. N. Unità operativa di

Ai sensi del D.M. 18-2-1982 « NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA » si autorizza l'esecuzione dell'elettroencefalogramma da effettuarsi presso:

(nome e indirizzo della struttura sanitaria)

Data:

Il Primo Medico

(firma leggibile dell'assicurato)

(timbro e firma)

Allegato N. 7

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE E STRUTTURE PRIVATE DI MEDICINA DELLO SPORT IN POSSESSO DELL'IDONEITA' REGIONALE

Tra la Regione Lombardia in persona dell'Assessore pro-tempore all'Igiene e Sanità e il Centro/Istituto in persona del suo Direttore si stipula la seguente convenzione:

Art. 1

La presente convenzione ha per oggetto gli accertamenti iniziali e periodici finalizzati al rilascio delle certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche per i soggetti di cui all'art. 3, secondo comma, lett. d), della legge regionale 30 novembre 1981, n. 66, la cui residenza anagrafica risulti nelle seguenti U.S.S.L.

Art. 2

Il Centro/Istituto si impegna ad erogare le prestazioni di cui al precedente art. 1 nella propria sede ubicata in Via con l'impiego di medici specialisti in medicina dello sport, nonché di medici

specialisti in neurologia, oculistica e otorinolaringoiatria che prestino la propria attività presso il Centro/Istituto stesso per l'esecuzione degli esami specialistici integrativi di cui alle tabelle A e B del D.M. 18 febbraio 1982 « Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica ».

Il Centro/Istituto è inoltre tenuto ad avvalersi delle strumentazioni e delle attrezzature sanitarie a propria disposizione, inviando gli utenti presso strutture pubbliche o private convenzionate, con l'osservanza della normativa in atto, solo per l'esecuzione dell'E.E.G. e per particolari approfondimenti diagnostici richiesti ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del D.M. 18-2-1982 sopra citato. La procedura da seguirsi in questi casi è indicata al punto 2) del disciplinare allegato come parte integrante alla deliberazione della Giunta regionale n. del

Art. 3

Gli accertamenti iniziali e periodici di cui alle tabelle A e B del D.M. 18 febbraio 1982 vengono effettuati su richiesta nominativa delle federazioni affiliate al C.O.N.I. o di altre organizzazioni riconosciute dal C.O.N.I. stesso e devono essere preventivamente autorizzate dall'U.S.S.L. competente in base alla residenza anagrafica dell'utente.

Art. 4

Quale corrispettivo del servizio oggetto della presente convenzione viene convenuta la corresponsione delle tariffe previste dall'accordo ENTI-FNOOMM 1973 e successivi aggiornamenti per l'esecuzione degli accertamenti sanitari previsti per ogni singolo sport dalle tab. A e B del D.M. 18-2-1982.

I pagamenti degli importi dovuti saranno effettuati sulla base di rendiconti mensili che il Centro/Istituto presenterà alla Regione.

Il predetto rendiconto verrà compilato secondo le modalità previste per la convenzione specialistica esterna con riferimento alle visite effettuate dal Centro/Istituto.

Art. 5

Il Centro/Istituto invierà semestralmente alla Regione, Settore Igiene e Sanità, e alla U.S.S.L. gestore del servizio di secondo livello con funzioni multizonali una relazione tecnico-sanitaria sull'attività svolta e un elenco nominativo degli atleti visitati con l'indicazione della specialità sportiva e dell'U.S.S.L. di provenienza.

Art. 6

La presente convenzione ha durata annuale/triennale con decorrenza e si intende tacitamente rinnovata qualora non venga data disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

Allegato N. 8

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELLA IDONEITA' AI CENTRI/ISTITUTI PRIVATI DI MEDICINA DELLO SPORT

Alla Giunta regionale
Settore Igiene e Sanità
Via Pontaccio, 10 - Milano

Il sottoscritto medico specialista in medicina dello sport, Direttore del Centro/Istituto ubicato in Via Tel.

CHIEDE

a codesta Giunta regionale la concessione dell'idoneità ad effettuare presso il Centro/Istituto sopra indicato gli accertamenti iniziali e periodici di cui alle tabelle A e B del D.M. 18 febbraio 1982 « Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica » finalizzati al rilascio delle certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche per i soggetti di cui all'art. 3, secondo comma, lett. d) della legge regionale 30 novembre 1981, n. 66.

A tale scopo il sottoscritto:

a) DICHIARA sotto la sua personale responsabilità che:

— il Centro/Istituto è in possesso, oltre che della normale attrezzatura di un ambulatorio medico, della attrezzatura dettagliatamente elencata al punto 9 del disciplinare allegato come parte integrante alla deliberazione regionale n. del

— il Centro/Istituto è aperto al pubblico nei seguenti giorni dalle ore alle ore e vi sono assicurate le prestazioni previste dall'art. 8 della L.R. 66/81 per l'accertamento dell'idoneità alle attività sportive agonistiche e dalle deliberazioni regionali adottate in attuazione dello stesso articolo 8;

b) ALLEGA:

- planimetria del Centro/Istituto;
- autorizzazione del Sindaco per l'apertura di ambulatorio medico di cui all'art. 193, I° comma, del T.U. LL.SS. e dell'art. 23 del D.P.R. 10-6-1955, n. 854;
- elenco nominativo e copia autenticata dei diplomi di specializzazione in medicina dello sport del Direttore e dei medici che effettuano presso il Centro/Istituto le visite di idoneità;
- elenco nominativo e copia autenticata dei diplomi di specializzazione dei medici specialisti in neurologia, oculistica e otorinolaringoiatria che prestano la propria attività presso il Centro/Istituto per l'esecuzione degli esami specialistici integrativi di cui alle tabelle A e B del D.M. 18 febbraio 1982;
- dichiarazione di ciascuno dei suddetti operatori circa l'accettazione dell'incarico e l'impegno a comunicare alla Giunta regionale, Settore Igiene e Sanità, l'eventuale successiva rinuncia.

In fede.

Dimissioni da responsabile dell'Ufficio « Diritto allo Studio per studenti universitari » del sig. Giangiuseppe Cardamone e nomina della dott.ssa Luisa Braglia ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 42 dell'1 agosto 1979 - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24475).

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. 1630/1727 del 16 febbraio 1983).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera:

1) di accogliere le dimissioni da Responsabile dell'Ufficio « Diritto allo Studio per studenti universitari » presentate dal sig. Giangiuseppe Cardamone;

2) di nominare la dott.ssa Luisa Braglia, per le motivazioni illustrate in premessa, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42, con decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento, Responsabile dell'Ufficio « Diritto allo Studio per studenti universitari » del Servizio Diritto allo Studio ed Educazione Permanente del Settore Istruzione e Formazione Professionale, la quale è pertanto tenuta ai relativi obblighi di legge;

3) nei casi previsti dall'art. 30 della citata legge può essere sostituito secondo le modalità ed alle condizioni determinate dall'articolo stesso.

Il Presidente
Guzzetti

Nomina, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 1 agosto 1979, n. 42, dell'impiegato sig. Aurelio Bertozzi a responsabile dell'ufficio « Rapporti istituzionali ed esterni » del Servizio Affari Generali del Settore Cultura e Informazione - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24476).

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. 1631/1725 del 16 febbraio 1983).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera:

1) l'impiegato Aurelio Bertozzi, per le motivazioni illustrate in premessa, è nominato, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42, con decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento, fino all'attribuzione della figura professionale, responsabile dell'ufficio «Rapporti istituzionali ed esterni» del Servizio Affari Generali del Settore Cultura e Informazione ed è pertanto tenuto ai relativi obblighi di legge;

2) nei casi previsti dall'art. 30 della citata L.R. 42/79 può essere sostituito secondo le modalità e alle condizioni determinate dall'articolo stesso.

Il Presidente
Guzzetti

Legge regionale 3 luglio 1981, n. 33 - Intervento regionale per il riequilibrio territoriale del sistema industriale e per orientare le localizzazioni industriali ed artigiane - Piano biennale (1982-1983) degli interventi - Concessione del contributo regionale alla Comunità Montana Valle Seriana per il recupero della struttura inattiva «Festi Rasini» nel Comune di Villa d'Ogna - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24479).

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. 1706/1728 del 16 febbraio 1983).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera:

— di concedere il contributo di L. 200.000.000 alla Comunità Montana Valle Seriana Superiore per il recupero della struttura inattiva «Festi Rasini»;

— di impegnare la spesa di L. 200.000.000 sul capitolo 2.3.4.1.4.1278 del bilancio 1983 che presenta la necessaria disponibilità come da allegato referto della ragioneria generale;

Omissis

— l'erogazione del contributo è disposta, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, della legge 3 luglio 1981 n. 33, con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore delegato, per il 40 per cento pari a lire 80.000.000 alla esecutività della presente deliberazione; il 50% pari a lire 100.000.000 all'appalto dei lavori previsti nel progetto e il restante 10% all'atto dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Il Presidente
Guzzetti

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 disposte ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come modificato dalla legge regionale 31 marzo 1978, n. 35 - I provvedimento - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24560).

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. 2709/2986 del 9 marzo 1983).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera:

1) di apportare, per l'esercizio finanziario 1983, alla suddetta legge regionale n. 187 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-1985» le seguenti variazioni:

a) Stato di previsione delle entrate

— la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.823 «Quota regionale del fondo nazionale sanitario di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 - quota corrente» è incrementata di lire 2 miliardi 350.536.000;

b) Stato di previsione delle spese

— la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.8.1.1.1146 «Quota del fondo sanitario regionale per l'attuazione dei programmi relativi ai presidi e servizi multinazionali a rilievo interregionale - Istituto Zooprofilattico di Brescia» è incrementata di L. 2.350.536.000;

2) di trasmettere il presente atto al Consiglio Regionale entro i termini stabiliti dalle norme vigenti.

Il Presidente
Guzzetti

I.P.A.B. Istituto Geriatrico Intercomunale di Rodigo (MN) - Autorizzazione ex art. 2, I comma, della L.R. n. 72/1981 all'ampliamento della pianta organica - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24579).

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. 1278/1439 del 2 febbraio 1983).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera:

— di autorizzare, a' sensi dell'art. 2, 1° comma della L.R. 28 dicembre 1972, n. 72, l'I.P.A.B. Istituto Geriatrico Intercomunale di Rodigo (MN) a procedere all'istituzione e copertura dei seguenti nuovi posti in organico:

n. 1 posto di massofisioterapista

n. 1 posto di vice-cuoco/a

n. 2 posti di addetto/a ai servizi ausiliari di assistenza

n. 2 posti di medico aggiunto con rapporto a tempo definito di cui alla deliberazione dell'Ente n. 40 del 22 novembre 1982;

— di dare atto che l'autorizzazione a compiere gli atti suddetti è rilasciata ai soli fini previsti dal già citato art. 2 L.R. n. 72/1981, nell'ambito unicamente cioè di una positiva valutazione di corrispondenza dell'operazione nel suo complesso alle specifiche finalità della norma, ma che pertanto la medesima non esclude il successivo controllo sui singoli atti da parte del competente organo di controllo a ciò istituzionalmente preposto;

— di dare quindi conseguente comunicazione della presente autorizzazione all'I.P.A.B. medesima, nonché alla Sezione territorialmente competente del Comitato Regionale di Controllo per quanto di rispettiva pertinenza;

— di dichiarare infine la presente deliberazione per

le specifiche ragioni d'urgenza richiamate in premessa immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il Presidente
Guzzetti

Concessione, a' sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1981, n. 26, di proroghe ai termini stabiliti dalla legge regionale 10 maggio 1980, n. 54 relativamente alla presentazione dei progetti esecutivi e alla stipulazione dei contratti di appalto per la realizzazione o la ristrutturazione di asili nido (quarto provvedimento) - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24580).

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. 1653/1637 del 16 febbraio 1983).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera:

1) di concedere, a' sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1981, n. 26 e per i motivi citati in premessa, ai sottoelencati Comuni una proroga fino al 31 maggio 1983 ai termini stabiliti dalla legge regionale 10 maggio 1980, n. 54:

a) per la presentazione dei progetti esecutivi:

- 1) Brignano Gera d'Adda (BG)
- 2) Brescia
- 3) Casalbuttano (CR)
- 4) Cremona
- 5) Castiglione/Stiviere (MN)
- 6) Moglia (MN)
- 7) Bollate (MI)
- 8) Cambiago (MI)
- 9) Cornaredo (MI)
- 10) Dorno (PV)
- 11) Cardano al Campo (VA)
- 12) Cassano Magnago (VA)
- 13) Ferno (VA)
- 14) Somma Lombardo (VA)

b) per la stipulazione dei contratti di appalto:

- 1) Brembio (MI)
- 2) Olginate (CO)

2) di concedere, a' sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1981, n. 26 e per i motivi citati in premessa, al Comune di Milano una proroga fino al 30 settembre 1983 per la presentazione dei progetti esecutivi degli asili nido di:

- 1) v. Bordighera
- 2) v. Bistolfi
- 3) v. Carnovali
- 4) v. dei Gracchi
- 5) v. Amodeo
- 6) v. Prina
- 7) v. Muratori

3) di dare atto che le proroghe di cui ai precedenti punti 1) e 2) possono essere concesse per una sola volta;

4) di dare atto altresì che il mancato rispetto del nuovo termine comporta la decadenza di diritto delle provvidenze indicate dalla legge regionale 10 maggio 1980, n. 54 e l'annullamento degli eventuali finanziamenti assegnati dai piani regionali pregressi con la revoca dei relativi atti di impegno;

5) di dare infine atto che il presente provvedimento non comporta di per sé impegni di spesa per l'Amministrazione regionale.

Il Presidente
Guzzetti

Rettifica della deliberazione n. 19092 del 21 luglio 1982 concernente « Approvazione del Programma degli interventi urgenti per opere edilizie, relativi a musei e ad altri complessi ed edifici monumentali ospitanti raccolte o insiemi di beni culturali, di interesse locale, non appartenenti ad enti territoriali - L.R. 5 settembre 1981, n. 58 » - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24583).

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. 1247/1440 del 2 febbraio 1983).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera:

1) di rettificare la deliberazione n. 19092 del 21 luglio 1982 concernente « Approvazione del programma degli interventi urgenti per opere edilizie, relativi a musei e ad altri complessi ed edifici monumentali ospitanti raccolte o insiemi di beni culturali, di interesse locale, non appartenenti ad enti territoriali - L.R. 5 settembre 1981, n. 58 » nel senso che gli allegati n. 2 e 3 vengono sostituiti da quelli allegati alla presente deliberazione e che ne formano parte integrante;

2) di confermare l'impegno di spesa già assunto con la citata deliberazione, in quanto, per effetto delle modifiche apportate, non vi è modifica alcuna al totale generale degli interventi;

3) di dichiarare il presente atto, attesa l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il Presidente
Guzzetti

(segue tabella)

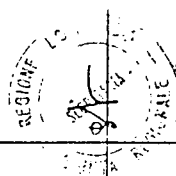
BENEFICIARIO	NATURA DELL'INTERVENTO	TOTALE SPESA ANNESSA A CONTINUITÀ	%	TOTALE CONTRIBUTO ASSEGNATO	NOTE
CANGNO (IN) PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA	Primo lotto: Ristrutturazione Museo della Basilica - tetto e risanamento piano terreno, 1° e II° piano.	200.000.000	6,5%	130.000.000	
SOLFERINO (MN) SOCIETÀ SOLFERINO E S. MARTINO	Restauro della Rocca	116.500.000	51%	60.000.000	
OPERA (MI) OSPEDALE MAGGIORE	Abbazia di Mirasole - Quadreria Ospedale Maggiore Ristrutturazione 1° Stralcio	250.000.000	100%	250.000.000	
CHIAVENNA (SO) PARROCCHIA DI S. LORENZO	1° lotto lavori - consolidamento e ristrutturazione sede monumentale del museo	160.000.000	62%	100.000.000	
VALCANNA (VA) CHIESA DELLA MADIA DI S. GEMOLO	Lavori di sostituzione tetto, riattazione loggia e salone est	96.000.000	73%	70.000.000	REGIONE

GORGATE OLONA-TORBA (VA) F.A.I. FONDO PER L'AMBIENTE ITA- LIANO DI MILANO	Complesso di Torba - ristrutturazione Chiesa di S. Maria	83.000.000	60 %	50.000.000	
	TOTALI	905.500.000		650.000.000	

VERTOVA (RC) ASSOCIAZIONE PRO-VERTOVA	Ristrutturazione sede	97.441.000	51%	50.000.000	
BRESCIA CURIA VESCOVILE DI BRESCIA	- Museo Diocesano di Arte Sacra - Ultimazione primo lotto lavori	105.000.000	100%	105.000.000	
REZZAGO (CO) PARROCCHIA DI S. MARIA NASCENTE	Chiesa dei SS. Cosma e Damiano ; Opere esterne: tetto e consolidamento	24.187.000	70%	17.000.000	
OSSENCO (CO) SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DEL SOCCORSO	Opere di consolidamento e rifacimento copertura delle cappelle: I - II-III- IV - VII - VIII - X - XI - XIII e XIV	62.800.000	75%	47.000.000	
CASTELPIDDONE - PARROCCHIA DEI SS. ANDON e SENNEN	Chiesa e Torre Campanaria	22.812.000	48%	11.000.000	

CREMA	Torre campanaria del Duomo Consolidamento e restauro	96.000.000	50%	48.000.000	
PESCAROLO E UNITI PIEVE TERZAGHI	- Ristrutturazione Torre Campanaria - Recupero e restauro mosaico	40.200.000	52%	21.000.000	
PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA DECOLLATO					
GARATE BRIANZA (MI) PARROCCHIA DEL SS. PIETRO E PAOLO	Opere di consolidamento e restauro affreschi	40.000.000	50%	20.000.000	
LODI (MI) MENSA VESCOVILE	Palazzo Vescovile - Rifacimento tetti e restauro facciata interna ed esterna - I - II - III - IV - V e VI lotto.	280.000.000	58%	120.000.000	
MILANO PARROCCHIA DI SANTA MARIA INCORNATA	Rifacimento pavimento	100.000.000	100%	100.000.000	
MILANO SOCIETA' PER LE BELLE ARTI ED ESPOSIZIONE PERMANENTE	Ripristino copertura dell'edificio	88.000.000	50%	44.000.000	

PAVIA SEMINARIO VESCOVILE	1° lotto: tetto e consolidamento strutture 2° lotto: facciata chiostro e cotti di contorno delle arcate. 3° lotto: intervento alla cappelletta delle 5 cupole	155.000.000	65%	101.000.000	
TEGLIO - (50) PARROCCHIA DI SANTA EUFEMIA	Oratorio dei Bianchi restauro della facciata	15.000.000	100%	15.000.000	
BUSCHIO (VA) AMMINISTRAZIONE VILLA GIOCONA MOZZONI	1) copertura 2) consolidamento e restauro porticato 3) consolidamento pareti cortile 4) restauro peschiere	136.300.000	79%	107.000.000	
GORNATE OLONA (VA) PARROCCHIA DI S. CATERINA V.M. di GORNATE SUPERIORE	Chiesa di S. Michele Arcangelo 1° e 2° intervento di copertura - consolidamento e restauro	62.296.000		34.000.000	
	TOTALI	1.253.036.000		840.000.000	



Concessione regionale di acqua minerale ipertermale solfurea-salzo-bromo-jodica « La Bojola » in Comune di Sirmione (BS) - Estensione del titolo alle emergenze minerali ipertermali solfuree salzo-bromo-jodiche « Catullo » e « Virgilio » - Variazione scadenza del termine - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24585).

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. 1660/1635 del 16 febbraio 1983).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera:

1) la concessione della sorgente di acqua minerale ipertermale solfurea-salzo-bromo-jodica denominata « La Bojola » dell'estensione di ha 10.900 così come risulta dal verbale di delimitazione dell'area di protezione redatto in data 9 novembre 1965, rilasciato alla Società Terme e Grandi Alberghi di Sirmione con atto del Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Demanio, in data 28 maggio 1968, n. 7930 di repertorio, approvato con D.M. 25 luglio 1968, n. 112830, registrato alla Corte dei Conti in data 8 novembre 1968, n. 227 Finanze, è estesa anche alle altre due emergenze minerali ipertermali solfuree-salzo-bromo-jodiche denominate « Catullo » e « Virgilio », reperite mediante lavori di esplorazione, perforazione e conseguenti lavori di captazione in località Lido delle Bionde in Comune di Sirmione. La concessione « La Bojola » comprendente le tre emergenze minerali ipertermali è trasformata, a decorrere dalla data della presente delibera in concessione trentennale con scadenza 31 dicembre 2013;

2) a decorrere dalla data della presente delibera cessa di aver vigore quanto convenuto e stipulato con l'atto del Ministero delle Finanze Dir. Gen. del Demanio in data 28 maggio 1968 nelle premesse citate;

3) la Società per Az. Terme e Grandi Alberghi di Sirmione (cod. fisc. n. 00279830178) titolare della concessione è tenuta:

a) a corrispondere alla Regione Lombardia, il canone annuo nei termini di cui all'atto di convenzione che forma parte integrante della presente delibera allegato sotto la lettera A;

b) ad effettuare ogni sei mesi, alla presenza di un funzionario dell'Assessorato competente la misurazione della portata delle sorgenti oggetto della concessione;

c) ad effettuare ogni cinque anni le analisi complete batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche delle acque e almeno ogni anno le analisi batteriologiche e chimiche di controllo, ai prelievi per le suddette analisi assisterà un funzionario dell'Assessorato competente;

d) a presentare all'Assessorato competente entro l'ultimo trimestre di ogni anno il programma dei lavori per l'anno successivo, unitamente a una relazione sull'andamento dei lavori e i risultati ottenuti nell'anno trascorso;

e) a fornire ai funzionari dell'Assessorato competente i mezzi necessari per visitare i lavori e a comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste;

f) ad attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero impartite dall'Autorità com-

petente in merito al controllo, al regolare sfruttamento e utilizzo delle sorgenti di acqua minerale;

g) a far pervenire alla Regione Lombardia entro sei mesi dalla data di notifica della presente delibera, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della delibera stessa all'Ufficio dei Registri Immobiliari competente per territorio;

4) di approvare, sulla scorta del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare competente, nelle premesse citate, l'allegato schema di contratto che consta di n. 15 articoli;

5) di autorizzare l'intervento dell'Assessore preposto al Settore Industria e Artigianato nella stipula in forma pubblica della convenzione di cui all'allegato A della presente delibera, secondo lo schema approvato al punto precedente;

6) la concessione trentennale di cui alla presente delibera — rilasciata in sostituzione della concessione ministeriale nelle premesse citate e il contratto relativo ai canoni annuali — non pregiudicano gli eventuali diritti dei terzi.

La presente delibera sarà pubblicata sul B.U. della Regione Lombardia.

Il Presidente
Guzzetti

Autorizzazione alla trasformazione di posti vacanti della pianta organica provvisoria dell'Ente Responsabile dei Servizi di Zona - U.S.S.L. n. 31 - Lovere, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 13 settembre 1982, n. 56 - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24602).

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. 1543/1559 del 9 febbraio 1983).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera:

1) di autorizzare, per le motivazioni addotte in premessa, l'Ente Responsabile dei Servizi di Zona - U.S.S.L. n. 31 - Lovere, ad assumere i necessari provvedimenti per l'istituzione e la relativa copertura di n. 1 posto di assistente di laboratorio analisi chimico-cliniche a fronte della soppressione di n. 1 posto di assistente del centro di raccolta fisso del sangue;

2) di dare atto che nessuna maggior spesa deriva dal presente provvedimento e che lo stesso non è in contrasto con quanto previsto dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12 e dall'art. 1 della L.R. 13 settembre 1982, n. 56.

Il Presidente
Guzzetti

Ente Responsabile dei servizi di zona U.S.S.L. n. 51 - Cremona - Autorizzazione preventiva alla copertura di n. 1 posto di organico di direttore amministrativo (ex capo ripartizione tecnica) del presidio ospedaliero cremonese - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24605).

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. 1544/1560 del 9 febbraio 1983).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera:

di autorizzare l'Ente responsabile dei servizi di zona - U.S.S.L. n. 51 ad assumere i necessari provvedimenti per la copertura sia a titolo provvisorio che definitivo, di n. 1 posto di Direttore Amministrativo (ex capo ripartizione tecnica) del presidio ospedaliero cremonese.

Il Presidente
Guzzetti

Legge 11 marzo 1974, n. 74 - Nomina della Commissione per le prove finali del corso per la formazione di operatori pratici di fecondazione artificiale degli animali, organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Agricoltori di Brescia - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24606).

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. 1679/1564 del 16 febbraio 1983).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera:

La Commissione per le prove finali del corso per la formazione di operatori pratici di fecondazione artificiale degli animali, organizzato dall'Associazione Nazionale Agricoltori - Sezione di Brescia ed autorizzato dal Ministero della Sanità in data 8 novembre 1982, è così costituita:

— Il Dirigente del Servizio Prov.le di coordinamento tecnico per la medicina veterinaria di Brescia - Presidente.

— Il Dirigente dell'Ispettorato Prov.le dell'Agricoltura di Brescia - Componente.

— Il rappresentante dell'Associazione Prov.le Giovani Agricoltori di Brescia: p.a. Annibale Feroldi - Componente.

— Il rappresentante dell'Associazione Prov.le Allevatori di Brescia: dr. Daniele Vezzoli - Componente.

— Il rappresentante dell'Ordine Prov.le dei medici veterinari di Brescia: dr. Eliano Lodrini - Componente.

— Il Direttore del Centro di F.A. di Mantova: dottor Rino Mantovani - Componente.

Il Presidente
Guzzetti

Proroga per l'anno 1983 dell'autorizzazione rilasciata alla Soc. di navigazione fluviale di Negrini Nunzio e C. s.a.s. - Governolo, per l'esercizio del servizio pubblico di navigazione non di linea per il trasporto di persone in C.T. sulle acque interne e promiscue con la motonave « Andes » - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24619).

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. 1868/1569 del 16 febbraio 1983).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera:

1) di prorogare per l'anno 1983 alla Soc. di navigazione fluviale di Negrini Nunzio e C. s.a.s. - Governolo (c.f. 00434680203) l'autorizzazione per l'esercizio del servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone in conto terzi sulle acque interne e promiscue, mediante l'impiego della motonave « Andes » S.L. tonn. 82,4 (persone n. 250) iscritta nei registri matricola dell'Ufficio navigazione di Mantova al numero 3V-2002;

2) l'autorizzazione viene prorogata alle seguenti condizioni:

— il servizio di noleggio da banchina non può essere svolto con carattere di continuità nelle acque della laguna veneta;

— qualora la motonave dovesse percorrere l'idrovía ferrarese Pontelagoscuro-Porto Garibaldi, trattandosi di via d'acqua non ancora ufficialmente aperta al traffico, dovrà preventivamente prendere contatto con il COPNI ed osservare le prescrizioni che verranno impartite al riguardo;

— dovranno essere trasmessi al COPNI annualmente i dati statistici riguardanti gli scali utilizzati ed il movimento di passeggeri;

3) per l'espletamento del servizio, a norma dell'art. 4 del D.M. 13 dicembre 1951, dovranno essere applicate le tariffe vigenti stabilite dal Comune competente, contenute entro i limiti minimi e massimi recentemente approvati;

4) l'autorizzazione è subordinata alla idoneità tecnica della nave, accertata dai competenti organi dello Stato, nonché alla osservanza delle norme stabilite dal citato D.M. 13 dicembre 1951 e le altre disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano la sicurezza e l'esercizio dei pubblici servizi di trasporto in acque interne.

Il Presidente
Guzzetti

Linea 2 metropolitana: tratto interurbano C.na Gobba - Gorgonzola - Approvazione dell'attraversamento sotterraneo con gasdotto alla progressiva km. 8+336 in Comune di Cernusco sul Naviglio - Attraversamento L.A./M.2-1 n. 3151 - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24620).

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. 1872/1570 del 16 febbraio 1983).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera:

1) di approvare, per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e dell'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, il progetto presentato dall'A.T.M. di Milano, relativo alla realizzazione dell'attraversamento sotterraneo con gasdotto alla progressiva km. 8+336 in Comune di Cernusco sul Naviglio; progetto costituito dagli elaborati tecnici citati nelle premesse, facente parte integrante della presente deliberazione;

2) di approvare la convenzione in data 30 luglio 1982 stipulata tra l'A.T.M. di Milano e la S.I.O. - Società per l'Industria dell'ossigeno e di altri gas, regolante la concessione dell'attraversamento di cui trattasi;

3) di autorizzare la S.I.O. S.p.A. a procedere alla esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'attraversamento sopra riferito secondo gli accordi sottoscritti con l'esercente A.T.M. di Milano; l'esecuzione dei lavori dovrà essere attuata in conformità al progetto stesso ed a perfetta regola d'arte;

4) di disporre che l'A.T.M. di Milano informi tempestivamente il Settore Trasporti e Mobilità della Regione Lombardia sull'avvenuta ultimazione dei lavori al fine di consentire la predisposizione della prescritta visita di ricognizione.

Il Presidente
Guzzetti

Adeguamento dei minimi e massimi tariffari per i servizi non di linea per trasporto di persone in conto terzi sulle acque interne della Lombardia - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24624).

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. 1866/1680 del 16 febbraio 1983).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera:

1) di approvare l'allegata tabella delle tariffe minime e massime da applicarsi per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone in conto terzi sulle acque interne della Lombardia;

2) di autorizzare un pari aumento del 30% sulle altre tariffe in atto alla data 31 dicembre 1982 approvate da questa Regione e non comprese nella tabella in questione;

3) di autorizzare i Comuni, per quanto di loro competenza, in base al TULCP/34 art. 139, punto 9), a contenere i massimi tariffari entro il 25% della base minima stabilita, sottoponendo le relative deliberazioni consiliari alla approvazione della Giunta regionale della Lombardia.

Il Presidente
Guzzetti

(Allegato alla delib. N. del .)

MINIMI E MASSIMI delle tariffe stabilite per l'esercizio dei servizi pubblici di noleggio da banchina — con o senza conducente - nelle acque interne (art. 229 Cod. Nav. e 130 Reg.to Navigazione Interna).

Tipo di natante	TARIFFE ORARIE		
	Con conducente	Senza conducente	
		Minimi	Massimi
Barca a remi - 4 persone	Gli stessi minimi e massimi previsti per i servizi senza conducente maggiorati della paga oraria del conducente in base al contratto autoferrotramvieri con riferimento alla retribuzione tabellare dell'autista di linea classificato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro con la lettera da livello 7 reparto 0,5 a 4° scatto di anzianità, al lordo delle competenze.	5.200	+ 25%
Barca a remi - + di 4 persone		6.500	+ 25%
Scafi f.bordo sino a 6 HP		13.000	+ 25%
Scafi f.bordo sino a 10 HP		19.500	+ 25%
Scafi f.bordo sino a 20 HP		26.000	+ 25%
Scafi f.bordo sino a 40 HP		32.500	+ 25%
Pedalò		5.200	+ 25%
Motoscafo oltre 40 HP		52.000	+ 25%
Motoscafo entro bordo		78.000	+ 25%
Scafi per sci nautico		78.000	+ 25%

Comune di Azzio (VA) - Approvazione Piano Regolatore Generale - Deliberazioni consiliari n. 5 del 12 gennaio 1978 e n. 28 del 30 maggio 1981 - Proposta di modifiche d'ufficio - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 24628).

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. 1340/1442 del 2 febbraio 1983).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Ritenuto:

che, in particolare, le modifiche da apportare d'uf-

ficio al medesimo piano, con lo stesso provvedimento di approvazione, sono le seguenti:

Azzonamento

1) Vengono classificate zona A1 le aree già classificate zone A2 in quanto per tali zone che corrispondono al nucleo urbano originario caratterizzato da grande omogeneità architettonica ed ambientale e degno di tutela, non sono stati prodotti parte degli elaborati previsti dall'art. 17 della L.R. 51/75 ed in particolare:

— individuazione delle unità minime di intervento in relazione alle modalità di attuazione previste;

— definizione della viabilità interna (a scala ade-

guata) che individui e consideri percorsi veicolari e relativi spazi di parcheggio, percorsi pedonali, eventuali modifiche dei calibri stradali.

È necessario pertanto che con successivo provvedimento consiliare, assoggettato alle procedure di legge, vengono prodotti gli elaborati di cui sopra;

2) Vengono classificate zone E3 = agricole le aree perimetrate in tinta e individuate con i numeri 1 e 2, già classificate zone BC, in quanto tali aree, in posizione periferica rispetto al nucleo abitato, non possono essere legittimamente considerate zone di completamento.

Nel contempo la loro classificazione a zone agricole E3 è determinata dall'intento di ridurre la capacità insediativa di piano, che risulta sovradimensionata rispetto all'andamento demografico dell'ultimo decennio, all'entità della popolazione permanente, all'indice di affollamento.

Il P.R.G. fa riferimento infatti ad una norma del piano della Comunità Montana che consente capacità insediative superiori a quelle definite dal piano stesso qualora il Comune si impegni obbligatoriamente alla redazione del P.P.A., ma tale norma risulta illegittima, in quanto in contrasto con i disposti dell'art. 15 della L.R. 60/77 e della L. 94/82 (vedi punto 1 delle proposte di modifica alla normativa);

3) Vengono classificate zone E3 = agricole le aree perimetrate in tinta e individuate con i numeri 3 e 4, già classificate C1 = nuova urbanizzazione residenziale, per le medesime ragioni di cui al punto 2, relative alla riduzione della capacità insediativa di P.R.G.;

4) Viene classificata zona E3 agricola l'area perimetrate in tinta ed individuata con il n. 5, già classificata S2 = attrezzature pubbliche comunali, in coerenza con la modifica di destinazione d'uso delle aree contermini, di cui al punto 2;

5) Viene classificata zona S2 = attrezzature pubbliche comunali l'area perimetrate in tinta ed individuata con il n. 6, già classificata E4 = agricola di riserva, in quanto tale area, in adiacenza al nucleo abitato e a nuove zone di espansione residenziale, può bene assolvere alla funzione di area a standard, compensando inoltre lo stralcio dell'area a standard di cui al punto 4;

6) Vengono classificate zone E3 = agricola tutte le aree già classificate E4 = agricola di riserva ad esclusione dell'area di cui al punto 5), perimetrate in tinta ed individuata con il numero 7) e pertanto viene stralciato il corrispondente retino in legenda, in quanto la definizione di zone agricole di riserva, deputate al soddisfacimento di futuri fabbisogni urbani dell'abitato non è ammissibile, perché prevede destinazioni insediative non puntualmente definite dallo strumento urbanistico bensì rinviate a tempi successivi.

Normativa

1) Art. 4: Viene sostituita nel 1° comma la dizione «...si attua...» con la formulazione «...può essere attuato...» in quanto occorre rendere la norma coerente con le disposizioni dell'art. 15 della L.R. 60/77 e della L. 94/82;

2) Art. 8: Viene stralciato l'intero articolo e sostituito con la seguente formulazione: «Eventuali modificazioni ai tracciati viari dovranno formare oggetto di variante al P.R.G. salvo l'eventuale ipotesi in cui la variazione di tracciato non alteri, nelle zone interessate, la quantità di superfici per edificare o per standard »;

3) Art. 26: zona A1 = viene aggiunta la modalità di intervento I2 (e manutenzione straordinaria) nelle modalità di intervento ammesse, in coerenza con il disposto dell'art. 31, lettera A), B), C) della L. 457/78;

4) Art. 27: zona A2 = viene stralciato l'intero articolo in coerenza con quanto proposto al punto 1) delle modifiche di azionamento;

5) Art. 28: Zona BC = viene modificata la dizione di zona BC in zona B1 in normativa e in legenda, in quanto trattasi di zona di completamento ex art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e in coerenza con lo stralcio di quei lotti, BC, che risultano in aree di espansione (punto 2 delle proposte di modifica all'azionamento); viene stralciato il 1° comma delle norme di zona in quanto illegittimo, poiché la C.E. non può «...formulare... condizioni vincolanti »;

6) Art. 29: zona C = viene stralciato il 2° comma delle norme di zona, in quanto illegittimo, poiché la C.E. non può «...formulare... condizioni vincolanti .. »;

7) Art. 30. zona C2 = viene stralciato il 3° comma delle norme di zona per i motivi di cui al punto 6);

8) Art. 32: Vengono assoggettate a Piano di Lottizzazione le aree D2 = produttive di completamento, in quanto dette aree sono erroneamente definite « di completamento », configurandosi di fatto come aree di espansione. Conseguentemente viene modificata la dizione « produttiva di completamento » in « produttiva di espansione » in normativa e in legenda. Viene stralciato il 3° comma delle norme di zona, in quanto il simbolo citato non trova riscontro nella tavola di azionamento, relativamente alle zone D2;

9) Artt. 33-34-35: Vengono stralciati i parametri edilizi e le norme di zona relativi alle zone E1 - E2 - E3, in quanto in dette zone operano i disposti della L.R. n. 93/80, artt. 2 e 3;

10) Art. 36: zona E4 = agricola di riserva: viene soppressa la normativa di zona in coerenza con la soppressione della zona stessa (v. punto 6 delle modifiche all'azionamento);

11) Art. 37: Viene modificata la denominazione della zona S1 = edifici nel verde, in « zona B2 = zona di completamento: edifici nel verde », coerentemente con i disposti dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, in quanto, anche se anomala perché riferita ad una edificazione esistente, con la sola possibilità di incremento edilizio percentualizzato, detta zona si configura per le sue caratteristiche localizzative come zona di completamento. Viene modificata, pertanto, la relativa denominazione in legenda;

12) Art. 39: zona S3 = viene stralciato il 2° comma delle norme di zona, in coerenza con lo stralcio e la riformulazione dell'art. 8 delle N.T.A. di cui al punto 2);

Omissis

Delibera:

— di dare mandato all'Assessore al Coordinamento per il Territorio di comunicare al Comune di Azzio (VA) le proposte di modifiche indicate in premessa, anche ai fini dell'adozione, da parte della Giunta Regionale, del provvedimento di approvazione del Piano Regolatore Generale;

— di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il Presidente
Guzzetti

Comune di Orino (VA) - Approvazione Piano Regolatore Generale - Deliberazione Consiliare n. 22 del 28 marzo 1980 - Proposta di modifiche d'ufficio - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24629).

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. 1341/1443 del 2 febbraio 1983).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Ritenuto:

Che, in particolare, le modifiche da apportare d'ufficio al piano, con lo stesso provvedimento di approvazione, sono le seguenti:

Azzonamento

1) Vengono classificate « zona A », di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 2, le zone individuate nella tavola di azzonamento e nella relativa legenda come zona « B1 » e « B3 », in quanto tali zone corrispondono in realtà al vecchio nucleo di Orino, che presenta prerogative ambientali d'insieme, nonché caratteristiche architettoniche che costituiscono una testimonianza storica degna di tutela.

Pertanto ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 51/75 è necessario che, con successivo provvedimento consiliare da assoggettare alle procedure di legge, siano prodotti tutti gli atti e gli elaborati previsti in detto articolo, e precisamente:

— individuazione e apposita normativa per tutti i beni storici e monumentali meritevoli di salvaguardia, restauro e conservazione;

— individuazione ed apposita normativa per le zone di particolare interesse ambientale;

— individuazione delle unità minime di intervento in relazione alle modalità di attuazione previste;

2) Viene stralciata la zona classificata « S2 = area agricola di riserva » e conseguente retino in legenda, in quanto la definizione di zona agricola di riserva, deputata al soddisfacimento di futuri fabbisogni urbani dell'abitato, non è ammissibile, perché prevede destinazioni insediative non puntualmente definite dallo strumento urbanistico, bensì rinviate a tempi successivi.

Pertanto vengono classificate a zona « S1 = attrezzature pubbliche comunali » le aree contornate in tinta bleu, individuate con la lettera A e B, in quanto l'ubicazione di tali aree risulta particolarmente idonea alla utilizzazione per standard urbanistici, sopperendo alla carenza di standard nelle singole zone omogenee di Piano Regolatore Generale.

Nel Piano Regolatore Generale gli standard, infatti, risultano prevalentemente ubicati in aree periferiche agli insediamenti urbani e non all'interno delle singole zone omogenee.

Vengono, inoltre, classificate a « zona E1 = verde agricolo » le restanti aree già classificate a « zona S2 = verde agricolo di riserva », perimetrate in tinta bleu e individuate con le lettere C, D ed E, in coerenza con le destinazioni d'uso previste nelle zone adiacenti;

3) Viene classificata a zona « E4 = boschiva protetta » l'area perimetrata in tinta bleu e individuata con la lettera « F », in quanto la sua classificazione « S1 = attrezzature pubbliche comunali » risulta ano-

mala, poiché ubicata esternamente al centro urbano, e quindi al di fuori delle singole zone omogenee;

Normativa

1) art. 19: viene stralciato l'intero articolo e sostituito con la seguente formulazione: « Eventuali modificazioni ai tracciati viari dovranno formare oggetto di variante al Piano Regolatore Generale, salva l'eventuale ipotesi in cui la variazione dei tracciati sia contenuta nell'ambito delle fasce di rispetto delle rispettive strade »;

2) art. 20: viene stralciato l'intero articolo, in quanto si ravvisa la necessità che, in ottemperanza ai disposti della Legge Regionale 93/80, gli edifici ricadenti nelle zone rurali e non destinati ad uso agricolo debbano essere puntualmente individuati e normati;

3) art. 30-31: (zone B1 e B2) vengono stralciate le norme di attuazione e le norme di zona delle zone B1 e B2 in coerenza con quanto proposto al punto 1 delle modifiche all'azzonamento, in quanto tali zone vengono assoggettate alle modalità di intervento previste dalla Legge 457/78 art. 31, lettera A) B) e C), in attesa che, con successivo provvedimento consiliare da assoggettare alle procedure di legge, vengano prodotti gli elaborati richiesti al richiamato punto 1;

4) art. 32 (zona B3) e art. 34 (zona B5): viene stralciata dal I comma della norma di zona la dizione « ... da inserire quali condizioni vincolanti per la validità della concessione comunale ... », in quanto dizione illegittima perché la C.E. non può « formulare condizioni vincolanti »;

5) art. 36 (zona S2): viene soppressa la normativa di zona in coerenza con la soppressione della zona stessa, che viene in parte classificata a zona agricola E1 e in parte ad attrezzature pubbliche comunali S1, in coerenza con quanto espresso al punto 2 delle modifiche all'azzonamento;

6) art. 37-38-39 (zona E1 - E2 - E3): viene stralciato il I comma e modificato il II comma delle norme di zona di detti articoli, in quanto illegittimi per i motivi espressi rispettivamente ai punti 2 e 4;

7) art. 37 (zona E1): viene stralciato il comma 4° della normativa di zona, in quanto vigono i disposti degli articoli 2 e 3 della Legge Regionale n. 93/80;

8) art. 40 e 41 (zona E4 e E5): viene stralciata la dizione proposta nelle norme di zona e sostituita con la seguente dizione: « Si applicano le norme di cui agli articoli 20 (zone forestali e pascolative) e 21 (zone rurali protette) dell'adottato Piano Urbanistico della Comunità Montana della Valcuvia »; tali norme devono essere riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, onde costituirne parte integrante, in quanto le norme comunitarie risultano, a tutt'ora, soltanto adottate;

9) pag. 16 - Boschi, cave e torbiere: viene stralciato l'intero articolo, in quanto la materia risulta regolata dalle disposizioni legislative regionali recentemente promulgate, (Legge Regionale 18/82);

Omissis

Delibera:

— di dare mandato all'Assessore al Coordinamento per il Territorio di comunicare al Comune di Orino (VA) le proposte di modifiche indicate in premessa, anche ai fini dell'adozione, da parte della Giunta Regionale, del provvedimento di approvazione del Piano Regolatore Generale;

— di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il Presidente
Delibera:

Comune di Derovere (CR) - Approvazione piano regolatore generale - Proposta di modifiche d'ufficio - Deliberazione consiliare n. 26 del 18 maggio 1978 - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24630).

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. 1342/1444 del 2 febbraio 1983).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Ritenuto:

Che, in particolare, le modifiche da apportare d'ufficio al medesimo piano, con lo stesso provvedimento di approvazione, sono le seguenti:

Azzonamento (tavola n. 3, scala 1:5.000) da riportarsi anche sulle tavole in scala 1:2.000

1) Le parti del territorio comunale azzonate come zona B: « nuclei urbani ambientali » (nelle N.T.A.: « zona storica di tipo B ») vengono azzonate come zona A1, mantenendo la stessa retinatura, in quanto costituenti con la zona A il nucleo originario del Comune;

2) Viene eliminata la retinatura di zona B1 attorno alle case sparse di Ca' dei Lamagni in quanto trattasi di zona agricola non urbanizzata e lontana dai centri abitati; tanto meno appare giustificata l'estensione di tale zona al di fuori delle aree di pertinenza delle case stesse;

3) Per quanto riguarda le zone E1 « agricole produttive e per strutture di servizio all'agricoltura », la loro estensione complessiva non appare supportata da alcuna dimostrazione sul fabbisogno di tali strutture da parte di aziende agricole; pertanto vengono stralciate quelle zone che risultano sopravvento rispetto ai centri abitati e cioè quella nord-ovest in località « Ca' Bonavogli »; quella a nord in località Ca' de Cervi; quella compresa fra il canale Dugale-Delmona ed il Canale principale di Voltido; quella a est di Ca' de Novelli ed infine quella collocata a nord della zona D di espansione industriale ed artigianale;

4) Si precisa che la zona E1 immediatamente a est del nucleo di Casalorso Gheraldi è tutta soggetta a piano di lottizzazione; ciò in quanto la doppia retinatura da adito a possibili equivoci,

5) Le zone di espansione in colore arancione semplice in località Ca' de Novelli vengono correttamente retinate come zone C (retino arancione con scacchiera scura) « completamento di espansione » (semplicemente « di espansione » nella N.T.A.) ed assoggettate quindi a P.L. obbligatorio, in quanto né il particolare retino arancione semplice trova riscontro nella simbologia delle tavole di azzonamento; né può essere consentito uno scorporo dal previsto P.L.;

6) Vengono eliminate le dizioni « E6 » sulla tavola di azzonamento 1:2.000 n. 4 (Derovere), in quanto tale zona non compare nelle previsioni del P.R.G.;

7) Si precisa che in una delle tre planimetrie di az-

zonamento in scala 1:5.000 deve essere corretto il confine a sud del P.L. della zona E1 in conformità alle altre due planimetrie della stessa scala;

Norme di attuazione

1) La dizione « questo regolamento » che frequentemente viene ripetuta, viene puntualmente sostituita dalla dizione « presenti norme », in quanto trattasi di norme di attuazione del P.R.G. e non di Regolamento Edilizio;

2) art. 3 pag. 6: Viene stralciato interamente, in quanto ricalca in modo impreciso e non aggiornato disposizioni legislative;

3) art. 4 pag. 6-7: Viene parimenti eliminato perché ingenera problemi di applicazione in quanto non è chiaro se ci si voglia riferire alle concessioni o alle autorizzazioni. D'altra parte gli interventi non soggetti al rilascio di concessioni sono già normati dalla Legge;

4) art. 13 pag. 14: Viene eliminato il 3° capoverso dell'art. 13, in quanto tale indice massimo deve essere regolato all'interno delle norme delle singole zone;

5) art. 14 pag. 15: Viene stralciato il 2° capoverso, in quanto l'area di intervento minimo non è fissata dalle norme in questione;

6) art. 15 pag. 16: L'ultimo capoverso viene così modificato: « Il cambiamento di destinazione d'uso che comporta il riferimento ad una nuova normativa o un diverso regime in termini di oneri da assumere, è soggetto a nuova concessione »;

7) art. 17 pag. 20: Viene stralciato il punto f) in quanto è illegittimo prevedere che la convenzione di lottizzazione debba contenere l'impegno al rimborso della spesa di progettazione per le lottizzazioni compilate d'ufficio;

8) art. 19 pag. 22: Viene inserito dopo « n. 1150 » la dizione « e successive modificazioni ed integrazioni » in quanto tale norma ha avuto successive correzioni rispetto al dettato originario. Si osserva inoltre che la registrazione e trascrizione della convenzione può aver luogo solo dopo l'approvazione del piano esecutivo;

9) art. 28 pag. 34 e art. 29 pag. 37: Vengono stralciati i commi II e III dell'art. 28 e l'ultimo comma dell'art. 29, in quanto difformi dalle disposizioni dell'art. 6 e 7 della legge 25 marzo 1982, n. 94;

10) art. 31 pag. 39: Vengono sostituite A1, A2, A3, rispettivamente con 1, 2, 3, in quanto le ipotetiche sottozone né vengono normate né appaiono nelle tavole di azzonamento;

11) art. 33 pag. 44: Viene stralciato al secondo capoverso l'inciso « salvo quanto precisato dall'art. 7 pag. 8 » tenuto conto che tale articolo è impropriamente richiamato in quanto si riferisce ad edifici esistenti non compatibili con le previsioni del P.R.G.;

12) art. 34 pag. 45/46: Il titolo dell'art. viene modificato in « zona storica A1 »;

Viene stralciata al secondo capoverso la frase « Il piano si attua secondo quanto disposto art. 7 pag. 8 » per le motivazioni esposte al punto precedente;

Al terzo capoverso viene eliminata la dizione « plastico liscio » in quanto in contrasto con le caratteristiche ambientali della zona;

Vengono inoltre modificati i seguenti indici:

« a) If = esistente

b) H = massima altezza preesistente o non inferiore a 10,50 »;

Al quarto capoverso viene aggiunta l'espressione « o d'ufficio » al titolo « comparti volontari » in relazione all'art. 28 della Legge urbanistica integrata che concede la facoltà al Sindaco di invitare i proprietari di un comparto edificabile a presentare un piano esecutivo preventivo;

Sempre al quarto capoverso di pag. 46, al posto della frase « che tiene luogo il piano particolareggiato di esecuzione » viene inserita l'indicazione « P.P., P.R. »;

Al quinto capoverso l'indice fondiario « a) If = all'indice fondiario esistente all'adozione del piano » viene sostituito con « a) It = 1,5 mc/mq o pari all'esistente se superiore »;

Viene di seguito aggiunto « b) H max = 10,50 »;

Viene infine aggiunta la seguente frase: « Vengono tuttavia subordinati, nelle zone A e A1, a piano di attuazione preventivo, gli interventi ammessi, qualora essi comportino aumento di volumetria, modificazione della destinazione d'uso prevalente e in atto o sostanziale alterazione delle caratteristiche architettoniche preesistenti; sono comunque sempre ammessi a concessione edilizia diretta gli interventi motivati da necessità di adeguamento igienico e tecnologico, anche in deroga alle condizioni precedenti »;

Ciò al fine di integrare la normativa per le zone storiche ai disposti dell'art. 17 della L.R. 51/75;

13) art. 35 pag. 46: L'articolo viene soppresso e così modificato ed integrato: « L'intervento si attua mediante concessione singola e piani di recupero del comparto, mantenendo gli stessi indici di edificazione e di altezza esistenti. Non sono ammesse modificazioni ai fabbricati esistenti salvo incrementi non superiori al 10% della volumetria per comprovate esigenze di adeguamento igienico e tecnologico. Per nuovi edifici:

If = 1,5 mc/mq

H max = 8,50 mt

Dc = 10 mt. o a confine

Ds = mantenimento degli allineamenti e fili esistenti;

Ciò al fine di eliminare imprecisioni e di integrare lacune di normativa;

14) art. 36 pag. 46/47: Viene corretta l'imprecisione evidente nel titolo: « Zone residenziali C di espansione »;

Al secondo capoverso di pag. 47 i punti b) e c) vengono così modificati:

« b) Aree a standard 26,5 mq/100 mc;

c) parcheggi privati inerenti la costruzione: 5 mq/100 mc. »;

per adeguare la norma alle prescrizioni della legge 1150/42 e della L.R. 51/75;

15) art. 38 pag. 53: Dopo il secondo comma viene inserito, per motivi di chiarezza di lettura, il sottotitolo « Per le attrezzature e le infrastrutture produttive e cioè »;

Al nuovo quarto comma la frase « L'indice di fabbricabilità fondiaria massima è pari a 0,01 mc/mq » viene sostituita con la seguente: « Il rapporto di co-

pertura non può superare il 10% dell'intera superficie aziendale »;

Ciò per adeguare la norma all'art. 2 della L.R. 93/80;

Si segnala infine l'esigenza di rapportare il contenuto della relazione tecnica in base alla declaratoria di argomenti indicati nell'indice premesso alla relazione stessa;

Omissis

Delibera:

— di dare mandato all'Assessore al Coordinamento per il Territorio di comunicare al Comune di Dero-vere (CR) le proposte di modifiche indicate in premessa, anche ai fini dell'adozione, da parte della Giunta Regionale, del provvedimento di approvazione del Piano Regolatore Generale;

— di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il Presidente
Guzzetti

Comune di Maccagno (VA) - Approvazione Piano Regolatore Generale - Deliberazione consiliare n. 69 del 25 settembre 1980 - Proposta di modifiche d'ufficio - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24631).

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. 1339/1445 del 2 febbraio 1983).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Ritenuto:

Che, in particolare, le modifiche da apportare d'ufficio al medesimo piano, con lo stesso provvedimento di approvazione, sono pertanto le seguenti;

Azzonamento

1) Il retino relativo alla zona F3 = campeggi, nella legenda delle tavole di azzonamento, viene spostato e assoggettato al sottotitolo: « zone produttive... » in analogia alle zone alberghiere;

2) PL 2 (Tav. B2) e PL 4 (Tav. B3): Vengono stralciati e ricondotti a zona agricola E, in quanto per la loro collocazione, del tutto avulsa dal contesto delle frazioni di Musignano e di Caviggia risultano anormali e configurano un aggravio di peso insediativo, non giustificato da motivate esigenze di espansione dell'abitato, in rapporto al fabbisogno insediativo.

Inoltre la difficoltà di accesso di natura viabilistica e la situazione infrastrutturale in genere costituiscono un serio pregiudizio alla collocazione degli insediamenti;

3) C2 = Centro Turistico Lago Delio: viene stralciato in azzonamento e in legenda e ricondotto a zona agricola E in quanto risulta essere indirizzato alla realizzazione di residenze stagionali, che non sono congrue allo spirito e alle finalità specifiche della classificazione di zona turistica;

Inoltre tale insediamento implica un utilizzo improprio di aree, inserite in vincolo idrogeologico, di difficile accessibilità e prive di qualsiasi urbanizzazione,

intaccando un contesto territoriale che si è mantenuto sufficientemente integro sotto l'aspetto ambientale;

4) Vengono classificate a standard le aree contornate in tinta ed individuate con i numeri 1-2-3-4), già classificate a zona B2 di attuazione, in quanto, in relazione alla carenza di aree a servizi, ubicate all'interno delle singole zone omogenee, si rende necessario il riequilibrio del rapporto tra zone residenziali e relativa dotazione di standard;

Inoltre l'ubicazione di queste aree lungo l'asse viario della S.S. 394 consente una razionale utilizzazione delle stesse anche in funzione del vecchio nucleo di Maccagno Inferiore, fatto quest'ultimo non garantito dalla ubicazione in P.R.G. delle aree a standard, che sono pressoché esclusivamente concentrate lungo il greto del torrente e nelle zone collinari;

La fruibilità che ne consegue risulta aleatoria sia per la configurazione morfologica delle aree (v. standard sul greto del torrente e sponde lacustri) che per la distanza dell'abitato (v. standard in zone collinari);

Normativa

1) art. 3: Viene stralciato l'intero articolo in quanto vigono i disposti dell'art. 6 della L. 94/82;

2) art. 5: Viene modificato il testo del II paragrafo lettera a) con la seguente dizione: « Gli interventi di manutenzione ordinaria non comportano alcun rilascio di concessione ed autorizzazione » sulla base dei combinati disposti dell'art. 9 L. 10/77 lettera c) e dell'art. 31 L. 457/78 lettera a);

Viene modificato il II comma del paragrafo c) con la seguente dizione: « Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono soggetti ad autorizzazione » in coerenza con il disposto dell'art. 7 L. 94/82;

Viene integrato il I comma della lettera i) con la seguente dizione: « salvo quanto disposto dalla L.R. 93/80 e dal R.D. 3267/23;

3) art. 7: Al punto 1) viene stralciata la dizione da « ...obbligatoria... » al termine, in coerenza con i disposti dell'art. 6 L. 94/82;

Al punto 2) viene stralciata la dizione « ...di cui agli artt. 26 e 17... » e sostituita dalla dizione « ...di cui all'art. 27... » in quanto l'art. 26 ex L. 865/71 è stato abrogato dall'art. 2 della L. 10/1977 e il riferimento all'art. 17 è errato;

Dopo il III alinea del punto 2) viene inserito l'alinea « Piani di Recupero »;

Al IV comma del punto 2) viene sostituita la dizione « ...la funzione... articoli » con la dizione « ...si fa riferimento alle tavole C »;

Al punto 3 III comma viene stralciata la dizione « ...Sindaco... » e sostituita con « Consiglio Comunale »;

Il comma viene, inoltre, integrato, al termine con la dizione « ...e costituisce oggetto di variante al P. R.G. »;

4) art. 8: Al I comma dell'articolo vengono modificati i riferimenti di legge secondo la seguente dizione: « ...dalla L.R. 63/78, dall'art. 36 della L.R. 51/75... »; in quanto l'art. 35 della L.R. 51/75 è stato abrogato;

5) art. 10: La classificazione delle zone in cui risulta suddiviso il territorio comunale deve essere resa omogenea, come dizione, in normativa e nelle tavole di azzonamento;

6) art. 11: Il I comma dell'articolo viene integrato al termine con la seguente dizione: « sempreché non vengano alterate le quantità di superficie per edificare o per attrezzature », in quanto, in questo caso si verrebbe a configurare una variante al P.R.G.;

Al punto b) manca il riferimento numerico alla strada e pertanto viene aggiunto: « 5 »;

Ai punti a); b); viene sostituita la dizione « asse stradale » con « ciglio della strada », onde consentire una minima possibilità di ampliamento o di creazione di zona di rispetto in considerazione della particolare conformazione viaria, particolarmente disagiata su tutto il territorio comunale;

Al punto c) viene stralciata la misura 2,50 in quanto incoerente con la larghezza minima prevista per le strade comunali;

7) art. 13: Il I comma viene integrato con la seguente dizione: « Quali risultano dalle definizioni dell'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e dall'art. 22 della L.R. 51/75 »; in quanto le dizioni riportate nel testo dell'articolo risultano riduttive rispetto ai disposti di legge;

Al punto D, III alinea viene stralciata la dizione « campeggio comunale », in quanto non rientra nelle attrezzature identificabili come standard, bensì si tratta di zona ricettiva;

In coerenza il punto IV viene inserito nell'art. 24;

Al punto e) viene stralciato il riferimento all'art. 12, in quanto incoerente trattandosi di normativa attinente in prevalenza a parcheggi privati;

8) art. 16: Al II comma viene modificata la dizione « ...la funzione di piano esecutivo » con la dizione « vige », in quanto impropriamente formulata;

Al punto a) viene introdotto il titolo « edifici di importanza storica o monumentale » onde consentire un riferimento inequivocabile alle indicazioni delle tavole c, in sostituzione della dizione formulata;

Viene stralciata la dizione « è consentito solo il restauro conservativo » e sostituita con la dizione: « Sono consentiti gli interventi di cui ai punti a) e b) dell'art. 31 della L. 457/78;

Al punto b) viene integrata la dizione inserendo dopo il termine « ...interesse ambientale » la classificazione « edifici esistenti da conservare il volume e facciata onde consentire un riferimento inequivocabile alle indicazioni delle tavole c;

Viene introdotta, successivamente al titolo, la dizione: « Sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a); b) e c) dell'art. 31 della L. 457/78 »;

Viene stralciata al termine del II comma della lettera b la dizione « ...come... » « ...grande » in quanto incompatibili;

Inoltre all'ultimo comma viene stralciata la dizione contenuta in parentesi in quanto illegittima;

Al punto c) viene integrata la dizione del I comma con l'inserimento al termine della seguente dizione « ...Edifici esistenti da conservare in volume — edifici esistenti di cui è consentito il sopralzo — edifici crollati di cui è consentita la ricostruzione con i caratteri preesistenti »; per i motivi già espressi ai punti precedenti;

Viene introdotta successivamente al titolo la dizione: « sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a); b); c) e d) dell'art. 31 della L. 457/78 »;

L'ultimo comma della lettera c) viene così modificato: « In tutti i casi soggetti a vincolo paesaggistico ed ambientale deve essere acquisito il preventivo parere regionale »; in relazione ai disposti della Legge 1497/39;

Viene stralciata la dizione « Al di fuori di tali casi... » e sostituita con la dizione: « In tutti i casi... » in coerenza con le precedenti modifiche;

Viene stralciato il punto d) in quanto oggetto di precedenti modifiche, che lo aggregano al punto c);

Al punto g) viene stralciato l'ultimo e il penultimo comma e sostituito con la dizione: « In detti comparti si opererà attraverso la formazione di P.P. o di P.R. ex lege 457/78 », in quanto trattasi di ambiti assoggettabili alla normativa del punto 3 dell'art. 17 della L.R. 51/75;

9) art. 18: Viene stralciata alla 5ª riga e segg. la dizione: « previa redazione da parte del Comune di un piano planivolumetrico con la precisa regolamentazione d'uso... »;

Inoltre viene stralciata al II comma la dizione « In tale piano... » e sostituita con la congiunzione « e »;

Le modifiche di cui sopra sono apportate in quanto il planivolumetrico non risulta essere contemplato, con funzione autonoma, nella vigente legislazione urbanistica;

10) art. 19: Viene soppressa la dizione « ricostruzione e... » al II comma, in quanto in contrasto con gli interventi ammessi al I comma;

11) art. 20: Viene soppressa la dizione da « ..e per un unico blocco... » al termine, in quanto superflua e già contenuta nei criteri cui è assoggettato il rilascio della Concessione Edilizia;

12) art. 21: Al termine dell'articolo viene introdotto il seguente comma: « PL 3 (tav. B2): l'altezza massima degli edifici in tutto il comparto è ridotta a m. 3,50 »;

Tale modifica è determinata dalla necessità di rendere accettabile l'impatto visivo di manufatti edilizi che, sorgendo su terreni di declivio e in posizione panoramica, risulterebbero altrimenti difficilmente inseribili nel contesto paesaggistico;

13) art. 22: Viene stralciato l'intero articolo in coerenza con lo stralcio della zona dalla tavola B3 di azzonamento;

14) art. 24: Viene integrato con la normativa relativa ai campeggi di cui al punto IV dell'art. 13;

15) art. 31: Vengono stralciati il penultimo e l'ultimo comma, in quanto in contrasto con le reciproche destinazioni di zone;

Viene inoltre inserita la seguente dizione: « Il Comune potrà esercitare facoltà di deroga in base a quanto previsto dall'art. 41 quater della L. 1150/42 », onde consentire la possibilità di utilizzo della stessa;

Omissis

Delibera:

— di dare mandato all'Assessore al Coordinamento per il Territorio di comunicare al Comune di Macagno (VA) le proposte di modifiche indicate in premessa, anche ai fini dell'adozione, da parte della Giunta Regionale, del provvedimento di approvazione del Piano Regolatore Generale;

— di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il Presidente
Guzzetti

Comune di Cittiglio (VA) - Approvazione Piano Regolatore Generale - Deliberazione consiliare n. 9 del 29 gennaio 1981 integrata con deliberazione consiliare n. 21 del 13 aprile 1981 - Proposta di modifiche d'ufficio - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24632).

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. 1338/1446 del 2 febbraio 1983).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Ritenuto:

Che, in particolare, le modifiche da apportare d'ufficio al medesimo piano, con lo stesso provvedimento di approvazione, sono le seguenti;

Azzonamento

1) Viene modificata la destinazione funzionale dell'area contornata in tinta e contrassegnata col n. 1) da « area per attrezzature collettive » a « zona agricola E3 » in quanto trattasi di standard urbanistici impropriamente collocati in aree su cui esistono insediamenti produttivi di natura vivaistica e pertanto di difficile acquisizione e fruizione;

2) Viene modificata la destinazione funzionale dell'area contornata in tinta e contrassegnata con il n. 2) da « zona rurale generica E3 » ad « area per attrezzature collettive » per riequilibrare la dotazione di standard del P.R.G. a seguito dello stralcio operato al punto 1);

Normativa

1) art. 2 pag. 2-3: Viene sostituita nel II comma di pag. 2 alla dizione « ...elaborerà... » la dizione « ...potrà elaborare... », in quanto, in base all'art. 6 della Legge 94/82 la elaborazione del P.P.A. risulta facoltativa;

Viene stralciato l'ultimo comma di pag. 2 in quanto illegittimo;

Viene inserita alla fine del I comma di pag. 3 la dizione: « ..nonché tutti gli altri parametri edificatori con esclusione dei limiti di distanza tra i fabbricati, come previsto dall'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, in quanto si rende necessario mantenere nell'ambito dei piani esecutivi tutti i parametri edilizi previsti dal Piano Regolatore Generale »;

Viene stralciato il II comma della pagina 3 in quanto illegittimo poiché non sono ammessi poteri discrezionali;

Viene sostituita al IV comma di pagina 3 la dizione « ..riattamenti e restauri » con la dizione « ..interventi di recupero edilizio di cui all'art. 31, lettera A, B, e C della L. 457/78, in quanto necessita omogeneizzare la definizione degli interventi con le prescrizioni di legge vigenti »;

2) art. 3 pag. 5: Al paragrafo a) viene soppressa la dizione « destinati alla circolazione », in quanto la definizione risulta correttamente formulata dal concetto espresso nel paragrafo stesso;

3) art. 5 pag. 9: Vengono introdotte le lettere di riferimento D1 - E3 - E2 - D2 - E1 nelle rispettive dizioni delle zone omogenee, onde renderle coerenti con la nomenclatura prevista in legenda, sulla relativa tavola di azionamento;

Viene stralciato il punto 5) zona P.E.E.P. in quanto non trova riscontro nella relativa tavola di azionamento. Inoltre la nomenclatura delle singole zone deve essere uguale a quella riportata nei successivi specifici articoli;

4) art. 6 pag. 10-11: Viene stralciato l'intero paragrafo a) e sostituito con la seguente dizione: « a) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente operano le definizioni previste dall'art. 31, lettera A, B, e C della L. 457/78 e le modalità di intervento previste dall'art. 48 della citata legge;

Tale modifica si rende necessaria in quanto, per quanto concerne le zone dei nuclei antichi, la normativa non risulta formulata in coerenza con quanto previsto dall'art. 17 della Legge Regionale 51/75;

Viene annullato l'intero II comma del paragrafo b) e il relativo punto 1 e sostituito con la seguente dizione: « Per le opere di cui alle lettere C-D-E dell'art. 31 della L. 457/78 ogni intervento è subordinato al rispetto dei seguenti indici:

1) densità edilizia fondiaria: eguale all'esistente per quanto attiene gli interventi previsti al paragrafo a); non superiore alla densità edilizia fondiaria media relativa al comparto perimetrato nell'azionamento per quanto attiene agli interventi previsti al paragrafo 6);

5) art 7 pag. 14: Al II comma viene soppressa la dizione « ...sarà consentibile a discrezione del Sindaco, su parere conforme della Commissione Edilizia, la... » e sostituita con la dizione: « ...sono consentiti gli interventi di... » in quanto non sono ammissibili poteri discrezionali;

Inoltre al III comma viene soppressa la dizione « ...di ripristino, restauro conservativo o migliorie di ordine igienico-sanitario » e sostituita con la dizione « ...definite alle lettere A, B, C dell'art. 31 della L. 457/78 », onde omogeneizzare le definizioni degli interventi con quanto previsto dalla citata legge;

6) art. 8 pag. 15: Viene soppresso l'intero III comma in quanto si configura come deroga non ammissibile;

7) art. 10 pag. 18: Viene stralciato l'intero articolo relativo alla zona P.E.E.P., in quanto non trova riscontro nella relativa tavola di azionamento;

8) art 11 pag. 19: Vengono soppressi i paragrafi b), c), f) e il comma relativo alle prescrizioni particolari, in quanto per il paragrafo b) la superficie risulta già definita dal relativo indice, il paragrafo c) risulta illegittimamente formulato, il paragrafo f) prevede adempimenti non richiesti dalla vigente legislazione e per quanto attiene l'ultimo punto (prescrizioni particolari) questo si configura come una deroga non ammissibile;

9) art. 12 pag. 21: Viene stralciata la dizione II parte dell'ultimo alinea da « ... a P.I.P. » fino a « ...sua approvazione... » in quanto illegittimo poiché le concessioni possono essere rilasciate soltanto a piano attuativo approvato;

10) art. 13 pag. 22: Si stralcia l'intero articolo in quanto non sono identificate, nella tavola di azionamento, attività industriali che possono beneficiare di detta normativa, che comunque si configura come deroga alla classificazione residenziale della zona pertanto non è ammissibile;

11) art. 15 pag. 25: Viene stralciato l'intero VI comma in quanto non sono consentite destinazioni d'uso diverse da quelle previste dalla Legge Regionale 93/80;

Viene stralciato dal VII comma la dizione: « soggetta a nulla osta della Comunità Montana », in quanto arbitraria;

12) art. 16 pag. 26: Al II comma viene stralciata la dizione « ...e box » in quanto incompatibili con la destinazione di zona, se non integrati in un insediamento agricolo esistente;

Al III comma viene aggiunto al termine il riferimento alla Legge Regionale 93/80;

13) art. 24 pag. 34: Viene soppressa la lettera G cimiteri in quanto impropria e già prevista al precedente art. 22;

14) art. 25 pag. 35: Viene soppressa al termine del I comma la dizione « ...ed insediamenti industriali » in quanto incompatibili con la destinazione di zona F;

Viene stralciato il II comma in quanto materia non di competenza delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale;

15) artt. 28-29-30 pagg. 39-40-41-42: Vengono soppressi gli interi articoli in quanto trattanti materia regolamentata dalle vigenti disposizioni legislative;

Omissis

Delibera:

— di dare mandato all'Assessore al Coordinamento per il Territorio di comunicare al Comune di Cittiglio (VA) le proposte di modifiche indicate in premessa, anche ai fini dell'adozione, da parte della Giunta Regionale, del provvedimento di approvazione del Piano Regolatore Generale;

— di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il Presidente
Guzzetti

Comune di Castelli Galepio (BG) - Approvazione Piano Regolatore Generale - Proposte di modifiche d'ufficio - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24633).

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. 1337/1447 del 2 febbraio 1983).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Ritenuto:

Che, in particolare, le modifiche da apportare d'ufficio al piano, con lo stesso provvedimento di approvazione, sono le seguenti:

Nell'azionamento:

— vengono classificati zona « V4, di protezione fluviale » in coerenza cioè con la destinazione funzionale delle aree contigue, gli ambiti contornati in tinta ed individuati con il n. 1 e n. 2; al fine di ottenere una corretta gestione del piano trattandosi di espansioni residenziali e produttive compromissive del territorio, ed in particolare riscontrandosi per le previsioni pro-

duttive l'esigenza del contenimento della capacità insediativa, in relazione ai disposti dell'art. 21 della L. R. 51/75;

— vengono assoggettati all'obbligo di pianificazione attuativa gli ambiti contornati in tinta e contrassegnati con il simbolo «P.A.», ciò al fine di ottenere una corretta gestione del territorio, trattandosi di aree libere da edificazione;

Nelle norme tecniche di attuazione:

— viene depennata all'art. 1, al primo comma la dizione «e l'unito Regolamento Edilizio»; viene altresì depennato l'intero secondo comma; e viene inoltre depennato l'intero titolo terzo; quanto sopra in relazione alla legislazione vigente che prevede un iter procedurale diverso per il Regolamento Edilizio;

— viene depennata all'art. 3, la dizione da «in questo caso» sino a «a lottizzazioni convenzionate», ciò al fine di ottenere una corretta definizione della norma, non essendo ammissibile introdurre strumenti di pianificazione attuativa non previsti dalla vigente legislazione;

— vengono depennati per intero gli artt. 5, 6, 13 e 14, in quanto contenenti norme già disciplinate dalla legislazione vigente;

— viene depennato per intero l'art. 7, in quanto contenente norme non di contenuto urbanistico;

— viene depennata all'art. 8, la dizione da «esecutivi» sino a «P.P.C. stesso»; ed inoltre l'intero sesto comma nonché la dizione «P.P.C.», e l'intero art. 12, in quanto norme che contengono riferimenti a strumenti attuativi non previsti dalla legislazione vigente; di conseguenza vengono depennate: la dizione «all'inerente P.P.C. e successivi», riportata all'art. 17; la dizione «da un P.P.C. e» riportata all'art. 20; la dizione «dai P.P.C. e» riportata all'art. 22; la dizione «la delimitazione esatta di tali aree è demandata ai P.P.C.» riportata all'art. 23; l'intero art. 28; la dizione «i P.P.C. ed i successivi» riportata all'art. 35; la dizione «e del P.O.P.» riportata all'art. 37; la dizione «dai P.P.C. e .. successivi», riportata all'art. 39;

— viene depennata al terzo comma dell'art. 11, la dizione da «nonché», sino a «di P.R.G.», al fine di ottenere una corretta definizione della norma non essendo ammissibile modificare tracciati viari senza il ricorso all'istituto della variante al piano, da adottarsi ai sensi di legge;

— viene depennato il nono comma dell'art. 15, al fine di ottenere una corretta gestione del piano trattandosi di norma formulata in modo generico e di dubbia interpretazione;

— viene depennato all'art. 42 e nella tabella allegata il parametro edilizio relativo alla densità zonale riferito alle attrezzature agricole in quanto in contrasto con i disposti di cui alla L.R. 93/80;

Omissis

Delibera:

— di dare mandato all'Assessore al Coordinamento per il Territorio di comunicare al Comune di Castelli Calepio (BG) le proposte di modifiche indicate in premessa, anche ai fini dell'adozione, da parte della Giunta Regionale, del provvedimento di approvazione del Piano Regolatore Generale;

— di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il Presidente
Guzzetti

Comune di Monza (MI) - Lottizzazione terreno di proprietà immobiliare «Ferrari 69» ed altri - Deliberazione consiliare di adozione n. 391 del 14 dicembre 1981, integrata con deliberazione di G.M. n. 424 dell'11 marzo 1982, deliberazione consiliare di approvazione n. 326 del 27 settembre 1982 - Approvazione definitiva del piano di lottizzazione, ai sensi del II comma dell'art. 15 della legge regionale 63/78 - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24640).

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. 2181/1673 del 23 febbraio 1983).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera:

— di approvare definitivamente il piano di lottizzazione in Comune di Monza (MI) su aree di proprietà Immobiliare Ferrari 69 e altri in località Via Borsi-Maroncelli-Ferrari.

Il Presidente
Guzzetti

Comune di Monza (MI) - Lottizzazione terreno di proprietà SEGEN MONTEDISON S.p.A. - Deliberazione consiliare di adozione n. 329 del 5 novembre 1981 integrata con deliberazione di G.M. n. 423 dell'11 marzo 1982; deliberazione consiliare di approvazione n. 325 del 7 settembre 1982 - Approvazione definitiva a' sensi del II comma dell'art. 15 della L.R. 63/78 - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24641).

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. 2180/1674 del 23 febbraio 1983).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera:

— di approvare definitivamente il piano di lottizzazione in Comune di Monza (MI) su aree di proprietà Segem Montedison S.p.A. in località Viale Fermi.

Il Presidente
Guzzetti

Comune di Monte Isola (BS) - Approvazione definitiva con stralci del piano di zona per l'edilizia economica e popolare - Deliberazioni consiliari n. 91 del 10 ottobre 1981 (adozione) e n. 19 del 13 marzo 1982 (approvazione) - (Deliberazione della Giunta Regionale del 27 gennaio 1983 - n. 3/24643).

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. 1747/1671 del 16 febbraio 1983).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera:

— di approvare definitivamente, con lo stralcio di cui in premessa, in variante al vigente strumento urbanistico generale, il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del Comune di Monte Isola (BS);

— di decidere l'opposizione nel senso sopraindicato.

Il Presidente
Guzzetti

F) PROVVEDIMENTI DEI COMITATI PROVINCIALI DEI PREZZI

BRESCIA

Prezzi al consumo del cemento - (Deliberazione del 24 marzo 1983 - n. 11).

IL COMITATO PROVINCIALE DEI PREZZI DI BRESCIA

Omissis

Delibera:

1) di fissare come segue, con decorrenza 26 febbraio 1983, i prezzi massimi al consumo del cemento, per consegne minime di 1 sacco carta kg. 50, in località con altitudine s.l.m. fino a 500 mt.:

- cemento normale « 325 » Q.le/L. 8.490
- cemento ad alta resistenza « 425 » Q.le/L. 10.080

2) per le consegne in località con altitudine superiore ai 500 mt. s.l.m. è consentita sui prezzi al consumo di cui al punto precedente una maggiorazione non superiore, I.V.A. esclusa, a L. 115 al q.le;

3) per l'Alta Valle Camonica (comuni di: Berzo Demo, Cedegolo, Cevo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, e Vione), oltre ai prezzi risultanti in relazione ai punti 1) e 2), è consentita una ulteriore maggiorazione, I.V.A. esclusa, di L. 160 il q.le.

I rivenditori hanno l'obbligo, come prescritto dalle vigenti disposizioni, di affiggere ben visibile al pubblico il listino dei prezzi come sopra fissato.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della provincia di Brescia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Omissis

Il Presidente

Il Vice Presidente Amm.ne Prov.le
Ugo Pedrali

Prezzi dei concimi chimici organici misti e-o composti e complessi contenenti azoto organico di sintesi a cessione controllata - (Deliberazione del 24 marzo 1983 - n. 12).

IL COMITATO PROVINCIALE DEI PREZZI DI BRESCIA

Omissis

Delibera:

1) di fissare, con decorrenza 19 febbraio 1983, giusta la nota C.I.P. citata in premessa, i prezzi massimi di vendita al consumo dei sottoindicati formulati, resi su veicolo del compratore, franco magazzino rivenditore in Provincia di Brescia, in sacchi plastica da kg. 50, I.V.A. compresa:

S.C.A.M. - S. Maria di Mugnano (Mo):

0 - 20 - 10 c Fosfokal, q.le L. 31.740; 0 - 20 - 10 s Fosfokal T, q.le L. 33.315; 4 - 8 - 16 c Belfrutto, q.le L. 27.110; 6 - 13 - 21 c Agreste, q.le L. 33.095; 6 - 15 - 10 c Fertil-Agreste, q.le L. 34.240; 8 - 16 - 10 s Fertil T, q.le L. 37.310; 9 - 18 - 0 Nutrifos, q.le L. 34.210; 10 - 5 - 15

c Agrofert M, q.le L. 31.375; 15 - 5 - 8 c Super Robur, q.le L. 31.395; 16 - 28 - 0 Fertigran, q.le L. 39.515.

2) I rivenditori hanno l'obbligo, come prescritto dalle vigenti disposizioni, di affiggere ben visibile al pubblico il listino dei prezzi come sopra fissato.

3) Il presente provvedimento viene pubblicato sul F.A.L. della provincia di Brescia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Omissis

Il Presidente

Il Vice Presidente Amm.ne Prov.le
Ugo Pedrali

Tariffe distribuzione gas di petrolio liquefatto nei comuni di Gavardo e Villanuova sul Clisi, SpA Estigas - (Deliberazione del 24 marzo 1983 - n. 13).

IL COMITATO PROVINCIALE DEI PREZZI DI BRESCIA

Omissis

Delibera:

di autorizzare la S.p.A. Estigas ad apportare alle tariffe in vigore nei Comuni di Gavardo e Villanuova S/ Clisi, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul F.A.L. e con l'applicazione del criterio della prevalenza dei consumi di cui alla circolare del Ministero Industria e Commercio n. 117 del 18 luglio 1947, l'aumento di L. 0,225 per Mcal, pari a L. 1,350 il mc.

Omissis

Il Presidente

Il Vice Presidente Amm.ne Prov.le
Ugo Pedrali

Tariffe servizio Bar e Ristoro del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Brescia - (Deliberazione del 24 marzo 1983 - n. 14).

IL COMITATO PROVINCIALE DEI PREZZI DI BRESCIA

Omissis

Delibera:

di approvare, con decorrenza 25 marzo 1983, le seguenti tariffe per il servizio di « Bar e Ristoro » del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Brescia:

Aperitivi e vini

— Aperitivi analcolici	L. 700
— Vermouth e marsala comuni	» 500
— Vino bianco o rosso (calice)	» 250
— Aperitivi alcolici	» 800
— Martini	» 600

Bibite

— Birra nazionale piccola	» 650
— Birra estera media	» 1.000
— Bibite gassate	» 650
— Sciroppi	» 400
— Gassosa	» 450

— Acqua minerale (in bicchiere)	L. 100
— Succhi di frutta	» 600
— Succo di pomodoro	» 600
— Bibite nazionali lattina	» 800
— Bibite estere lattina	» 1.000
Caffetteria	
— Caffè	» 400
— Caffè decaffeinato	» 500
— Caffè freddo	» 600
— Cappuccino	» 600
— Latte caldo o freddo	» 400
— The e camomilla in theiera	» 400
— The freddo	» 500
— Cioccolata	» 600
— Punch	» 700
— Caffè corretto	» 600
— Caffè corretto liquore estero	» 700
Liquori	
— Amari	» 800
— Liquori e distill. Nazionali dolci o secchi	» 800
— Brandy nazionali	» 800
— Whisky normale	» 1.200
— Whisky baby	» 600
— Liquori esteri	» 1.200
— Cognac esteri	» 1.500
— Whisky riserva	» 1.500
Vivande	
— Panini con pancetta, mortadella coppa e cotto	» 1.000
— Panini con fontina, stracchino bianco - verde ecc.	» 1.000
— Panini con crudo e carne	» 1.300
— Trippa	» 1.500
— Pastasciutta	» 1.200
— Brodo	» 800
— Arrosto di vitello	» 3.200
— costata - braciola	» 3.500
— Carni lessate, cotechino	» 2.500
— Baccalà, spezzatino	» 2.800
— Frittata, uova strapazzate	» 1.200
— Contorni vari	» 800

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della provincia di Brescia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Omissis

Il Presidente

Il Vice Presidente Amm.ne Prov.le
Ugo Pedrali

Tariffe servizio « facchinaggio » mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Brescia - (Deliberazione del 24 marzo 1983 - n. 15).

IL COMITATO PROVINCIALE DEI PREZZI
DI BRESCIA

Omissis

Delibera:

di approvare, con decorrenza 25 marzo 1983, le seguenti tariffe per il servizio di « facchinaggio » del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Brescia:

Tariffe del servizio di facchinaggio del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Brescia.

1) Carico o scarico

— da automezzo a posteggio-magazzino di derrate imballate, fino a mt. 2,80 di stivaggio - per q.le L. 750;

— da vagone a magazzino FF.SS. di derrate imballate fino a mt. 2,80 di stivaggio - per q.le L. 745;

— da vagone a posteggio-magazzino di derrate imballate fino a mt. 2,80 di stivaggio - per q.le L. 785.

2) Carico e scarico

— da vagone a posteggio-magazzino di derrate imballate fino a mt. 2,80 di stivaggio (doppia operazione) - per q.le L. 1.055.

3) Carico e scarico

— da vagone a posteggio magazzino di derrate sciolte ed alla rinfusa (doppia operazione) compreso stivaggio fino a mt. 2,80);

a) con pala o vallio - per q.le L. 1.620;

b) da eseguire a mano - per q.le L. 2.175;

c) solo una operazione - per q.le L. 1.260.

4) Trasporto imballaggi

— dal solaio per incassare derrate alla rinfusa - cadauno L. 40;

— scarico o carico imballaggio - cadauno L. 50.

5) Maggiorazione per carico e scarico

— in cantine, solai, ecc.; con montacarico per qualsiasi altezza (doppia operazione) - per q.le L. 180.

6) Carico o scarico in frigorifero

— sotto frigoria a piano terra, operazione unica con stivaggio - per q.le L. 980;

— Magazzini Generali con stivaggio - per q.le L. 1.185;

— con montacarico per qualsiasi altezza (doppia operazione) - per q.le L. 1.175;

— dal frigorifero carico e scarico (doppia operazione) - per q.le L. 1.700.

7) Carico o scarico fuori dalla cinta cittadina - per q.le L. 980.

8) Carico e scarico entro il territorio comunale oltre 500 mt. dal mercato - per km. L. 50.

9) Per lavori fuori orario oltre le ore 17 - per q.le L. 285.

10) Domenica e giorni festivi infrasettimanali

— per ogni operazione verrà applicata la maggiorazione - per q.le L. 570.

11) Per lavoro eseguito nei posteggi e magazzini - per ora L. 11.200.

12) Per servizio trasporto carreggio

— in mercato e sue adiacenze nel raggio di mt. 500 dal mercato - per q.le L. 255.

13) Per carico e trasporto

— ai parcheggi vicini ai grossisti e dettaglianti esportatori della Provincia e fuori Provincia - per q.le L. 890;

— con stivaggio su autocarri - per q.le L. 1.185.

14) Per carico o scarico di cocomeri e zucche

— alla rinfusa - per q.le L. 980.

15) Stivaggio e disstivaggio

— da mt 2,80 a mt 5,00 - per q.le L. 70.

16) Per sosta carrelli

— di proprietà della Cooperativa Facchini, carichi di derrate non scaricate per volontà del grossista in orario di mercato:

— carrello - al giorno L. 8.320;

— carretto - al giorno L. 12.480.

17) Frutta secca piccolo peso

— per sacchetti fino a kg. 5 (tar. magg.) - per q.le L. 1.250;

— per sacchetti oltre 5 kg. - tariffa normale.

18) Scarico fragole - per colle L. 50.

19) Cernita pesche - per q.le L. 980.

20) Scarico patate

— per sacchi da kg. 10 (senza limite d'altezza - per q.le L. 900;

— per sacchi oltre kg. 10 - tariffa normale.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della provincia di Brescia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Omissis

Il Presidente

Il Vice Presidente Amm.ne Prov.le
Ugo Pedrali

Tariffe distribuzione acqua nel comune di Gargnano - (Deliberazione del 24 marzo 1983 - n. 16).

IL COMITATO PROVINCIALE DEI PREZZI
DI BRESCIA

Omissis

Delibera:

di autorizzare il Comune di Gargnano ad applicare le sottoindicate tariffe per la distribuzione di acqua, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul F.A.L. e con l'applicazione del criterio della prevalenza dei consumi di cui alla circolare n. 117 in data 18 luglio 1947 del Ministero Industria, Commercio ed Artigianato:

— tariffa agevolata per usi domestici fino a 100 mc./a. (minimo garantito) - al mc. L. 70;

— tariffa base per tutti gli usi fino a 150 mc./a. - al mc. L. 140;

— tariffa 1^a fascia da 151 a 200 mc./a. - al mc. L. 160;

— tariffa 2^a fascia da 201 a 250 mc./a. - al mc. L. 185;

— tariffa 3^a fascia oltre 250 mc./a. - al mc. L. 265;

— quote fisse per utenza, per minimo impegnato:

— fino a 100 mc./mese - al mese L. 450;

— oltre 100 mc./mese - al mese L. 750.

Omissis

Il Presidente

Il Vice Presidente Amm.ne Prov.le
Ugo Pedrali

Tariffe distribuzione acqua nel comune di Magasa - (Deliberazione del 24 marzo 1983 - n. 17).

IL COMITATO PROVINCIALE DEI PREZZI
DI BRESCIA

Omissis

Delibera:

— di autorizzare il Comune di Magasa ad applicare la sottoindicata tariffa per la distribuzione di acqua, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul F.A.L.:

— per ogni spina - L. 3.000.

Omissis

Il Presidente

Il Vice Presidente Amm.ne Prov.le
Ugo Pedrali

Tariffe distribuzione acqua nel comune di Rezzato - (Deliberazione del 24 marzo 1983 - n. 18).

IL COMITATO PROVINCIALE DEI PREZZI
DI BRESCIA

Omissis

Delibera:

di autorizzare il Comune di Rezzato ad applicare le sottoindicate tariffe per la distribuzione di acqua, con decorrenza alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul F.A.L. e con l'applicazione del criterio della prevalenza dei consumi di cui alla circolare n. 117 in data 18 luglio 1947 del Ministero Industria Commercio ed Artigianato:

— tariffa agevolata per usi domestici fino a 100 mc./a. (minimo garantito) - al mc. L. 68;

— tariffa base per tutti gli usi fino a 200 mc./a. (minimo garantito 100 mc./a.) - al mc. L. 175;

— tariffa 1^a fascia da 201 a 300 mc./a. - al mc. L. 300;

— tariffa 2^a fascia da 301 a 400 mc./a. - al mc. L. 500;

— tariffa 3^a fascia oltre 400 mc./a. - al mc. L. 650;

— quota fissa per utenza - all'anno L. 2.700.

Il Presidente

Il Vice Presidente Amm.ne Prov.le
Ugo Pedrali

Tariffe distribuzione acqua nel comune di Rudiano - (Deliberazione del 24 marzo 1983 - n. 19).

IL COMITATO PROVINCIALE DEI PREZZI
DI BRESCIA

Omissis

Delibera:

di autorizzare il Comune di Rudiano ad applicare le sottoindicate tariffe per la distribuzione di acqua, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul F.A.L. e con l'applicazione del criterio della prevalenza dei consumi di cui alla circolare n. 117 in data 18 luglio 1947 del Ministero Industria, Commercio ed Artigianato:

- tariffa agevolata per usi domestici fino a 75 mc./a. (minimo garantito) - al mc. L. 60;
- tariffa base per tutti gli usi fino a 150 mc./a. - al mc. L. 115;
- tariffa 1^a fascia da 151 a 300 mc./a. - al mc. L. 140;
- tariffa 2^a fascia oltre 300 mc./a. - al mc. L. 175;
- quota fissa per utenza - all'anno L. 5.000.

Omissis

Il Presidente
Il Vice Presidente Amm.ne Prov.le
Ugo Pedrali

Tariffe distribuzione acqua nel comune di Valvestino - (Deliberazione del 24 marzo 1983 - n. 20).

IL COMITATO PROVINCIALE DEI PREZZI
DI BRESCIA

Omissis

Delibera:

di autorizzare il Comune di Valvestino ad applicare le sottoindicate tariffe per la distribuzione di acqua, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul F.A.L. e con l'applicazione del criterio della prevalenza dei consumi di cui alla circolare n. 117 in data 18 luglio 1947 del Ministero Industria, Commercio ed Artigianato:

- tariffa agevolata per usi domestici fino a 60 mc./a. (minimo garantito) - al mc. L. 20;
- tariffa base per tutti gli usi fino a 100 mc./a. - al mc. L. 40;
- tariffa 1^a fascia oltre 100 mc./a. - al mc. L. 90;
- quota fissa per utenza - all'anno L. 2.700.

Il Presidente
Il Vice Presidente Amm.ne Prov.le
Ugo Pedrali

PARTE SECONDA

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 18 gennaio 1983, n. 210/31.

Albo nazionale dei costruttori: attuazione delle leggi 13 settembre 1982, n. 646 e 23 dicembre 1982, n. 936, recanti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Al presidente del comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori

Al Magistrato alle acque - Provveditorato alle opere pubbliche per il Veneto

Ai provveditori regionali alle opere pubbliche

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SOGGETTIVI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Com'è noto, l'introduzione nell'ordinamento giuridico della legge 13 settembre 1982, n. 646, recante disposizioni intese a prevenire e combattere il fenomeno mafioso, ha determinato talune perplessità in ordine alla sua concreta attuazione.

In particolare, con riferimento alla disciplina relativa all'Albo nazionale dei costruttori, si sono incontrate difficoltà per dare puntuale applicazione alla norma contenuta nell'art. 23, che stabilisce l'accertamento di specifici requisiti di carattere soggettivo, oltre quelli già richiamati dalle norme preesistenti in materia (art. 13 della legge n. 57, come successivamente sostituito dall'art. 28 della legge 3 gennaio 1978, n. 1).

L'accertamento da parte dei competenti Organi deliberanti del possesso degli ulteriori requisiti soggettivi, riveste la massima importanza sia per realizzare puntualmente le finalità della legge n. 646/1982, sia per il fatto che l'esistenza delle particolari situazioni indicate dalla norma in esame ha rilevanti conseguenze in tema di iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori.

In particolare, l'art. 23 della legge n. 646/1982 dispone che, nei confronti dei soggetti interessati alla iscrizione:

A) non debbono essere in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, contemplate dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423:

- a) sorveglianza speciale semplice della pubblica sicurezza;
- b) divieto di soggiorno in uno o più Comuni od in una o più Province;
- c) obbligo di soggiorno in un determinato Comune;

B) non deve ricorrere la seguente causa ostativa, prevista dalla norma di cui all'art. 19 della legge n. 646/1982: adozione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una delle misure di prevenzione sopra indicate.

La disposizione in parola prevede che l'esistenza delle situazioni indicate:

- 1) deve considerarsi ostativa per l'adozione dei provvedimenti di prima iscrizione;
- 2) rappresenta, per le imprese già iscritte, il presupposto giuridico per l'adozione.

del provvedimento cautelativo, costituito dalla sospensione della efficacia della iscrizione, per un periodo pari alla durata del processo di prevenzione;

del provvedimento sanzionatorio, costituito dalla cancellazione dall'Albo nazionale dei costruttori.

Questa Amministrazione, chiamata all'applicazione dell'art. 23 della legge n. 646/1982, in particolare i comitati regionali ed il comitato centrale, si è trovata nella difficoltà di individuare con certezza il tipo di documentazione che l'interessato avrebbe dovuto produrre, per dimostrare il possesso degli specifici, nuovi requisiti soggettivi, nonché l'autorità competente a fornire la relativa certificazione.

Ha inteso risolvere tale difficoltà la recente legge 23 dicembre 1982, n. 936, entrata in vigore il 29 dicembre 1982, recante integrazioni e modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646.

In sostanza, la legge n. 936/1982, negli articoli 2 e 3, individua sia il soggetto competente ad effettuare gli indispensabili accertamenti di cui all'art. 23 della legge n. 646/1982, sia il soggetto al quale le relative informazioni debbono essere richieste.

L'art. 2 della legge n. 936/1982 dispone, infatti, che ai fini dei procedimenti amministrativi concernenti, fra l'altro, l'iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori, l'«ente pubblico competente» deve richiedere alla Prefettura nella cui circoscrizione gli atti vengono perfezionati, la necessaria certificazione, dalla quale deve risultare l'inesistenza di procedimenti in corso o dei provvedimenti definitivi relativi all'applicazione di una delle misure di prevenzione, contemplate dall'art. 3 della legge n. 1423/1956.

Occorre, al riguardo, precisare che il dettato dell'art. 2, nel riferirsi genericamente ai procedimenti amministrativi concernenti le «iscrizioni» nell'Albo nazionale dei costruttori, intende evidentemente disciplinare altresì tutte le «modifiche» di iscrizione per le quali gli accertamenti in parola siano indispensabili.

In secondo luogo, la norma in esame individua nell'«ente pubblico competente» il soggetto che si deve attivare per acquisire le necessarie informazioni.

Nella materia in questione, l'«ente pubblico competente» va individuato nei comitati regionali e nel comitato centrale, a seconda dei valori di rispettiva competenza (art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741).

Ne consegue che per le iscrizioni nell'Albo nazionale dei costruttori fino all'importo pari a lire 1,5 miliardi, sono i comitati regionali che, per il tramite delle rispettive Segreterie, debbono effettuare, presso le prefetture, gli accertamenti predisposti dalla legge antimafia, in quanto organi competenti a deliberare definitivamente nel merito della richiesta.

I successivi adempimenti da parte dell'ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti rivestono carattere meramente esecutivo, ai sensi dell'art. 6, sesto comma, della legge 10 febbraio 1962, n. 57.

Per le iscrizioni nei valori superiori, di competenza del comitato centrale, tali informazioni non debbono essere richieste dall'organo regionale, il quale esprime nei modi consueti il prescritto parere; il compito di effettuare gli accertamenti di cui sopra, presso la Prefettura di Roma, quale Prefettura nella cui circoscrizione gli atti si perfezionano, appartiene alla segreteria del comitato centrale.

Indipendentemente dall'importo di iscrizione richiesto, i soggetti interessati debbono fornire all'Organo deliberante la seguente ulteriore certificazione, agli espressi sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge n. 936/1982:

- stato di famiglia;
- certificato di residenza.

Entrambi questi documenti, in carta legale, debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di richiesta di iscrizione o di modifica di iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori.

La predetta documentazione deve essere esibita:

- dal titolare delle imprese individuali;

da coloro che detengono la rappresentanza legale, relativamente alle imprese costituite nella forma di società commerciali:

- a) per tutti i soci, nella Società in nome collettivo;
- b) per tutti i soci accomandatari, nella Società in accomandita semplice;
- c) per tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, nella Società a responsabilità limitata, Società per Azioni, nonché cooperative e loro consorzio e consorzi tra imprese artigiane.

Analoga documentazione deve essere prodotta per le persone alle quali è affidata la direzione tecnica dell'impresa.

Una volta acquisita la certificazione prescritta dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 936/1982, i comitati regionali ed il comitato centrale, nell'espletamento dell'attività istruttoria, debbono immediatamente richiedere, per il tramite delle loro segreterie, rispettivamente, alla prefettura avente sede nel capoluogo di regione ed alla prefettura di Roma, le necessarie informazioni in ordine all'esistenza o meno del processo di prevenzione in corso ovvero di un provvedimento definitivo di prevenzione.

PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL COMITATO CENTRALE CONSEGUENTI ALLA PENDENZA DEL PROCESSO DI PREVENZIONE ED ALLA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

In osservanza delle disposizioni in commento (art. 20, legge n. 646/1982 ed art. 3, legge n. 936/1982) per quanto riguarda le prime iscrizioni, l'organo deliberante competente (comitato centrale e comitati regionali) deve assumere un provvedimento esplicito di diniego, ogni qual volta l'interessato si trovi in una delle situazioni illustrate.

Con riferimento alle imprese già iscritte, che chiedano una modifica di iscrizione, o nei confronti delle quali, ai sensi del quinto comma dell'art. 3 della legge n. 936/1982, la prefettura di Roma comunichi al Ministero dei Lavori Pubblici l'inizio del processo di prevenzione o l'adozione di un provvedimento definitivo, il comitato centrale deve assumere, rispettivamente:

il provvedimento di sospensione della efficacia dell'iscrizione, per tutta la durata del processo di prevenzione, compresi i termini per l'esperimento dei gravami consentiti dalla legge (art. 4 della legge n. 1423/1956);

il provvedimento di cancellazione dall'Albo nazionale dei costruttori, **allorchè il provvedimento, una volta che siano stati esperiti i gravami consentiti dalla legge (art. 4 della legge n. 1423/1956), diviene definitivo.**

È opportuno sottolineare che il comitato centrale deve assumere un provvedimento specifico, anche sul piano formale, altrimenti potrebbe incorrere nelle sanzioni penali previste dall'art. 20 della legge n. 646/1982.

I provvedimenti di cui sopra debbono essere adottati, nei soli casi previsti dalla legge antimafia, immediatamente, in altri termini, **senza la applicazione della procedura indicata dall'art. 22 della legge n. 57/1962.**

Tale procedura, come è noto, consiste nella contestazione alla impresa degli addebiti, nell'invito a presentare le sue deduzioni, nell'adozione del successivo provvedimento cautelativo o sanzionatorio da parte del comitato centrale, il quale valuta discrezionalmente le concrete circostanze dello addebito contestato all'impresa.

Nei casi previsti dalle leggi n. 646/1982 e n. 936/1982, evidentemente, le indagini avviate e concluse dalle autorità competenti, che hanno poi dato inizio al processo di prevenzione, **suppliscono giuridicamente alla inchiesta che, nei casi normali, viene riservata al comitato centrale nei modi sopra indicati.**

Occorre, altresì, sottolineare che mentre nelle ipotesi previste dagli articoli 20 e 21 della legge n. 57/1962, il comitato centrale ha pieni poteri discrezionali nell'adozione del provvedimento, nelle ipotesi, invece, previste dalle leggi n. 646 e n. 936, il comportamento del comitato centrale è obbligato, nel senso che esso non può non adottare il provvedimento di sospensione o di cancellazione imposto dalla legge.

Nei casi indicati, non possono assumersi provvedimenti di iscrizione o di modifica di iscrizione neppure a favore del coniuge, dei figli o di altre persone conviventi con colui che è colpito da una delle misure in parola (art. 19, ultimo comma, della legge n. 646/1982).

Una volta intervenuta la decadenza dell'iscrizione, questa, per un periodo di 5 anni, non può essere nuovamente disposta e se disposta viene revocata di diritto (art. 20 della legge n. 646 che aggiunge l'art. 10-ter alla legge n. 575/1965).

**DELIBERE ADOTTATE DAL COMITATO CENTRALE E DAI COMITATI REGIONALI
IN VIGENZA DELLA LEGGE N. 646/1982**

L'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti non ha potuto sinora dare esecuzione alle delibere adottate dai comitati regionale e dal comitato centrale, in vigenza della legge n. 646/1982 (a partire dal 29 settembre 1982) e subordinate all'accertamento dell'assenza delle cause ostative introdotte dall'art. 23 della legge n. 646/1982.

Per le delibere di competenza dei comitati regionali, già definite nel merito, è necessaria una delibera integrativa, limitatamente all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 della legge n. 936/1982, una volta che siano state raccolte presso la competente prefettura le relative notizie.

Analoga delibera integrativa sarà adottata dal comitato centrale, per gli atti di propria competenza.

Le delibere integrative e tutte le delibere che verranno adottate dovranno contenere l'espressa menzione dell'avvenuto accertamento e della riscontrata legittimità dei requisiti di carattere soggettivo, con particolare riguardo a quelli richiamati dall'art. 23 della legge n. 646/1982 e art. 3 della legge n. 936/1982.

Al fine di conseguire una puntuale attuazione alla vigente normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, le SS.LL. vorranno disporre affinché si provveda con la massima speditezza e nei modi sopra indicati alla attività amministrativa di gestione dell'Albo nazionale dei costruttori.

Il Ministro: NICOLAZZI

CIRCOLARE 9 marzo 1983, n. 477/U.L.

Attuazione in materia di appalti pubblici delle nuove disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

*Al presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici
Alle Direzioni generali del Ministero dei lavori pubblici
Al segretariato generale del C.E.R.
All'Ispettorato generale per l'albo nazionale costruttori e per i contratti
Ai provveditori generali alle opere pubbliche
Al Magistrato alle acque
Al Magistrato per il Po
Alla Direzione generale dell'A.N.A.S.*

e p.c.:

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Ministero dell'Interno
Al Ministero di grazia e giustizia
Alla Cassa per il Mezzogiorno
Al Ministero della difesa - Gabinetto
Alla delegazione della Corte dei conti
Alla Ragioneria centrale*

OGGETTO: Legge 13 settembre 1982, n. 646 - decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni in legge 12 ottobre 1982, n. 726 - legge 23 dicembre 1982, n. 936 - tutte recanti nuove disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa - attuazione in materia di appalti pubblici.

I*Generalità*

Con i provvedimenti legislativi indicati in oggetto il Parlamento nazionale, come è noto, ha inteso approntare una serie di misure, repressive e preventive, per rendere maggiormente efficace ed incisiva la lotta contro il fenomeno della delinquenza mafiosa e contro analoghe forme di delinquenza organizzata.

Nel quadro complessivo di tali misure, attinenti principalmente, anche se non esclusivamente, alla materia penale e a quella della prevenzione di pubblica sicurezza, acquistano particolare significato, per la cura degli interessi affidati a questa Amministrazione dei lavori pubblici, le disposizioni concernenti i pubblici appalti; quali quelle riguardanti le condizioni per la iscrizione, sospensione o decadenza dall'Albo nazionale dei costruttori (cfr. art. 23 della legge n. 646/82), quelle concernenti la concessione in appalto o in subappalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione (cfr. art. 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, aggiunto dall'art. 20 della legge n. 646/82, come modificato dall'art. 2-*quater* del decreto-legge n. 629, legge n. 726/82), quelle più specificatamente concernenti i subappalti (cfr. art. 21 della legge n. 646/82, come modificato dall'art. 2-*quinquies* del decreto-legge n. 629, legge n. 726/82, nonché dall'art. 4 della legge n. 936/82), nonché, infine, quelle concernenti la custodia dei cantieri (cfr. art. 22 della legge n. 646/82).

Su tutte le citate disposizioni è opportuno sia richiamata l'attenzione dei competenti uffici operativi; così come è opportuno da parte di questo Ministero fornire le prime indicazioni interpretative, intese a superare le difficoltà che le predette disposizioni hanno già incontrato nella loro concreta applicazione. Per quanto attiene tuttavia alle modificazioni introdotte dalla normativa in esame alla disciplina dell'Albo nazionale dei costruttori, a tanto si è già provveduto con la precedente circolare del 18 gennaio 1983 prot. n. 210/31 Gabinetto, alla quale pertanto sarà sufficiente in questa sede aver fatto richiamo a rinvio.

II*Disposizioni relative agli appalti e subappalti di opere pubbliche in genere*

(art. 10-*quinquies* della legge n. 575/65 sub art. 20 della legge n. 646/82,
come modificato da art. 2-*quater* del decreto-legge n. 629, legge n. 726/82; art. 10 della legge n. 575/65,
sub art. 19 della legge n. 646/82, come modificato da art. 2 della legge n. 936/82)

1. — L'art. 10-*quinquies* della legge n. 575/65, citata in rubrica, vieta l'affidamento di appalti o subappalti di opere pubbliche a favore dei soggetti sospesi o decaduti dall'iscrizione ad albi di fornitori e appaltatori pubblici, ovvero a soggetti non iscrivibili, per essere intervenuto a loro carico un provvedimento irrogativo di misura di prevenzione *ex legibus* 27 dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575.

Ritiene questo Ministero che la norma (al pari delle altre dette «antimafia») riguardi soltanto gli appalti di opere pubbliche. Vero è che diversi testi adottano la terminologia «opere riguardanti la pubblica amministrazione» (art. 10-*quinquies* citato; art. 21, primo comma della legge n. 646/82 come sostituito dall'art. 2-*quinquies* della legge 12 ottobre 1982, n. 726; art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1982, n. 936), la quale è più ampia e potrebbe ritenersi comprensiva delle opere che, pure realizzate dallo Stato o da altro ente pubblico, non sono pubbliche per mancanza di collegamento con il soddisfacimento di un interesse pubblico dell'ente (es. costruzione di un edificio al solo fine di impiegarvi i fondi dell'ente pubblico e trarne un reddito). Tuttavia altre disposizioni collegano l'appalto o il subappalto delle opere in argomento alla decadenza dagli «albi di appaltatori di opere ... pubbliche» (art. 10, primo comma, legge n. 575/1965, come sostituito dall'art. 19 legge n. 646/1982; art. 10-*quinquies* legge n. 575/1965, aggiunto dall'art. 20 della legge n. 646/1982 e modificato dall'art. 2-*quater* della legge n. 726/1982), oppure senz'altro alle «opere pubbliche» (art. 22, primo comma, legge n. 646/1982). Combinando i due gruppi di espressioni sembra si debba inferire che le opere di cui si occupa la normativa antimafia sono le opere pubbliche in senso tecnico.

Dovrà quindi trattarsi di opere eseguite dallo Stato o da altro ente pubblico, mentre non rientrerebbe nell'ambito delle nuove disposizioni l'opera eseguita da un privato, neanche se interessi indirettamente la p. a. Inoltre dette opere dovranno soddisfare direttamente un interesse pubblico. Non sono quindi pubbliche le opere dirette alla costruzione e alla manutenzione di fabbricati appartenenti ad enti pubblici non territoriali che vi impiegano i propri fondi per trarne un reddito. Quei fabbricati invero costituiscono beni patrimoniali disponibili (v. Cass. 21 luglio 1981, n. 4696), mentre l'opera è pubblica solo in quanto dia origine ad un bene demaniale o patrimoniale indisponibile ovvero incida sull'uno o l'altro di tali beni. Infine, essendo connotato tipico dell'opera pubblica la sua natura immobiliare, dovranno escludersi dalla sfera di efficacia della normativa antimafia gli appalti per la costruzione di cose mobili (macchine, navi e simili).

Parimenti da escludersi sono gli appalti di servizi, vale a dire quelli che implicano soltanto la produzione di una utilità senza elaborazione di materia (es. appalti per indagini geotecniche, o aerofotogrammetriche, ecc.), atteso che le citate disposizioni sono univoche nel menzionare gli «appalti di opere».

Tornando dunque all'art. 10-*quinquies* (legge n. 575/1965, aggiunto dall'art. 20 legge n. 646/1982), la norma si applica a tutti i contratti da stipularsi dopo la sua entrata in vigore, a nulla rilevando che i relativi bandi siano stati pubblicati anteriormente e che anteriormente sia stato emesso il provvedimento di aggiudicazione. Infatti il requisito della assenza di precedenti mafiosi si configura, ad avviso di questo Ministero, come presupposto essenziale del contratto di appalto, il cui venir meno, come ne determina la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione (con gli effetti di cui all'art. 1672 c.c. per la parte di opera pubblica già compiuto), così ne impedisce la stipulazione; la quale stipulazione, inoltre, per effetto dell'art. 10-*quinquies* in esame, costituirebbe delitto.

Peraltro, perchè sorga l'impedimento alla stipulazione del contratto occorre che a carico dell'aggiudicatario sia «intervento alcuno dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli», cioè un provvedimento che abbia irrogato una delle misure di prevenzione di cui alle citate leggi n. 1423/1956 e n. 575/1965 (sorveglianza speciale; divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno in un comune determinato). Non basterebbe invece, ad avviso di questo Ministero, la semplice pendenza di un procedimento preordinato a quell'irrogazione, del quale l'art. 10-*quinquies* non fa parola. Tale pendenza potrebbe invece determinare la sospensione del soggetto dall'albo nazionale dei costruttori (art. 13 n. 2-bis della legge n. 57/1962, introdotto dall'art. 23 della legge n. 646/1982). In tale evenienza sarebbe la sospensione (disposta a norma degli artt. 20 e 22 legge n. 57/1962), non la pendenza di procedimento «antimafia», a costituire impedimento alla stipulazione del contratto di appalto.

Non si oppone a tale interpretazione l'art. 2, primo comma, della legge n. 936/1982, là dove stabilisce che «la certificazione di volta in volta occorrente circa la sussistenza o meno a carico dell'interessato di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione» è rilasciata dalla prefettura; tra l'altro, «ai fini della stipulazione ed approvazione dei contratti di appalto indicati nell'art. 10-*quinquies*». Trattasi infatti di norma avente schietta natura e portata procedurale, dettata esclusivamente per precisare l'autorità competente a rilasciare la certificazione e il procedimento da rispettare per conseguirla. Ma lo stabilire se a determinati effetti rilevi il provvedimento ovvero anche il procedimento «antimafia» dipende dal contenuto non già di quell'art. 2, ma degli articoli 10-ter, 10-quater e 10-*quinquies* della legge n. 575/1965, introdotti con l'art. 20 della legge n. 646/1982.

2. — L'assenza di provvedimenti irrogativi di misure di prevenzione e dei relativi procedimenti dovrà ora provarsi nei modi stabiliti dall'art. 2 della più recente legge n. 936/82, cioè tramite la Prefettura del luogo in cui si stipulerà il contratto di appalto.

La certificazione dovrà riferirsi non solo al titolare dell'impresa aggiudicataria, ma anche al coniuge, ai figli e alle altre persone secolui conviventi, quali risultano dallo stato di famiglia (v. art. 2, secondo comma, della legge n. 936/1982). Infatti se ad uno di codesti familiari sia stata irrogata una misura di prevenzione, non solo è vietata l'iscrizione all'albo del detto titolare, ma la sua iscrizione in precedenza disposta «è revocata di diritto» (v. art. 10, terzo comma, della legge n. 575/1965, come sostituito dall'art. 19 della legge n. 646/1982), cioè senza che occorra la pronunzia costitutiva del Comitato centrale per l'albo. L'applicazione della detta misura a carico del familiare impedisce così la stipulazione del contratto di appalto anche al titolare dell'impresa aggiudicataria. Di qui la necessità di richiedere la certificazione di immunità da provvedimenti «antimafia» nei confronti non solo dell'imprenditore aggiudicatario, ma anche dei suoi familiari conviventi.

Qualora si tratta di società in n.c. la certificazione dovrà essere riferita a ciascuno dei soci; se si tratti di una società in accomandita semplice, a ciascuno dei soci accomandatari, se si tratti di una società di qualsiasi altro tipo o di un consorzio, a ciascuno degli amministratori muniti di rappresentanza.

Ritiene questo Ministero che la certificazione prefettizia debba essere richiesta dall'Amministrazione committente anche per il direttore tecnico dell'impresa aggiudicataria, ancorchè esso non sia espressamente menzionato nelle leggi in esame. Invero l'applicazione di una misura di prevenzione a carico del direttore tecnico determinerebbe la cancellazione dall'albo dell'impresa, individuale o sociale, da cui egli dipende (cfr. art. 21, n. 2 e n. 2-bis, e secondo comma della legge n. 57/1962) e non sembra logico affidare il contratto di appalto ad impresa destinata sicuramente ad essere cancellata dall'albo (si consideri che l'art. 20, n. 2-bis, della legge n. 57/1962, introdotto con l'art. 23 della legge n. 646/1982, non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al comitato centrale per l'Albo).

Nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 575/1965, come sostituito dall'art. 19 della legge n. 646/1982 (decadenza o revoca di diritto rispetto all'iscrizione all'albo e divieto di iscrizione per il mafioso decaduto o revocato e per i suoi familiari) l'attestazione circa le intervenute decadenze o revoca è rilasciata dal prefetto «previa esibizione dello stato di famiglia e del certificato di residenza dell'interessato» (scl. dell'imprenditore già iscritto all'albo). Al riguardo si ritiene che stato di famiglia e residenza possano comprovarsi anche con le dichiarazioni sostitutive previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 2.

3 — Nell'ipotesi in cui l'aggiudicazione fosse anteriore al 29 settembre 1982 (data di entrata in vigore della legge n. 646), l'eventuale procedimento o provvedimento a carico dell'aggiudicatario mafioso impedisce, ad avviso di questo Ministero, l'approvazione del contratto di appalto per motivi di legittimità (cfr. art. 107, primo comma, reg. cont. gen. Stato regio decreto n. 827/1924). Di qui la necessità di richiedere alla competente prefettura, prima di procedere all'approvazione, la certificazione prevista dall'art. 2 della legge n. 936/1982, riferita al nome non solo dell'aggiudicatario, ma anche a quello dei suoi familiari conviventi, secondo quanto si è già sopra notato.

4 — Non occorrono certificazioni (s'intende: del genere sin qui trattato) per i partecipanti alle gare diversi dall'aggiudicatario, con i quali ovviamente nessun contratto viene stipulato e che perciò versano in una situazione che non consente la configurabilità del reato previsto dall'art. 10-*quinquies* della legge n. 575/65 (divieto di stipulare il contratto di appalto con soggetto mafioso, non di invitarlo a partecipare alla gara; ed è appena il caso di sottolineare la natura penale della norma e la impossibilità di integrarla mediante analogia; cfr. art. 14 disp. prel. c.c.)

5 — Si ribadisce invece la necessità di richiedere una nuova certificazione per quanto riguarda l'aggiudicatario, ove la stipulazione e l'approvazione seguano a più di tre mesi questa da quella, e la prima dell'aggiudicazione.

6. — Quanto alla consegna dei lavori effettuata sotto le riserve di legge in attesa del rilascio delle certificazioni prefettizie (art. 337, secondo comma, n. 2248/1865 allegato F; art. 10, quarto comma, reg. 25 maggio 1895, n. 350), questo Ministero la ritiene ammissibile e lecita, anche senza la prova dell'assenza di procedimenti e di provvedimenti irrogativi di misure di prevenzione a carico dell'aggiudicatario, innanzi tutto quando si possa invocare la scriminante generale dello stato di necessità (e quindi in presenza di un pericolo attuale di un grave danno alle persone, non semplicemente alle cose, danno non altrimenti evitabile, ecc.: cfr. art. 54 c.p.). Naturalmente se la certificazione risulterà positiva, dovrà addivenirsi alla risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione (cfr. sopra sub n. 1).

Ma anche fuori dell'ipotesi dello stato di necessità, che com'è noto toglie al fatto tipico penale l'estremo dell'antigiuridicità e quindi ne esclude l'illiceità anche penale, si ritiene ammissibile e penalmente lecita la consegna dei lavori in argomento.

Si consideri infatti che in materia di opere pubbliche all'aggiudicazione del contratto devono sempre seguire, di regola, la stipulazione e l'approvazione (articoli 325 e 332 della legge sui lavori pubblici; art. 4 del Cap. gen. II pp.). Il vincolo giuridico che sorge dall'aggiudicazione, in capo a soggetto (l'aggiudicatario) di cui non è ancora certificata la immunità da provvedimenti «antimafia», è tuttavia perfetto ma non ancora efficace. La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che nelle more dell'approvazione e della stipulazione del contratto di appalto di opere pubbliche il privato è vincolato al negozio claudicante solo nel senso che non può recederne, non già nel senso che sia tenuto ad eseguire la propria prestazione (v. da ultimo Cass. 23 maggio 1981, n. 3383). Autorevole dottrina poi insegna che è errato considerare il contratto, prima dell'approvazione, vincolante per il privato ma non per l'Amministrazione, e insegna che invece detto contratto versa nella condizione oggettiva di pendenza, durante la quale non vi sono né diritti né obblighi per le parti, all'infuori di quelli propri dei negozi pendenti. Nell'un caso e nell'altro certo è comunque che prima dell'approvazione il privato non acquista posizioni di diritto soggettivo azionabili. Non sembra quindi che in tale situazione possa dirsi che l'Amministrazione abbia, «consentito la concessione in appalto» di opere pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-*quinquies* della legge n. 575/1965, introdotto con l'art. 20 della legge n. 646/1982. Sembra invece che il termine «consentire» alluda a tutte quelle manifestazioni di volontà idonee a porre in essere un negozio non solo perfetto ma anche efficace. Del resto, stabilito che la certificazione prefettizia va richiesta solo al nome dell'aggiudicatario, e non solo a quello degli altri concorrenti, si dovrà pure ammettere che non è reato aggiudicare, intanto, i lavori a

persona di cui solo dopo l'aggiudicazione si richiederà quella certificazione. Senza dire che questa si richiede, per espresso dettato normativo (v. art. 2, primo comma, della legge n. 936/1982), ai fini .. della stipulazione ed approvazione dei contratti di appalto: dunque ai fini dell'aggiudicazione.

Tale situazione non cambia nel caso che, prima della stipulazione e dell'approvazione il Ministro o l'organo decentrato autorizzino per motivi d'urgenza la consegna dei lavori (art. 337, secondo comma, della legge sui lavori pubblici), perchè se l'approvazione manchi, il contratto si considera come mai intervenuto: quindi non può dirsi che sia stata «consentita» la concessione in appalto.

Ovviamente, ove invece si ritenga che l'approvazione debba essere concessa, dovrà previamente ottenersi la certificazione sulla mancanza di procedimenti e di provvedimenti di prevenzione a carico dell'aggiudicatario.

Discorso a parte meritano i cottimi fiduciari di cui all'art. 74 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, che com'è noto non sono subordinati ad alcuna approvazione e divengono perfetti ed efficaci non appena siansi incontrate (in forma scritta) le volontà del cottimista e del competente funzionario dell'Amministrazione dei lavori pubblici. In tal caso, appunto perchè il contratto nasce efficace, l'art. 10-*quinqies* ne risulterebbe senz'altro violato, e consumato si dovrebbe dire il reato ivi descritto. Ogni cottimo fiduciario dovrà dunque essere preceduto dalla certificazione di cui all'art. 2 della legge n. 936/1983 riferita al cottimista ed ai suoi familiari conviventi.

7. — L'eventuale ritardo con cui possono giungere all'Amministrazione appaltante le ritepute certificazioni prefettizie induce a porre il problema degli effetti di tale ritardo sul decorso, nel frattempo, del termine di trenta giorni entro il quale andrebbe stipulato il contratto di appalto ovvero dovrebbe accettarsi l'offerta del cottimista (cfr. art. 4, primo e quinto comma, del cap. gen sul Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063).

La più recente giurisprudenza ha innovativamente affermato che, decorsi trenta giorni dall'aggiudicazione senza che l'Amministrazione abbia provveduto alla stipulazione del contratto, l'aggiudicatario ha diritto di svincolarsi da ogni impegno, cioè di recedere unilateralmente dal contratto aggiudicatogli, solo notificando alla committente la relativa dichiarazione di volontà a norma dell'art. 114 del regolamento sulla cont. gen. d. St. n. 827/1924 (v. Cass. ss.uu. 16 marzo 1977, n. 1962).

Se l'Amministrazione lasci decorrere i 30 giorni perchè non le giungono i certificati prefettizi, non sembra possano dirsi impediti gli effetti del ritardo giacchè il diritto al recesso è dalla legge ricollegato al pure e semplice decorso del tempo, senza che sia dato alcun rilievo alla scusabilità o meno del ritardo medesimo. Vero è che diffusa dottrina attribuisce a quel termine carattere non essenziale nè perentorio, ma semplicemente dilatorio, desumendosene che la scadenza non impedirebbe all'Amministrazione di stipulare egualmente il contratto, nè esimerebbe l'appaltatore dall'obbligo di prestarvisi. Ma tale insegnamento appare superato dalla ricordata sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite, la cui autorità, a fini di indirizzo dell'azione amministrativa, non potrebbe in alcun modo essere disconosciuta.

Pertanto se le certificazioni giungono in ritardo e l'aggiudicatario notifichi il recesso, l'Amministrazione non ha titolo per opporvisi.

Altrettanto è a dirsi per il decorso del termine di accettazione dell'offerta del cottimista in ordine al quale è la stessa norma (quinto comma del citato art. 4) che prevede la revocabilità di tale proposta contrattuale.

III

Disposizioni relative ai subappalti ed ai cottimi in particolare

(art. 21 della legge n. 646/82, come modificato da art. 2-*quinqies* del decreto-legge n. 629, legge n. 726/82 e da art. 4 della legge n. 936/82)

1. — L'art. 21, primo comma, legge n. 646/82, citato in rubrica, nella formulazione da ultimo assunta con le disposizioni integratrici e modificatrici pure sopra indicate, configura come reato (contravvenzione) l'attività di chi, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica Amministrazione, concede, anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente. Per tale figura di reato (definibile sinteticamente come «subappalto o cottimo non autorizzato di opera pubblica») sono previste le pene dell'arresto da sei mesi ad un anno e della ammenda pari ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Concorrono necessariamente nel reato, e sono soggetti alle stesse pene, il subappaltatore e l'affidatario del cottimo. Nella stessa ipotesi (di subappalto o cottimo non autorizzato) l'Amministrazione appaltante ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto di appalto principale (la fattispecie si configura quindi, anche, come ipotesi di inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore principale).

Il secondo comma dello stesso art. 21, l'unico rimasto immutato, stabilisce che l'autorizzazione al subappalto o al cottimo è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore nonchè del possesso da parte del medesimo dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori (disposizione ribadita dall'art. 23, ultimo comma, della stessa legge n. 646/82 per ciò che attiene al possesso dei requisiti soggettivi che l'affidamento del cottimo deve possedere).

L'idoneità tecnica potrà provarsi col certificato di iscrizione all'Albo dei costruttori o in mancanza con una dichiarazione giurata del subappaltatore circa il numero e la natura dei lavori eseguiti negli ultimi 5 anni e circa l'attrezzatura posseduta (arg. art. 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584).

I requisiti soggettivi potranno invece dimostrarsi con questi certificati (o dichiarazioni sostitutive consentite dalla già ricordata legge 4 gennaio 1968, n. 15): cittadinanza, certificato generale del casellario giudiziale; carichi pendenti; famiglia; residenza; il tutto riferito alle persone sopra indicate a p. 8 a seconda che si tratti di impresa individuale o sociale

2. — Premesso ciò, è da rilevare come le disposizioni qui in esame suscitino non pochi dubbi interpretativi e non trascurabili problemi applicativi, sui quali è opportuno cercare di fare chiarezza.

A tal fine occorre innanzi tutto ricordare che il subappalto ed il cottimo sono due figure negoziali tra loro distinte. Il subappalto è un tipico contratto derivato dal preesistente contratto di appalto (e cioè un subcontratto) e postula nel subappaltatore, come per ogni appaltatore, la qualità di imprenditore commerciale.

Il cottimo (da non confondere con l'omonimo contratto di lavoro dipendente, qualificato dalla misurazione della retribuzione riferita al risultato anziché al tempo: cfr. art. 2099 c.c.) è invece un contratto non derivato, bensì autonomo rispetto all'appalto, in quanto integra una fattispecie di lavoro autonomo (art. 2222 e seguenti del codice civile), e, come tale, esso postula che l'affidatario o cottimista non sia imprenditore commerciale (la distinzione tra cottimo e subappalto è ribadita da Cass. 28 aprile 1980, n. 2785).

3. — Occorre rammentare, ancora, che per il subappalto ed il cottimo in materia di opere pubbliche già disponevano: l'art. 339 della legge n. 2248/1865 allegato *F* sui lavori pubblici e l'art. 2 della legge 20 febbraio 1962, n. 57, istitutiva dell'albo nazionale dei costruttori. Le due citate disposizioni prevedevano, la prima, la «approvazione» (in realtà trattavasi di autorizzazione, il cui diniego si riteneva insindacabile) dell'Amministrazione appaltante perché l'appaltatore potesse affidare ad un'altra impresa, in tutto o in parte, i lavori oggetto di appalto; la seconda l'obbligo di avvalersi di altra impresa per l'esecuzione delle opere di carattere specialistico (cfr. art. 2, e tabella allegata della legge n. 57/62 su cui infra n. 4).

Erano eccettuati dalla necessità di autorizzare, ex art. 339 della legge n. 2248/1865 cit., i soli cottimi relativi a movimenti di terra. Ed è proprio in relazione a tale secondo comma dell'art. 339 che il S.C., nella ricordata sentenza n. 2785/1980, ha precisato che dall'obbligo dell'approvazione erano esonerati soltanto i cottimi e non pure i subappalti, i quali sono contratti aventi differente natura, sia dal lato giuridico sia dal lato economico.

Ma la nuova normativa, e segnatamente l'art. 21, commi primo e secondo, della legge n. 646/82, è da ritenere abbia abrogato, per regolamentazione della intera materia (art. 15, 3^a ipotesi, disp. prel. del codice civile), sia pure limitatamente ad subappalto ed ai cottimi per movimenti di terra, il citato art. 339 della legge n. 2248/1865 allegato *F*.

Induce a codesta conclusione la formula particolarmente ampia dell'art. 21, che comprende tutti i contratti di subappalto e tutti i contratti di cottimo, introducendo una nuova disciplina che differisce nettamente da quella dell'art. 338 perché: a) la violazione del divieto oggi costituisce reato (contravvenzione, non obblazionabile perché punita anche con l'arresto, v. art. 162 del codice penale), mentre ieri costituiva solo un illecito civile (inadempimento) sanzionato con una penale avente schietta funzione risarcitoria; b) l'inadempimento ieri dava all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto di appalto e insieme di pretendere la detta penale in misura pari al ventesimo del corrispettivo d'appalto originariamente convenuto, mentre oggi, fermo il diritto alla risoluzione, al cui esercizio è naturalmente legittimata solo l'Amministrazione, non l'appaltatore né il subappaltatore, non è prevista alcuna penale con funzione risarcitoria, ma un'ammenda pari ad un terzo, non più, del prezzo originario dell'appalto, ma del valore complessivo dell'opera, comprese dunque la revisione, le varianti e quant'altro; c) ieri si escludevano dal divieto i cottimi per l'esecuzione dei movimenti di terra, oggi non si fa più distinta menzione di tali negozi, che risultano così compresi nella generale proibizione sancita dal primo comma dell'art. 21 della legge n. 646/1982, sostituito dall'art. 2-*quiquies* della legge n. 726/1982. Nulla dunque resta della precedente disciplina dettata dall'art. 339 per i subappalti e i cottimi.

Potrebbe apparire dubbio invece che la nuova norma abbia abrogato anche il ricordato art. 2, secondo comma della legge n. 57/62, nella parte in cui impone all'appaltatore di opere pubbliche, per l'esecuzione di tutta una serie di impianti e lavori speciali (meglio indicati nella tabella allegata alla stessa legge), di avvalersi di ditte iscritte all'Albo nazionale per le relative categorie. Nel vigore dell'art. 339 della legge n. 2248/1865 allegato *F* sui lavori pubblici, si riteneva che la norma (art. 2 in esame) avesse derogato, per quanto riguarda gli impianti e i lavori speciali compresi nell'appalto, al divieto di subappalto stabilito dal citato art. 339. Parimenti potrebbe oggi ritenersi che l'art. 2 deroghi al divieto di subappalto comminato dall'art. 21, e che quindi i c.d. impiantisti possano farsi subappaltatori senza bisogno dell'autorizzazione.

Tanto più che l'art. 2 è norma speciale che, secondo un noto brocardo, non viene abrogata dalla legge generale posteriore, e sembra sicuro che la norma dell'art. 2 rispetto a quella dell'art. 21 si qualifichi appunto come speciale. Inoltre l'impiantista, diversamente dagli altri subappaltatori, è per definizione iscritto all'albo e quindi per definizione possiede i requisiti di idoneità tecnica e soggettivi richiesti dal secondo comma dell'art. 21, mentre gli eventuali interventi di procedimento o di provvedimenti di prevenzione verrebbero segnalati dal Comitato centrale per l'albo.

Ma si tratta di argomenti solo apparentemente fondati. Quando la legge posteriore regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore, tutta la vecchia normativa viene travolta, comprese le norme speciali, perché quell'intero

regolamento rileva l'intento legislativo di superare ogni diversa disciplina, anche parziale, esistente. Nella specie il legislatore, nel quadro di una massiccia lotta contro la delinquenza organizzata, ha inteso che tutti i subappalti e i cottimi venissero controllati dalla stazione appaltante, e non solo e non tanto sotto il profilo dell'idoneità tecnica, della capacità finanziaria, dell'attrezzatura ecc. del subappaltatore, quanto alla sua immunità da procedimenti e da provvedimenti mafiosi. Ed essendo tutti i subappalti soggetti senza eccezione a detto controllo, vi rientrano fatalmente anche quelli degli impiantisti. Diversamente dovrebbe dirsi che mentre l'appaltatore iscritto all'albo deve, nonostante l'iscrizione, documentare al momento della stipulazione dell'appalto di non essere mafioso (tramite il certificato del prefetto, a norma dell'art. 2, della legge n. 936/1982), il subappaltatore impiantista potrebbe invece stipulare il subappalto senza fornire documentazione siffatta. Del quale differente trattamento non si saprebbe davvero come offrire una ragionevole spiegazione.

4. — Il disposto dell'art. 2, secondo comma della legge n. 575/62, e relativa tabella, impone poi di verificare se il divieto di subappalto e di affidamento a cottimo senza autorizzazione dell'Amministrazione appaltante riguardi proprio tutte le categorie di opere e di impianti di carattere speciale ivi elencati (cioè in relazione al fatto che la disposizione di cui all'articolo 21, primo comma, della legge n. 646/82 parla di concessione in subappalto o a cottimo, in tutto in parte, dell'opera appaltata). Ad avviso di questo Ministero, fermo restando che per tutte le categorie di lavori contemplate dalla citata tabella, nonchè per i movimenti di terra ex art. 339, comma 2, della legge n. 2248 allegato F/1865, sussiste in linea di massima la possibilità per le stazioni appaltanti di assentire le autorizzazioni, qualora beninteso nel subappaltatore o nel cottimista ricorrano tutti i requisiti richiesti (di idoneità e morale), e ciò corrisponda all'interesse dell'Amministrazione (sul punto v. ancora infra sub n. 9), non può negarsi che almeno in talune delle ipotesi di lavori o di impianti speciali di cui alla tabella allegata alla legge n. 57/62, debba escludersi la natura di affidamento in subappalto e quindi la sussistenza stessa degli estremi della fattispecie criminosa in esame. Ciò sembra potersi dire in particolare nei casi (di cui alla categoria V) di impianti tecnologici e lavori speciali per l'edilizia, soprattutto allorchè si tratti di fornitura in opera e di installazione di manufatti vari (lettera f), di marmi e altri materiali lapidei, di vetri e applicazioni vetraie in genere; ma lo è ancora per lavori compresi in altre categorie (di nuovo, a titolo di esempio, installazioni di cartelli segnaletici e di sicurezza stradale, di cui alla categoria VII; ed ancora: impianti per la sicurezza del traffico ferroviario, di cui alla categoria IX, lettera c) e simili. Sembra in altri termini che in queste e altre simili ipotesi non ricorrano gli estremi del contratto di appalto (il subappalto ed il cottimo sono anche essi, come si è detto, niente altro che specie di lavoro autonomo, di cui la prima è caratterizzata dalla presenza di una impresa), bensì quelli del contratto di fornitura (quando non addirittura quelli della compravendita di *genus*), per la prevalenza della materia sul lavoro, che le parti ravvisano come il mezzo ulteriore per la posa in opera o la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa. Di conseguenza non si realizzano le ipotesi alle quali la norma - che è penale, e quindi di stretta interpretazione - subordina la necessità dell'autorizzazione della stazione appaltante, e non tornano applicabili le sanzioni dianzi ricordate.

5. — Quanto ora detto non è che un aspetto, importante ma ancora parziale, del problema più generale relativo alla individuazione dei negozi giuridici, tipici e non, che restano esclusi dalla sfera di operatività dell'art. 21 della legge n. 64/82 e successive modifiche. Va qui in proposito chiarito che nell'ambito di detta disposizione ricadono unicamente i subappalti e i cottimi: non i contratti di fornitura semplice, nè quelli di fornitura e posa in opera; non i c.d. noleggi a freddo (locazioni di cose mobili) e neppure i c.d. noleggi di mezzi e attrezzature a caldo (cioè in una con l'operatore di macchina), i quali vengono solitamente configurati o come forme particolari di «*locatio rei*» o, più spesso, come contratti innominati, misti di prestazioni reali e personali, in ogni caso ben distinti dall'appalto e, quindi, dal subappalto.

Per quanto attiene in particolare ai contratti di fornitura e posa in opera, va osservato che questi sono caratterizzati, rispetto all'appalto, non solo dalla prevalenza della materia sulla attività lavorativa, ma anche dal fatto che nell'appalto il bene viene in evidenza ed ha interesse per il committente in quanto realizzato per intero dall'appaltatore; mentre nella fornitura il bene rientra nel ciclo produttivo e commerciale del fornitore il quale aggiunge - e neppure sempre - alla prestazione tipica del venditore una attività (la posa in opera), che solo lui è in grado di realizzare o solo lui vuole realizzare, sia per il possesso di specifiche attrezzature, sia per garantire la tutela di segreti o di privative industriali, sia per evitare danneggiamenti alle attrezzature medesime e per simili altre ragioni.

Data, pertanto, come già si è ripetutamente rilevato, la natura penale della disposizione *de qua*, non appare possibile (ex art. 14 disp. prel. c.c.) estenderne la operatività al di là dello stretto ambito della figura dell'appalto di opera, quale definita dall'art. 1655 del codice civile.

6. — La disposizione in rubrica assoggetta alle sanzioni penali l'affidamento (non autorizzato) in subappalto o a cottimo di «opere riguardanti la pubblica amministrazione». Non è chiaro se con la definizione così ampia di «pubblica amministrazione» il legislatore abbia voluto ricomprendere tutti indistintamente gli Enti pubblici, ivi compresi quelli pubblici economici. L'avviso di questo Ministero al riguardo, considerata la «ratio» della legge antimafia, è nel senso di ricomprendere tra i destinatari della norma gli enti economici, che sono pur essi enti pubblici, limitatamente ai casi in cui costruiscono opere pubbliche con l'osservanza della normativa propria dei lavori pubblici (si pensi ad una banca di diritto pubblico che si costruisce la sede).

7. — Mentre, come si è accennato (v. sopra sub 6), per «autorità competente» al rilascio dell'autorizzazione sembra non possa intendersi altri che l'Amministrazione-stazione appaltante (col che dovrebbero venire meno, almeno nei casi ordinari, le perplessità suscitate dalla estrema genericità del disposto legislativo), poco chiaro è se nel caso di concessione (si intende di sola costruzione di opera), l'autorità competente sia da ravvisare nel concedente ovvero nel concessionario. Il quesito non è di poco momento, anche perchè una sua soluzione nel primo senso (concedente) implicherebbe che ogni rapporto di appalto tra concessionario e terzi appaltatori verrebbe a ricadere, ove non autorizzato dal concedente, nel divieto di subappalto e relative sanzioni penali di cui alla rubricata norma.

L'eccessività di tale conseguenza, in una con la già rammentata natura penale della disposizione e con il fatto che l'art. 1, comma 2, della legge 8 agosto 1977, n. 584 ha equiparato la concessione di sola costruzione all'appalto soltanto «ai fini dell'applicazione della presente legge» (cioè ai soli fini delle procedure di aggiudicazione regolate dalla citata legge n. 584/77), inducono questo Ministero a preferire senz'altro la seconda soluzione. Cioè a ritenere che, nel caso di concessione di costruzione, tutto ciò che si riferisce alla «competente autorità» debba intendersi riferito solo al concessionario; il quale pertanto non incorre nel reato se dà in appalto, in tutto o in parte, l'opera concessa ed è il soggetto al quale l'appaltatore in concreto dell'opera pubblica dovrà rivolgersi, in via esclusiva, per ottenere l'eventuale autorizzazione a subappaltare o ad affidare in cottimo, in tutto o in parte, l'opera di realizzare (onde non incorrere, egli, nel reato di cui trattasi).

Ritiene questo Ministero che tale conclusione valga sia quando la concessione venga affidata ad un ente pubblico, sia quando venga affidata ad un soggetto privato, senza che alla seconda ipotesi sia di ostacolo la dizione (adottata dal primo comma dell'art. 21, mod. dall'art. 2-*quiquies* della legge n. 726/1982) «autorizzazione dell'autorità competente». Invero tale termine è improprio anche con riguardo ad un concessionario che sia ente pubblico, atteso che nelle concessioni amministrative, quando vengono affidate ad un ente pubblico, questo esercita l'attività concessa non come soggetto di autarchia, ma allo stesso titolo e nelle identiche condizioni in cui lo eserciterebbe un soggetto di diritto privato.

D'altra parte il concessionario, sia soggetto pubblico oppure privato, viene investito, tramite la sostituzione operata dal provvedimento, dell'esercizio di poteri e funzioni pubbliche che sono proprie dell'amministrazione concedente, tanto che agli effetti della legge penale è considerato pubblico ufficiale (v. art. 357, n. 2, codice penale); non è quindi tanto improprio designarlo col termine dei «autorità» che peraltro andrà inteso in senso oggettivo, riferito cioè ai poteri e alle funzioni trasferiti (scl. quanto al loro esercizio), non in senso soggettivo, vale a dire riferito alla persona del concessionario, che resta pur sempre un privato. Del resto l'autorizzazione, se non dovesse essere rilasciata dal concessionario, dovrebbe provenire dall'Amministrazione concedente, la quale però è terzo rispetto al contratto di appalto e come tale non avrebbe alcuna veste per incidere sul suo funzionamento, accordando o denegando quell'autorizzazione rispetto alla quale solo l'appaltatore è legittimato, perchè soltanto lui può disporre del contratto e del rapporto di appalto.

Resta escluso, quindi, che ai fini dell'autorizzazione prevista dalla norma in esame ci si debba rivolgere all'Ente concedente, il quale è del tutto estraneo al rapporto di appalto principale intercorrente tra concessionario e terzo.

8. — L'art. 339 della legge n. 2248/1865 allegato *F* vietava altresì la cessione del contratto di appalto senza l'«approvazione», cioè l'autorizzazione, dell'Amministrazione appaltante. La normativa di cui all'art. 21 della legge n. 646/82 e successive integrazioni e modifiche concerne unicamente i subappalti ed i cottimi, non la cessione del contratto. La quale pertanto, se non autorizzata, rimane sottoposta al divieto, ancorchè non penalmente sanzionato, e alle sanzioni di cui alla previgente legislazione, per questa parte non abrogata né derogata dalla nuova disciplina.

9. — Con particolare riferimento al dettato del comma secondo dell'art. 21 si pone il problema se tale disposizione abbia inteso far venire meno il potere della pubblica amministrazione - stazione appaltante di valutare l'opportunità o meno di autorizzare il subappalto o il cottimo, a seguito della richiesta dell'appaltatore principale. In altri termini occorre chiedersi se la disposizione *de qua* debba intendersi nel senso che, ove sussistano i prescritti requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore e i requisiti soggettivi per la sua iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, l'autorizzazione debba essere senz'altro rilasciata e non possa essere negata per altre ragioni, attinenti alla convenienza per l'Amministrazione, all'interesse pubblico e simili; ovvero se possa essere concessa, ma subordinandola a particolari condizioni e garanzie a tutela del predetto interesse pubblico.

Al riguardo questo Ministero è dell'avviso che la valutazione discrezionale sopra accennata, che si è sempre ritenuta essere propria dell'Amministrazione nell'esercizio della facoltà autorizzatoria di cui all'art. 339 della legge n. 2248/1865, non sia stata intaccata dalla nuova normativa. La portata del secondo comma pare infatti essere solo quella di imporre a carico della stazione appaltante, cui venga richiesta l'autorizzazione al subappalto, di procedere prima del rilascio della autorizzazione alla verifica degli anzidetti due requisiti (la cui mancanza è evidentemente impeditiva in assoluto della autorizzazione stessa), mentre è estranea alla norma l'idea - che per essere innovativa avrebbe dovuto risultare espressamente - di privare l'Amministrazione del potere di valutare autonomamente il proprio interesse, a consentire o meno il subappalto, oppure a consentirlo a questo e non a quel subappaltatore. D'altronde in nessuna disposizione della nuova normativa si rinviene un qualsiasi appiglio che consenta di ritenere derogato per la pubblica amministrazione il

principio civilistico (art. 1656 codice civile) della subordinazione del subappalto al mero consenso del committente, a tutela del suo interesse alla conservazione dell'«*intuitus personae*». Naturalmente la determinazione della pubblica amministrazione, trattandosi di appalto pubblico, dovrà sempre essere ispirata all'interesse pubblico di cui è portatrice, ma questo non significa che debba esserle preclusa quella autonoma valutazione (ai fini del subappalto o del cottimo) che inserisce «naturaliter» al contratto di appalto, tra i cui presupposti logici si rinviene innegabilmente l'affidamento del committente nelle attitudini e nelle capacità dell'appaltatore.

Pertanto è da ritenere tuttora sussistente la facoltà dell'Amministrazione appaltante di negare l'autorizzazione (o di subordinarla a determinate condizioni) nell'interesse pubblico pur in presenza dei requisiti di idoneità e soggettivi richiamati dalla disposizione in esame. Tali requisiti sono cioè necessari, ma non sufficienti al conseguimento dell'autorizzazione.

Diversamente è a dirsi per i subappalti in corso alla entrata in vigore della legge n. 726/1982, per i quali occorre distinguere.

L'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 646/1982, come sostituito dall'art. 2-*quinquies* della legge n. 726/1982, prescrive che debba richiedersi l'autorizzazione anche per i subappalti e i cottimi che fossero in corso «alla data di entrata in vigore della presente legge», cioè, essendo stata la legge n. 726 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1982, al 13 ottobre 1982.

Ora tra i subappalti e i cottimi stipulati anteriormente si devono distinguere quelli che erano stati approvati o erano stati legittimamente posti in essere senza approvazione (casi dell'art. 339, secondo comma, della legge n. 2238/1865, allegato F; e dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 57/1962), da quelli che invece indebitamente non avevano riportato approvazione alcuna (o perchè non richiesta, o perchè rifiutata). Per i primi la valutazione della compatibilità del subappalto o del cottimo con l'interesse pubblico servito dal contratto principale d'appalto era già stata effettuata o dall'Amministrazione (con l'approvazione) o dalla legge (articoli 339 e 2 citati). Non resta che il controllo circa l'assenza di procedimenti e provvedimenti mafiosi, e solo a questo può essere intesa l'autorizzazione ex art. 21, u.c.. Segue che, verificata quell'assenza, tale autorizzazione dovrà essere senz'altro rilasciata. Per i secondi (subappalti o cottimi per movimenti di terra non approvati) l'accennata valutazione di merito non è mai intervenuta, e quindi dovrà essere compiuta, in una alla verifica antimafia, in sede di rilascio della ridetta autorizzazione, in conformità a quanto (come si è detto) si deve praticare per i subappalti e i cottimi stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 726/1982.

10. — Prima delle leggi «antimafia» è da ritenere che nessun requisito soggettivo specifico dovesse possedere il subappaltatore. In particolare non era richiesta la sua iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. Questo infatti è sorto, sulla traccia di legislazioni straniere, al preciso scopo di impedire che gli appalti dello Stato e degli altri enti pubblici venissero affidati ad imprenditori improvvisati e incapaci. Si trattava e si tratta quindi di uno strumento di selezione e di qualificazione del contraente rispetto alla pubblica amministrazione. Esso quindi non può concernere i terzi, quali sicuramente sono i subappaltatori nei confronti dei rispettivi contratti di appalto. Ciò è confermato dalla disposizione che impone all'appaltatore non iscritto all'Albo per le categorie e i lavori speciali indicati dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 57/1962 sull'albo dei costruttori, di «servirsi» di un subappaltatore iscritto.

Evidentemente, se i subappaltatori fossero stati soggetti all'onere dell'iscrizione, non ci sarebbe stata necessità alcuna di obbligare gli appaltatori a subappaltare categorie e lavori speciali ad imprese iscritte. Il rilievo dimostra che trattasi di disposizione eccezionale (doverosità dell'iscrizione per i subappaltatori limitatamente a certi lavori), la quale conferma la regola (non necessità dell'iscrizione) nella generalità dei casi non rientranti nella sua previsione. Anche l'art. 3, stabilendo la sufficienza del certificato d'iscrizione all'albo per l'ammissione alle gare e la stipulazione dei relativi contratti (primo comma), e facendo salva la facoltà di esclusione dalla gara prevista dall'art. 68 del reg. cont. st. n. 827/1924, conferma che l'onere di iscrizione concerne l'imprenditore che intenda stipulare il contratto con la pubblica amministrazione, onere che pertanto non può concernere gli imprenditori terzi quali indubbiamente sono i subappaltatori, che contraggono con l'appaltatore-subappaltatore, non con la pubblica amministrazione.

Su codesta disciplina ha inciso sensibilmente il secondo comma dell'art. 21 della legge n. 646/1982, stabilendo che il subappaltatore non solo non deve essere stato soggetto passivo di procedimenti o di provvedimenti per misure di prevenzione «antimafia», ma deve possedere l'idoneità tecnica rispetto ai lavori subappaltatigli, e i requisiti soggettivi per la iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori. Trattasi dei requisiti d'ordine generale prescritti dall'art. 13 della legge n. 57/1962 e così la cittadinanza italiana, l'assenza di precedenti penali e di carichi pendenti, il certificato di iscrizione alla camera di commercio, il certificato fiscale, il certificato di iscrizione all'associazione di categoria (v. *amplius* art. 13 cit.).

La norma, mentre conferma che il subappaltatore non ha l'onere dell'iscrizione (diversamente non si sarebbe preteso che possedesse i requisiti per iscriversi, ma si sarebbe richiamata la necessità dell'iscrizione), si applica a tutti i subappalti.

Discorso a parte però si impone per i subappalti di valore inferiore a L. 45 milioni, in ordine ai quali occorre distinguere il requisito dell'assenza di precedenti mafiosi dagli altri (idoneità tecnica e requisiti ex art. 13 della legge n. 57/1962).

Il primo deve ritenersi necessario perchè l'art. 10-*quinquies* della legge n. 646/1982 punisce con sanzione penale la autorizzazione al subappalto con soggetto che abbia avuto precedenti mafiosi indipendentemente dal valore del subcontratto.

Gli altri requisiti invece non sembrano richiesti perchè il rinvio alle condizioni necessarie per iscriversi all'albo comporta richiamo di tutte le norme che regolano tale iscrizione, ivi compresa quella (v. art. 1, primo comma, della legge n. 57/1962) della sua obbligatorietà solo per gli appalti di valore superiore a L. 45 milioni.

11. — Si richiama in particolare l'attenzione sull'ultimo comma dell'art. 21 della n. 646/1982 il quale, nella formulazione da ultimo assunta con l'art. 4 della legge n. 936/1982, dispone che, per i subappalti ed i cottimi in corso alla data del 29 settembre 1982, l'autorizzazione alla stazione appaltante deve essere richiesta entro trenta giorni dalla entrata in vigore della stessa legge n. 936 (cioè entro il 28 gennaio 1983 essendo tale legge entrata in vigore il 29 dicembre 1982: cfr. art. 6) e che la stazione appaltante (autorità competente) deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda.

La disposizione chiarisce, in parte, la disciplina transitoria ed elimina alcuni problemi insorti in relazione al terzo comma dell'art. 21, come sostituito dall'art. 2-*quinqies* del decreto-legge n. 629/1982, legge n. 726/1982.

Rimangono tuttavia aperti notevoli problemi teorici e pratici per quanto concerne la disciplina non transitoria; ed in particolare i problemi se esista e quale sia, nel caso, il termine concesso all'Amministrazione appaltante per pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione; ed inoltre come debba qualificarsi, se come assenso o come diniego di autorizzazione, il silenzio serbato dalla detta Amministrazione sulla richiesta (questo secondo problema si pone anche con riferimento al silenzio dopo i sessanta giorni quali previsti in via transitoria dall'art. 4 della legge n. 936/82 citata).

Quanto al primo problema l'avviso di questo Ministero è che l'Amministrazione appaltante, pur essendovi tenuta, non abbia alcun termine per pronunciarsi, positivamente o negativamente, sulla richiesta di autorizzazione, stante la assenza di una espressa previsione in tal senso e la impossibilità di applicare in via analogica l'art. 4 della legge n. 936/82, che detta una disciplina particolare per casi particolari, quelli cioè di subappalto in corso.

Questo significa che l'Amministrazione appaltante può esprimere efficacemente la propria autorizzazione o il proprio diniego in qualunque tempo dalla richiesta; ma significa anche che il perdurante silenzio equivale non a diniego, ma ad assenza di autorizzazione. Del resto la fattispecie penale di cui al primo comma dell'art. 21, come modificato dall'art. 2-*quinqies* del decreto-legge n. 629/1982, legge n. 726/1982, non consente altra soluzione, essendovi prevista la punibilità del comportamento di chi dà in subappalto (o cottimo) senza l'autorizzazione; ed in questa fattispecie è sicuramente compreso colui che non ancora abbia ricevuto l'autorizzazione, ancorchè l'abbia richiesta.

In pratica ciò vuol dire che, secondo la disciplina c.d. «a regime» (primo comma art. 21), per non incorrere nel reato *de quo* l'appaltatore che intenda subappaltare i lavori non può affidare gli stessi sol che abbia richiesto l'autorizzazione (e tanto meno in assenza di ogni sua richiesta), ma deve attendere - senza termine alla stregua del *ius conditum* - che l'Amministrazione si pronunci espressamente per l'autorizzazione.

Alquanto diversa sembra essere invece la fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 21 nella formulazione assunta sia nell'art. 2-*quinqies* del decreto-legge n. 629/1982, legge n. 726/1982, sia nell'art. 4 della legge n. 936/1982. Qui, infatti, la condotta criminosa non è configurata (né lo avrebbe potuto essere in base al principio di irretroattività delle norme incriminatrici penali: art. 25, secondo comma, della Costituzione; art. 2, primo comma, del codice penale) come affidamento in subappalto (o in cottimo) senza autorizzazione, bensì come «prosecuzione del rapporto» (di subappalto o di cottimo) senza richiesta ovvero con diniego di autorizzazione. Tale diniego parrebbe doversi qui intendere come diniego espresso; onde il silenzio serbato dall'Amministrazione dopo il trascorrere dei sessanta giorni dalla richiesta non sarebbe sufficiente ancora ad integrare la fattispecie penale (semprechè, ben inteso, tempestiva richiesta dell'autorizzazione vi sia stata da parte dell'appaltatore). D'altra parte il silenzio dopo i sessanta giorni, in mancanza di un'espressa qualificazione normativa in tal senso, non può qui essere inteso come equivalente senz'altro ad assenso.

In pratica ciò vuol dire che, secondo la disciplina transitoria, il subappalto (o cottimo) può proseguire, una volta che l'appaltatore abbia richiesto l'autorizzazione entro il 28 gennaio 1983, sino a che non intervenga un provvedimento esplicito di diniego dell'autorizzazione e che solo a partire dalla conoscenza che le parti abbiano di tale provvedimento, l'eventuale ulteriore prosecuzione del rapporto integra per esse gli estremi del reato.

12. — Risulta evidente come tanto in questa quanto nella precedente ipotesi (disciplina «a regime») possa venire a determinarsi, per l'inerzia dell'Amministrazione appaltante, una situazione di incertezza circa la futura sorte del rapporto di subappalto (e dello stesso rapporto di appalto principale, soggetto anch'esso ad eventuale risoluzione: cfr. art. 21, primo comma, ultima parte); onde si raccomanda vivamente agli uffici operativi di procedere alle proprie determinazioni in merito, nonchè alle conseguenti comunicazioni, entro tempi il più possibile ristretti; e ciò nell'interesse stesso dell'Amministrazione, al quale l'incertezza di cui sopra appare comunque pregiudizievole, oltre che ovviamente per ragioni di osservanza dei principi di buona amministrazione (art. 97 della Costituzione) nonchè di doveroso riguardo per le ragioni e i diritti, delle imprese appaltatrici. Le quali, peraltro, stante l'obbligo dell'Amministrazione di comunque pronunciarsi, si ritiene possano attivare a tutela del loro interesse, nel caso di perdurante silenzio dell'Amministrazione, la procedura del silenzio-inadempimento, secondo le indicazioni dettate dalla decisione 10 marzo 1978, n. 10 dell'A.P. del Consiglio di Stato (sempre che si ritenga di configurare l'autorizzazione come un atto amministrativo, anzichè come un atto di autonomia privata, ex art. 1656 del codice civile, il qual punto è vivamente controverso, anche se rispetto all'«approvazione» del vecchio art. 339 della legge n. 2248/1865, allegato E, era pacifico che nel concederla la pubblica

amministrazione fosse insindacabile, e nessuna censura potesse essere proposta nè alcun rimedio potesse essere esperito avverso le sue determinazioni su questo punto, opinione che può reggersi solo configurando il consenso al subappalto, appunto, come atto di autonomia privata).

IV

Disposizioni relative alla custodia dei cantieri

(art. 22 della legge n. 846/1982)

La rubricata norma prescrive (primo comma) che ai fini della custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche ci si debba servire di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, e configura (secondo comma) come reato (contravvenzione) la inosservanza di tale disposizione da parte dell'appaltatore o del direttore dei lavori.

La norma, ad avviso di questo Ministero, ha valore solo per il futuro (e cioè per gli affidamenti in custodia da dare dopo l'entrata in vigore della legge n. 646/1982) e ciò per il carattere penale della intera fattispecie (arg. articoli 25, secondo comma, della Costituzione e 2, primo comma, del codice penale).

È poi sorta diversità di vedute sul significato del termine «direttore dei lavori», sostenendosi da taluno che si è inteso incriminare non il funzionario tecnico incaricato di esplicare direttamente, nei confronti dell'appaltatore, i poteri di ingerenza e di cooperazione che spettano alla Amministrazione committente, bensì il direttore tecnico che ha il compito di dirigere i lavori per conto dell'impresa appaltatrice. Tale opinione sembrava avvalorata da ciò che nel disegno di legge poi sfociato nella legge n. 936/1982 era prevista una modifica dell'art. 22 in esame consistente nel sostituire al «direttore dei lavori» il direttore tecnico dell'appaltatore.

Senonchè la modifica non è rimasta nel testo definitivo della legge, mentre occorre riconoscere che nella nostra tradizione legislativa e dottrinale il termine «direttore dei lavori» ha un significato troppo univoco e preciso (v. articoli 1, 3 e 13 del reg. 25 maggio 1895, n. 350) per poter seriamente dubitare che con esso siasi designato, come possibile autore della contravvenzione p. e p. dall'art. 22, la persona che nell'interesse del committente segue da vicino l'esecuzione dell'opera, con il potere di dare all'appaltatore istruzioni al fine di assicurare la corrispondenza dei lavori alle prescrizioni contrattuali ed alle regole dell'arte.

La responsabilità del direttore dei lavori (ove la guardiania venga affidata a persona sprovvista della qualifica di guardia giurata) si fonda, a quanto sembra, su di una *culpa in vigilando*, volta che il dovere di servirsi della guardia ridetta incombe prima che su ogni altro sull'appaltatore. Di qui la necessità che il direttore dei lavori ordini per iscritto all'appaltatore di adeguarsi, entro breve termine, al dettato dell'art. 22 e in difetto lo denunci all'autorità giudiziaria, presentando un completo rapporto (art. 2 c.p.).

È poi appena il caso di notare che l'art. 22 impone per la guardiania del cantiere che l'incarico venga affidato ad una guardia giurata, non impone invece che si faccia luogo alla guardiania. L'adozione di tale misura, salve diverse indicazioni del contratto di appalto, ivi compreso il relativo capitolato speciale, rientra così nell'autonomia dell'appaltatore.

In ordine infine alla qualifica di guardia particolare giurata, vanno qui richiamate le disposizioni che al riguardo detta il titolo quarto (in particolare l'art. 138) del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

* *
*

Si raccomanda l'osservanza delle indicazioni di cui sopra e si evidenzia altresì l'opportunità che gli uffici in indirizzo segnalino con ogni tempestività a questo Ministero eventuali altre difficoltà incontrate nella applicazione della normativa in oggetto, che non possano essere superate alla stregua dei chiarimenti e degli indirizzi forniti con la presente circolare

Il Ministro: NICOLAZZI

CORTE COSTITUZIONALE**Sentenza n. 72 dell'8 marzo 1983****REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 252 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale) promossi con ordinanze emesse il 18 e il 30 ottobre 1975 dalla Corte dei conti - Sez. II giurisdizionale, nei giudizi di responsabilità promossi nei confronti di Piritto Stefano ed altri e di Poletti Pietro ed altri rispettivamente iscritte al n. 288 del registro ordinanze 1976 e al n. 12 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 1976 e n. 51 del 1977.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983 il Giudice relatore Francesco Saja;

udito l'avvocato dello Stato Giacomo Mataloni, per il Presidente del Consiglio dei ministri

Ritenuto in fatto:

1) Con citazione del 15 novembre 1974 il Procuratore generale della Corte dei conti conveniva in giudizio Michele Scalise ed altri amministratori del Comune di Castelsilano, onde sentirli condannare ai sensi dell'art. 252 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 per avere effettuato spese eccedenti gli stanziamenti di bilancio.

La Corte, con ordinanza del 18 ottobre 1975 (in G.U. n. 145 del 3 giugno 1976; reg. ord. n. 288 del 1976) sollevava diverse questioni di legittimità costituzionale del citato art. 252, il quale prevede la responsabilità degli amministratori (s'intende: dei comuni o delle province) che abbiano ordinato spese non autorizzate in bilancio, o non deliberate nei modi di legge, o ne abbiano contratto l'impegno o abbiano eseguito provvedimenti non deliberati o approvati nei modi di legge, oppure abbiano adottato o eseguito deliberazioni urgenti senza poi ottenerne la ratifica o l'approvazione, o, infine, abbiano proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio.

La Corte dubitava che la detta norma contrastasse con l'art. 3 della Costituzione, per ingiustificato deterioramento degli amministratori dei comuni e delle province — i quali, in base alla norma stessa, erano chiamati a rispondere del loro operato anche in assenza di danno e di colpa — rispetto agli amministratori dello Stato e degli altri enti pubblici.

Da questa diversità di trattamento sembrava derivare anche un contrasto tra la norma impugnata ed i principi di cui all'art. 97 Cost., relativi al buon andamento dell'amministrazione e all'attribuzione di responsabilità ai singoli funzionari. Ulteriore conseguenza era data dal possibile contrasto della norma con

l'art. 24 Cost., perché il detto trattamento differenziato degli amministratori locali rendeva eccessivamente difficile la difesa all'amministratore chiamato in giudizio.

2) La Corte dei conti denunciava il citato art. 252 t.u. l. com. e prov. anche con ordinanza del 30 ottobre 1975 (in G.U. n. 51 del 23 febbraio 1977, reg. ord. n. 12 del 1977), emessa nel procedimento promosso dal Procuratore generale contro gli eredi di Medici Remo ed altri amministratori del Comune di San Possidonio, incolpati di avere effettuato spese fuori bilancio.

La Corte ripeteva sostanzialmente le censure già espresse nella precedente ordinanza in riferimento all'art. 3 Cost. ed aggiungeva che la prospettata disparità di trattamento sembrava porre la norma in contrasto anche con gli artt. 5 e 128 Cost., ossia con l'autonomia dei comuni e delle province, nonché con l'articolo 28 Cost., che secondo l'ordinanza di rimessione prevede la responsabilità dei pubblici funzionari (anche verso le amministrazioni di appartenenza) solo per violazione di diritti e non anche per mere irregolarità procedurali.

3) La Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta in entrambe le cause, chiedendo che venga dichiarata l'infondatezza della questione relativa all'art. 3 Cost., perché nell'ordinamento comunale e provinciale le esigenze di correttezza contabile sono particolari e non riscontrabili nell'ordinamento di qualsiasi altro ente pubblico. Da ciò deriva, secondo l'interveniente, anche l'assenza di contrasto tra la disposizione impugnata e le altre norme costituzionali indicate dal giudice a quo.

Considerato in diritto:

1) Le due ordinanze in epigrafe prospettano questioni relative alla medesima disposizione di legge, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica sentenza.

2) Con esse la Corte dei conti dubita della legittimità costituzionale dell'art. 252 t.u. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, che prevede alcuni casi di responsabilità degli amministratori dei comuni e delle province (nella specie: per spese non autorizzate in bilancio). Il dubbio trae motivo dalla considerazione che detta norma (ed analogamente è da dire per quella sancita dal successivo art. 253) darebbe luogo alla c.d. responsabilità formale, la cui previsione normativa, determinando un'irrazionale disparità di trattamento, contrasterebbe non solo con l'art. 3, ma indirettamente anche con gli artt. 5, 24, 28, 97 e 128 della Costituzione. Si osserva infatti, nei provvedimenti di rimessione, come la norma denunciata, senza giustificato motivo, stabilisce relativamente agli amministratori comunali e provinciali un trattamento peggiore rispetto a quello previsto per gli amministratori degli altri enti pubblici: e ciò in quanto sancisce nei loro confronti oltre la normale responsabilità patrimoniale civile e quella contabile, comuni a tutti i dipendenti pubblici, anche quella c.d. formale, consistente, secondo la giurisprudenza della Corte dei conti prevalente all'epoca in cui le ordinanze furono emesse, nell'obbligo di rispondere delle somme illegalmente erogate, prescindendo sia dalla produzione di un danno patrimoniale effettivo sia dall'elemento psicologico.

3) Proprio sul contenuto della responsabilità formale, intesa come ora si è precisato, le ordinanze di rimessione appuntano la loro critica, accostandosi così ad un autorevole orientamento dottrinale, il quale ha espresso il più netto dissenso dalla ricordata inter-

pretazione della norma da parte della giurisprudenza della Corte dei conti. In proposito è stato osservato da detta dottrina come non sussista alcuna ragione idonea a giustificare l'indicato indirizzo giurisprudenziale, decisamente contrastante con il sistema vigente; e ciò perché non si può considerare che ogni spesa effettuata senza il rispetto delle norme prestabilite cagioni ipso iure all'ente pubblico un documento patrimoniale pari all'importo delle stesse spese: documento che, nella multiforme varietà di casi concreti, non sempre sussiste in quanto la spesa — anche se illegalmente erogata — può in realtà riuscire sostanzialmente giustificata.

Situazioni di emergenza — si aggiunge — possono invero essere idonee ad escludere l'illiceità di interventi diretti sostanzialmente alla soddisfazione di un interesse pubblico e quindi non contrastanti con i principi a cui deve ispirarsi l'azione amministrativa.

Da ciò la stessa dottrina ha tratto l'illazione di una grave frattura di criterio logico, in quanto, da una parte, si richiede da quella giurisprudenza la sussistenza del danno, caratteristico dell'illecito civile, e, dall'altra, si prescinde dal danno stesso inteso in senso civilistico, ritenendo sufficiente la mera condotta illegittima. Conclude la dottrina che in situazioni del genere dovrebbe essere tutt'al più prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

4) Anche la possibilità dell'amministratore di esperire « l'actio de in rem verso » non si è sottratta a critiche dottrinali. Invero è stato osservato come risulti particolarmente oneroso e artificioso un sistema che impone rispetto ad un unico rapporto due distinti giudizi: l'uno innanzi alla giurisdizione contabile per il rimborso delle spese illegalmente effettuate e l'altro avanti al giudice ordinario per il recupero della somma corrispondente all'utilità di cui l'ente pubblico si sia arricchito; con l'ovvia conseguenza che, in caso di coincidenza dei relativi importi (circostanza questa ricorrente in tutti i casi in cui la pubblica amministrazione ha riconosciuto l'integrale utilità della spesa) vi sarebbe un vuoto e assurdo dispendio di attività processuale, in quanto il secondo giudizio verrebbe ad annullare gli effetti della prima pronuncia. Per contro, una diversa concezione della c.d. responsabilità formale importerebbe un'unicità dei giudizi, senza gli inconvenienti ora accennati.

Ai quali un altro, molto grave, potrebbe aggiungersi nell'ipotesi in cui l'ente pubblico per ragioni non obiettive (arbitrio, ritorsione, ecc.) abbia negato l'utilità della spesa illegittimamente effettuata, impedendo così in radice l'accoglimento dell'azione prevista dall'articolo 2041 cod. civile.

5) Le incongruenze denunciate dalla dottrina sono state gradualmente avvertite anche dalla Corte dei conti, la quale ha abbandonato il precedente indirizzo, orientandosi verso la tesi dottrinale superiormente accennata. Cosicché ormai si è formata una giurisprudenza ripetutamente espressa dalle sezioni semplici e ribadita anche dalle Sezioni Riunite, in base alla quale la responsabilità prevista dal cit. art., 252 non è che una comune responsabilità patrimoniale fondata sugli elementi precipi della colpa e del danno; essa determina un unico, integrale giudizio avanti il giudice contabile, la quale spetta la potestà giurisdizionale in subiecta materia. Né tale giurisprudenza può dirsi contraddetta da una più recente decisione di una Sezione semplice, la quale in definitiva si rifà anch'essa al requisito del danno inteso come effettivo documento patrimoniale; il che consente al giudice contabile di considerare l'importo della somma la cui erogazione è risultata utile all'ente pubblico, in modo

che la condanna dell'amministratore venga limitata soltanto alla differenza e quindi, in sostanza, esclusivamente al documento patrimoniale effettivamente subito dalla pubblica amministrazione.

Giova aggiungere per completezza che la Corte dei conti, coerentemente al nuovo indirizzo, ha esteso il potere riduttivo dell'addebito (art. 52 t.u. 12 luglio 1934, n. 1214) anche alle ipotesi comprese nella c.d. responsabilità formale, traendo così dal suo più recente orientamento tutte le necessarie conseguenze.

6) Il presupposto da cui ha preso le mosse il giudice a quo per sollevare la prospettata questione non può quindi dirsi più sussistente, dovendosi invece ritenere che per il « diritto vivente » la responsabilità in esame consiste nella normale responsabilità patrimoniale fondata sui requisiti del danno e dell'elemento psicologico.

Non sussiste quindi quella diversità di trattamento per cui la norma era stata denunziata, sicché le prospettate questioni sotto i vari profili dedotti, in quanto ricollegabili tutte a tale diversità, risultano prive di giuridico fondamento.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 252 t.u. della legge comunale e provinciale approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383, sollevate dalla Corte dei conti in riferimento agli articoli 3, 5, 24, 28, 97 e 128 della Costituzione con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: Leopoldo Elia - Michele Rossano - Antonino De Stefano - Guglielmo Roehrssen - Oronzo Reale - Brunetto Bucciarelli Ducci - Alberto Malagugini - Livio Paladin - Arnaldo Maccarone - Antonio La Pergola - Virgilio Andrioli - Giuseppe Ferrari - Francesco Saja - Giovanni Conso - Ettore Gallo.

Giovanni Vitale - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 23 marzo 1983.

Il Cancelliere
F.to: Vitale

LEGGI E DECRETI

DECRETO 31 gennaio 1983.

Disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 47 della legge di istituzione del Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto in particolare l'art. 20 di detto decreto secondo cui con decreto del Ministro della sanità devono essere stabiliti le procedure e le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici e i requisiti per l'ammissione dei candidati;

Considerato che con lo stesso decreto devono essere stabilite le modalità per la predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi dei sanitari idonei, compresi quelli del personale sanitario assegnato alle unità sanitarie locali in applicazione delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuto che occorre procedere agli adempimenti previsti dalla citata disposizione di legge;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

E' approvato l'unito provvedimento di cui alle premesse composto di n. 32 articoli.

Il presente decreto viene inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, addì 31 gennaio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

TITOLO I

ESAMI DI IDONEITÀ

Capo I

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITÀ

Art. 1.

Bando

L'idoneità a dirigente sanitario, a sovrintendente sanitario, a direttore sanitario, a primario ospedaliero, a veterinario dirigente, a farmacista dirigente si consegue, a seguito di esame da espletarsi in sede nazionale, bandito dal Ministero della sanità entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Il bando deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per tutti i profili professionali e per tutte le discipline per le quali l'idoneità è prescritta e deve contenere i programmi di esame relativi alle singole discipline.

Il bando deve, altresì, indicare precise modalità per la presentazione delle domande di ammissione.

A ciascun candidato deve essere comunicata, almeno 20 giorni prima della data delle prove, l'ammissione all'esame o la esclusione motivata dallo stesso.

Il Ministro per la sanità nomina le commissioni esaminatrici, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ad ogni commissione non possono essere attribuiti di norma più di 200 candidati.

Art. 2.

Prove di esame

L'esame di idoneità per i profili professionali del ruolo sanitario per i quali è previsto consiste nelle seguenti prove scritte:

1) soluzione di un quesito formulato, su argomenti relativi al programma della disciplina oggetto di esame, in modo da consentire risposte chiare e sinteticamente motivate;

2) relazione scritta su di un problema tratto da argomenti del programma della disciplina oggetto di esame che consenta di valutare le capacità decisionali e organizzative del candidato;

3) svolgimento di due temi tratti ciascuno da un argomento del programma della disciplina oggetto di esame.

Art. 3.

Modalità di svolgimento delle prove di esame

Nel giorno stabilito per l'esame la commissione deve procedere in via preliminare:

1) all'estrazione di due argomenti tratti dal programma di esame e alla formulazione di due quesiti, con un minimo di tre domande ciascuno, per l'espletamento della prova di cui al punto 1 dell'art. 2;

2) all'estrazione di due argomenti tratti dal programma di esame e alla formulazione di due problemi per l'espletamento della prova di cui al punto 2 dell'art. 2;

3) all'estrazione di quattro argomenti tratti dal programma di esame e alla formulazione di quattro temi per l'espletamento della prova di cui al punto 3 dell'art. 2.

La commissione provvede, alla presenza dei candidati, ad imbussolare i numeri corrispondenti alle singole prove di esame in appositi distinti contenitori.

Uno dei candidati estrae quindi quattro numeri ai quali corrispondono le tre prove che devono formare oggetto dell'esame; uno per ciascuna delle prove di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 2 e due per la prova di cui al punto 3) del medesimo art. 2.

La commissione dà quindi lettura del quesito e del problema che costituiscono le prove di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 2.

Per lo svolgimento delle prove sopracitate i candidati hanno a disposizione due ore al termine delle quali le prove si considerano concluse con le procedure di cui al successivo art. 4.

La commissione provvede quindi a dare lettura dei temi che costituiscono la prova di cui al punto 3) dell'art. 2.

Per lo svolgimento di detta prova sono assegnate sei ore.

Le prove scritte devono essere compiute, sotto pena di nullità, esclusivamente su carta fornita dalla commissione esaminatrice, recante il timbro del Ministero della sanità e la firma di uno dei commissari e del segretario.

A ciascun candidato sono consegnate, inoltre, due buste di cui una grande e una piccola contenente un foglietto bianco.

Durante lo svolgimento delle prove è vietato ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto, o di mettersi in comunicazione con altri soggetti, salvo che con i membri della commissione esaminatrice per motivi attinenti alle modalità di svolgimento dell'esame.

Sono esclusi dal concorso, previa decisione della commissione esaminatrice, o per essa dei componenti presenti alla prova, adottata, motivatamente, seduta stante e verbalizzata, i candidati che siano risultati in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Durante lo svolgimento delle prove sono tenuti a permanere nei locali degli esami almeno 2 membri della commissione e il segretario; tale adempimento deve risultare dai verbali dell'esame.

Durante le prove e fino alla consegna degli elaborati, il candidato non può uscire dai locali degli esami che devono essere efficacemente vigilati.

La commissione, ferme restando le proprie competenze, per gli adempimenti inerenti allo svolgimento degli esami può avvalersi del personale messo a disposizione dal Ministero della sanità.

Art. 4.*Adempimenti dei candidati e della commissione*

Il candidato svolge le prime due prove, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, mette i fogli nella busta grande. Quindi, scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel foglietto piccolo che chiude nella busta piccola, previa identificazione da parte dei commissari presenti. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o ai membri in quel momento presenti, i quali vi appongono, attraverso il lembo di chiusura, la propria firma.

Analogamente si procede al termine dello svolgimento della terza prova.

Al termine delle prove, tutte le buste vengono raccolte in uno o più plichi che, debitamente suggellati, sono firmati sui lembi di chiusura dai membri della commissione presenti al momento della chiusura e dal segretario.

I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti alla presenza della commissione stessa, in seduta plenaria, al momento di procedere alla revisione delle prove. Il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all'apertura delle stesse, un numero progressivo che viene ripetuto sugli elaborati e sulla busta piccola che vi è acclusa. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni dei singoli elaborati.

Al termine della lettura di tutti gli elaborati e della attribuzione dei relativi punteggi, si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati.

Il numero segnato sulla busta piccola è riportato su foglietto inserito nella stessa.

Si procede, in tal modo, al riconoscimento del nome dell'autore di ogni elaborato.

Al termine della correzione di tutti gli elaborati relativi alle tre prove di esame, si procede alla formulazione di un elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati riportando i voti attribuiti a ciascuno di essi in ogni prova.

La commissione formula, infine, la graduatoria dei soli candidati idonei indicando per ciascuno di essi il punteggio complessivo delle tre prove espresso in centesimi.

Art. 5.*Valutazione delle prove di esame*

Per la valutazione delle prove, la commissione dispone complessivamente di 100 punti di cui 25 per la prova di cui al punto 1), 25 per la prova di cui al punto 2) e 50 per la prova di cui al punto 3) del precedente art. 2.

In ciascuna prova il candidato deve, comunque, conseguire ai fini dell'idoneità un punteggio minimo corrispondente ai 6/10 dei punti previsti per la prova stessa.

Per la terza prova, la valutazione è complessiva e la commissione dispone per ciascun tema di 25 punti. Il voto attribuito alla prova risulta dalla somma dei voti attribuiti a ciascun tema, in ognuno dei quali il candidato deve riportare un punteggio minimo corrispondente ai 6/10 dei punti a disposizione.

Non può essere dichiarato idoneo il candidato che non abbia raggiunto il punteggio minimo di 70/100 risultante dalla somma dei voti attribuiti alle singole prove.

Art. 6.*Verbalì relativi alle prove di esame*

Delle operazioni relative all'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione giudicatrice, il segretario deve redigere dettagliato processo verbale che viene sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario stesso.

Ciascun commissario può far scrivere a verbale e deve con trofirmare tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura d'esame, devono essere formulate con esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale.

Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro tre mesi dalla prova con la trasmissione dei verbali e dei relativi atti al competente ufficio del Ministero della sanità.

Art. 7.*Approvazione della graduatoria*

Il Ministro della sanità, con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, approva la graduatoria degli idonei.

Ai candidati idonei, previa richiesta, è rilasciato certificato di idoneità con la votazione conseguita.

L'esclusione dalla graduatoria, per difetto dei requisiti di ammissione prescritti, può essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro della sanità.

Art. 8.*Elenchi nazionali del personale di posizione funzionale apicale dei profili professionali: medici, farmacisti e veterinari*

Entro il mese di ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro per la sanità da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sono compilati gli elenchi nazionali aggiornati del personale di posizione funzionale apicale dei profili professionali: medici, farmacisti e veterinari, che può far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità.

Detti elenchi sono distinti secondo i profili professionali di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e comprendono tutti i nominativi dei medici, dei farmacisti e dei veterinari che prestino, in base all'ultimo ruolo nominativo regionale pubblicato, effettivo servizio di ruolo in posizione funzionale apicale nelle unità sanitarie locali.

Per il profilo professionale medici, detti elenchi sono compilati per le singole discipline che costituiscono oggetto di esame di idoneità e per il profilo professionale veterinari secondo l'area funzionale di appartenenza.

Sono compresi, altresì, in detti elenchi i sanitari che prestano effettivo servizio di ruolo alla data del 31 marzo negli istituti di ricovero e cura di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli ospedali che hanno ottenuto la equiparazione di cui all'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e negli istituti ed enti di cui all'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che abbiano ottenuto la equiparazione stabilita dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Per le discipline i cui nominativi nell'elenco non raggiungano il numero di venti, l'elenco deve essere integrato, fino a raggiungere il numero preindicatedo, con nominativi di sanitari della disciplina maggiormente affine, in base agli elenchi prefissati dal Ministero della sanità, estratti a sorte annualmente con le modalità stabilite dal successivo art. 10.

Gli elenchi sono ordinati con numeri progressivi, accanto a ciascuno dei quali sono riportati il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e l'ente presso cui il sanitario presta servizio.

Avverso il decreto di cui al primo comma è ammessa opposizione da parte degli interessati, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, e su di essa provvede il Ministro per la sanità entro quindici giorni dal ricevimento.

Incorre nella sospensione dall'elenco per un periodo di due anni, il sanitario che, chiamato per sorteggio a far parte delle commissioni esaminatrici, non assolve all'incarico salvo che abbia addotto giustificati motivi.

Art. 9.*Elenchi nazionali dei professori universitari commissari per gli esami di idoneità e per i concorsi del personale delle unità sanitarie locali.*

Entro il mese di ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sono compilati gli elenchi nazionali aggiornati dei professori universitari di ruolo, ordinari, straordinari e fuori ruolo delle facoltà di medicina e chirurgia, della facoltà di farmacia e della facoltà di medicina veterinaria che possono far parte delle commissioni esaminatrici per gli esami nazionali di idoneità.

Gli elenchi dei professori della facoltà di medicina e chirurgia sono distinti secondo le discipline per le quali è previsto l'esame di idoneità.

Gli elenchi dei professori della facoltà di farmacia comprendono i nominativi dei professori di chimica farmaceutica e tossicologica, di chimica farmaceutica applicata, di tecnica e legislazione farmaceutica, di farmacologia e farmacognosia.

Gli elenchi dei professori della facoltà di medicina veterinaria sono distinti per le due aree funzionali della « sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali » e « igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale » e comprendono per l'idoneità relativa alla prima area funzionale i professori universitari in:

patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I e II;

polizia sanitaria;

igiene veterinaria;

igiene zootecnica;

patologia e profilassi delle malattie infettive;

microbiologia dei prodotti zootecnici;

malattie parassitarie degli animali domestici;

parassitologia;

profilassi delle malattie parassitarie degli animali domestici;

parassitologia animale e difesa degli allevamenti;

clinica medica veterinaria;

patologia medica degli animali domestici;

patologia speciale e clinica medica;

difesa dagli inquinamenti;

igiene zootecnica;

patologia da alimentazione degli animali domestici;

alimentazione e nutrizione animale;

allevamento e patologia degli animali domestici,

e per l'idoneità relativa alla seconda area funzionale i professori universitari in:

anatomia patologica veterinaria generale e speciale I e II;

ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale;

patologia animale e ispezione delle carni;

igiene e controllo dei prodotti della pesca;

igiene degli alimenti;

approvvigionamento annonario, mercati e industria degli alimenti di origine animale;

tossicologia applicata alle produzioni animali;

tecnologia delle carni e dei prodotti derivati;

tecnica conserviera;

microbiologia degli alimenti di origine animale.

Qualora il numero dei professori universitari citati nell'elenco di una determinata disciplina sia inferiore a venti, l'elenco deve essere integrato fino a raggiungere il numero preindicato, con nominativi di professori universitari di disciplina maggiormente affine, in base agli elenchi prefissati dal Ministero della sanità, estratti a sorte annualmente con le modalità stabilite dal successivo art. 10.

Gli elenchi sono ordinati con numeri progressivi, accanto ad ognuno dei quali sono riportati con il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita e l'Università presso la quale ciascun professore presta servizio.

Avverso il decreto di cui al primo comma è ammessa opposizione da parte degli interessati, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione e su di essa provvede il Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione entro quindici giorni dal suo ricevimento.

Incorre nella sospensione dall'elenco per un periodo di due anni il professore universitario che, chiamato per sorteggio a far parte delle commissioni esaminatrici, non assolve all'incarico salvo che abbia addotto giustificati motivi.

Art. 10.

Modalità di sorteggio per la nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali di idoneità

Le operazioni di sorteggio dei nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali di idoneità sono pubbliche e vengono effettuate presso il Ministero della sanità a cura di una commissione presieduta dal direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità, o da un dirigente suo delegato, e composta dal presidente della Federazione degli ordini dei medici o dal presidente della Federazione degli ordini

dei farmacisti o dal presidente della Federazione degli ordini dei veterinari, o da un sanitario loro delegato, e da due funzionari del Ministero della sanità di cui uno con funzioni di segretario.

Della data e dell'ora del sorteggio è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

Elenco delle discipline oggetto di esame

L'idoneità nazionale si consegue per la posizione funzionale apicale dei profili professionali medici, farmacisti e veterinari.

L'idoneità per il profilo professionale medici si consegue in ciascuna delle discipline ricomprese nelle tre aree funzionali di medicina, di chirurgia, di prevenzione e sanità pubblica secondo il prospetto che segue:

A) AREA FUNZIONALE DI MEDICINA

Disciplina di esame:

- 1) anatomia e istologia patologica;
- 2) angiologia;
- 3) cardiologia;
- 4) dermosifilopatia;
- 5) diabetologia;
- 6) dietetica;
- 7) ematologia;
- 8) endocrinologia;
- 9) gastroenterologia;
- 10) geriatria;
- 11) immunoematologia e servizio trasfusionale;
- 12) laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
- 13) malattie infettive;
- 14) medicina generale;
- 15) medicina legale e delle assicurazioni sociali;
- 16) medicina nucleare;
- 17) microbiologia;
- 18) nefrologia;
- 19) neurologia;
- 20) neuropsichiatria infantile;
- 21) neuroradiologia;
- 22) oncologia;
- 23) pediatria;
- 24) pneumologia;
- 25) psichiatria;
- 26) radiologia diagnostica;
- 27) radioterapia;
- 28) recupero e riabilitazione funzionale del motulesi e del neurolesi;
- 29) reumatologia;
- 30) virologia.

B) AREA FUNZIONALE DI CHIRURGIA

Disciplina di esame:

- 1) anestesia e rianimazione;
- 2) cardiocirurgia;
- 3) chirurgia generale;
- 4) chirurgia maxillo-facciale;
- 5) chirurgia pediatrica;
- 6) chirurgia plastica;
- 7) chirurgia toracica;
- 8) chirurgia vascolare;
- 9) neurochirurgia;
- 10) oculistica;
- 11) odontoiatria e stomatologia;
- 12) ortopedia e traumatologia;
- 13) ostetricia e ginecologia;
- 14) otorinolaringoiatria;
- 15) urologia;
- 16) urologia pediatrica.

C) AREA FUNZIONALE DI PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA**Disciplina di esame:**

- 1) igiene epidemiologia e sanità pubblica;
- 2) organizzazione dei servizi sanitari di base;
- 3) igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;
- 4) medicina del lavoro.

L'idoneità per il profilo professionale farmacisti si consegue per la posizione funzionale di farmacista dirigente.

L'idoneità per il profilo professionale veterinari si consegue nelle seguenti due aree funzionali:

a) Area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali. Disciplina di esame: sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

b) Area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale. Disciplina di esame: igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Art. 12.**Elenco delle discipline equipollenti ed affini**

Il Ministro della sanità, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, stabilisce in due separate tabelle:

a) le discipline equipollenti ed affini rispetto a quelle oggetto di esame di idoneità ai fini della valutazione dei titoli di carriera, dell'ammissione agli esami di idoneità e per la valutazione dei titoli nei concorsi di assunzione del personale appartenente al ruolo sanitario profilo professionale: medici, farmacisti, veterinari;

b) le discipline equipollenti ed affini rispetto a quelle oggetto di esame di idoneità ai fini della valutazione dei titoli accademici e di studio.

La tabella di cui alla lettera a) viene utilizzata per la formazione degli elenchi di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto

Con successivi decreti, ove occorra, si procederà all'aggiornamento del decreto di cui sopra.

Capo II**ESAMI DI IDONEITÀ PER IL PROFILO PROFESSIONALE: MEDICI****Art. 13.****Requisiti di ammissione**

a) Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici.

b) Anzianità di servizio di ruolo di almeno 10 anni in posizione funzionale iniziale o intermedia nella disciplina oggetto dell'esame o in disciplina equipollente, ovvero:

libera docenza o specializzazione nella disciplina per la quale il candidato intende sostenere l'esame o in disciplina equipollente ed anzianità di servizio di ruolo di almeno sette anni in posizione funzionale iniziale intermedia nella disciplina oggetto dell'esame o in disciplina equipollente o in disciplina affine,

ovvero:

libera docenza o specializzazione nella disciplina per la quale il candidato intende sostenere l'esame o in disciplina equipollente ed anzianità di servizio di ruolo di almeno cinque anni in posizione funzionale intermedia nella disciplina oggetto dell'esame o in disciplina equipollente o in disciplina affine.

E' valutato ai fini del conseguimento della richiesta di anzianità di servizio, il triennio di formazione interdisciplinare di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, comunque prestato.

Il requisito di cui alla lettera a) non è richiesto per i dipendenti da pubbliche amministrazioni.

Per l'ammissione agli esami di idoneità nelle discipline di radiologia diagnostica, radioterapia, anestesia e rianimazione e medicina nucleare è, comunque, richiesta la libera docenza o la specializzazione nelle corrispondenti discipline.

Art. 14.**Commissione esaminatrice**

La commissione esaminatrice è così composta:

Presidente:

un dirigente del Ministero della sanità.

Componenti:

un professore universitario di ruolo, ordinario o straordinario o fuori ruolo della disciplina oggetto dell'esame di idoneità, sorteggiato dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 9 del presente decreto;

tre medici di ruolo nella posizione funzionale apicale della disciplina oggetto dell'esame di idoneità, sorteggiati dagli elenchi predisposti dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 8 del presente decreto.

Segretario:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Capo III**ESAMI DI IDONEITÀ PER IL PROFILO PROFESSIONALE: FARMACISTI****Art. 15****Esame di idoneità a farmacista dirigente**

I requisiti di ammissione all'esame di idoneità a farmacista dirigente sono i seguenti:

a) Iscrizione all'albo dell'ordine dei farmacisti.

b) Anzianità di servizio di ruolo di almeno dieci anni nelle posizioni funzionali iniziali o intermedie o come farmacista presso farmacia dipendente da enti pubblici, o presso istituti universitari di farmacologia, di farmacologia e farmacognosia, di igiene, di chimica biologica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di chimica farmaceutica applicata, di tecnica e legislazione farmaceutica o in attività professionali diverse da quelle sopra indicate attinenti al campo farmaceutico, svolte per quindici anni da farmacisti abilitati alla professione;

ovvero:

libera docenza o specializzazione in chimica farmaceutica e tossicologica, in chimica farmaceutica applicata, in farmacologia, in farmacologia e farmacognosia, in tecnica e legislazione farmaceutica o in farmacia ospedaliera ed almeno sette anni di servizio di ruolo in posizione funzionale iniziale o intermedia o come farmacista presso farmacia dipendente da enti pubblici o presso istituti universitari di farmacologia, di farmacologia e farmacognosia, di igiene, di chimica biologica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di chimica farmaceutica applicata, di tecnica e legislazione farmaceutica o in disciplina affine;

ovvero:

libera docenza o specializzazione in chimica farmaceutica e tossicologica, in chimica farmaceutica applicata, in farmacologia, in farmacologia e farmacognosia, in tecnica e legislazione farmaceutica o in farmacia ospedaliera ed almeno cinque anni di servizio di ruolo nella posizione funzionale di farmacista coadiutore o qualifica corrispondente presso farmacia dipendente da enti pubblici o presso istituti universitari di farmacologia, di farmacologia e farmacognosia, di igiene, di chimica biologica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di chimica farmaceutica applicata, di tecnica e legislazione farmaceutica o in disciplina affine.

Sono utili ai fini del raggiungimento dell'anzianità di servizio richiesta dai precedenti commi i periodi di servizio comunque prestati nelle attività sopra indicate, nonché il servizio prestato presso il Ministero della sanità come funzionario farmacista.

Il requisito di cui alla lettera a) non è richiesto per i dipendenti da pubbliche amministrazioni.

Art. 16**Commissione esaminatrice**

La commissione esaminatrice è così composta:

Presidente:

un dirigente del Ministero della sanità.

Componenti:

un professore universitario di ruolo ordinario o straordinario o fuori ruolo, sorteggiato dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 9 del presente decreto;

tre farmacisti dirigenti di ruolo sorteggiati dagli elenchi predisposti dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 8 del presente decreto;

Segretario:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Capo IV

ESAMI DI IDONEITÀ PER IL PROFILO PROFESSIONALE: VETERINARI

Art. 17.

Requisiti di ammissione

a) Iscrizione all'albo dell'ordine dei veterinari;

b) Anzianità di servizio di ruolo di almeno dieci anni in posizione funzionale iniziale o intermedia nella disciplina compresa nell'area funzionale oggetto dell'esame;

ovvero:

libera docenza o specializzazione in disciplina attinente alle due aree funzionali ed anzianità di servizio di ruolo di almeno sette anni in posizione funzionale iniziale o intermedia nella disciplina oggetto dell'esame;

ovvero:

libera docenza o specializzazione in disciplina attinente alle due aree funzionali ed anzianità di servizio di ruolo di almeno cinque anni in posizione funzionale di veterinario coadiutore nella disciplina oggetto dell'esame.

Ai fini del conseguimento della richiesta anzianità di servizio viene valutato il triennio di formazione interdisciplinare di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, comunque prestato.

Il requisito di cui alla lettera a) non è richiesto per i dipendenti da pubbliche amministrazioni.

Art. 18.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è così composta:

Presidente:

un dirigente del Ministero della sanità;

Componenti:

un professore universitario di ruolo ordinario o straordinario o fuori ruolo sorteggiato dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 9 del presente decreto;

tre veterinari dirigenti di ruolo sorteggiati dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 8 del presente decreto;

Segretario:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

TITOLO II

NORME GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Art. 19.

Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo

Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni a titolo di incarico o di supplenza, o in qualità di straordinario — escluso il servizio prestato come volontario, precario o qualifiche similari — nonché i servizi di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.

Art. 20.

Servizio prestato all'estero

Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini degli stati membri della Comunità economica europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è equiparato al corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

Art. 21.

Valutazione attività in base a rapporti convenzionali

L'attività espletata, ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in servizi sanitari in base a rapporti convenzionali, ivi compresi i rapporti con i veterinari coadiutori, è valutata per l'80 % della sua durata come servizio prestato nella posizione funzionale iniziale del corrispondente profilo di appartenenza.

Con i criteri di cui al precedente comma si valuta anche il servizio prestato come veterinario coadiutore nominato ai sensi degli articoli 1, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, e successive modificazioni.

Il servizio prestato come medico scolastico a rapporto convenzionale è valutato al 25 % della sua durata come servizio prestato nella posizione funzionale iniziale del corrispondente profilo di appartenenza.

Il servizio prestato come medico scolastico di ruolo in comuni capoluogo di provincia è valutato al 100 % della sua durata come servizio prestato nella posizione funzionale iniziale del profilo di appartenenza purché il medico sia in possesso della specializzazione in pediatria.

Il servizio prestato come medico scolastico di ruolo presso comuni non capoluogo di provincia è valutato al 75 % della sua durata come servizio prestato nella posizione funzionale iniziale del profilo di appartenenza purché il medico sia in possesso della specializzazione in pediatria.

Art. 22.

Valutazione servizi e titoli equiparabili

Il servizio ed i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui al primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché presso il Sovrano ordine militare di Malta sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali, se gli enti interessati ne hanno ottenuto l'equiparazione.

I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione ed il servizio prestato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono valutati, per il 25 % della rispettiva durata, come servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

Art. 23.

Valutazione servizi e titoli equipollenti

Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità i servizi ed i titoli acquisiti nelle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli ospedali che abbiano ottenuto la equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nell'ospedale « Galliera » di Genova, negli ospedali dell'Ordine mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, negli ospedali militari, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali.

Detti servizi sono valutabili con i criteri stabiliti nel successivo art. 24 del presente decreto.

Viene valutato, altresì, ai fini della partecipazione agli esami di idoneità, il servizio prestato presso il Ministero della sanità in qualità di funzionario medico o veterinario nonché quello prestato in qualità di funzionario veterinario negli istituti universitari di medicina veterinaria o negli istituti zooprofilattici sperimentali.

Art. 24.

Equiparazione dei servizi prestati negli enti di provenienza

Ai fini del possesso delle anzianità di servizio richieste come requisito di ammissione, ai servizi prestati presso le unità sanitarie locali sono equiparati i servizi prestati nelle qualifiche rispettivamente classificate come equivalenti, secondo le tabelle di equiparazione, allegato 2) al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Vigono i criteri di equiparazione di cui al decreto del Ministero della sanità 27 gennaio 1976.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Riconoscimento idoneità precedenti

L'idoneità conseguita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, è equivalente a tutti gli effetti all'idoneità conseguita ai sensi del presente decreto.

L'idoneità a direttore sanitario conseguita ai sensi del comma precedente è equivalente a tutti gli effetti alla idoneità in «igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri».

Art. 26.

Criteri di equiparazione dei servizi prestati negli enti di provenienza

Ai fini della valutazione, i servizi precedentemente prestati negli enti, servizi e presidi trasferiti alle unità sanitarie locali, e nelle pubbliche amministrazioni, vanno ricondotti alle discipline ed ai servizi che richiedono idoneità di fianco a ciascuno indicati:

consorzi provinciali antitubercolari: pneumologia;
ospedali psichiatrici e centri igiene mentale: psichiatria;
laboratori igiene e profilassi (sezione medico-micrografica): microbiologia-igiene epidemiologia e sanità pubblica;
istituzioni provinciali di assistenza all'infanzia: pediatria;
ufficiale sanitario di ruolo in posto specifico o medico igienista: igiene epidemiologia e sanità pubblica;
medico condotto: organizzazione dei servizi sanitari di base;
funzionario medico presso il Ministero della sanità o medico provinciale:
igiene epidemiologia e sanità pubblica;
igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;
organizzazione dei servizi sanitari di base;
medico scolastico di ruolo con specializzazione in pediatria: pediatria;
medico del lavoro: medicina del lavoro;
funzionario medico regionale: organizzazione dei servizi sanitari di base;
funzionari medici mutualistici:
organizzazione servizi sanitari di base;
medicina legale e delle assicurazioni sociali (se in possesso di relativa specializzazione);
funzionari medici dell'INAIL e dell'INPS: medicina legale e delle assicurazioni sociali-medicina del lavoro;
ispettore medico del lavoro: medicina del lavoro;
sovrintendente, direttore sanitario, vice direttore sanitario o ispettore sanitario: igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;
funzionario veterinario presso il Ministero della sanità o regioni o istituti zooprofilattici sperimentali: veterinario delle due aree funzionali di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979;
funzionario farmacista presso il Ministero della sanità: farmacista dirigente.

Art. 27.

Ammissione all'esame di idoneità in medicina nucleare

Per un periodo di tre anni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai fini della ammissione agli esami di idoneità in medicina nucleare, la libera docenza e la specializzazione in radiologia sono equiparate alla libera docenza e alla specializzazione in medicina nucleare.

Art. 28.

Ammissione all'esame di idoneità in chirurgia maxillo-facciale

Limitatamente agli esami di idoneità banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità in chirurgia maxillo-facciale, la libera docenza e la specializzazione in otorinolaringoiatria, in odontoiatria o chirurgia plastica sono equiparate alla specializzazione in chirurgia maxillo facciale.

Art. 29.

Equiparazione idoneità nazionale in emodialisi ad idoneità nazionale in nefrologia

Ai fini della ammissione e per la valutazione dei titoli nei pubblici concorsi per la posizione funzionale di primario di nefrologia, l'idoneità nazionale conseguita nella disciplina «emodialisi» è equiparata alla idoneità nazionale conseguita nella disciplina «nefrologia».

Art. 30.

Norma transitoria per l'ammissione all'esame di idoneità nella disciplina «igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri»

Limitatamente al primo esame di idoneità bandito in attuazione del presente decreto, i servizi e la libera docenza o la specializzazione in medicina legale, medicina sociale, malattie infettive e medicina preventiva sono titoli utili per l'ammissione all'esame di idoneità nella disciplina «igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri».

Art. 31.

Norme transitorie per la composizione delle commissioni degli esami di idoneità nazionale e dei concorsi per le assunzioni del personale delle unità sanitarie locali.

Fino alla emanazione di tutti i ruoli nominativi regionali, a fini della composizione delle commissioni per gli esami di idoneità nazionale, vigono gli elenchi di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1982 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

Per le discipline per le quali non esistono elenchi nazionali, tali elenchi vengono predisposti dal Ministero della sanità, con un numero di nominativi non inferiore a 20, mediante sorteggio da effettuarsi a norma dell'art. 10 del presente decreto dagli elenchi dei sanitari di discipline maggiormente affini, in base agli elenchi prefissati dal Ministero della sanità.

Gli elenchi nazionali dei veterinari dirigenti comprendono, sulla base delle indicazioni dei competenti organi regionali, tutti i sanitari che, in applicazione della tabella allegato 2) al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono inquadrabili nella posizione funzionale di veterinario dirigente.

Gli elenchi di cui ai commi secondo e terzo sono utilizzati dalle regioni, sino alla emanazione dei propri ruoli nominativi, per la composizione delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi.

TITOLO IV

Art. 32

Elenchi dei sanitari idonei

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della sanità provvede alla predisposizione degli elenchi dei sanitari che hanno conseguito l'idoneità nazionale per la qualifica di primario nelle diverse specialità o per la qualifica di direttore sanitario o per direttore di farmacia, nonché degli elenchi dei sanitari che possono partecipare ai pubblici concorsi di assunzione ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, modificato dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148, o ai sensi degli articoli 42 e 47 della medesima legge.

Il Ministero della sanità predisponde, altresì, appositi elenchi, distinti per le diverse materie e discipline per le quali è previsto l'esame di idoneità nazionale, relativi al personale assegnato alle unità sanitarie locali in applicazione delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

A tal fine, gli interessati devono presentare apposita istanza, corredata da certificazione rilasciata dal competente organo regionale, che attesti la loro iscrizione nei ruoli nominativi regionali in applicazione della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Detti elenchi sono integrati ed aggiornati annualmente con i nominativi dei sanitari che abbiano titolo per essere iscritti nel medesimo in applicazione del precedente comma del presente articolo.

DECRETO 10 marzo 1983.

Elenco delle discipline equipollenti ed affini rispetto alle discipline oggetto degli esami di idoneità e dei concorsi presso le unità sanitarie locali valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli negli esami di idoneità e nei concorsi di assunzione dei medici, farmacisti e veterinari presso le unità sanitarie locali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed in particolare l'art. 20 di detto decreto;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1982 concernente normativa concorsuale per il personale delle unità sanitarie locali;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1983 con il quale, in applicazione dell'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è stata prevista la normativa per gli esami di idoneità del personale del ruolo sanitario: medici, farmacisti e veterinari;

Visti i precedenti decreti ministeriali in data 7 agosto 1969, 20 ottobre 1971, 18 maggio 1976, 12 ottobre 1977, 3 ottobre 1978, 21 gennaio 1980;

Vista la necessità di procedere a modifiche, integrazioni ed aggiornamenti negli elenchi di cui ai decreti sopraindicati, in relazione al disposto dell'art. 11 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983 con il quale le discipline oggetto di esame per il profilo professionale medici sono state distinte nelle aree funzionali di medicina, di chirurgia e di prevenzione e sanità pubblica, in applicazione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il decreto ministeriale in data 1° luglio 1972, concernente l'elenco delle materie equivalenti, affini e generali per la valutazione dei titoli nei concorsi ospedalieri di assunzione per il personale sanitario farmacista;

Considerato che a seguito della previsione dell'esame di idoneità per il profilo professionale dei veterinari, risultante dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e della individuazione delle aree funzionali della « sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali » e « igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale » stabilita dall'art. 17 del precitato decreto presidenziale 20 dicembre 1979, n. 761, con il decreto ministeriale 31 gennaio 1983 sono state precisate le discipline oggetto di esame rientranti nelle dette aree funzionali;

Ritenuto quindi di dover individuare le materie equipollenti ed affini nei confronti delle discipline oggetto di esame di idoneità per il profilo professionale dei veterinari;

Rilevato che gli elenchi approvati con il presente decreto sono validi per la formazione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale del ruolo sanitario presso le

unità sanitarie locali, nonché per la verifica dei titoli ai fini dell'ammissione dei candidati all'esame di idoneità e per la valutazione di detti titoli nei concorsi di assunzione presso le unità sanitarie locali;

Ritenuto, altresì, di elencare le discipline affini in ordine decrescente di affinità nei confronti delle materie oggetto di esame e di non procedere alla determinazione delle discipline generali rispetto a quelle oggetto di esame, la cui valutazione non è prevista né nella normativa concorsuale di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982 citato in premessa, né dalle disposizioni di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1983 relativo agli esami di idoneità;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle discipline equipollenti, affini e generali di cui al decreto ministeriale 3 ottobre 1978, modificato per la disciplina laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia con decreto ministeriale 21 gennaio 1980 e l'elenco delle materie equivalenti, affini e generali di cui al decreto ministeriale 1° luglio 1972 — valevole per la valutazione dei titoli nei concorsi per il personale sanitario farmacista — sono sostituiti dall'elenco delle discipline equipollenti ed affini di cui alle unite tabelle A e B:

tabella A — da servire per la formazione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli di carriera negli esami di idoneità e nei concorsi di assunzione presso le unità sanitarie locali;

tabella B — da servire per la verifica e la valutazione dei titoli di studio (libere docenze e specializzazioni) negli esami di idoneità e nei concorsi di assunzione presso le unità sanitarie locali.

Art. 2.

L'elenco delle discipline equipollenti ed affini da servire per la formazione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione presso le unità sanitarie locali nonché per la valutazione dei titoli nei detti esami e concorsi per il profilo professionale veterinari è il seguente:

tabella A — da servire per la formazione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli di carriera negli esami di idoneità e nei concorsi di assunzione presso le unità sanitarie locali;

tabella B — da servire per la verifica e la valutazione dei titoli di studio (libere docenze, specializzazioni e corsi di perfezionamento) negli esami di idoneità e nei concorsi di assunzione presso le unità sanitarie locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1983

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

TABELLA A

Valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione di personale sanitario presso le unità sanitarie locali, per la verifica e la valutazione dei titoli di carriera.

Discipline oggetto di esame	Discipline affini
PROFILO PROFESSIONALE: MEDICI	
AREA FUNZIONALE DI MEDICINA	
1) <i>Anatomia ed istologia patologica</i> Discipline equipollenti: Anatomia patologica e tecniche di laboratorio Anatomia ed istologia patologica e tecniche di laboratorio	Tecnica delle autopsie Tecnica e diagnostica istopatologica Istochimica normale e patologica Istochimica patologica Medicina legale e delle assicurazioni sociali Citopatologia Patologia generale Istituzioni di patologia generale
2) <i>Angiologia</i> Discipline equipollenti: Angiologia e chirurgia vascolare Cardiologia e malattia dei vasi Malattie cardiovascolari Malattie dell'apparato cardiovascolare Vasculopatie Malattie cardiovascolari e reumatiche	Geriatrics Gerontologia Cardiologia Cardio-angiotipie Fisiopatologia cardiocircolatoria Fisiopatologia cardiovascolare Chirurgia vascolare Cardio-angio-chirurgia Medicina generale Chirurgia toracica e cardiovascolare
3) <i>Cardiologia</i> Discipline equipollenti: Cardiologia e malattie dei vasi Malattie cardiovascolari Malattie cardiovascolari e reumatiche Malattie dell'apparato cardiovascolare Cardio-angiotipie Cardio-reumatologia Fisiopatologia cardiocircolatoria Fisiopatologia cardiovascolare	Medicina generale Angiologia Cardiochirurgia
4) <i>Dermosifilopatia</i> Disciplina equipollente: Clinica dermosifilopatica	Dermatologia allergologica e professionale Dermatologia sperimentale Dermatologia pediatrica
5) <i>Diabetologia</i> Discipline equipollenti: Medicina generale Clinica medica generale e terapia medica Patologia speciale medica e metodologia clinica Semeiotica medica Endocrinologia	Dietetica Dietologia Geriatrics Gerontologia e geriatria
6) <i>Dietetica</i> Discipline equipollenti: Dietologia Fisiologia e scienza dell'alimentazione Scienza dell'alimentazione Scienza dell'alimentazione e dietetica	Malattie endocrine e metaboliche Malattie del ricambio Endocrinologia e medicina costituzionale Endocrinologia e patologia costituzionale Medicina costituzionale ed endocrinologia Scienza delle costituzioni ed endocrinologia Endocrinologia e malattie del ricambio Endocrinologia e malattie metaboliche Fisiologia della nutrizione Pediatrics Geriatrics Gerontologia Puericultura Patologia neonatale Auxologia normale e patologica Biochimica applicata Chimica biologica Fisiologia umana Medicina generale Malattie del ricambio Gastroenterologia Terapia medica sistematica e idrologia medica Terapia medica sistematica Medicina del lavoro Farmacologia Idrologia medica Diabetologia
7) <i>Ematologia</i>	Immunematologia e servizio trasfusionale Immunematologia Chirurgia generale
8) <i>Endocrinologia</i> Discipline equipollenti: Endocrinologia e medicina costituzionale Endocrinologia e patologia costituzionale Medicina costituzionale ed endocrinologia Scienza delle costituzioni ed endocrinologia Malattie endocrine e metaboliche Endocrinologia e malattie del ricambio Endocrinologia e malattie metaboliche	Medicina generale Pediatrics Fisiopatologia della riproduzione umana Diabetologia
9) <i>Gastroenterologia</i>	Medicina generale Pediatrics

Discipline oggetto di esame	Discipline affini	Discipline oggetto di esame	Discipline affini
10) <i>Geriatría</i> Disciplina equipollente: Gerontologia e geriatria	Gerontologia Medicina generale Neurologia	16) <i>Medicina nucleare</i> Disciplina equipollente: Fisica nucleare applicata alla medicina	Radiologia Radiobiologia
11) <i>Immunoematologia e servizio trasfusionale</i> Discipline equipollenti: Immunoematologia Ematologia	Immunologia clinica Immunologia Patologia generale	17) <i>Microbiologia</i> Discipline equipollenti: Microbiologia Analisi chimico-cliniche e microbiologia	Virologia Patologia generale Igiene Parassitologia Immunologia
12) <i>Laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia</i> Discipline equipollenti: Analisi chimico-cliniche e microbiologia Chimica biologica o biochimica Igiene Microbiologia Patologia generale Biochimica applicata	Chimica e microscopia clinica Immunologia Istituzioni di patologia generale Parassitologia Parassitologia medica	18) <i>Nefrologia</i> Discipline equipollenti: Nefrologia medica Emodialisi Nefrologia chirurgica	Urologia Medicina generale
13) <i>Malattie infettive</i> Discipline equipollenti: Clinica delle malattie infettive Clinica delle malattie infettive e tropicali Clinica delle malattie tropicali ed infettive	Malattie infettive dell'infanzia Medicina generale Pediatria Clinica delle malattie tropicali e sub tropicali	19) <i>Neurologia</i> Discipline equipollenti: Clinica neurologica Clinica delle malattie nervose e mentali Neurologia e psichiatria Neuropsichiatria	Psichiatria Clinica psichiatrica Neuropsichiatria infantile Neuroradiologia
14) <i>Medicina generale</i> Discipline equipollenti: Clinica medica generale e terapia medica Patologia speciale medica e metodologia clinica Semeiotica medica	Pediatria Geriatría Medicina del lavoro Terapia medica sistematica Terapia medica sistematica e idrologia medica Angiologia Cardiologia Ematologia Endocrinologia Gastroenterologia Idrologia medica (1) Malattie infettive Medicina nucleare Nefrologia Neurologia Oncologia Pneumologia Pronto soccorso e terapia di urgenza Reumatologia Dietetica Diabetologia	20) <i>Neuropsichiatria infantile</i> . . . 21) <i>Neuroradiologia</i> 22) <i>Oncologia</i> Discipline equipollenti: Oncologia medica Oncologia clinica	Psichiatria Neurologia Pediatria Neurologia Neurochirurgia Oncologia generale Oncologia sperimentale Medicina generale Medicina del lavoro Farmacologia Chemioterapia
15) <i>Medicina legale e delle assicurazioni sociali</i> Discipline equipollenti: Medicina legale e delle assicurazioni Medicina legale	Anatomia ed istologia patologica Tecnica e diagnostica istopatologica Tecnica delle autopsie Tossicologia forense Immunoematologia e servizio trasfusionale Medicina del lavoro Antropologia criminale	23) <i>Pediatria</i> Discipline equipollenti: Clinica pediatrica Patologia neonatale 24) <i>Pneumologia</i> Discipline equipollenti: Broncopneumologia Tisiologia Pneumotisiologia Pneumologia e fisiopatologia respiratoria Fisiopatologia respiratoria 25) <i>Psichiatria</i> Discipline equipollenti: Clinica psichiatrica Clinica delle malattie nervose e mentali Neurologia e psichiatria Neuropsichiatria	Malattie infettive dell'infanzia Malattie infettive Puericultura Medicina generale Medicina generale Neurologia Clinica neurologica Igiene mentale Neuropsichiatria infantile

(1) Con posti letto.

Discipline oggetto di esame	Discipline affini	Discipline oggetto di esame	Discipline affini
26) <i>Radiologia diagnostica</i> . . . Discipline equipollenti: Radiologia Radiologia e fisioterapia	Medicina nucleare Fisica nucleare applicata alla medicina Neuroradiologia Radiobiologia Medicina nucleare e oncologia Radioterapia Radioterapia oncologica	2) <i>Cardiochirurgia</i> Discipline equipollenti: Chirurgia cardiovascolare Cardio-angio-chirurgia Chirurgia del cuore e dei grossi vasi Chirurgia cardiaca Chirurgia cardiovascolare pediatrica Cardio-chirurgia infantile	Chirurgia toracica Chirurgia vascolare
27) <i>Radioterapia</i> Discipline equipollenti: Radiologia Radiologia e fisioterapia Radioterapia Radioterapia oncologica	Medicina nucleare Fisica nucleare applicata alla medicina Neuroradiologia Radiobiologia Medicina nucleare ed oncologia Radiodiagnostica	3) <i>Chirurgia generale</i> Discipline equipollenti: Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Semeiotica chirurgica Anatomia chirurgica e corso di operazioni Chirurgia geriatrica Chirurgia d'urgenza Chirurgia di pronto soccorso Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso Chirurgia sperimentale (1)	Chirurgia pediatrica Chirurgia plastica Chirurgia maxillo-facciale Cardiochirurgia Chirurgia gastroenterologica Chirurgia toracica Chirurgia vascolare Neurochirurgia Urologia Ortopedia e traumatologia Ostetricia e ginecologia Otorinolaringoiatria Nefrologia
28) <i>Recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi</i> Discipline equipollenti: Recupero e rieducazione funzionale Medicina fisica e riabilitazione Fisiochinesiterapia Terapia fisica e riabilitazione	Ortopedia Neurologia Reumatologia Medicina del lavoro Neuropsichiatria infantile Psicologia medica Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica Idroclimatologia medica e clinica termale Idrologia, climatologia, talassoterapia Idrologia, crenologia, climatoterapia Fisiochinesiterapia ortopedica Chinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginnastica medica in ortopedia	4) <i>Chirurgia maxillo-facciale</i> . . 5) <i>Chirurgia pediatrica</i> Discipline equipollenti: Chirurgia infantile Clinica chirurgica pediatrica Chirurgia dell'infanzia	Chirurgia generale Odontoiatria e stomatologia Otorinolaringoiatria Chirurgia plastica Ortognatodonzia Chirurgia generale
29) <i>Reumatologia</i>	Medicina generale Pediatria	6) <i>Chirurgia plastica</i> Discipline equipollenti: Chirurgia plastica ricostruttiva Chirurgia plastica riparatrice e chirurgia della mano	Chirurgia generale Otorinolaringoiatria Chirurgia maxillo-facciale Odontoiatria e stomatologia Chirurgia pediatrica Chirurgia della mano
30) <i>Virologia</i> Disciplina, equipollente: Virologia clinica	Microbiologia Virologia applicata alla epidemiologia Patologia generale Igiene Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia Parassitologia Parassitologia medica Chemioterapia	7) <i>Chirurgia toracica</i> Discipline equipollenti: Chirurgia toracica e cardiovascolare Chirurgia toracico-polmonare Chirurgia polmonare	Chirurgia generale Cardiochirurgia
AREA FUNZIONALE DI CHIRURGIA			
1) <i>Anestesia e rianimazione</i> . . Discipline equipollenti: Anestesia Anestesiologia Anestesiologia e rianimazione Rianimazione	Chirurgia generale Tossicologia Nefrologia Farmacologia Chimica biologica	8) <i>Chirurgia vascolare</i> Discipline equipollenti: Angiologia e chirurgia vascolare 9) <i>Neurochirurgia</i> Disciplina equipollente: Neurotraumatologia (1) Con posti letto.	Chirurgia generale Cardiochirurgia Traumatologia cranica

Discipline oggetto di esame	Discipline affini	Discipline oggetto di esame	Discipline affini
10) <i>Oculistica</i> Disciplina equipollente: Clinica oculistica	Ottica fisiologica Ottica fisiopatologica	AREA FUNZIONALE DI PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA	
11) <i>Odontoiatria e stomatologia</i> Discipline equipollenti: Clinica odontoiatrica Clinica odontoiatrica e stomatologica Odontoiatria Stomatologia	Chirurgia maxillo-facciale Chirurgia plastica Ortodonzia Ortognatodonzia	1) <i>Igiene epidemiologia e sanità pubblica</i> Discipline equipollenti: Igiene Epidemiologia	Statistica sanitaria Statistica medica e biometria Organizzazione dei servizi sanitari di base Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri
12) <i>Ortopedia e traumatologia</i> . Discipline equipollenti: Clinica ortopedica Clinica ortopedica e traumatologica Ortopedia Ortopedia e traumatologia dell'apparato locomotore	Chirurgia generale Recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi Chirurgia della mano Traumatologia	2) <i>Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri</i> Disciplina equipollente: Igiene	Organizzazione dei servizi sanitari di base Epidemiologia Statistica sanitaria Igiene epidemiologia e sanità pubblica Statistica medica e biometria
13) <i>Ostetricia e ginecologia</i> . . . Discipline equipollenti: Clinica ostetrica e ginecologica Patologia ostetrica e ginecologica Fisioterapia ostetrica e ginecologica	Endocrinologia ostetrica e ginecologica Fisiopatologia della riproduzione umana	3) <i>Organizzazione dei servizi sanitari di base</i> Discipline equipollenti: Igiene Programmazione ed organizzazione sanitaria Statistica sanitaria Statistica medica e biometria	Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri Igiene epidemiologia e sanità pubblica Epidemiologia
14) <i>Otorinolaringoiatria</i> Discipline equipollenti: Clinica otorinolaringoiatrica Otorinolaringoiatria e patologia cervico facciale	Audiologia Chirurgia maxillo-facciale Chirurgia plastica	4) <i>Medicina del lavoro</i> Discipline equipollenti: Clinica del lavoro Clinica delle malattie del lavoro Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica Medicina preventiva delle malattie professionali e psicotecnica Medicina preventiva dei lavoratori Tossicologia industriale Igiene industriale Fisiologia e igiene del lavoro industriale	Tossicologia Tossicologia clinica
15) <i>Urologia</i> Discipline equipollenti: Clinica urologica Nefrologia chirurgica Clinica delle malattie delle vie urinarie Malattie delle vie urinarie Malattie genito urinarie Patologia e clinica delle vie urinarie	Chirurgia generale Nefrologia	Farmacista dirigente	
16) <i>Urologia pediatrica</i> Discipline equipollenti: Clinica urologica Urologia Nefrologia chirurgica Chirurgia pediatrica		<i>Farmacista dirigente</i> Discipline equipollenti: Chimica farmaceutica e tossicologica Chimica farmaceutica applicata Tecnica e legislazione farmaceutica Farmacologia e farmacognosia Farmacologia Igiene Chimica biologica	Analisi chimico-farmaceutica Farmacologia molecolare Farmacoterapia e tossicologia medica Farmacia industriale Farmacognosia Chimica bromatologica Chimica degli alimenti Chimica organica Microbiologia Scienza dell'alimentazione Scienze farmaceutiche e biochimica applicata

Veterinario dirigente

TABELLA B

Discipline oggetto di esame	Discipline affini	Valevole per la verifica e la valutazione dei titoli accademici e di studio (libere docenze e specializzazioni della facoltà di medicina e chirurgia, di farmacia e di medicina veterinaria).	
AREA FUNZIONALE DELL'IGIENE DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE		Discipline oggetto di esame	Discipline affini
Igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale Discipline equipollenti: Anatomia patologica veterinaria generale e speciale I e II; Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale Microbiologia degli alimenti di origine animale Patologia animale e ispezione delle carni Igiene e controllo dei prodotti della pesca Igiene degli alimenti Approvvigionamenti annuari, mercati e industria degli alimenti di origine animale Tossicologia applicata alle produzioni animali Tecnologia delle carni e dei prodotti derivati Tecnica conserviera		PROFILO PROFESSIONALE: MEDICI AREA FUNZIONALE DI MEDICINA 1) Anatomia ed istologia patologica Discipline equipollenti: Anatomia patologica e tecniche di laboratorio Anatomia ed istologia patologica e tecniche di laboratorio Anatomia ed istologia patologica ed analisi cliniche Tecnica delle autopsie Tecnica e diagnostica istopatologica Istochimica normale e patologica Istochimica patologica Medicina legale delle assicurazioni sociali Citologia Citopatologia Istituzioni di patologia generale Istologia ed embriologia generale Oncologia Oncologia generale Oncologia sperimentale Patologia generale Settore laboratorista Settore e medici laboratoristi ospedalieri	
AREA FUNZIONALE DELLA SANITÀ ANIMALE E IGIENE DELL'ALLEVAMENTO E DELLE PRODUZIONI ANIMALI Sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali Discipline equipollenti: Patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I e II Polizia sanitaria Igiene veterinaria Igiene zootecnica Patologia e profilassi delle malattie infettive Microbiologia dei prodotti zootecnici Malattie parassitarie degli animali domestici Parassitologia Profilassi delle malattie parassitarie degli animali domestici Parassitologia animale e di fesa degli allevamenti Clinica medica veterinaria Patologia medica di animali domestici Patologia speciale e clinica medica Difesa dagli inquinamenti Igiene zootecnica Patologia da alimentazione degli animali domestici Alimentazione e nutrizione animale Allevamento e patologia degli animali domestici		2) Angiologia Discipline equipollenti: Angiologia e chirurgia vascolare Cardiologia e malattie dei vasi Malattie cardiovascolari Malattie dell'apparato cardiovascolare Vasculopatie Malattie cardiovascolari e reumatiche Geriatrica Gerontologia Cardiologia Cardio-angiotomie Fisiopatologia cardiocircolatoria Fisiopatologia cardiovascolare Chirurgia vascolare Cardio-angio-chirurgia Chirurgia cardiovascolare Medicina generale Chirurgia toracica e cardiovascolare 3) Cardiologia Discipline equipollenti: Cardiologia e malattie dei vasi Malattie cardiovascolari Malattie cardiovascolari e reumatiche Malattie dell'apparato cardiovascolare Cardio-angiotomie Cardio-reumatologia Fisiopatologia cardiocircolatoria Fisiopatologia cardiovascolare Medicina generale Angiologia Cardiologia Geriatrica Medicina del lavoro Pediatria Terapia medica sistematica Terapia medica sistematica ed idrologia medica	

Discipline oggetto di esame	Discipline affini	Discipline oggetto di esame	Discipline affini
4) <i>Dermosifilopatia</i> Discipline equipollenti: Clinica dermosifilopatica Dermatologia e sifilografia Dermosifilopatia e venereologia Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica Dermatologia e venereologia Dermosifilopatia Patologia e clinica dermosifilopatica Malattie cutanee e veneree	Dermatologia allergologica e professionale Dermatologia sperimentale Dermatologia pediatrica Dermatologia Malattie veneree della pelle Leporologia e dermatologia tropicale Micologia medica		Puericoltura e dietetica infantile Patologia neonatale Auxologia normale e patologica Biochimica applicata Chimica biologica Farmacologia Fisiologia umana Igiene Igiene ed epidemiologia Igiene e medicina preventiva Igiene pubblica Igiene scolastica Igiene e medicina scolastica Igiene e sanità pubblica Igiene e tecnica ospedaliera Igiene, tecnica e direzione ospedaliera Medicina generale Igiene generale e speciale Malattie del ricambio Gastroenterologia Idrologia medica Terapia medica sistematica Terapia medica sistematica ed idrologia medica Medicina del lavoro
5) <i>Diabetologia</i> Discipline equipollenti: Diabetologia e malattie del ricambio Malattie del ricambio Medicina generale Clinica medica generale e terapia medica Patologia speciale medica e metodologia clinica Semeiotica medica Clinica medica generale Clinica medica e semeiotica Patologia speciale medica e terapia medica Patologia speciale medica Patologia speciale e clinica medica Medicina interna Clinica medica Endocrinologia Endocrinologia e medicina costituzionale Endocrinologia e patologia costituzionale Medicina costituzionale ed endocrinologia Scienze delle costituzioni ed endocrinologia Malattie endocrine e metaboliche Endocrinologia e malattie del ricambio Endocrinologia e malattie metaboliche	Dietetica Dietologia Geriatrics Gerontologia e geriatria Malattie dell'apparato digerente e del ricambio Malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio Malattie del fegato e del ricambio Malattie del ricambio e dell'apparato digerente Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio Malattie del rene, del sangue e del ricambio		
6) <i>Dietetica</i> Discipline equipollenti: Dietologia Fisiologia e scienza dell'alimentazione Scienza dell'alimentazione Scienza dell'alimentazione e dietetica	Fisiologia della nutrizione Pediatria Geriatrics Gerontologia Diabetologia Diabetologia e malattie del ricambio Puericoltura Puericoltura ed igiene infantile Puericoltura, dietetica infantile ed assistenza sociale all'infanzia		
		7) <i>Ematologia</i> Discipline equipollenti: Ematologia clinica e di laboratorio Malattie del sangue Malattie del sangue e del ricambio Malattie del sangue e degli organi emopoietici Patologia del sangue e degli organi emopoietici Malattie del sangue e dell'apparato digerente Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio Malattie dell'apparato digerente e del sangue	Immunoeematologia e servizio trasfusionale Immunoeematologia Pediatria Terapia medica sistematica Terapia medica sistematica ed idrologia medica Medicina generale Malattie del rene, del sangue e del ricambio
		8) <i>Endocrinologia</i> Discipline equipollenti: Endocrinologia e medicina costituzionale Endocrinologia e patologia costituzionale Medicina costituzionale ed endocrinologia Scienza delle costituzioni ed endocrinologia Malattie endocrine e metaboliche Endocrinologia e malattie del ricambio Endocrinologia e malattie metaboliche	Medicina generale Pediatria Terapia medica sistematica Terapia medica sistematica ed idrologia medica Endocrinologia ostetrico-ginecologica Farmacologia Diabetologia Diabetologia e malattie del ricambio Fisiopatologia della riproduzione umana

Discipline oggetto di esame	Discipline affini	Discipline oggetto di esame	Discipline affini
9) <i>Gastroenterologia</i> Discipline equipollenti: Malattie dell'apparato digerente e del ricambio Malattie dell'apparato digerente e del sangue Malattie dell'apparato digerente Malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio Malattie del fegato e del ricambio Malattie del ricambio e dell'apparato digerente Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio Malattie del sangue e dell'apparato digerente	Medicina generale Pediatria Terapia medica sistematica Terapia medica sistematica ed idrologia medica Chirurgia dell'apparato digerente Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva		Analisi chimico-cliniche e microbiologia Biochimica Chimica biologica Farmacologia Biochimica applicata Igiene ed epidemiologia Igiene scolastica Igiene e medicina scolastica Parassitologia Parassitologia medica
10) <i>Geriatrics</i> Disciplina equipollente: Geriatrics e gerontologia	Gerontologia Medicina generale Neurologia Terapia medica sistematica Terapia medica sistematica ed idrologia medica Diagnostica neurochirurgica Semeiotica neurochirurgica Neuroradiologia	12) <i>Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia</i> Discipline equipollenti: Analisi chimico-cliniche e microbiologia Analisi cliniche di laboratorio Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio Patologia generale Biochimica e chimica clinica Semeiotica e diagnostica di laboratorio Chimica biologica o biochimica Biochimica applicata Microbiologia Microbiologia medica Biologia clinica Analisi chimico cliniche e di laboratorio	Parassitologia Parassitologia medica Istituzione di patologia generale Chimica e microscopia clinica Chimica clinica Igiene Igiene ed epidemiologia Igiene e medicina preventiva Igiene generale e speciale Igiene pubblica Igiene e sanità pubblica Igiene e tecnica ospedaliera Igiene, tecnica e direzione ospedaliera Ematologia Immunopatologia Immunologia Immunoematologia Micologia medica Diagnostica di laboratorio Medici laboratoristi Settore laboratorista Settori e medici laboratoristi Anatomia ed istologia patologica Citochimica ed istochimica Citopatologia Istochimica normale e patologica Istochimica patologica Tecnica e diagnostica istopatologica Virologia Citologia
11) <i>Immunoematologia e servizio trasfusionale</i> Discipline equipollenti: Immunoematologia Ematologia	Immunologia clinica Immunologia Malattie del rene, del sangue e del ricambio Malattie infettive Malattie infettive dell'infanzia Malattie infettive tropicali e subtropicali Clinica delle malattie tropicali e subtropicali Medicina tropicale e sub tropicale Igiene Igiene e medicina preventiva Igiene generale e speciale Igiene pubblica Igiene e sanità pubblica Igiene e tecnica ospedaliera Igiene, tecnica e direzione ospedaliera Microbiologia Microbiologia medica Patologia generale Istituzioni di patologia generale Diagnostica di laboratorio Semeiotica e diagnostica di laboratorio Medici laboratoristi Settore laboratoristi Settori e medici laboratoristi ospedalieri	13) <i>Malattie infettive</i> Discipline equipollenti: Clinica delle malattie infettive Clinica delle malattie infettive e tropicali Clinica delle malattie tropicali ed infettive Clinica delle malattie infettive e contagiose Malattie infettive e tropicali	Malattie infettive dell'infanzia Medicina generale Pediatria Clinica delle malattie tropicali e subtropicali Medicina tropicale e sub tropicale Malattie infettive tropicali e subtropicali Terapia medica sistematica Terapia medica sistematica ed idrologia medica Chemioterapia

Discipline oggetto di esame	Discipline affini	Discipline oggetto di esame	Discipline affini
14) <i>Medicina generale</i> Discipline equipollenti: Clinica medica generale e terapia medica Patologia speciale medica e metodologia clinica Semeiotica medica Clinica medica generale Clinica medica e semeiotica Patologia speciale medica e terapia medica Patologia speciale medica Patologia speciale e clinica medica Medicina interna Clinica medica	Pediatria Geriatrica Medicina del lavoro Terapia medica sistematica Angiologia Cardiologia Ematologia Diabetologia Diabetologia e malattie del ricambio Endocrinologia Gastroenterologia Idrologia medica Malattie infettive Medicina nucleare Nefrologia Neurologia Oncologia Pneumologia Pronto soccorso e terapia di urgenza Reumatologia Dietetica Terapia medica sistematica ed idrologia medica Gerontologia Malattie infettive tropicali e subtropicali Clinica delle malattie tropicali e subtropicali Medicina tropicale e sub-tropicale Malattie infettive dell'infanzia Medicina preventiva del lavoro e psicotecnica Medicina dello sport Idrologia-crenologia e climatoterapia Idrologia, climatologia e talassoterapia Idroclimatologia medica e clinica termale Genetica medica Allergologia e immunologia clinica Diabetologia e malattie del ricambio Tossicologia medica Farmacologia Farmacologia clinica Malattie del fegato e del ricambio	16) <i>Medicina nucleare</i> Discipline equipollenti: Fisica nucleare applicata alla medicina Radiologia e medicina nucleare	Radiologia Radioterapia Radioterapia oncologica Radiobiologia Radiodiagnostica Radiologia medica e medicina nucleare Radiologia medica e radioterapia Radiologia medica e terapia fisica Radiologia e terapia fisica Radiologia ed elettroterapia
15) <i>Medicina legale e delle assicurazioni sociali</i> Discipline equipollenti: Medicina legale e delle assicurazioni Medicina legale Medicina legale ed infortunistica	Anatomia ed istologia patologica Tecnica e diagnostica istopatologica Tecnica delle autopsie Tossicologia forense Immunoematologia e servizio trasfusionale Medicina del lavoro Antropologia criminale Medicina delle assicurazioni	17) <i>Microbiologia</i> Discipline equipollenti: Microbiologia Microbiologia medica Analisi chimico-cliniche e microbiologia Biologia clinica Igiene e medicina preventiva con indirizzo di laboratorio Patologia generale	Parassitologia Parassitologia medica Igiene Igiene ed epidemiologia Igiene e medicina preventiva Igiene generale e speciale Igiene pubblica Igiene e sanità pubblica Igiene e tecnica ospedaliera Igiene, tecnica e direzione ospedaliera Immunopatologia Immunologia Micologia medica Virologia Medici laboratoristi
		18) <i>Nefrologia</i> Discipline equipollenti: Nefrologia medica Emodialisi	Urologia Medicina generale Malattie del rene, del sangue e del ricambio Nefrologia chirurgica Pediatria Terapia medica sistematica Terapia medica sistematica ed idrologia medica
		19) <i>Neurologia</i> Discipline equipollenti: Clinica neurologica Clinica delle malattie nervose e mentali Neurologia e psichiatria Neuropsichiatria Clinica neurologica e malattie mentali Clinica neuropatologica Clinica neuropsichiatrica Clinica psichiatrica e neuropatologica Malattie nervose Malattie nervose e mentali Neuropatologia e psichiatria Psichiatria e neuropatologia	Psichiatria Clinica psichiatrica Neuropsichiatria infantile Neuroradiologia Neurochirurgia Terapia medica sistematica Terapia medica sistematica ed idrologia medica Medicina generale Neurologia psichiatrica Neuropsicofarmacologia Neurofisiopatologia

Discipline oggetto di esame	Discipline affini	Discipline oggetto di esame	Discipline affini
20) <i>Neuropsichiatria infantile</i>	Psichiatria Neurologia Pediatria Psichiatria infantile Psicologia Psicologia medica Psicologia dell'età evolutiva Psicologia sperimentale Igiene mentale Fisiocinesiterapia e rieducazione psicomotoria Genetica medica Neuropsicofarmacologia		Terapia medica sistematica ed idrologia medica Chirurgia generale Clinica chirurgica e medicina operatoria Anatomia topografica e chirurgia operatoria Medicina operatoria Chirurgia dell'apparato digerente Chirurgia dell'apparato digerente e endoscopia digestiva
21) <i>Neuroradiologia</i>	Neurologia Neurochirurgia Neurologia psichiatrica Neuropsichiatria infantile Radiologia Radiodiagnostica Radioterapia Radioterapia oncologica Radiologia medica Radiologia medica e nucleare Radiologia medica e radioterapia Diagnostica neurochirurgica Radiologia medica e terapia fisica Radioterapia fisica Neurofisiopatologia Psichiatria Semeiotica neurochirurgica	23) <i>Pediatria</i> Discipline equipollenti: Clinica pediatrica Pediatria e puericoltura Patologia clinica pediatrica Patologia neonatale	Malattie infettive dell'infanzia Malattie infettive Puericoltura Medicina generale Nipologia Nipologia e paidologia Puericoltura ed igiene infantile Puericoltura, dietetica infantile ed assistenza sociale all'infanzia Terapia medica sistematica Terapia medica sistematica ed idrologia medica Malattie infettive tropicali e subtropicali Clinica delle malattie tropicali e subtropicali Medicina tropicale e sub tropicale Puericoltura e dietetica infantile Neonatologia Medicina ed igiene scolastica Genetica medica
22) <i>Oncologia</i> Discipline equipollenti: Oncologia medica Oncologia clinica Chemioterapia antitumorale	Oncologia generale Oncologia sperimentale Medicina generale Medicina del lavoro Tecnica e diagnostica istopatologica Citologia Citopatologia Citochimica ed istochimica Istochimica normale e patologica Istochimica patologica Chemioterapia Patologia generale Istituzioni di patologia generale Medicina nucleare Radiobiologia Radiologia Radiodiagnostica Radioterapia Radioterapia oncologica Radiologia medica Radiologia medica e radioterapia Radiologia medica e terapia fisica Radioterapia fisica Terapia medica sistematica	24) <i>Pneumologia</i> Discipline equipollenti: Tisiologia Fisiopatologia respiratoria Clinica della tubercolosi e delle vie urinarie Clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia Malattie dell'apparato respiratorio Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio Tisiologia e malattie polmonari	Medicina generale Terapia medica sistematica Terapia medica sistematica ed idrologia medica Geriatria Gerontologia Medicina del lavoro Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica Chirurgia toracica Fisiopatologia e fisiocinesiterapia respiratoria

Discipline oggetto di esame	Discipline affini	Discipline oggetto di esame	Discipline affini
25) <i>Psichiatria</i> Discipline equipollenti: Clinica psichiatrica Clinica delle malattie nervose e mentali Neurologia e psichiatria Neuropsichiatria Neuropatologia e psichiatria Clinica neurologica e malattie mentali Clinica neuropsichiatrica Clinica psichiatrica e neuropatologica Malattie nervose e mentali Psichiatria e neuropatologia	Neurologia Clinica neurologica Neuropsichiatria infantile Igiene mentale Psichiatria infantile Clinica neuropatologica Criminologia clinica Antropologia criminale Neurologia psichiatrica Neuropsicofarmacologia		Clinica delle malattie nervose e mentali Clinica ortopedica e traumatologica Ortopedia e traumatologia dell'apparato locomotore Clinica neurologica Fisiokinesiterapia e rieducazione psicomotoria
26) <i>Radiologia diagnostica</i> . . . Discipline equipollenti: Radiologia Radiologia medica Radiologia e fisioterapia Radiologia e terapia fisica Radiologia medica e medicina nucleare Radiologia medica e radioterapia Radiologia medica e terapia fisica Radiologia ed elettroterapia	Medicina nucleare Medicina nucleare ed oncologia Fisica nucleare applicata alla medicina Neuroradiologia Radiobiologia Radioterapia Radioterapia oncologica		
27) <i>Radioterapia</i> Discipline equipollenti: Radioterapia oncologica Radiologia Radiologia medica Radiologia e fisioterapia Radiologia e terapia fisica Radioterapia Radiologia medica e medicina nucleare Radiologia medica e radioterapia Radiologia medica e terapia fisica Radiologia ed elettroterapia	Medicina nucleare Medicina nucleare ed oncologia Fisica nucleare applicata alla medicina Neuroradiologia Radiobiologia Radiodiagnostica		
28) <i>Recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi</i> Discipline equipollenti: Terapia fisica e riabilitazione Medicina fisica e riabilitazione Fisiokinesiterapia Fisiokinesiterapia e rieducazione neuromotoria Chinesiterapia, fisioterapia e ginnastica medica in ortopedia Fisiokinesiterapia ortopedica	Ortopedia e traumatologia Neurologia Reumatologia Medicina del lavoro Neuropsichiatria infantile Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica Terapia medica sistematica ed idrologia medica Idroclimatologia medica e clinica termale Idrologia, climatologia e talassoterapia Psicologia medica Clinica ortopedica	29) <i>Reumatologia</i> 30) <i>Virologia</i> Disciplina equipollente: Virologia clinica	Medicina generale Pediatria Cardioreumatologia Malattie cardiovascolari e reumatiche Terapia medica sistematica Terapia medica sistematica ed idrologia medica Farmacologia Microbiologia Microbiologia medica Virologia applicata alla epidemiologia Patologia generale Igiene Igiene ed epidemiologia Igiene e medicina preventiva Igiene generale e speciale Igiene pubblica Igiene e tecnica ospedaliera Igiene e sanità pubblica Igiene, tecnica e direzione ospedaliera Igiene scolastica Igiene e medicina scolastica Analisi chimico-cliniche e microbiologia Diagnostica di laboratorio Medici laboratoristi Analisi cliniche di laboratorio Settore laboratorista Settore medici laboratoristi Semeiotica e diagnostica di laboratorio Parassitologia Parassitologia medica Chemioterapia
		AREA FUNZIONALE DI CHIRURGIA	
		1) <i>Anestesia e rianimazione</i> . . . Discipline equipollenti: Anestesia Anestesiologia Anestesiologia e rianimazione Rianimazione	Chirurgia generale Tossicologia Anatomia topografica e chirurgia operatoria Clinica chirurgica e medicina operatoria Farmacologia Farmacologia applicata Medicina operatoria Nefrologia Tossicologia industriale Tossicologia medica

Discipline oggetto di esame	Discipline affini	Discipline oggetto di esame	Discipline affini
2) <i>Cardiochirurgia</i> Discipline equipollenti: Chirurgia cardiovascolare Cardio-angio-chirurgia Chirurgia del cuore e dei grossi vasi Chirurgia cardiaca	Chirurgia toracica Chirurgia vascolare Anatomia topografica e chirurgia operatoria Chirurgia generale Chirurgia pediatrica Clinica chirurgica e medicina operatoria Medicina operatoria	7) <i>Chirurgia toracica</i> Discipline equipollenti: Chirurgia toracica e cardio-vascolare Chirurgia toracico-polmonare Chirurgia polmonare	Chirurgia generale Cardio-chirurgia Chirurgia vascolare Clinica chirurgica e medicina operatoria Anatomia topografica e chirurgia operatoria Medicina operatoria Chirurgia pediatrica
3) <i>Chirurgia generale</i> Discipline equipollenti: Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Semeiotica chirurgica Anatomia chirurgica e corso di operazioni Chirurgia geriatrica Chirurgia sperimentale Clinica chirurgica Chirurgia Chirurgia generale e terapia chirurgica Patologia speciale chirurgica Chirurgia d'urgenza Chirurgia di pronto soccorso Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso	Chirurgia pediatrica Chirurgia plastica Chirurgia maxillo-facciale Chirurgia gastroenterologica Cardio-chirurgia Chirurgia toracica Chirurgia vascolare Nefrologia Neuro-chirurgia Urologia Ortopedia e traumatologia Ostetricia e ginecologia Ostetricia Clinica ostetrica Otorinolaringoiatria Clinica chirurgica e medicina operatoria Anatomia topografica e chirurgia operatoria Medicina operatoria Chirurgia addominale Chirurgia plastica ricostruttiva Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva Chirurgia dell'apparato digerente Chirurgia oncologica Endocrinochirurgia	8) <i>Chirurgia vascolare</i> Disciplina equipollente: Angiologia e chirurgia vascolare	Chirurgia generale Cardio-chirurgia Chirurgia toracica Clinica chirurgica e medicina operatoria Anatomia topografica e chirurgia operatoria Medicina operatoria Chirurgia pediatrica
4) <i>Chirurgia maxillo-facciale</i>	Chirurgia generale Odontoiatria e stomatologia Otorinolaringoiatria Chirurgia plastica Ortognatodonzia Chirurgia orale	9) <i>Neurochirurgia</i> Disciplina equipollente: Neurotraumatologia	Neurologia Diagnostica-neurochirurgica Semeiotica neurochirurgica Neuroradiologia Chirurgia generale Clinica chirurgica e medicina operatoria Anatomia topografica e chirurgia operatoria Medicina operatoria
5) <i>Chirurgia pediatrica</i> Discipline equipollenti: Chirurgia infantile Clinica chirurgica pediatrica Chirurgia dell'infanzia	Chirurgia generale Anatomia topografica e chirurgia operatoria Medicina operatoria Clinica chirurgica e medicina operatoria	10) <i>Oculistica</i> Disciplina equipollente: Clinica oculistica	Ottica fisiologica Ottica fisiopatologica Oftalmia e clinica oculistica Oftalmoatria e clinica oculistica Oftalmologia e clinica oculistica Oftalmologia e oculistica Patologia e clinica oculistica Chirurgia oculare Patologia oculare e clinica oculistica
6) <i>Chirurgia plastica</i> Disciplina equipollente: Chirurgia plastica ricostruttiva	Chirurgia generale Otorinolaringoiatria Chirurgia maxillo-facciale Odontoiatria e stomatologia Chirurgia pediatrica Chirurgia della mano Chirurgia orale Ortognatodonzia Ortopedia e traumatologia Clinica chirurgica e medicina operatoria Anatomia topografica e chirurgia operatoria	11) <i>Odontoiatria e stomatologia</i> Discipline equipollenti: Clinica odontoiatrica Clinica odontoiatrica e stomatologia Odontoiatria Stomatologia Odontostomatologia Odontostomatologia e protesi dentale o dentaria Odontoiatria e protesi dentale o dentaria	Chirurgia maxillo-facciale Chirurgia plastica Ortognatodonzia Otorinolaringoiatria Chirurgia orale

Discipline oggetto di esame	Discipline affini	Discipline oggetto di esame	Discipline affini
12) <i>Ortopedia e traumatologia</i> . Discipline equipollenti: Clinica ortopedica Clinica ortopedica e traumatologica Ortopedia Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore	Chirurgia generale Recupero e rieducazione funzionale dei neurolesi e dei motulesi Chirurgia della mano Chirurgia plastica Fisiochinesiterapia ortopedica Chinesiterapia fisioterapica, riabilitazione e ginnastica in ortopedia Terapia fisica Fisioterapia e riabilitazione Traumatologia		Igiene e medicina preventiva (con orientamento di igiene industriale) Igiene, tecnica e direzione ospedaliera Igiene e tecnica ospedaliera Igiene e medicina preventiva (orientamento tecnico e direzione ospedaliera)
13) <i>Ostetricia e ginecologia</i> . . . Discipline equipollenti: Clinica ostetrica e ginecologica Patologia ostetrica e ginecologica Fisiopatologia ostetrica e ginecologica	Endocrinologia ostetrica e ginecologica Fisiopatologia della riproduzione e della sterilità Chirurgia generale Clinica chirurgica e medicina operatoria Anatomia topografica e chirurgia operatoria Medicina operatoria Genetica medica Fisiopatologia della riproduzione umana	2) <i>Igiene ed organizzazione servizi ospedalieri</i> Discipline equipollenti: Igiene e medicina preventiva (orientamento tecnico e direzione ospedaliera) Igiene Igiene ed epidemiologia Igiene e medicina preventiva Igiene pubblica Igiene e sanità pubblica Igiene e tecnica ospedaliera Igiene generale e speciale Igiene, tecnica e direzione ospedaliera	Statistica medica Statistica sanitaria Statistica sanitaria (con indirizzo di statistica medica) Statistica sanitaria (con indirizzo di programmazione sanitaria) Epidemiologia Igiene e medicina preventiva (con orientamento di sanità pubblica).
14) <i>Otorinolaringoiatria</i> . . . Discipline equipollenti: Clinica otorinolaringoiatria Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale	Audiologia Chirurgia maxillo-facciale Chirurgia plastica	3) <i>Organizzazione dei servizi sanitari di base</i> Discipline equipollenti: Igiene e medicina preventiva (orientamento sanità pubblica) Igiene Igiene ed epidemiologia Igiene e medicina preventiva Igiene pubblica Igiene e sanità pubblica Igiene e tecnica ospedaliera Igiene, tecnica e direzione ospedaliera Igiene generale e speciale Programmazione ed organizzazione servizi sanitari Igiene e medicina preventiva (con orientamento in medicina scolastica) Statistica sanitaria Statistica sanitaria (con indirizzo di statistica medica) Statistica sanitaria (con indirizzo di programmazione sanitaria) Statistica medica	Epidemiologia Geriatrica Fisiatria Pediatria preventiva e sociale
15) <i>Urologia</i> Discipline equipollenti: Clinica urologica Nefrologia chirurgica Clinica delle malattie delle vie urinarie Malattie delle vie urinarie Malattie genito-urinarie Patologia e clinica delle vie urinarie	Chirurgia generale Nefrologia Clinica chirurgica e medicina operatoria Anatomia topografica e chirurgia operatoria Medicina operatoria Chirurgia pediatrica	4) <i>Medicina del lavoro</i> Discipline equipollenti: Clinica del lavoro Clinica delle malattie del lavoro Medicina preventiva del lavoratori e psicotecnica Medicina preventiva delle malattie professionali e psicotecnica Medicina preventiva del lavoratori Tossicologia industriale Igiene industriale Fisiologia e igiene del lavoro industriale	Tossicologia Tossicologia clinica
AREA FUNZIONALE DI PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA			
1) <i>Igiene, epidemiologia e sanità pubblica</i> Discipline equipollenti: Igiene e medicina preventiva (orientamento di sanità pubblica) Igiene Igiene ed epidemiologia Igiene e medicina preventiva Igiene pubblica Igiene e sanità pubblica Igiene generale e speciale Epidemiologia	Igiene e medicina preventiva (orientamento igiene scolastica) Statistica sanitaria (con indirizzo di statistica medica) Statistica sanitaria (con indirizzo di programmazione sanitaria) Statistica sanitaria Statistica medica Igiene e medicina preventiva (con orientamento di laboratorio)		

Discipline oggetto di esame	Discipline affini	Discipline oggetto di esame	Discipline affini
<i>Farmacista dirigente</i>			
<i>Farmacista dirigente</i>	Analisi chimico-farmaceutica	Tecnologia avicola e patologia aviare	
Discipline equipollenti:	Farmacologia molecolare	Alimentazione degli animali domestici	
Chimica farmaceutica e tossicologica	Farmacoterapia e tossicologia medica	Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici	
Chimica farmaceutica applicata	Farmacia industriale	Clinica o malattie dei piccoli animali	
Tecnica e legislazione farmaceutica	Farmacognosia	Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria	
Farmacologia	Chimica bromatologica	Patologia aviare	
Farmacologia e farmacognosia	Chimica degli alimenti	Parassitologia degli animali domestici	
Farmacia ospedaliera	Chimica organica		
	Microbiologia		
	Scienza dell'alimentazione		
	Scienze farmaceutiche e biochimica applicata		
	Igiene		
<i>Veterinario dirigente</i>			
1) <i>Sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali</i>		2) <i>Igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale</i>	
Libere docenze:		Libere docenze:	
Zootecnia ed alimentazione animale		Farmacologia e tossicologia veterinaria	
Farmacologia e tossicologia veterinaria		Anatomia patologica e patologia generale veterinaria	
Malattie infettive degli animali domestici		Ispezione degli alimenti di origine animale	
Malattie parassitarie degli animali domestici		Specializzazioni:	
Clinica medica veterinaria		Sanità pubblica veterinaria	
Specializzazioni:		Tecnologia e igiene delle carni	
Sanità pubblica veterinaria		Ispezione degli alimenti di origine animale	
Diritto e legislazione veterinaria		Tecnica conserviera e igiene degli alimenti di origine animale	
		Biochimica marina	
		Patologia aviare	

PARTE TERZA

A) PROVVEDIMENTI ENTI LOCALI

COMUNE DI COLOGNO MONZESE (MILANO)

Oggetto: Decreto Sindacale n. 18 del 26 aprile 1983 - prot. 11466 - Occupazione d'urgenza dell'area occorrente per i lavori di realizzazione di uno spazio a verde pubblico attrezzato compreso tra le Vie Finlandia e Norvegia.

Il Sindaco

Omissis

Decreta:

1) è disposta a favore del Comune di Cologno Monzese l'occupazione d'urgenza degli immobili occorrenti per i lavori di costruzione di uno spazio a verde pubblico attrezzato tra le Vie Finlandia e Norvegia identificati nel Catasto di Cologno Monzese come segue:

— fg. 14 mapp. 73, partita N.C.T. 2781, Sem. Irr. cl. 2^a ha 0.17.90 R.D. L. 111,88 R.A. L. 51,91;

— fg. 14 mapp. 74, partita N.C.T. 2781, Sem. Irr. cl. 2^a ha 0.03.30 R.D. L. 20,63 R.A. L. 9,57;

intestati catastalmente e di fatto a: Biassoni Livio nato a Milano il 19 settembre 1926 ed ivi residente in via Padova 251;

2) all'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, che deve avvenire nel termine di 3 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedersi, previo avviso alle parti da notificarsi ai sensi dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, a redigersi in contraddittorio il verbale di immissione nel possesso e stato di consistenza del terreno e in assenza del proprietario con l'intervento di due testimoni; la redazione dello stato di consistenza verrà effettuata da un tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale, mentre la redazione e sottoscrizione del verbale di immissione nel possesso, sarà eseguito a cura di un tecnico comunale;

3) l'indennità di occupazione sarà determinata dall'autorità competente ai sensi dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni;

4) il presente decreto verrà pubblicato, per estratto, sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sarà notificato alle ditte interessate, unitamente all'avviso indicato al punto 2).

Cologno Monzese, 26 aprile 1983

Il Sindaco

Francesco Giallombardo

COMUNE DI MAIRANO (BRESCIA)

Decreto di occupazione d'urgenza di immobili occorrenti per la sistemazione e rettifica di via Roma.

Il Sindaco

Visti gli artt. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e l'art. 20 della legge 20 ottobre 1971, n. 865;

Visto l'art. 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visti gli artt. 1 e 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 170 del 24 giugno 1982 e 201 del 22 novembre 1982, esecutive a sensi di legge;

Decreta:

Art. 1

È disposta a favore del Comune di Mairano l'occupazione d'urgenza degli immobili occorrenti alla sistemazione e rettifica di Via Roma del Capoluogo, catastalmente identificati come segue:

— mappale n. 157 del foglio 10: fabbricato rurale;

— mappale n. 158 del foglio 10 per una superficie da occupare di mq. 950;

— ditta catastale: Calini Camilla fu Ippolito, deceduta, ora di proprietà di:

Pietro Alessandro Nolli, nato ad Azzano Mella il 16 aprile 1934, residente ad Azzano Mella, via Niga n. 59 per la quota di un terzo;

Lucio Contratti, nato a Mairano il 19 luglio 1925, Caterina Costa, nata a Brescia l'1 febbraio 1928, residenti a Brescia, via R. Vantini, n. 22, per la quota di un terzo;

Sergio Cignacchi, nato a Borreto (RE) il 2 agosto 1928, Giulia Barbarina Contratti, nata a Mairano l'1 dicembre 1929, residenti a Mairano, via Roma 40, per la quota di un terzo.

Art. 2

L'occupazione ha la durata di cinque anni decorrenti dalla data di immissione nel possesso che dovrà avvenire entro tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3

All'atto della effettiva occupazione degli immobili, si provvederà a redigere contestualmente al verbale di immissione nel possesso, lo stato di consistenza. Il verbale sarà redatto in contraddittorio con i proprietari o in loro assenza od in caso di rifiuto di firma, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti del Comune; al contraddittorio sono ammessi i fittavoli, i mezzadri, i coloni ed i partecipanti.

Art. 4

L'avviso di convocazione per la redazione dei verbali di consistenza e di presa in possesso, contenente luogo, giorno ed ora delle operazioni, dovrà essere notificato dal Comune espropriante almeno venti giorni prima agli interessati ed affisso per lo stesso periodo all'Albo Pretorio del Comune di Mairano.

Art. 5

Per quanto riguarda l'indennità di occupazione, si provvederà con separato provvedimento se ed in quanto dovuta.

Art. 6

Il geom. Francesco Marizzoni è incaricato di effettuare la stesura del verbale dello stato di consistenza degli immobili e di quello di immissione nel possesso.

Art. 7

Il presente decreto sarà registrato, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Mairano e notificato ai proprietari dei beni occupandi. Inoltre sarà inserito a cura e spese dell'Ente espropriante, nel Foglio An-

nunzi Legali della Provincia di Brescia e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Dalla residenza municipale, 16 aprile 1983

Il Sindaco
Tinti avv. Giuseppe

COMUNE DI MUGGIÒ (MILANO)

Decreto di occupazione d'urgenza di beni immobili occorrenti per la costruzione della fognatura in via F.lli Bandiera, ex art. 27 legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il Sindaco

— Vista la deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 luglio 1981, n. 230, esecutiva a' sensi di legge, che approva il progetto esecutivo della fognatura in via F.lli Bandiera;

— Rilevato che, a' sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere;

— Rilevato che, con l'approvazione del progetto esecutivo è necessario procedere alla occupazione di urgenza delle aree interessate dal tracciato;

— Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

— Visto l'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

— Visto l'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

— Visto l'art. 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

— Vista la legge regionale 3 gennaio 1981, n. 9;

Decreta:

Art. 1

È disposta, a favore del Comune di Muggiò, l'occupazione d'urgenza dei seguenti beni immobili, siti in Muggiò, occorrenti per la costruzione della fognatura secondo il progetto esecutivo, approvato con gli atti citati in premessa:

Foglio n. 23 - mappale n. 18 N.C.T. - catastalmente intestato ai Signori: Valsecchi Carla in Del Delzo, Valsecchi Maria Grazia, Valsecchi Franco, Valsecchi Antonio, Andreuzzi Fernanda Nanda, Traballi Ernesto, Andreuzzi Piero.

Superficie da occupare mq. 4900 circa.

Art. 2

L'occupazione degli immobili sopra descritti può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso, che dovrà avvenire entro il termine di tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3

Al momento della effettiva occupazione degli immobili si provvederà, previo avviso delle parti e in contraddittorio con i proprietari, a redigere il verbale dello stato di consistenza degli immobili stessi e il verbale di immissione nel possesso.

Art. 4

L'avviso di convocazione per la redazione dei suddetti verbali, con la indicazione del luogo, giorno ed ora delle operazioni, dovrà essere affisso, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di Muggiò.

Art. 5

In caso di assenza dei proprietari o di rifiuto di firma, si procederà comunque con l'intervento di due validi testimoni.

Art. 6

Il Tecnico Mariani geom. Sergio è incaricato di effettuare la stesura dello stato di consistenza degli immobili da occupare e del verbale di immissione nel possesso.

Art. 7

L'indennità di occupazione sarà determinata, con successivo provvedimento, dall'Autorità competente a' sensi di legge.

Art. 8

Il Comune di Muggiò provvederà alla notifica del presente decreto ai proprietari interessati. Agli stessi sarà altresì inviata copia autentica dei verbali dello stato di consistenza e di immissione nel possesso.

Art. 9

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Muggiò e sarà inserito, a cura e spese dell'Ente espropriante, nel foglio degli annunci legali della provincia di Milano e pubblicato sul BUR della Regione.

Muggiò, 14 aprile 1983

Il Sindaco
Viganò arch. Alfredo

B) ANNUNZI LEGALI**MINISTERO DEI TRASPORTI - AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO - COMPARTIMENTO DI MILANO - UFFICIO IMPIANTI ELETTRICI COMPARTIMENTALE**

Avviso di gara n. 22

L'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato indirà la seguente licitazione privata, secondo il sistema di cui all'art. 1 della Legge 2 febbraio 1973, n. 14, per la fornitura e posa in opera di n. 2 (due) ascensori di cat. B (montacarichi) del tipo oleodinamico della portata singola di kg. 2.000 in sostituzione di quelli esistenti nella galleria di testa della stazione di Milano Centrale.

Importo a base di gara: L. 240.000.000 (lire duecentoquarantamilion).

Iscrizione all'A.N.C. - Categoria ed importo adeguato. Le richieste di aumento non saranno efficaci.

La richiesta di invito, redatta su carta legale, con allegato il certificato di iscrizione all'A.N.C., potrà essere indirizzata entro il giorno 18 maggio 1983 al seguente indirizzo: Sig. Capo dell'Ufficio Impianti Elettrici delle Ferrovie dello Stato - P.zza Luigi di Savoia, 1 - Milano.

La suddetta richiesta di invito non impegna l'Azienda.

Il Capo dell'Ufficio Impianti Elettrici
Dirigente Superiore
Dott. Ing. Giuseppe Amato

REGIONE LOMBARDIA - ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI PAVIA

(Applicazione del comma 1° dell'art. 3 e segg. della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52).

Si rende noto

Che l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale di Milano - Zona di Pavia ha presentato domanda in data 25 marzo 1983 per ottenere l'autorizzazione dell'impianto ed all'esercizio della linea elettrica che dipartendosi dall'esistenze elettrodotto nei pressi della strada Prov.le Pavia-Vistarino (tronco Roncaro-Vivente) andrà a collegare due cabine a palo di Casc. Campasso e Casc. Zanona in Comune di Vistarino.

Le principali caratteristiche tecniche di detta linea risultanti dal piano tecnico allegato alla domanda di autorizzazione, sono le seguenti:

- tensione di esercizio 15.000 Volt;
- corrente alternata trifase a 50 Hz;
- numero e tipo dei conduttori: n. 3 in corda di rame della sezione di 25 mmq.;
- isolamento: rigidi tipi Fidenza; in amarro catene d'isolatori sospesi;
- sostegni: in c.a.c.;
- fondazioni in calcestruzzo muniti di messa a terra;
- Comune interessato: Vistarino.

L'originale della domanda e del piano tecnico sono depositati presso il Servizio Provinciale del Genio Civile di Pavia, per la durata di trenta giorni consecuti,

a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso a disposizione di chiunque ne volesse prendere visione, nelle ore di ufficio.

Copia della detta domanda e del relativo piano tecnico saranno peraltro depositati, per lo stesso periodo di cui sopra, presso la Segreteria del Comune di Vistarino.

Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 le osservazioni e/od opposizioni, e comunque le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto, dovranno essere presentate, dagli interessati unicamente al Servizio Provinciale del Genio Civile di Pavia entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Pavia, 21 aprile 1983

Il Dirigente del Servizio
Ing. Vittorino Lolli

REGIONE LOMBARDIA - ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI VARESE

(Applicazione del comma 1 dell'art. 3 della Legge regionale 16 agosto 1982, n. 52).

Si rende noto

Che l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL - Compartimento di Milano - Esercizio Distrettuale Lombardia Nord - Como, ha presentato domanda data 28 marzo 1983 per ottenere l'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio della linea elettrica a 15 kV in cavo interrato e relative opere accessorie in Comune di Gallarate.

Le principali caratteristiche tecniche di detta linea, risultanti dal piano tecnico allegato alla domanda di autorizzazione, sono le seguenti:

- tensione di esercizio: 15.000 Volt;
- corrente: alternata trifase a 50 hz;
- tipo del cavo: tripolare in alluminio;
- sezione nominale dei conduttori: mmq. 240;
- isolamento: conduttori isolati in carta impregnata sotto piombo, protetti esternamente da guaina di p.v.c. rosso;
- sviluppo della linea: km 0,640 circa;
- comune interessato: Gallarate;
- provincia interessata: Varese.

Inoltre è stata chiesta l'inalterabilità della costruenda cabina nonché dei tratti di linea che verranno posati su proprietà privata in quanto trattasi di elettrodotto in cavo interrato.

L'originale della domanda e del piano tecnico sono depositati presso il Servizio Provinciale del Genio Civile di Varese, per la durata di trenta giorni consecuti a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso a disposizione di chiunque ne volesse prendere visione, nelle ore di ufficio.

Copia della detta domanda e del relativo piano tecnico saranno peraltro depositati, per lo stesso periodo di cui sopra, presso la Segreteria del Comune di Gallarate.

Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, le osservazioni od opposizioni, e comunque le condizioni cui dovrà essere eventualmente vin-

colata l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto, dovranno essere presentate, dagli interessati unicamente al Servizio Provinciale del Genio Civile di Varese, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla avvenuta pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Varese, 11 aprile 1983

Il Dirigente del Servizio
dott. ing. Pietro Paternostro

COMUNE DI ASSO (COMO)

Deposito Piano Regolatore generale

rende noto che dal 3 maggio 1983 e per 30 giorni consecutivi è depositato presso la Segreteria comunale adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 33 in data 18 marzo 1983, esecutiva.

Chiunque abbia interesse può presentare al Comune osservazioni su carta legale entro il 4 luglio 1983.

Asso, 2 maggio 1983

Il Sindaco
Enzo Canali

COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI (MILANO)

Appalto lavori di ristrutturazione strade comunali.
È indetta licitazione privata per l'appalto dei lavori di ristrutturazione strade comunali

L'importo di base d'asta è di L. 236.316.820
Procedimento a norma di legge.

Le imprese idonee interessate potranno inoltrare domanda di partecipazione in competente bollo a: Comune di Cassina de' Pecchi (MI) entro 15 gg. dalla pubblicazione del presente avviso

La richiesta di invito non è vincolante per l'amministrazione appaltante.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Sindaco
Alberto Rodriguez

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MILANO)

Avviso di approvazione delle Norme e Direttive per il Commercio Ambulante.

Il Sindaco

A norma dell'art. 15 D.M. 15 gennaio 1977 e dell'articolo 20 - ultimo comma - della legge 11 giugno 1971, n. 426;

Rende noto

1) è divenuta esecutiva, ai sensi di legge, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 in data 11 febbraio 1983, con la quale sono state approvate le Norme e Direttive per il Commercio Ambulante ad integrazione del Piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita del Comune di Cernusco sul Naviglio;

2) contro le predette approvate Norme e Direttive per il Commercio Ambulante è ammesso ricorso alla Giunta Regionale entro 15 giorni dalla data di pub-

blicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Cernusco sul Naviglio, 22 aprile 1983

Il Sindaco
Dr. Giovanni Farina

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO (MILANO)

Deposito del piano di sviluppo e di adeguamento alla rete commerciale.

Il Sindaco

rende noto

che dal 27 aprile 1983 e per 20 giorni consecutivi sarà depositato presso la Segreteria comunale il Piano di Sviluppo e di Adeguamento alla rete commerciale (commercio in sede fissa, esercizi pubblici, commercio ambulante) adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 19 aprile 1983).

Chiunque abbia interesse potrà presentare al Comune osservazioni entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Lentate sul Seveso, 23 aprile 1983

Il Sindaco
dr. Roberto Terragni

COMUNE DI MANTOVA

Deposito di piano particolareggiato della zona industriale Valdaro.

Il Sindaco rende noto che è depositato presso la Segreteria Comunale il piano particolareggiato della zona industriale, approvato dal Consiglio Comunale in via definitiva con deliberazioni n. 401 in data 30 dicembre 1981 ai sensi dell'art. 9 della L.R. 2 novembre 1978, n. 63.

Mantova, 18 aprile 1983

Il Sindaco
Firma illeggibile

COMUNE DI MONTICHIARI (BRESCIA)

Appalto lavori di ristrutturazione della Pretura.

È indetta licitazione privata per l'appalto dei lavori di ristrutturazione della Pretura.

L'importo di base d'asta è di L. 63.665.093.

Procedimento: ai sensi dell'art. 1 lett. a) della Legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Le imprese idonee interessate potranno inoltrare domanda di partecipazione in competente bollo al Sindaco entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

La richiesta di invito non è vincolante per l'amministrazione appaltante.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria comunale.

Montichiari, 14 aprile 1983

Il Sindaco
dott. G. Badilini

COMUNE DI MOTTEGGIANA (MANTOVA)

Adozione piano per rilascio licenze attività somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il Sindaco

rende noto

che con atto consiliare n. 21 del 13 aprile 1983 è stato adottato il Piano di cui all'oggetto;

che tale Piano viene depositato per venti giorni da oggi presso la segreteria comunale a disposizione del pubblico.

Chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni al Comune entro 30 giorni dalla inserzione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Motteggiana, 20 aprile 1983

Il Sindaco

Adriano Binacchi

COMUNE DI MOTTEGGIANA (MANTOVA)

Adozione piano di adeguamento e sviluppo rete di vendita in sede fissa ed ambulante.

Il Sindaco

rende noto

che con atto consiliare n. 20 del 13 aprile 1983 è stato adottato il Piano di cui all'oggetto;

che tale Piano viene depositato per venti giorni da oggi presso la segreteria comunale a disposizione del pubblico.

Chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni al Comune entro 30 giorni dalla inserzione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Motteggiana, 20 aprile 1983

Il Sindaco

Adriano Binacchi

COMUNE DI OSPITALETTO (BRESCIA)

L'Amministrazione Comunale ha pubblicato un Bando per l'assegnazione, in proprietà, di area, facente parte del Piano per gli Impianti Produttivi (P.I.P.), destinata alla costruzione di una struttura immobiliare a carattere sociale e commerciale (Uffici - negozi inferiori a 400 mq. - bar - ristorante, ecc.).

Termine per la presentazione delle domande: ore 18 del 24 maggio 1983.

Per informazioni ed eventuali richieste di copia del Bando rivolgersi alla Segreteria Comunale (telefono 640105) durante le ore d'ufficio di tutti i giorni feriali.

Ospitaletto, 12 aprile 1983

Il Sindaco

Taini dr. Giuseppe

COMUNITA MONTANA DELLA VALTELLINA (SONDRIO)

L'Ente sopra intestato intende appaltare l'opera:

Bonifica del Pian della Selvetta in Sponda sinistra dell'Adda.

Importo a base d'art: L. 337.801.182.

Mediante licitazione privata, con il metodo di cui all'art. 73 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e con il procedimento previsto dal successivo art. 76 al miglior offerente in ribasso.

Gli interessati all'appalto possono chiedere di essere invitati alla gara di appalto inviando domanda scritta all'indirizzo intestata entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Quanto sopra ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Il Presidente

Ing. Flaminio Benetti

CONSORZIO PARCO DELLE GROANE - CESATE (MILANO)

Oggetto: Appalto lavori di fornitura e posa segnaletica verticale all'interno del Parco delle Groane, tipologia unificata regionale.

E indetta licitazione privata per l'appalto dei lavori di fornitura e posa segnaletica verticale all'interno del Parco delle Groane, tipologia unificata regionale.

L'importo di base d'asta è di L. 184.550.000+IVA.

Procedimento: art. 1 lettera D legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Le imprese idonee interessate (iscrizione A.N.C. Categoria 7^a ex 8^a/C) potranno inoltrare domanda di partecipazione in competente bollo al Consorzio, entro 15 gg. data BURL.

La richiesta di invito non è vincolante per l'Amministrazione appaltante.

Ulteriori informazioni presso il Consorzio, tel. (02) 9942329.

Il Presidente del Consorzio
Arch. Gioachino Luise

C) CONCORSI ED ESAMI

COMUNE DI CAMBIAGO (MILANO)

Concorso pubblico per n. 1 posto di dattilografa (liv. IV).

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto di dattilografa (liv. IV).
Trattamento economico iniziale: L. 3.372.000.

Età minima per accedere al concorso: 18 anni; età massima 35 anni, fatte salve le eccezioni di legge.

Titolo di studio richiesto: licenza scuola media inferiore.

Le domande dovranno essere inviate al Comune di Cambiago.

Scadenza: ore 12 del 24 maggio 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Cambiago, 19 aprile 1983

Il Sindaco
Franca Andreoni

COMUNE DI CASSANO D'ADDA (MILANO)

Concorso pubblico per n. 1 posto di capo-ripartizione servizi tecnici.

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto di capo-ripartizione servizi tecnici.

Trattamento economico iniziale: L. 5.964.000.

Età minima per accedere al concorso: 18 anni; età massima 35, fatte salve le eccezioni di legge.

Titolo di studio richiesto: Laurea in ingegneria o architettura.

Le domande dovranno essere inviate alla segreteria del Comune di Cassano d'Adda.

Scadenza: 31 maggio 1983

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del Comune di Cassano d'Adda.

Cassano d'Adda, 13 aprile 1983

Il Sindaco
Avv. Elio Lavore

COMUNE DI CREMA

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - VI livello retributivo.

Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola media superiore.

Termine di scadenza: ore 12 del 25 maggio 1983.

Chiarimenti ed informazioni possono essere richiesti all'Ufficio personale del Comune.

Crema, 20 aprile 1983

Il Sindaco
Firma illeggibile

COMUNE DI GAVARDO (BRESCIA)

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di inserviente assistente di asilo nido (Livello III) a part-time.

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto di Inserviente-Assistente di asilo nido (Livello III) a part-time.

Trattamento economico annuo di L. 1.628.100.

Età minima per accedere al concorso: anni 18; età massima 40 anni, fatte salve le eccezioni di legge.

Titolo di studio richiesto: assolvimento della Scuola dell'obbligo.

Le domande dovranno essere inviate alla Segreteria Comunale di Gavardo.

Scadenza: ore 12 del giorno 16 maggio 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Comunale di Gavardo durante l'orario d'Ufficio.

Il Sindaco
Avanzi Gabriele

COMUNE DI GAVARDO (BRESCIA)

Oggetto: Concorso pubblico per n. 1 posto di muratore (Livello III).

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto di muratore (Livello III).
Trattamento economico iniziale di L. 3.012.000.

Età minima per accedere al concorso: anni 18; età massima 35 anni, fatte salve le eccezioni di legge.

Titolo di studio richiesto: assolvimento della Scuola dell'obbligo.

Le domande dovranno essere inviate alla Segreteria Comunale di Gavardo.

Scadenza: ore 12 del giorno 16 maggio 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Comunale di Gavardo durante l'orario d'Ufficio.

Il Sindaco
Avanzi Gabriele

COMUNE DI LUMEZZANE (BRESCIA)

Sono indetti pubblici concorsi per titoli e per esami per il conferimento dei sottoelencati posti:

— 1 posto di Messo notificatore (ilvello IV) da assegnare al Settore 1/A Servizi Istituzionali;

— 1 posto di Letturista (livello III) da assegnare al Settore 1/B Ragioneria.

Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 12 del 20 giugno 1983.

Copia integrale dei bandi ed eventuali chiarimenti possono essere richiesti all'Ufficio del Vice Segretario generale.

Lumezzane, 22 aprile 1983

Il Sindaco
Scaroni Damiano

COMUNE DI MORAZZONE (VARESE)

Concorso pubblico per n. 1 posto di applicato IV livello.

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto di applicato.

Trattamento economico iniziale: L. 3.372.000.

Età minima per accedere al concorso: 18 anni, età massima: 35 anni, fatte salve le eccezioni di legge.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Le domande dovranno essere inviate a: Comune di Morazzone - Ufficio di Segreteria.

Scadenza: 19 maggio 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Morazzone, 19 aprile 1983

Il Sindaco
Dr. Giuseppe Belli

COMUNE DI OLGiate COMASCO (COMO)

Riapertura termini concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di « cuiniere ».

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di « cuiniere » (3° livello - D.P.R. n. 810 del 7 novembre 1980).

Le domande di partecipazione, su carta legale, dovranno pervenire all'Ufficio protocollo del Comune entro le ore 18 del giorno 20 maggio 1983.

Le condizioni di inquadramento, i requisiti per la partecipazione, le modalità di presentazione delle domande, i documenti da allegarsi alle stesse e ogni altra formalità inerenti al concorso, sono le medesime previste dal bando precedente pubblicato in data 14 dicembre 1982 ed inserito nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 29 dicembre 1982.

L'Ufficio Segreteria del Comune è a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.

Olgiate Comasco, 20 aprile 1983

Il Sindaco
ing. Giovanni Taiana
Il Segretario Generale
dott. Luigi Caretto

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE (CREMONA)

Concorso pubblico per n. 1 posto di Insegnante di Scuola Materna Comunale per titoli ed esami. VI livello retributivo funzionale (ex D.P.R. 810/1980 - Lire 4.140.000 annue).

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto di Insegnante di Scuola Materna Comunale.

Trattamento economico iniziale: L. 4.140.000 annue.

Età minima per accedere al concorso: 18 anni, età massima 35 anni fatte salve le eccezioni di legge.

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Magistrale o Diploma d'Istituto Magistrale con abilitazione all'Insegnamento nelle Scuole per l'Infanzia.

Le domande dovranno essere inviate a: Comune di San Giovanni in Croce (Cr) - Via Busi n. 18 - Ufficio di Segreteria.

Scadenza: ore 12 del 31 maggio 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Comunale.

San Giovanni in Croce, 20 aprile 1983

Il Sindaco
Smussi Graziano

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI V.E.II - ANCONA

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (DD.MM. 12 giugno 1968 e 7 agosto 1981).

In esecuzione della deliberazione sotto precisata è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del seguente posto;

Sede di Casatenovo

— Atto n. 991 del 30 settembre 1982 - Riapertura Termini - n. 1 posto di Operaio Specializzato Cuoco.

I requisiti richiesti ed il trattamento economico e giuridico per il posto sono quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative vigenti in materia.

Le domande di ammissione al concorso corredate dei documenti e titoli prescritti dal bando, dovranno pervenire all'Amministrazione Centrale dell'Ente - Lungomare Vanvitelli n. 18 - Ancona, entro e non oltre le ore 12 del giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per informazioni o copia del bando rivolgersi all'Ufficio Personale dell'Ente - Lungomare Vanvitelli n. 18 - Ancona.

Ancona, 6 aprile 1983

Il Direttore Amm.vo F.F.
Dott. N. Fallica
Il Presidente
Prof. Paolo de Camelis

POLICLINICO « SAN MATTEO » - Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico - di diritto pubblico - Ospedale Generale Regionale

Avviso pubblico

per il conferimento di incarico temporaneo interinale nel posto di ruolo da « Direttore Amministrativo » vacante presso l'Ospedale Policlinico San Matteo di Pavia.

Gli interessati ed in possesso dei requisiti di legge sono invitati a presentare domanda in competente bollo insieme con la documentazione prescritta e quella che riterranno utile.

La domanda dovrà pervenire alla Direzione Amministrativa dell'Ente in Pavia, Via Mentana n. 4, entro le ore 12 del 16 maggio 1983 termine perentorio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla predetta Direzione Amministrativa dell'Ente.

Pavia, 28 aprile 1983

Il Presidente
Avv. Piero Franco Marchetti
Per il Direttore Amministrativo
Il Vice Direttore Amministrativo
Dr. Vittorino Delucis

CASA DI RIPOSO DI GHEDI - GHEDI (BRESCIA)

È indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di inserviente.

Stipendio annuo iniziale L. 3.012.000 oltre le altre indennità di legge (liv. III).

Titolo di studio diploma di scuola media inferiore.

Scadenza ore 12 del 13 maggio 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della Casa di Riposo.

Ghedi, 12 aprile 1983

Il Presidente
Giuliano Dondelli

ENTE OSPEDALIERO DI MONZA

Concorso pubblico al posto di aiuto del servizio di microbiologia.

I sanitari interessati ed in possesso dei requisiti di legge sono invitati a presentare domanda in competente collo insieme con la documentazione prescritta e quella che riterranno utile.

La domanda dovrà pervenire all'Ente Ospedaliero di Monza - Ripartizione del Personale - entro le ore 12 del 45° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Ripartizione del Personale dell'Ente Ospedaliero di Monza - Via Solferino, 16.

Monza, 11 aprile 1983

Il Presidente del C.C.
Firma illeggibile
Il Segretario Generale
Firma illeggibile

FONDAZIONE « C. MONDINO » - ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - PAVIA

Conferimento di incarico temporaneo interinale a n. 1 posto di Tecnico di Neurofisiologia.

Trattamento iniziale economico previsto al Livello V del vigente A.N.U.L. Ospedalieri del 24 giugno 1980.

Titolo richiesto: Diploma di maturità valido per l'iscrizione alla Scuola diretta a fini speciali di Tecnico di Neurofisiologia.

Termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del 10° giorno successivo alla data

di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale della Fondazione « C. Mondino » - Via Palestro, 3 - Pavia.

Pavia, 14 aprile 1983

Il Direttore Amministrativo
Rag. Goffredo Rossi
Il Presidente
Prof. Alberto Gigli Berzolari

CASA DI RIPOSO « E. e F. SOLDI » - VESCOVATO

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 6 posti di ausiliario/a di assistenza.

È indetto concorso pubblico per titoli ed esame-colloquio per il conferimento di n. 6 posti di ausiliario/a di assistenza.

Trattamento economico iniziale: L. 3.012.000.

Età minima per accedere al posto 18; età massima 35 anni fatte salve le eccezioni di legge.

Titolo di studio richiesto: Licenza della scuola dell'obbligo.

Le domande devono essere indirizzate a: Presidente della Casa di Riposo « E. e F. Soldi » - Via Garibaldi, 93 - 26039 Vescovato (CR).

Scadenza: ore 12 del 20 maggio 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Ente - Via Garibaldi, 93 - Vescovato - Telefono (0372) 81794 - 81040 nelle ore d'ufficio.

Vescovato, 21 aprile 1983

Il Presidente
Ghidini p.i. Antonio

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI - ENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI DI ZONA DEL CREMASCO - UNITA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 53 - REGIONE LOMBARDIA - CREMA

Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di operatore professionale di 1° categoria collaboratore, rientrante nel personale di vigilanza e ispezione.

Gli aspiranti, in possesso dei requisiti di legge, sono invitati a presentare domanda in competente bollo insieme con la documentazione prescritta e quella che riterranno utile.

La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Ente entro il termine fissato nel bando (non inferiore alle ore 12 del 45° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Associazione dei Comuni - U.S.S.L. n. 53 - Funzione Segreteria - Via Gramsci n. 13 - Crema - Tel. (0373) 85522.

Crema, 21 aprile 1983

Il Presidente
del Comitato di Gestione
rag. Gualtiero Donzelli

**ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL LECCHESSE -
UNITA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 16 - LECCO**

Si avverte che sono banditi pubblici concorsi per titoli ed esami a:

- n. 1 posto di Veterinario Collaboratore,
- n. 2 posti di Coadiutore Biologo;
- n. 29 posti di Infermiere Professionale (Operatore Professionale Collaboratore).

Scadenza della presentazione delle domande: ore dodici del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Per informazioni rivolgersi alla Ripartizione Personale dell'U.S.S.L. n. 16 - Via Tonale, 28 - Lecco.

Lecco, 19 aprile 1983

Il Presidente
Giovanni Fiamminghi

**ASSOCIAZIONE DEI COMUNI - AMBITO TERRITO-
RIALE N. 27 - U.S.S.L. « VALLE BREMBANA » -
ZOGNO**

In esecuzione a provvedimento deliberativo è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per i seguenti posti di personale medico ruolo sanitario:

- n. 1 posto di Aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina - disciplina di radiologia;
- n. 1 posto di Assistente medico - area funzionale di chirurgia specialità di ortopedia-traumatologia.

I requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso sono stabiliti dal D.M. 30 gennaio 1982.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione corredato della prescritta documentazione scade improrogabilmente alle ore 12 del 60° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Ente, telefono (0345) 91765

Zogno, 15 aprile 1983

Il Presidente
Busi Cav. Uff. Piero

**ASSOCIAZIONE DEI COMUNI - AMBITO TERRITO-
RIALE N. 27 - U.S.S.L. « VALLE BREMBANA » -
ZOGNO**

In esecuzione a provvedimento deliberativo è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per i seguenti posti di personale ruolo sanitario:

- n. 3 posti di operatori professionali collaboratori di 1ª categoria - Infermieri Professionali.

I requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso sono stabiliti dal D.M. 30 gennaio 1982.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione corredato della prescritta documentazione scade improrogabilmente alle ore 12 del 60° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Ente, telefono (0345) 91765.

Zogno, 15 aprile 1983

Il Presidente
Busi Cav. Uff. Piero

**CONSORZIO PER L'ACQUA POTABILE AI COMUNI
DELLA PROVINCIA DI MILANO**

E indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura in ruolo di:

- n. 2 posti di « operatore specializzato (applicato) ».

Scadenza: 23 maggio 1982.

Per informazioni e richiesta del relativo bando, rivolgersi alla Segreteria del Consorzio Acqua Potabile - Ufficio Personale - Via Rimini, 34 - 20142 Milano - Tel. 84.39.841.

Milano, 18 aprile 1983

Il Segretario Generale
Dott. Cesare Giordano
Il Presidente
Matteo Carriera

S O M M A R I O

PARTE TERZA

A) PROVVEDIMENTI ENTI LOCALI

Comune di Cologno Monzese (Milano) - Occupazione d'urgenza dell'area occorrente per i lavori di realizzazione di uno spazio a verde pubblico attrezzato compreso tra le Vie Finlandia e Norvegia	pag. 2688
Comune di Mairano - Decreto di occupazione d'urgenza di immobili occorrenti per la sistemazione e rettifica di via Roma	» 2688
Comune di Muggiò - Decreto di occupazione d'urgenza di beni immobili occorrenti per la costruzione della fognatura in via F.lli Bandiera ex art 27 legge 22 ottobre 1971 n. 865	» 2689

B) ANNUNZI LEGALI

Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato - Compartimento di Milano - Ufficio impianti elettrici compartimentale - Avviso di gara n. 22	» 2690
Regione Lombardia - Assessorato ai lavori pubblici - Servizio provinciale del genio civile di Pavia - Domanda per ottenere l'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio della linea elettrica che dipartendosi dall'esistente elettrodotto nei pressi della strada prov.le Pavia-Vistarino (tronco Roncaro-Vivente) andrà a collegare due cabine a un palo di Casc. Campasso e Casc. Zanona in comune di Vistarino	» 2690
Regione Lombardia - Assessorato ai lavori pubblici - Servizio provinciale del genio civile di Varese - Domanda per ottenere l'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio della linea elettrica a 15 kV in cavo interrato e relative opere accessorie in comune di Gallarate	» 2690
Comune di Asso - Deposito piano regolatore generale	» 2691
Comune di Cassina de' Pecchi - Appalto lavori di ristrutturazione strade comunali	» 2691
Comune di Cernusco sul Naviglio (Mi) - Avviso di approvazione delle norme e direttive per il Commercio Ambulante	» 2691
Comune di Lentate sul Seveso - Deposito del piano di sviluppo e di adeguamento alla rete commerciale	» 2691
Comune di Mantova - Deposito di piano particolareggiato della zona industriale Valdaro	» 2691
Comune di Montichiari - Appalto lavoro di ristrutturazione della Pretura	» 2691
Comune di Motteggiana (MN) - Adozione piano per rilascio licenze attività somministrazione al pubblico di alimenti e bevande	» 2692
Comune di Motteggiana (MN) - Adozione piano di adeguamento e sviluppo rete di vendita in sede fissa ed ambulante	» 2692
Comune di Ospitaletto - Bando per l'assegnazione, in proprietà, di area facente parte del Piano per gli Impianti Produttivi (PIP)	» 2692
Comunità Montana della Valtellina - Bonifica del Pian della Selvetta in Sponda sinistra dell'Adda	» 2692
Consorzio parco delle Groane Cesate (Mi) - Appalto lavori di fornitura e posa segnaletica verticale all'interno del parco delle Groane, tipologia unificata regionale	» 2692

C) CONCORSI ED ESAMI

Comune di Cambiago - Concorso pubblico per n. 1 posto di dattilografa	» 2693
Comune di Cassano d'Adda (Milano) - Concorso pubblico per n. 1 posto di capo ripartizione servizi tecnici	» 2693
Comune di Crema - Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo	» 2693

Comune di Gavardo - Concorso pubblico per n.li ed esami a n. 1 posto di inserviente assistente di asilo nido a part-time	pag. 2693
Comune di Gavardo - Concorso pubblico per n. 1 posto di muratore	» 2693
Comune di Lumezzane - Pubblici concorsi per titoli e per esami per il conferimento dei sottoelencati posti: 1 posto di messo notificatore; 1 posto di letturista	» 2693
Comune di Morazzone - Concorso pubblico per n. 1 posto di applicato (liv. IV)	» 2694
Comune di Olgiate Comasco (Como) - Riapertura termini concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di cucciniere	» 2694
Comune di San Giovanni in Croce (Cremona) - Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto di Insegnante di Scuola Materna Comunale	» 2694
Istituto nazionale di riposo e cura per anziani V. E. II Ancona - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico - Pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura del seguente posto: n. 1 operaio specializzato cuoco	» 2694
Policlinico San Matteo - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Avviso pubblico per il conferimento di incarico temporaneo interinale nel posto di ruolo da Direttore amministrativo vacante presso l'Osp. Polic. S. Matteo di Pavia	» 2694
Casa di riposo di Ghedi - Ghedi (Brescia) - Pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di inserviente	» 2695
Ente Ospedaliero di Monza - Concorso pubblico al posto di aiuto del servizio di microbiologia	» 2695
Fondazione C. Mondino, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, Pavia - Conferimento di incarico temporaneo interinale a n. 1 posto di tecnico di neurofisiologia	» 2695
Casa di riposo « E. e F. Soldi » - Vescovato - Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 6 posti di ausiliario di assistenza	» 2695
USSL n. 53 - Ente responsabile dei servizi di zona del Cremasco (Crema) - Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di operatore professionale I categoria collaboratore, rientrante nel personale di vigilanza e ispezione	» 2695
USSL n. 16- Associazione dei comuni del Lecchese - Pubblici concorsi per titoli ed esami a: n. 1 posto di veterinario collaboratore; n. 2 posti di coadiutore biologo; n. 29 posti di infermiere professionale - (Operatore Professionale Collaboratore)	» 2696
USSL n. 27 - Valle Brembana - Concorso pubblico per titoli ed esami per i seguenti posti di personale medico ruolo sanitario: n. 1 posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, area funzionale di medicina, disciplina di radiologia; n. 1 posto di assistente medico, area funzionale di chirurgia specialità di ortopedia-traumatologia	» 2696
USSL n. 27 - Valle Brembana - Concorso pubblico per titoli ed esami per i seguenti posti di personale ruolo sanitario: n. 3 posti di operatori professionali collaboratori di I categoria, infermieri professionali	» 2696
Consorzio per l'acqua potabile ai comuni della provincia di Milano - Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura in ruolo di: n. 2 posti di operatore specializzato	» 2696

